

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	25
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	33
DIFESA (IV)	»	47
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	66
FINANZE (VI)	»	82
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	104
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	112
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	120
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	135
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	141

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	161
AGRICOLTURA (XIII)	»	193
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	206
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	219
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	231
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	234
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	235
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	236
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	238

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati. C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla Commissione I) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*)

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Aniello FORMISANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le Riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.

C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla Commissione I).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Aniello FORMISANO, *presidente e relatore*, introduce l'esame del provvedimento, che è sottoposto al Comitato in

quanto reca una delegazione legislativa al Governo.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminata la proposta di legge in titolo, limitatamente alle parti modificate dal Senato e rilevato che:

essa è sottoposta al parere del Comitato in quanto reca norme di delegazione legislativa al Governo;

la riforma elettorale diverrà applicabile il 1° luglio 2016 e deve essere letta in congiunzione con il progetto di riforma costituzionale attualmente all'esame del Parlamento. Ove l'iter di approvazione del disegno di legge di riforma costituzionale non fosse concluso alla data del 1° luglio 2016, sarebbero in vigore per la Camera e per il Senato due sistemi elettorali tra loro differenti: un sistema, come delineato dal testo unificato in esame, con premio di maggioranza per la Camera ed un sistema, come risulterebbe dal disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, a carattere proporzionale per il Senato, ferma restando, in entrambi i casi, l'applicazione delle rispettive soglie di sbarramento;

la proposta di legge è omogenea, in quanto reca una riforma della disciplina del sistema elettorale della Camera dei deputati. La proposta, premesse le innovazioni che essa stabilisce (articolo 1), innova il sistema elettorale apportando modificazioni al testo unico elettorale, n. 361 del 1957 (di seguito: TUE) ed alla legge elettorale per la circoscrizione estero, n. 459 del 2001 (articolo 2), opera pochi ulteriori correttivi di minore rilievo al medesimo TUE (articolo 3), infine delega il Governo a individuare i collegi plurinominali (articolo 4);

l'articolo 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, anticipa, con tecnica normativa inusuale, taluni contenuti degli articoli 2 e 4 della proposta di legge, talvolta riassumendoli. Questa tecnica diverge da quella consueta secondo cui i primi articoli di un testo normativo ne indicano elementi generali quali: oggetto, finalità, principi e/o campo di applicazione: nel caso in esame, infatti, vengono anticipate disposizioni che risultano replicate successivamente nel corpo della legge in modo più specifico;

tale tecnica normativa appare suscettibile di creare talune difficoltà in fase applicativa e interpretativa, in relazione a fattispecie che verrebbero ad essere disciplinate da più disposizioni in ipotesi di non perfetto coordinamento, nonché in caso di emendamenti o future modificazioni;

una carenza di coordinamento interno si riscontra nella disposizione concernente le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Aosta (articolo 93, secondo comma, lettera c) del TUE) ove è stata inserita una disposizione sui seggi proporzionali provvisoriamente assegnati che riguarda invece la Regione Trentino-Alto Adige. Tale disposizione appare comunque applicabile dall'Ufficio centrale circoscrizionale di Trento, per effetto di un rinvio, ma dovrebbe comunque essere più idoneamente collocata alla fine del comma 3 dell'articolo 93-*quater*;

per poter conseguire una maggiore efficacia nel riordinamento della legislazione vigente, alcune fattispecie appaiono bisognose di essere disciplinate espressamente, anche al fine di ridurre gli spazi affidati all'interpretazione, in sede sia amministrativa sia giurisdizionale, e ciò soprattutto in una materia – quella elettorale – fisiologicamente oggetto di numerose controversie; ciò si riscontra nel seguente caso: il nuovo articolo 14 del TUE, nel testo modificato al Senato, prevede che i partiti depositino, oltre al contrassegno e al programma, altresì « il proprio statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 » (detto articolo determina i requisiti dello statuto dei partiti ai fini dell'accesso alle forme di contribuzione previste a seguito dell'abolizione del finanziamento pubblico: nel vigente quadro normativo l'obbligo per i partiti di dotarsi di uno statuto è requisito necessario esclusivamente ai predetti fini). La disposizione in esame:

non reca una disciplina espressa in ordine alla verifica della presenza nello statuto dei requisiti indicati dal sopra citato articolo 3;

non disciplina le conseguenze del mancato deposito dello statuto né – più in generale – chiarisce se lo statuto sia un requisito obbligatorio anche per la partecipazione alle elezioni;

non prevede una procedura per la sanatoria di eventuali irregolarità connesse al deposito dello statuto che possono pregiudicare la partecipazione del partito o del gruppo politico organizzato alle elezioni, come invece previsto per le irregolarità connesse al deposito del contrassegno (articolo 16 del TUE);

in generale, la proposta di legge è caratterizzata da un alto grado di coerenza e uniformità nell'uso della terminologia, anche per effetto delle numerose modifiche di coordinamento apportate al TUE; tuttavia, in qualche caso si riscontrano imprecisioni o incoerenze nelle for-

mulazioni testuali; limitandosi, come detto, ad esaminare in seconda lettura le parti modificate dal Senato:

a) l'articolo 53 del TUE, riguardante il voto *in loco* negli ospedali minori, attualmente fissa quali sono i compiti del presidente di sezione « *nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura* »: la proposta di legge in esame (articolo 2, comma 19) sostituisce l'espressione « *nella cui circoscrizione* » con l'espressione « *nel cui collegio plurinominale* »; tale sostituzione, da un lato, appare equivoca in quanto – nel contesto – la parola « *circoscrizione* » ha sempre chiaramente indicato il circondario o territorio cui si estende la competenza della sezione, e certamente non la « *circoscrizione elettorale* » (ora equivalente a una regione), e infatti il testo modificato attribuirebbe i doveri di raccolta del voto al « *presidente della sezione elettorale nel cui collegio plurinominale si trova il luogo di cura* », dicitura decisamente equivoca se si considera che il collegio è un circondario territoriale più ampio di una sezione e che il riferimento al « *collegio plurinominale* » non risulterebbe applicabile ai luoghi di cura ubicati nei collegi uninominali (presenti nella Valle d'Aosta e nel Trentino-Alto Adige);

b) all'articolo 4, comma 1, della proposta di legge, le lettere *d*) ed *e*) si riferiscono alle province ma non alle città metropolitane, che in otto casi sono subentrate alle province stesse a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014;

l'articolo 14-*bis* del TUE (come novellato dall'articolo 2, comma 8, della proposta di legge in esame), prevede che le forze politiche dichiarino, fra l'altro, « *il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica* », e fa salve le prerogative che l'articolo 92, secondo comma, della Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica: tale previsione – che di per sé parrebbe priva di portata normativa in quanto si limita a richiamare una disposizione vigente, peraltro di rango sovraordinato – tuttavia

nel predetto contesto normativo può essere considerata come finalizzata ad orientare maggiormente la lettura della disposizione in senso costituzionalmente orientato; la previsione è, inoltre, già presente, negli stessi termini benché riferita sia alle liste singole sia alle coalizioni, nel TUE, essendo stata inserita dalla riforma elettorale di cui alla legge n. 270 del 2005;

la delegazione legislativa di cui all'articolo 4 reca un oggetto ben individuato, un termine stabilito in modo univoco ed agevolmente conoscibile, principi e criteri direttivi distinti dall'oggetto della delega e idonei a definire puntualmente i poteri dispositivi conferiti al legislatore delegato: essa dunque ottempera alle regole fissate dalla circolare del 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (punto 2) ed è in linea con la giurisprudenza del Comitato;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per le ragioni specificate in premessa, cui si rinvia, si valuti l'opportunità di disciplinare il deposito dello statuto dei partiti;

il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

la disposizione sui seggi proporzionali provvisoriamente assegnati – che riguarda il Trentino-Alto Adige ma è inserita all'articolo 93, secondo comma, lettera *c*) del TUE, che concerne la Valle d'Aosta – dovrebbe essere collocata alla fine del comma 3 dell'articolo 93-*quater*;

all'articolo 2, comma 59, concernente i luoghi di cura minori, l'espressione « *collegio plurinominale* » dovrebbe essere sostituita dall'espressione « *circoscrizione* »,

come nel testo attualmente vigente, oppure anche « circondario », « territorio », « area di competenza » o simili;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 4, comma 1, lettere *d*) ed *e*), della proposta di legge, il riferimento alle province dovrebbe essere integrato con un richiamo alle città metropolitane. ».

Ivan SCALFAROTTO, *Sottosegretario di Stato per le Riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*, chiede di intervenire in merito al deposito dello statuto dei partiti, al fine di contribuire a una valutazione della disposizione recata dall'articolo 14 del TUE, come richiesto dalla condizione testé proposta dal relatore. Premette che la disposizione è frutto di un emendamento di proposta parlamentare approvato nel corso dell'esame al Senato, sul quale – dopo varie vicende – il Governo si era rimesso all'Assemblea. Osserva che la collocazione sistematica della disposizione, nel corpo dell'articolo 14 relativo al deposito del contrassegno e alla sua riconoscibilità e non confondibilità,

permette di ritenerlo un onere, piuttosto che un vero e proprio obbligo, finalizzato a concorrere alla protezione del partito e dell'elettore sotto il profilo della riconoscibilità e non confondibilità della lista. Rafforza infatti tale lettura, oltre al criterio della *sedes materiae*, anche il confronto con le prescrizioni relative al deposito dei contrassegni, rispetto alle quali emerge sia la mancata previsione di conseguenze o sanzioni (che caratterizza la disposizione quale *lex imperfecta*, recante cioè un principio la cui inottemperanza non è sanzionata), sia la correlativa assenza di disposizioni in tema di sanatoria o tardiva integrazione in caso di mancato deposito, che in tale quadro risulterebbero ridondanti stante, appunto, la mancanza di sanzioni.

Aniello FORMISANO, *presidente e relatore*, ringrazia il Sottosegretario per i chiarimenti forniti, i quali contribuiranno alla valutazione da parte della Commissione di merito.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.20.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla cancellazione dall'ordine del giorno dell'istanza avanzata dal senatore Aldo Di Biagio, deputato della XVI legislatura (procedimento penale n. 5018/2012 RGNR mod. 21 pendente presso l'autorità giudiziaria di Rovigo)	7
Sull'esame dei documenti assegnati alla Giunta nel corso della XVII legislatura	7

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 13.20.

Sulla cancellazione dall'ordine del giorno dell'istanza avanzata dal senatore Aldo Di Biagio, deputato della XVI legislatura (procedimento penale n. 5018/2012 RGNR mod. 21 pendente presso l'autorità giudiziaria di Rovigo).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, con riferimento al procedimento in titolo, comunica che è pervenuta in data 21 aprile 2015 la documentazione relativa alla remissione della querela, accettata dal parlamentare interessato. Il relativo procedimento parlamentare può essere senz'altro cancellato dall'ordine del giorno.

Sull'esame dei documenti assegnati alla Giunta nel corso della XVII legislatura.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che, nella scorsa seduta, la Giunta ha assunto l'orientamento di procedere in relazione alle sole richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità relative

a procedimenti penali, salvo che sia il medesimo parlamentare coinvolto a chiedere un rinvio ovvero a dichiarare di non averne interesse.

Ribadisce che, in ogni caso, sono decorsi i termini di sospensione obbligatoria dei procedimenti e, pertanto, l'autorità giudiziaria è pienamente legittimata a proseguirne l'iter nelle forme proprie.

Resta inteso che, per i procedimenti civili pendenti, la Giunta inizierà l'esame delle richieste ove vi sia una esplicita sollecitazione in tal senso, atteso che per tutte le domande di deliberazione è decorso un notevole lasso di tempo, circostanza che potrebbe aver fatto venir meno l'interesse ad una pronuncia parlamentare.

Ricorda, altresì, che la Giunta ha iniziato l'esame delle richieste d'insindacabilità formulate dall'autorità giudiziaria riferite ai procedimenti penali pendenti nei confronti degli onorevoli Bossi e Ciccanti. Quanto al primo, il collega a cui era stato demandato il compito di svolgere gli opportuni approfondimenti, ha verificato che permangono le condizioni per le quali la Giunta aveva sospeso l'esame del procedimento.

Quanto al giudizio concernente l'onorevole Ciccanti, per il quale egli stesso si era fatto promotore di una iniziativa di

composizione bonaria, invita la relatrice ad accertare se essa sia andata a buon fine o se, invece, la Giunta deve proseguirne l'esame.

Infine, è pendente all'ordine del giorno l'istanza avanzata dal senatore Di Biagio, già oggetto di esame da parte della Giunta nella scorsa legislatura. In quella sede, si era preso atto dell'esperimento di un tentativo di conciliazione con il querelante, onorevole Maurizio Turco. Risulta agli uffici che esso non sia andato a buon fine e che il procedimento sia tuttora in corso.

Chiede, al riguardo, alla collega Rosso-mando di assumere le iniziative necessarie per verificare con l'interessato lo stato del procedimento e l'opportunità di un suo nuovo esame da parte della Giunta.

Sono altresì pendenti due istanze riferite a procedimenti penali nei confronti del collega Cirielli e dell'onorevole Ciccio. Costoro, contattati dagli Uffici, hanno comunicato di non disporre di elementi documentali certi che attestino lo stato del procedimento e, conseguentemente, sono stati avviati contatti diretti

con l'autorità giudiziaria. Si riserva, pertanto, di informare la Giunta in merito alle comunicazioni che perverranno dall'autorità giudiziaria.

Anna ROSSOMANDO (PD), nel concordare sugli orientamenti espressi in ordine ai prossimi lavori della Giunta, dichiara la propria disponibilità ad assolvere l'incarico prospettato dal presidente.

Evidenziando la particolare intensità dei prevedibili impegni parlamentari dei prossimi giorni, invita il presidente a valutare l'opportunità – ove non vi siano obiezioni – di non fissare sedute della Giunta in concomitanza con l'esame alla Camera della legge elettorale.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, essendo ben consapevole – anche in quanto componente della I Commissione – del complesso *iter* di quel provvedimento, prende atto che non vi sono obiezioni alla richiesta della collega.

La seduta termina alle 13.35.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 219 Bragantini (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	11
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti dei relatori</i>)	12

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

Nuovo testo C. 219 Bragantini.

(Seguito discussione e rinvio).

Le Commissioni proseguono la discussione del provvedimento in titolo, rinviata nella seduta del 9 aprile 2015.

Ermete REALACCI, *presidente dell'VIII Commissione*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche tramite impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito. Ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione sulle linee generali, è stato adottato come testo base il nuovo testo come risultante al termine dell'esame in sede referente ed è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti. Avverte che sono state presentate cinque proposte emendative (*vedi allegato 1*) e che i relatori hanno testé presentato gli emendamenti 1.6, 2.1 e Tit. 1 (*vedi allegato 2*).

Propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori alle ore 12 di lunedì 27 aprile.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore per la I Commissione*, illustra,

anche a nome della relatrice per l'VIII Commissione, deputata Mariani, i tre emendamenti da loro presentati.

L'emendamento 1.6 è volto a precisare che il termine di quarantacinque giorni per la pronuncia della Corte dei conti è riferito al solo controllo preventivo e non a quello successivo per il quale si applicano i termini generali.

L'emendamento 2.1 risolve una questione che è stata affrontata anche in sede di discussione generale, lasciando l'incarico dell'adozione degli atti relativi ai contratti secretati al direttore generale solo ove non sia istituito l'ufficio del segretario generale.

L'emendamento Tit.1 è un'integrazione del titolo di carattere formale.

Matteo BRAGANTINI (Misto) chiede se sia possibile anticipare il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori, al fine di accelerare l'iter di un provvedimento condiviso da tutti i gruppi parlamentari.

Ermete REALACCI, *presidente dell'VIII Commissione*, preso atto della richiesta del collega Bragantini e precisato che l'esame degli emendamenti si svolgerà comunque

nel corso della prossima settimana, propone che il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori venga fissato alle ore 12 di domani, 23 aprile. Fa quindi presente che nel corso della successiva seduta, che verosimilmente potrà svolgersi mercoledì 29 aprile, le Commissioni potranno procedere alla votazione degli emendamenti e degli eventuali subemendamenti.

Raffaella MARIANI (PD), *relatrice per l'VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, concorda con la proposta del presidente Realacci.

Le Commissioni consentono.

Ermete REALACCI, *presidente dell'VIII Commissione*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico delle sedute è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza (Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini)

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1, lettera b), le parole: « , regolamentari o amministrative » sono sostituite dalle seguenti: « o regolamentari ».

1. 1. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) Il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4 L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici. Esclusivamente nei casi in cui sia impossibile individuare in tale numero soggetti qualificati, in relazione all'oggetto del contratto, a ricevere l'affidamento dei contratti ovvero la negoziazione con più di un operatore economico sia incompatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza di cui al comma 1, l'affidamento del contratto può avvenire in via diretta senza

esperimento della gara informale di cui al presente comma ».

1. 2. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, primo periodo, sostituire la parola: quarantacinque, con la seguente: sessanta.

1. 3. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1. 4. Zaratti, Quaranta, Pellegrino, Costantino.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, secondo periodo sostituire la parola: positivo con la seguente: negativo.

1. 5. Mannino, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza (Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini)

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 1.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso comma 5, con il seguente: 5. Ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, i contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti. In sede di controllo preventivo, la Corte dei conti si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi contratti entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dell'atto. Decorso inutilmente tale termine la pronuncia s'intende espressa in senso positivo. Il controllo preventivo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un ufficio della Corte dei Conti organizzato, ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. In sede di controllo successivo, la Corte dei conti si pronuncia sulla regolarità, sulla

correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di controllo successivo è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento ».

1. 6.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comma 1, lettera d) bis), dopo la parola: « adottano » sono inserite le seguenti: « , ove non istituito l'ufficio del segretario generale, ».

Conseguentemente al medesimo articolo 2, sopprimere il comma 3.

2. 1.

Al titolo, dopo le parole: n. 163, aggiungere le seguenti: e ulteriori disposizioni.

Tit. 1. I relatori.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 13

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 14

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*) 20
 ALLEGATO (*Parere approvato*) 24

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono la ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, e i sottosegretari di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici e Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.

C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 aprile 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni III e IV e del Comitato per la legislazione.

Propone, quindi, di procedere a un'inversione dell'ordine del giorno, cominciando dall'esame in sede consultiva della proposta di legge in materia di delitti contro l'ambiente per passare, poi, al seguito dell'esame della riforma della legge elettorale.

La Commissione acconsente.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.50.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica che è stata avanzata la

richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica di aver ricevuto, in data 21 aprile, con riferimento alle richieste di riesame del giudizio di irricevibilità e di inammissibilità, effettuato dalla presidenza della Commissione, in ordine ad alcune proposte emendative presentate alla proposta di legge in oggetto da parte dei deputati Bianconi, Biancofiore e La Russa, la seguente lettera da parte della Presidente della Camera:

« Gentile Presidente, faccio seguito alle Sue lettere in data odierna, con le quali mi ha rappresentato – con riferimento ad alcune richieste di esame che mi sono state sottoposte, rispettivamente, dai deputati Bianconi, Biancofiore e La Russa – le valutazioni da Lei svolte per quanto riguarda il giudizio di irricevibilità e di inammissibilità di proposte emendative dagli stessi presentate alla proposta di legge n. 3 e abbinate, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.

Ritengo, al riguardo, che non sussistano motivi per discostarsi da tali valutazioni ».

Avverte, quindi, che sono pervenuti i pareri delle Commissioni III e IV e del Comitato per la legislazione. Ricorda, altresì, che è stato espresso il parere da parte della V Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, Francesco Paolo Sisto e Gennaro Migliore, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dopo aver ricordato che i gruppi Sinistra Ecologia Libertà e Lega Nord e Autonomie hanno manifestato nella precedente seduta la volontà di presentare relazioni di minoranza, comunica che analoga intenzione è stata preannunciata dai gruppi Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale.

Si riserva, inoltre, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame è stata approvata in prima lettura dalla Camera il 26 febbraio 2014 e modificata dal Senato, che ne ha concluso l'esame il 4 marzo 2015.

Il provvedimento, composto da tre articoli, contiene un complesso di disposizioni; in particolare: inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro l'ambiente; introduce all'interno di tale titolo sei nuovi delitti (inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica e ispezione di fondali marini); stabilisce che le pene previste possano essere diminuite per coloro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio (ravvedimento operoso); obbliga il condannato al recupero e – ove possibile – al ripristino dello stato dei luoghi; prevede il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti, nonché apposite misure per confisca e pene accessorie; rivede la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle per-

sone giuridiche in caso di reati ambientali; introduce nel Codice dell'ambiente un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni, nonché al pagamento di una somma di denaro; modifica la disciplina sanzionatoria delle violazioni della legge n. 150 del 1992 relativa alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

Ricorda che, ad oggi, l'ordinamento nazionale sanziona prevalentemente la lesione dell'ambiente attraverso l'impiego di contravvenzioni e sanzioni amministrative previste dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006).

Entrando nel merito del contenuto, rileva che l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame introduce nel libro secondo del codice penale il nuovo Titolo VI-*bis* (Dei delitti contro l'ambiente). Il nuovo articolo 452-*bis* del codice penale punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente « delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo » (n. 1) o « di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna » (n. 2).

Nel corso dell'esame al Senato è stato modificato il riferimento generale all'ecosistema e sostituito con un riferimento specifico al singolo ecosistema, che potrebbe essere danneggiato (« un ecosistema »).

Nel testo approvato dell'articolo 452-*bis*, comma 1, il richiamo a condotte costituenti reato o illecito amministrativo, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, è stato sostituito con quello al carattere abusivo della condotta.

Altra modifica del Senato ha riguardato i concetti di compromissione e di deterioramento ambientale: è attribuito rilievo penale alle sole alterazioni « significative e misurabili » (anziché rilevanti) dell'acqua o

dell'aria o di porzioni « estese o significative » del suolo o del sottosuolo, nonché di un ecosistema.

L'articolo 452-*ter* – che nel testo della Camera disciplinava il delitto di disastro ambientale – riguarda ora, nel testo modificato dal Senato, l'ipotesi di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale.

Tale disposizione, introdotta dal Senato, prevede quindi per l'inquinamento ambientale aggravato dall'evento un catalogo di pene graduato in ragione della gravità delle conseguenze del delitto.

L'articolo 452-*quater* è, quindi, ora relativo alla fattispecie di disastro ambientale, anch'essa modificata dal Senato.

Nella proposta di legge, la definizione di disastro ambientale, modificata nel corso dell'esame al Senato, è la seguente: un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; ovvero un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; ovvero l'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo.

È stata, altresì, introdotta una clausola di salvaguardia « fuori dai casi previsti dall'articolo 434 », in materia di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi. Nella sentenza n. 327 del 2008, la Corte costituzionale ha affermato che « l'articolo 434 del codice penale, nella parte in cui punisce il disastro innominato, assolve difatti – pacificamente – ad una funzione di « chiusura » del predetto sistema.

Rileva, quindi, che l'articolo 452-*sexies* punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di pericolo di chiunque abusivamente « cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente ». Anche su tale reato il Senato è intervenuto con modifiche.

Risulta, anzitutto, espunto dal primo comma dell'articolo 452-*sexies*, similmente agli altri delitti ambientali, l'inciso relativo alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Anche in questo caso residua il carattere abusivo della condotta. Inoltre, il Senato ha previsto l'ipotesi di reato anche per chi abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La formulazione del secondo comma, relativa alle aggravanti del traffico e abbandono di materiale radioattivo, è stata resa dal Senato simile a quella dell'articolo 452-*bis* sull'inquinamento ambientale. Il rilievo penale riguarda il pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell'aria, o di porzioni « estese o significative » del suolo o del sottosuolo; di « un » ecosistema. Anche qui viene soppresso il riferimento alla compromissione della sola fauna selvatica. È inoltre aggiunto il richiamo alla biodiversità « anche agraria ».

Al riguardo, ricorda che analoga modifica legislativa era stata introdotta con l'approvazione alla Camera, il 3 marzo 2015, del disegno di legge C. 2124 (Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno). Tale provvedimento, nel testo approvato dalla Camera, accompagnava peraltro l'introduzione del nuovo reato di « Traffico e abbandono di materie nucleari » (articolo 437-*bis* del codice penale) con l'abrogazione espressa dell'articolo 3 della legge n. 704 del 1982, che prevede un reato corrispondente, con sanzioni più miti.

In proposito, osserva che occorrerebbe valutare l'opportunità di un coordinamento tra il nuovo articolo 452-*sexies* del codice penale e l'articolo 3 della legge n. 704 del 1982, che prevedono due fattispecie di reato parzialmente coincidenti, eventualmente prevedendo la soppressione dell'articolo 3 della legge n. 704 del 1982.

Inoltre, il delitto di impedimento del controllo (articolo 452-*sexies*) punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre

che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti.

La fattispecie penale di omessa bonifica è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato.

Il nuovo articolo 452-*terdecies* punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità.

Il delitto di cui all'articolo 452-*quaterdecies*, anch'esso introdotto dal Senato, punisce con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque utilizza la tecnica dell'*air gun* o altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi.

Fa presente che l'*air gun* è una tecnica di ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino consistente, in sostanza, in spari di aria compressa ad alta intensità sonora, esplosi a determinata distanza l'uno dall'altro. Tale tecnica genera onde riflesse da cui estrarre dati sulla composizione dei fondali marini.

Rispetto alle nuove fattispecie penali introdotte, solo due possono essere commesse per colpa: il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-*bis*) e quello di disastro ambientale (articolo 452-*quater*). Il Senato – con il nuovo articolo 452-*quinquies* – ha portato a due terzi la diminuzione massima della pena (primo comma).

Sempre il Senato ha aggiunto un secondo comma che prevede un'ulteriore diminuzione di un terzo della pena per il delitto colposo di pericolo ovvero sia quando dai comportamenti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Osserva che nessuna modifica è stata introdotta dal Senato all'articolo 452-*oc-*

ties, che prevede le aggravanti nel caso di commissione in forma associativa dei nuovi delitti contro l'ambiente.

Il Senato ha, invece, introdotto una nuova circostanza definita «aggravante ambientale». L'articolo 452-*novies* prevede, infatti, un aumento di pena (da un terzo alla metà) quando un qualsiasi reato venga commesso allo scopo di eseguire uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal nuovo titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale, dal Codice dell'ambiente o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente.

L'aumento è invece di un terzo se dalla commissione del fatto derivi la violazione di disposizioni del citato Codice dell'ambiente o di altra legge a tutela dell'ambiente. È prevista, in ogni caso, la procedibilità d'ufficio. Dalla formulazione consegue che la seconda violazione può riguardare anche illeciti amministrativi.

Ritiene che occorrerebbe, in proposito, valutare se l'individuazione della legge «posta a tutela dell'ambiente» derivi dall'enucleazione esplicita di tale finalità da parte della legge medesima o dalla valutazione dell'interprete.

Anche la disciplina del ravvedimento operoso di cui al nuovo articolo 452-*decies* è stata modificata dal Senato. Le novità introdotte dal Senato al primo comma riguardano una differente graduazione della diminuzione di pena in relazione alla natura e alle modalità delle attività svolte. In particolare, è previsto che chi si adopera per evitare che l'attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi beneficia di una diminuzione di pena dalla metà a due terzi; il Senato ha tuttavia precisato che le citate attività riparatrici dei luoghi debbano avvenire «concretamente» e, in relazione alla tempestività, «prima che sia dichiarata l'apertura del dibattimento di primo grado».

Fa presente che tale previsione non contempla, tuttavia, le ipotesi nelle quali, in ragione del ricorso a riti alternativi, non sia formalmente prevista l'apertura del dibattimento.

Anche il secondo comma dell'articolo è stato modificato dal Senato. Il testo approvato dalla Camera prevedeva che se l'imputato, per dare corso alle attività inerenti al ravvedimento operoso, chiede la sospensione del procedimento penale, il giudice può accordare un periodo massimo di un anno, durante il quale il corso della prescrizione è sospeso. Il Senato ha precisato: che la richiesta dell'imputato deve avvenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; anche in questo caso non sembrano considerate le ipotesi nelle quali, in ragione del ricorso a riti alternativi, non sia formalmente prevista l'apertura del dibattimento; che la sospensione del procedimento può durare due anni, prorogabili di un ulteriore anno per consentire le attività di ravvedimento operoso in corso di esecuzione.

Le ultime due disposizioni del nuovo titolo VI-*bis* intervengono su confisca obbligatoria e ripristino dello stato dei luoghi. In particolare, l'articolo 452-*undecies* del codice penale prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per i reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo nonché per i reati associativi (sia nella fattispecie semplice che mafiosa) finalizzati alla commissione dei nuovi reati ambientali previsti dal titolo VI-*bis*, il giudice debba sempre ordinare la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo; una clausola di salvaguardia, introdotta dal Senato a tutela dei terzi estranei al reato, ha escluso l'obbligatorietà della confisca quando i beni appartengano a questi ultimi. Se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente (secondo comma).

Il Senato ha aggiunto due ulteriori commi all'articolo 452-*undecies*: il terzo comma introduce un obbligo di destinazione dei beni e dei proventi confiscati: questi infatti devono essere messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi; il quarto comma pre-

cisa che la confisca non si applica quando l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi e, se necessario, alla loro bonifica e ripristino.

L'articolo 452-*duodecies* prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice debba ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo l'esecuzione di tali attività a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del primo.

Il Senato ha aggiunto un nuovo comma, diretto a prevedere una più puntuale disciplina della procedura di ripristino dei luoghi attraverso il rinvio alle disposizioni del Codice dell'ambiente.

L'articolo 1, comma 5, del provvedimento modifica l'articolo 32-*quater* del codice penale, relativo ai casi nei quali alla condanna per alcuni delitti consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Tale disposizione è stata oggetto di modifica nel corso dell'esame al Senato con l'inserimento nel catalogo dei delitti ivi previsti – oltre ai nuovi delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale e traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività – anche del reato di impedimento del controllo e del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Nessuna modifica è stata apportata dal Senato al comma 6 dell'articolo 1, che novella l'articolo 157 del codice penale, prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per tutti i nuovi delitti contro l'ambiente introdotti dal nuovo Capo VI del libro II del codice penale.

Ricorda che anche l'A.S. 1844, già approvato dalla Camera, modifica la disciplina della prescrizione e interviene sul sesto comma dell'articolo 157 c.p. per prevedere l'aumento della metà dei termini di prescrizione in relazione ad alcuni reati contro la pubblica amministrazione. Tale intervento non pare porre problemi di coordinamento con la modifica prevista dall'articolo 1, comma 6, in esame.

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 della proposta di legge modificano gli articoli 257 e 260 del Codice dell'ambiente.

Il comma 9 dell'articolo 1 introduce poi una disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, introducendo nel Codice dell'ambiente un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione sia di una serie di prescrizioni sia al pagamento di una somma di denaro. Si tratta delle violazioni che non abbiano cagionato né danno né pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Il comma 4 dell'articolo 1 della proposta di legge modifica l'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992 (legge n. 356 del 1992) aggiungendo anche il disastro ambientale (articolo 452-*quater*), l'associazione finalizzata alla commissione dei reati ambientali (articolo 452-*octies*) e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del Codice dell'ambiente) al catalogo dei delitti per i quali è consentita la confisca di valori ingiustificati.

Le modifiche introdotte dal Senato al comma 4 hanno semplice natura di coordinamento con la nuova numerazione degli articoli introdotti nel codice penale.

Il Senato ha, inoltre, modificato il comma 7 dell'articolo 1, in materia di coordinamento delle indagini in caso di delitti contro l'ambiente, nonché il comma 8 del medesimo articolo.

L'articolo 2 della proposta di legge in esame – introdotto nel corso dell'esame al Senato – modifica gli articoli 1, 2, 5, 6, 8-*bis* e 8-*ter* della legge n. 150 del 1992, recante la disciplina sanzionatoria della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mam-

miferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Le nuove disposizioni rendono più severa tale disciplina sanzionatoria, di natura contravvenzionale o amministrativa.

L'articolo 3 della proposta di legge, infine, prevede l'entrata in vigore del provvedimento in esame il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la proposta di legge costituisce esercizio della competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), con riguardo a giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale.

Con riguardo all'articolo 1, comma 1, e in particolare al nuovo articolo 452-*bis* del codice penale, concernente tra l'altro la compromissione o il deterioramento significativi e misurabili di un ecosistema, fa presente che l'ordinamento non fornisce una esplicita definizione di ecosistema.

Peraltro, con riferimento all'attribuzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema alla competenza esclusiva dello Stato, di cui alla lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nella sentenza n. 378 del 2007, la Corte costituzionale ha sottolineato che « non è da trascurare che la norma costituzionale pone accanto alla parola « ambiente » la parola « ecosistema ». Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto ».

In relazione al carattere « significativo » dell'evento da cui la legge fa dipendere l'esistenza del reato e alla sua compatibilità con il principio di determinatezza delle norme penali, ricorda che la Corte costituzionale ha più volte evidenziato « che la verifica del rispetto del principio di determinatezza va condotta non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, ma raccordandolo

con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce.

L'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito penale di espressioni sommarie, di vocaboli polisensibili, ovvero (...) di clausole generali o concetti « elastici », non comporta un *vulnus* del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il significato di tale elemento, mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo » (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 5 del 2004).

La Corte in proposito ha altresì precisato che « in tal modo, risultano soddisfatti i due obiettivi fondamentali sottesi al principio di determinatezza: obiettivi consistenti (...) per un verso, nell'evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito; e, per un altro verso, nel garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta (cfr. sentenza n. 327 del 2008).

L'articolo 452-*quater* del codice penale, relativo alla fattispecie di disastro ambientale, raccoglie l'auspicio formulato dalla Corte costituzionale in ordine alla tipizzazione di un'autonoma figura di reato (sentenza n. 327 del 2008). La Corte costituzionale ha ritenuto « auspicabile che talune delle fattispecie attualmente ricondotte, con soluzioni interpretative non

sempre scovre da profili problematici, al paradigma punitivo del disastro innominato – e tra esse, segnatamente, l'ipotesi del cosiddetto disastro ambientale, che viene in discussione nei giudizi *a quibus* – formino oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale, anche nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella dell'integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifiche figure criminose».

Svolge, infine, alcune ulteriori considerazioni sul provvedimento in esame.

A suo avviso, le condotte criminose tipizzate nel nuovo VI-*bis* «delitti contro l'ambiente», ampiamente integrate e modificate nel corso dell'esame al Senato, devono chiaramente essere punibili solo se hanno avuto inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In altre parole, è evidente che nel sistema penale – in ossequio al principio di legalità – una norma incriminatrice può avere vigore, può avere valenza solo se le condotte sono successive. Nei casi in esame, soprattutto con riferimento a talune ipotesi, vi sono delle situazioni in cui potrebbe esservi il rischio che le condotte si vadano – riguardo a contestazioni già avvenute di reati che non sono tipicamente indicati nel sistema – a sovrapporre a procedimenti già in corso.

Come già evidenziato anche nel parere espresso dalla I Commissione in prima lettura, infatti, i delitti contro l'ambiente introdotti dal testo in esame, possono assumere natura di reati permanenti in cui l'offesa commessa dall'agente a un bene giuridico tutelato dall'ordinamento, si protrae nel tempo per effetto di una sua condotta persistente e volontaria. Andrebbe dunque specificato con chiarezza, in maniera inequivocabile, che – relativamente alle nuove fattispecie incriminatrici – le condotte ivi descritte sono punibili solo se poste in essere successivamente all'entrata in vigore del testo in esame.

Sotto altro profilo, ricorda che il nuovo secondo comma dell'articolo 452-*quinquies* prevede un reato di pericolo colposo. Occorre in proposito, a suo avviso, verificare se da tale previsione non derivi

un'eccessiva anticipazione della soglia di punibilità, con violazione del principio di offensività del reato. Dai richiami «a catena» tra norme (l'articolo 452-*quinquies*, secondo comma, richiama il primo del medesimo articolo, che a sua volta richiama gli articoli 452-*bis* e 452-*quater*), risulta inoltre che non sono tipizzate le condotte colpose da cui può derivare il pericolo: occorre pertanto una valutazione alla luce del principio di sufficiente determinatezza della fattispecie penale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.10.

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.

C. 2722 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla IX Commissione il prescritto parere sul disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del Codice della nautica da diporto (C. 2722).

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 conferisce una delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005) prevedendo un termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge. I decreti legislativi sono emanati su proposta del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i ministri degli esteri, dell'ambiente, degli affari europei, della pubblica amministrazione, della giustizia, dell'istruzione, dello sviluppo economico e dei beni culturali.

I decreti dovranno disciplinare le seguenti materie: regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto, ivi comprese le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche (di cui all'articolo 3 della legge delega n. 172 del 2003); attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimità della costa con l'obiettivo della salvaguardia della vita umana in mare e nelle acque interne (con particolare attenzione all'attività subacquea); revisione della disciplina sanzionatoria, sulla base della gravità delle violazioni del codice, del pregiudizio da queste recato alla tutela degli interessi pubblici e del pericolo derivante da condotte illecite; deve essere comunque garantita l'effettività delle sanzioni; aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica.

I principi e criteri direttivi della delega sono definiti dal comma 2.

In particolare, la lettera *a)* prevede il coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto e di iscrizione delle unità da diporto, al fine di semplificare gli adempimenti formali posti a carico dell'utenza.

La lettera *b)* prevede la semplificazione del regime amministrativo e degli adempimenti relativi alla navigazione da diporto, anche ai fini commerciali.

La lettera *c)* prevede la revisione, secondo criteri di semplificazione, della disciplina in materia di navigazione temporanea di imbarcazioni e navi da diporto non abilitate e non munite dei prescritti documenti, ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ma affidate in conto vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali.

La lettera *d)* prevede la semplificazione della procedura amministrativa per la dismissione di bandiera.

La lettera *e)* prevede la regolamentazione dell'attività in materia di locazione dei natanti.

La lettera *f)* prevede, nell'ambito delle strutture ricettive della nautica, un numero congruo di accosti (cioè di approdi) riservati alle unità in transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di handicap.

La lettera *g)* prevede la regolamentazione puntuale dei campi di ormeggio attrezzati nelle zone di riserva generale, o zone B, o di riserva parziale, o zone C.

La lettera *h)* prevede la destinazione d'uso per la nautica minore delle strutture demaniali, nonché dei pontili, arenili e piazzali che presentino caratteristiche idonee per essere utilizzate come ricovero a secco (*dry storage*, vale a dire lo stazionamento delle navi a terra nel periodo invernale) di piccole imbarcazioni, garantendo comunque la fruizione pubblica delle aree.

La lettera *i)* prevede la revisione della disciplina della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo al fine di adattarla alle specifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da diporto.

La lettera *l)* prevede la rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici, con particolare riferimento a quelli visivi e uditivi, per il conseguimento della patente nautica e revisione delle procedure di accertamento e certificazione degli stessi.

La lettera *m)* prevede l'introduzione di una normativa semplificata della mediazione nel diporto.

La lettera *n)* prevede la revisione dei titoli professionali del diporto; si prevede anche l'introduzione di un titolo semplificato per lo svolgimento dei servizi di coperta per unità da diporto.

La lettera *o)* prevede criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate alle attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione; in tale ottica il Corpo delle ca-

pitanerie di porto – Guardia costiera viene individuata come autorità competente in via esclusiva per la pianificazione e il coordinamento dei controlli, tenuto conto comunque, delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore.

La lettera *p)* prevede l'adeguamento del decreto legislativo n. 53 del 2011 di recepimento della direttiva 2009/16/CE in materia di norme internazionali per la sicurezza delle navi a quanto effettivamente previsto dalla direttiva 2009/16/CE in materia di controllo dello Stato di approdo, con particolare riferimento al corretto recepimento della definizione di interfaccia nave-porto e all'ambito di applicazione della normativa riguardante le imbarcazioni da diporto che si dedicano ad operazioni commerciali.

La lettera *q)* prevede la revisione della disciplina in materia di sicurezza delle unità e delle dotazioni anche alla luce dell'adeguamento all'innovazione tecnologica.

La lettera *r)* dispone l'equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La lettera *s)* prevede l'inserimento della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi e l'istituzione della giornata del mare nelle scuole.

La lettera *t)* dispone l'istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela, nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni.

La lettera *u)* prevede la razionalizzazione delle attività di controllo delle unità da diporto, attraverso metodologie di verifiche atte ad evitare forme di accertamenti ripetuti a carico delle stesse unità in ambiti temporali limitati, nel rispetto della sicurezza nautica.

Con la lettera *v)* si prevede la revisione della disciplina sanzionatoria per le violazioni, commesse mediante l'utilizzo di un'unità da diporto, che dovrà avvenire aumentando l'entità delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che nel massimo edittale.

Con il principio di delega della lettera *aa)* si dispone la semplificazione dei procedimenti per l'applicazione e il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio, in particolare prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità delle fattispecie, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento, con l'introduzione anche di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi ristretti, nonché l'ampliamento delle fattispecie incidenti nella materia della sicurezza nautica per le quali è prevista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche.

Con la lettera *bb)*, introdotta nel corso dell'esame in Commissione al Senato, si prevede l'adeguamento del codice alla direttiva 2013/53/UE entrata in vigore il 17 gennaio 2014 e relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la precedente direttiva 94/25/CE. Si tratta della direttiva che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione di imbarcazioni da diporto e moto d'acqua, nonché per alcune tipologie di motori marini e per le unità da diporto oggetto di trasformazione rilevante. Il termine di recepimento fissato dalla direttiva stessa per gli Stati membri è il 18 gennaio 2016.

Infine la lettera *cc)* prevede che dovrà essere disposta l'abrogazione espressa delle norme incompatibili.

Il comma 3 dispone il raggiungimento dell'intesa, sugli schemi dei decreti legisla-

tivi di cui al comma 1, con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281 del 1997.

Il comma 4 prevede l'espressione del parere, sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, anche per i profili finanziari (tale ultima previsione è frutto di un emendamento approvato in Commissione al Senato).

Il comma 5 prevede la possibilità per il Governo, di adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con le stesse modalità di cui al presente articolo.

Il comma 6 conferisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la facoltà di adeguare il Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, di cui al decreto ministeriale n. 146 del 2008, tramite decreti ministeriali da adottare di concerto con i Ministri interessati ed al fine di assicurare piena compatibilità con le innovazioni introdotte nell'esercizio della delega.

Il comma 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Evidenzia che il provvedimento contiene prevalentemente disposizioni attinenti al regime amministrativo della nautica da diporto nonché alla sicurezza nel settore che appaiono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione) e di ordine pubblico e sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera *h*) della Costituzione).

Il provvedimento interviene anche in materia di regolamentazione dello spazio portuale (articolo 1, comma 2, lettera *f*), aspetto riconducibile alla materia di legislazione concorrente « porti e aeroporti civili » (articolo 117, terzo comma della Costituzione).

Il provvedimento interviene, infine, facendo riferimento ai requisiti di formazione della nuova figura professionale dell'istruttore di vela (articolo 1, comma 2, lettera *t*) numero 2), su alcuni profili che attengono alla materia della formazione professionale, che rientra nell'ambito delle competenze residuali delle regioni. Al contempo, è prevista l'istituzione di un elenco nazionale degli istruttori e il possesso di un brevetto rilasciato nel rispetto del Sistema nazionale di qualifiche. Il provvedimento prevede comunque un significativo coinvolgimento delle regioni nell'elaborazione dei decreti legislativi attraverso la previsione che i relativi schemi debbano ottenere l'intesa in sede di Conferenza unificata (articolo 1, comma 3), tenendo conto di quanto richiesto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Rileva, inoltre, con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera *o*) che prevede la modifica del decreto legislativo n. 53 del 2011, che l'introduzione di un simile criterio direttivo di delega appare da valutare rispetto all'oggetto della delega come definito al comma 1 dell'articolo 1, che prevede la sola modifica del decreto legislativo n. 171 del 2005 (codice della nautica da diporto) e non anche quella del decreto legislativo n. 53 del 2011 (attuazione della direttiva 2009/16/UE in materia di controllo dello Stato di approdo).

Ritiene che andrebbe conseguentemente valutata l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 1 al fine di inserire nell'oggetto della delega anche la modifica del decreto legislativo n. 53 del 2011.

Dopo aver illustrato il provvedimento in esame, formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

**Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto
(C. 2722 Governo, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2722 Governo, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto »;

considerato che le disposizioni da esso recate, in quanto attinenti prevalentemente al regime amministrativo della nautica da diporto, nonché alla sicurezza nel settore, appaiono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione) e di ordine pubblico e sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione);

rilevato che il provvedimento interviene anche in materia di regolamentazione dello spazio portuale (articolo 1, comma 2, lettera *f*), aspetto riconducibile alla materia di legislazione concorrente « porti e aeroporti civili » (articolo 117, terzo comma della Costituzione), e che inoltre, facendo riferimento ai requisiti di formazione della nuova figura professionale dell'istruttore di vela (articolo 1, comma 2, lettera *t*) numero 2), interviene anche su alcuni profili che attengono alla materia della formazione professionale, che rientra nell'ambito delle competenze residuali delle regioni;

evidenziato che il provvedimento in oggetto prevede comunque un significativo coinvolgimento delle regioni nell'elaborazione dei decreti legislativi attraverso la previsione che i relativi schemi debbano ottenere l'intesa in sede di Conferenza unificata (articolo 1, comma 3), tenendo conto di quanto richiesto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale;

rilevato specificamente, con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera *o*) che prevede la modifica del decreto legislativo n. 53 del 2011, che l'introduzione di un simile criterio direttivo di delega appare da valutare rispetto all'oggetto della delega come definito al comma 1 dell'articolo 1, che prevede la sola modifica del decreto legislativo n. 171 del 2005 (codice della nautica da diporto) e non anche quella del decreto legislativo n. 53 del 2011 (attuazione della direttiva 2009/16/UE in materia di controllo dello Stato di approdo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito – alla luce di quanto rilevato nella premessa – l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 1, al fine di inserire nell'oggetto della delega anche la modifica del decreto legislativo n. 53 del 2011.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi. Esame emendamenti C. 831-892-1053-1288-1938-2200-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato 25

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 26

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 26

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 31

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano (*Seguito dell'esame e rinvio*) ... 26

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes e C. 3019 Marzano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 27

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 27

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 32

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 29

AVVERTENZA 30

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 22 aprile 2015.

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.

Esame emendamenti C. 831-892-1053-1288-1938-2200-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 8.50 alle 8.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.30.

Sui lavori della Commissione.

Andrea COLLETTI (M5S) ribadisce quanto già osservato in una precedente seduta e, segnatamente, come il disegno di legge C. 3012 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), assegnato in sede referente alle Commissioni riunite VI e X, rechi disposizioni estremamente importanti che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia e tali, a giudizio del suo gruppo, da rendere necessario sollevare il conflitto di competenza. Ritiene, infatti, che l'esclusione della Commissione Giustizia dall'esame in sede referente costituisca una vera e propria espropriazione delle competenze di quest'ultima.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente come, in seguito al precedente sollecito del collega Colletti, abbia già consultato per le vie brevi la Presidenza della Camera la quale ha precisato di essersi strettamente attenuta al criterio della prevalenza della materia nel decidere l'assegnazione in sede referente alle Commissioni riunite VI e X. Assicura comunque che inserirà quanto prima nel calendario dei lavori della Commissione l'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 3012, affinché in quella sede possa essere approfondita la questione posta dal collega Colletti in merito alla possibilità ed opportunità di sollevare un conflitto di competenza.

Andrea COLLETTI (M5S) auspica che della questione si possa discutere nel minor tempo possibile, affinché il conflitto di competenza possa essere sollevato prima che inizi l'attività conoscitiva in sede referente.

Documento di economia e finanza 2015.**Doc. LVII, n. 3 e Allegati.**

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di ieri sono state presentate una proposta di parere del relatore e una proposta alternativa da parte del gruppo Movimento 5 Stelle, che sarà posta in votazione qualora dovesse essere respinta la prima. Ricorda altresì che il parere deve essere necessariamente espresso entro la seduta in corso.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.45**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.45

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 aprile 2015.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede l'abbinamento alle proposte di legge in esame della proposta di legge a sua firma C.1195, recante « Modifiche al codice penale, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di riciclaggio, autoriciclaggio e detenzione di attività finanziarie all'estero ». Ritiene, inoltre, op-

portuno che la Commissione svolga un ciclo di audizioni.

David ERMINI (PD), *relatore*, ritiene che le audizioni possano essere utili, sempre che si tenga conto dell'esigenza di esaminare il provvedimento con speditezza.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di valutare il contenuto delle proposte di legge indicate dal collega Colletti prima di disporre l'abbinamento. Tenuto conto delle esigenze di speditezza rappresentate dal relatore, invita i colleghi che vi abbiano interesse ad indicare i nominativi degli eventuali soggetti da audire entro lunedì 22 aprile prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare.

C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes e C. 3019 Marzano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 aprile 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda come il relatore Verini avesse proposto ai gruppi di valutare l'opportunità di trasferire l'esame del provvedimento alla sede legislativa. Osserva, quindi, come i gruppi non si siano ancora espressi a tale proposito e come ciò non pregiudichi nel frattempo la possibilità di proseguire fruttuosamente l'esame in sede referente.

Avverte che si è provveduto ad acquisire la documentazione relativa alle audizioni informali svolte dalla Commissione giustizia del Senato. Ritiene pertanto che, per ragioni di economia procedurale, le audizioni di questa Commissione potrebbero riguardare le questioni e gli aspetti della materia non trattati dal Senato e che potrebbero essere sentiti i soggetti non

auditi dal Senato. In particolare, osserva come l'abbinata proposta di legge C. 3019 Marzano estenda l'oggetto dell'esame alla tematica dell'adozione da parte dei « *singles* ».

Rileva, infine, come una legge sulla materia in esame sia molto attesa e oggetto di molti solleciti e che i lavori della Commissione dovranno essere organizzati tenendo conto di questa esigenza di celebrità.

Michela MARZANO (PD) dopo avere ricordato come anche la proposta di legge in materia di accesso alle origini sia particolarmente attesa, condivide la valutazione della Presidente circa l'opportunità di svolgere un ciclo mirato di audizioni, ricordando come proprio la tematica delle persone « *single* », essendo stata posta con un emendamento in Aula, non sia stata oggetto di specifici approfondimenti presso la Commissione giustizia del Senato. Sul punto sottolinea la necessità di valutare con attenzione che non si varino norme incostituzionali in quanto discriminatorie.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo avere ricordato come sul provvedimento in materia di accesso alle origini il relatore e il Governo siano pronti ad esprimere i pareri sugli emendamenti, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.

C. 2722 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame è già stato approvato in prima lettura dal Senato e non ha subito modifiche alla Camera dalla Commissione di merito. Il disegno di legge conferisce una delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto, che è stato emanato in attuazione della direttiva 2003/44/CE in materia di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto. Il settore della nautica da diporto risulta particolarmente rilevante per l'economia italiana. La crisi del 2011-2012 ha comportato la perdita di 18.000 posti di lavoro nella produzione e 20.000 nell'indotto turistico. Il contributo al PIL del turismo nautico si aggira sui 5 miliardi di euro. Il settore è attualmente anche oggetto di interesse da parte dell'Unione europea, nell'ambito della strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo contenuta nella Comunicazione della Commissione europea COM(2014)86, presentata il 20 febbraio 2014. Le finalità della delega sono riconducibili, in particolare, all'introduzione nel codice della nautica da diporto di misure di semplificazione, sia della normativa sia dell'apparato sanzionatorio (per il quale si prevede anche un inasprimento delle sanzioni). Una specifica attenzione è dedicata all'aggiornamento dei requisiti per il conseguimento della patente nautica, nonché al potenziamento dei dispositivi di sicurezza. La competenza della Commissione Giustizia attiene alle disposizioni di natura sanzionatoria. Gli ambiti materiali di intervento della delega sono indicati al comma 1 e riguardano il regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto; le attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto; la revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio degli interessi pubblici; l'aggiornamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente nautica e, infine, a seguito di un emendamento approvato al Senato, le procedure per l'approvazione e l'installazione di

sistemi di alimentazione con GPL, metano ed elettrici sulle unità da diporto di nuova costruzione o già immesse sul mercato. I principi e criteri direttivi sono invece indicati al comma 2 dell'articolo 1. Con riferimento alla competenza della Commissione, si segnala che la lettera v) prevede revisione della disciplina sanzionatoria, aumentando l'entità delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che nel massimo edittale, relativamente alle violazioni, commesse mediante l'utilizzo di un'unità da diporto, concernenti l'inosservanza di una disposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero l'inosservanza di una disposizione di legge o di un regolamento in materia di sicurezza della navigazione e prevedendo altresì l'inasprimento delle sanzioni relative all'inosservanza dei limiti di velocità, anche da parte delle imbarcazioni commerciali, negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nel passaggio vicino ad imbarcazioni alla fonda e nella navigazione all'interno degli specchi acquei riservati alla balneazione. La lettera z) prevede che siano fissate sanzioni più severe a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, nonché nei confronti di coloro che utilizzando unità da diporto provocano danni ambientali. Per quanto riguarda l'aggravio delle sanzioni nel caso in cui il conducente dell'unità da diporto si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si tratta di un criterio coerente con gli indirizzi sostenuti da ultimo in sede parlamentare per quanto riguarda le modifiche al codice della strada. Si ricorda che in relazione alla delega di revisione del codice della strada (testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo), la Commissione giustizia aveva evidenziato l'esigenza « di prevedere che l'alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti sia determinata con la massima precisione e certezza, come esi-

stente al momento dell'infrazione». Si auspica che tale precisione possa valere anche per le violazioni attinenti al codice della nautica. A tale proposito potrebbe essere presentato in Assemblea un ordine del giorno volto ad invitare il Governo ad esercitare la delega in maniera tale che l'alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti sia determinata con la massima precisione e certezza. La lettera aa) prevede la semplificazione dei procedimenti per l'applicazione e il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio, in particolare prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità delle fattispecie, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento, con l'introduzione anche di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi ristretti, nonché l'ampliamento delle fattispecie incidenti nella materia della sicurezza nautica per le quali è prevista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche.

Propone quindi di esprimere parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Arcangelo SANNICANDRO (SEL), con riferimento alle premesse della proposta di parere della relatrice, chiede per quale motivo si dovrebbe richiedere l'aggravamento di sanzioni già esistenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, chiarisce che le premesse della proposta di parere si limitano a richiamare l'articolo 2, comma 1, la lettera z), della delega legislativa in esame. Tale disposizione, rientrante negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, prevede che siano fissate sanzioni più severe a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, nonché nei confronti di coloro che utilizzando unità da diporto provocano danni ambientali. A fondamento di questo criterio di delega vi è quindi una valutazione del Governo circa l'inadeguatezza delle sanzioni in questione, ritenute troppo tenui.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 15.10

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 aprile 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15 aprile 2015*) e che nella scorsa seduta sono stati dichiarati irricevibili gli emendamenti Dambruoso 1.1, Polverini 1.12 e l'articolo aggiuntivo Pastorelli 1.01, in ragione del principio della doppia conforme.

Avverte che sono stati ritirati gli identici emendamenti Dambruoso 1.10, Sarro 1.17 e Pagano 1.13, nonché l'emendamento Dambruoso 1.11.

Invita, quindi, il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme al relatore.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) sottoscrive gli emendamenti presentati dall'onorevole Sarro.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Dambruoso 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7, Chiarellib 1.14, Dambruoso 1.8, Sarro 1.18, 1.16 e 1.15 e Dambruoso 1.9.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che nella seduta di domani, acquisito il parere delle commissioni competenti, verrà conferito il mandato a riferire in Assemblea sul provvedimento, che iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 27 aprile. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale. C. 2874, approvata dal Senato.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,
esaminato il Documento di economia e finanza 2015;

preso atto che tra le azioni governative prioritarie previste nel Programma Nazionale di Riforma (PNR), che individua gli ambiti prioritari dell'azione governativa e definisce gli interventi volti ad ottemperare ad impegni presi in sede europea, è opportunamente prevista la giustizia, in quanto le riforme strutturali in tale materia sono suscettibili di produrre effetti macroeconomici, valutabili pari allo 0,1 per cento del PIL entro il 2020, allo 0,2 per cento del PIL entro il 2025 e allo 0,9 per cento del PIL nel lungo periodo;

rilevato che il piano di politica economica che il Governo sta perseguendo attraverso le riforme strutturali si articola su tre linee principali: il recupero della produttività attraverso la valorizzazione del capitale umano, la riduzione dei costi d'impresa dovuti alla complicazione e all'inefficienza dell'amministrazione pubblica, attraverso la semplificazione burocratica e la trasparenza dell'amministrazione anche attraverso interventi anti-corruzione, l'eliminazione dell'incertezza nei rapporti economici legata alla scarsa certezza del diritto e all'inefficiente *enforcement* dei contratti anche attraverso la riforma della giustizia civile;

considerato che, in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale di ri-

forma, il DEF 2015 indica come collegata alla manovra di bilancio la delega recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (A.C. 2953), all'esame della Commissione giustizia, in quanto una giustizia celere, accessibile e che produce esiti di qualità e ragionevolmente prevedibili è una preconditione per un buon funzionamento del sistema economico e per la ripresa degli investimenti produttivi anche da parte delle imprese estere;

condivisa la scelta di dare nel DEF una collocazione propria alla materia della organizzazione giudiziaria, considerato che, come già sottolineato nel parere espresso sul DEF 2014, qualsiasi riforma della giustizia che punti a snellimento dei tempi e qualità implica necessariamente un rafforzamento degli organici e delle professionalità del personale amministrativo, prevedendo, ad esempio, l'istituzione dell'ufficio del processo mediante tirocini abilitanti all'accesso alle professioni legali e riavviando i processi di reclutamento del personale amministrativo nonché rafforzare gli investimenti di risorse e valorizzando i « precari della giustizia », senza che ciò possa far venir meno l'esigenza di nuove assunzioni, considerato che dal 2000 non vengono banditi concorsi per il personale amministrativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.
C. 2722 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che all'articolo 2, comma 1, la lettera z) prevede che siano fissate sanzioni più severe a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, nonché nei confronti di coloro che utilizzando unità da diporto provocano danni ambientali;

richiamato il parere espresso dalla Commissione giustizia l'11 settembre 2014 sulla delega di revisione del codice della strada (testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo), nel quale era stata

evidenziata l'esigenza « di prevedere che l'alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti sia determinata con la massima precisione e certezza, come esistente al momento dell'infrazione », per cui si sottolinea l'esigenza, che potrebbe essere evidenziata in un ordine del giorno, che il Governo eserciti la delega in esame in maniera tale che l'alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti sia determinata con la massima precisione e certezza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	33
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	42

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati. C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	44
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2977. Nulla osta sul Doc. LXXXVII, n. 2</i>)	38

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012 C. 2796 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	38
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento approvato dalla Commissione</i>)	46
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961. C. 2802 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2015 — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 8.15.

Documento di economia e finanza 2015.

Doc. LVII, n. 3 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Monaco, si è svolto l'esame preliminare del Documento in titolo.

Francesco MONACO (PD), *relatore*, illustra le tematiche che costituiscono oggetto della proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario di Stato Mario GIRO manifesta il suo assenso alle considerazioni svolte dal relatore.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, evidenzia il ruolo antideflazionistico e di sostegno alle imprese svolto dalla BCE guidata da Mario Draghi attraverso il cosiddetto *Quantitative Easing*.

Ludovico VICO (PD) sottolinea la rilevanza, all'interno del dato della crescita economica, dei valori occupazionali, e richiama come la voce « lavoro » non possa in nessun caso essere lasciata sotto silenzio.

Francesco MONACO (PD), *relatore*, dà quindi lettura della proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 8.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.

C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-

1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, illustrando il provvedimento, ricorda che in prima lettura il provvedimento non era assegnato alla Commissione e che questa non si è pertanto espressa.

Ricorda altresì che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Aula a partire da lunedì 27 aprile.

Prima di procedere alla illustrazione delle norme rilevanti, sottolinea che la Commissione si confronta con un provvedimento di centrale rilevanza per quanto riguarda il ridisegno complessivo dell'assetto costituzionale della Repubblica italiana e ai fini dell'attuazione del complesso programma di riforme in cui si è impegnato il Governo Renzi.

Non vi è dubbio che la coerente attuazione di quanto promesso anche in sede internazionale – da ultimo in occasione dei recenti colloqui con i nostri maggiori interlocutori esteri – contribuisce, insieme alle riforme di natura economica, a consolidare l'immagine internazionale, la credibilità e l'affidabilità del nostro Paese; a promuovere la percezione di un Paese stabile che sta finalmente affrontando i suoi problemi strutturali e che si pone in modo autorevole nel consesso delle democrazie mature e responsabili.

La modifica delle disposizioni che regolano l'elezione dei membri della Camera dei deputati, infatti, si salda ed è elemento integrante del superamento dell'attuale sistema di bicameralismo paritario con la trasformazione del Senato in Camera non elettiva di rappresentanza delle istituzioni territoriali con un conseguente nuovo assetto delle competenze legislative delle due Assemblee.

In questo quadro di radicale ripensamento, è evidente che occorre rimettere

anche mano alle procedure di elezione dei membri di questa Camera: non solo per uniformare il sistema elettorale alle rinnovate caratteristiche delle Assemblee legislative e dell'*iter* di formazione delle norme, ma anche per colmare il vuoto che si è creato a partire dalla dirompente sentenza n. 1 del 2014, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostruzione delle norme della legge n. 270 del 2005 (il cosiddetto *Porcellum*). Allo stato, dunque, la legge elettorale in vigore è quello che la stampa ha viceversa definito « *Consultellum* »: un sistema proporzionale che non solo ci riporterebbe a quella iperframmentazione delle Assemblee che conosciamo sin troppo bene nella storia parlamentare italiana del secolo scorso, oltre a non premunirci in alcun modo rispetto alla possibilità di diverse maggioranze fra i due rami del Parlamento, ma contraddirebbe la chiara manifestazione di volontà da parte del popolo sovrano che si è registrata in occasione del referendum abrogativo del 1993.

Venendo ai profili di competenza di questa Commissione, segnala il tema del voto nella circoscrizione Estero. I commi 37 e 38 dell'articolo 2 infatti, introdotti nel corso dell'esame del Senato, novellando la legge n. 459 del 2001, modificano la disciplina del voto degli italiani all'estero con due obiettivi fondamentali.

In primo luogo, il comma 37 estende la possibilità di esercitare il voto per corrispondenza, attualmente previsto per i cittadini residenti all'estero, anche ai cittadini non residenti all'estero, ma che vi si trovano temporaneamente.

In secondo luogo, i commi 37 e 38 intervengono sulle modalità per assicurare la libertà e la segretezza del voto nella circoscrizione Estero, abolendo l'obbligo di stipulare intese con i governi dei Paesi ove risiedono i cittadini italiani (in mancanza delle quali nel sistema vigente non è possibile votare per corrispondenza) e prevedendo l'esclusione dal diritto di voto per corrispondenza solo per quei cittadini che risiedono temporaneamente in Paesi nei quali non si ritiene sia tutelata la libertà e la segretezza del voto.

Per quanto riguarda il voto dei cittadini temporaneamente all'estero, tale possibilità era stata in precedenza prevista da diversi provvedimenti normativi, in prevalenza a carattere di urgenza, in relazione a specifiche tornate elettorali e limitatamente a determinate categorie di elettori (sostanzialmente militari in missione e dipendenti pubblici all'estero per motivi di servizio).

La disposizione in esame rende tale modalità di voto a regime, valida per tutte le elezioni politiche e per i referendum futuri, e la estende agli elettori temporaneamente all'estero, purché assenti dall'Italia per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

Si tratta di una novità normativa di rilievo che amplia la platea degli elettori italiani che eserciteranno il proprio diritto-dovere di voto ai sensi non già dell'*Italicum* ma della normativa vigente in tema di voto all'estero, seppur novellata.

Si tratta, inoltre, di una norma particolarmente attesa soprattutto dagli studenti italiani impegnati all'estero nell'ambito di programmi formativi come *Erasmus* che da oggi potranno votare per corrispondenza e previa opzione valida per un'unica consultazione, con l'auspicabile effetto di avvicinare alle istituzioni e alla politica le migliaia di giovani che ogni anno si impegnano in percorsi formativi ad alto livello.

Pertanto, il numero degli studenti italiani che ogni anno partecipa al programma *Erasmus* dell'Ue è in crescita costante. Stando agli ultimi dati presentati dalla Commissione europea a Bruxelles, sono stati 25.805 gli universitari italiani che hanno trascorso un periodo di studi all'estero nel corso dell'anno accademico 2012/2013: rispetto all'anno precedente la crescita è stata del 10 per cento. Un dato superiore alla media europea, che è pari al 6 per cento.

Sul piano dei requisiti, la nuova disposizione prevede che, attraverso una serie di novelle alla legge del 2001, oltre ai cittadini residenti all'estero, possano votare, con le medesime modalità, ossia per corrispondenza, anche i cittadini che si

trovano all'estero, pur non essendo ivi residenti, in presenza di alcuni requisiti: la permanenza deve essere complessivamente di almeno tre mesi, nei quali è compresa la data delle elezioni; essa deve avere come motivazione il lavoro, lo studio o le cure mediche. Il diritto di voto è poi esteso anche ai familiari conviventi.

I cittadini temporaneamente all'estero che intendono votare all'estero devono esercitare una opzione. L'opzione è esercitata attraverso l'invio di una richiesta, redatta in carta libera e sottoscritta dall'elettore, che dovrà pervenire al comune di iscrizione elettorale entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. La richiesta è corredata da: copia di un documento di identità valido; indicazione dell'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale contenente, tra l'altro, la scheda elettorale; dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra mediante autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; eventuale revoca dell'opzione di esercizio del voto in Italia (per gli elettori residenti all'estero che hanno in precedenza scelto di votare in Italia). Tale richiesta è valida per una sola consultazione e può essere revocata prima che scadano i 10 giorni antecedenti la pubblicazione del decreto di convocazione.

Una volta ricevute tutte le richieste di opzione, i comuni sono tenuti a trasmettere immediatamente al Ministero dell'interno l'elenco degli elettori temporaneamente all'estero che hanno scelto di votare nel Paese in cui si trovano, previa annotazione nelle liste sezionali (elettorali). Il Ministero dell'interno entro i 28 giorni che precedono la data delle elezioni, comunica l'elenco degli optanti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che a sua volta trasmette i loro nominativi agli uffici consolari competenti. Gli uffici consolari inseriscono tali nominativi in elenchi speciali. A questo punto il procedimento speciale per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero non ivi residenti confluisce in quello ordinario

per i cittadini residenti all'estero, opportunamente adattato dal comma in esame.

A proposito di quanto in esso previsto, vorrebbe richiamare per la loro singolare rilevanza due fattispecie in particolare. In primo luogo, una disciplina speciale è prevista per l'espressione del diritto di voto da parte degli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali.

Per tali elettori, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, previa intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto anche nel caso che i predetti elettori si trovino in Paesi in cui è escluso il diritto di voto per corrispondenza dei cittadini all'estero in quanto ritenuti « insicuri ».

Facendo la disposizione riferimento esclusivamente alle modalità tecnico-organizzative per l'espressione del voto e la raccolta dei plichi, anche a questi elettori appare comunque applicabile la disciplina sull'opzione per l'esercizio del diritto di voto all'estero e sui conseguenti adempimenti.

Ricorda che, in base al decreto-legge n. 2 del 2015 in corso di conversione, il numero di personale militare attualmente impegnato nelle missioni militari all'estero è di 4.336 unità.

Secondo poi, modalità particolari per l'esercizio del voto, definite d'intesa tra in Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, sono altresì previste per il personale diplomatico che si trovi in Paesi « non sicuri ».

Per quanto riguarda invece la tutela della correttezza del voto all'estero, il comma 37, insieme al comma 38, interviene sulle misure per garantire la libertà e la segretezza del voto, abolendo l'attuale sistema basato sulle intese semplificate stipulate tra l'Italia e i governi dei Paesi

ove risiedono i cittadini italiani. In luogo di tale sistema, basato sulle intese bilaterali, il comma in esame introduce un sistema unilaterale che prevede l'esclusione dal diritto di voto per corrispondenza dei cittadini all'estero in particolari circostanze.

In particolare viene introdotto un comma 1-*bis* all'articolo 20 della legge n. 459 del 2001, che non ammette il diritto di voto per corrispondenza (e quindi sia dei cittadini residenti all'estero, sia dei cittadini temporaneamente all'estero, ma ivi non residenti) nei casi di mancanza di relazioni diplomatiche tra l'Italia e lo Stato estero; oppure di situazione politica o sociale dello Stato estero che non garantisce neanche temporaneamente lo svolgimento dell'esercizio del diritto di voto in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza o che non garantisce che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e dei cittadini italiani a causa dell'esercizio del diritto di voto.

Come già visto, sono previste due deroghe, per gli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali e per il personale diplomatico, al divieto di ammettere al voto per corrispondenza gli italiani all'estero presenti in Paesi che rientrano nelle due categorie di cui sopra.

Alla luce di quanto finora esposto presenta pertanto una proposta di parere favorevole manifestando disponibilità a recepire spunti e segnalazioni che potranno emergere nel corso del dibattito odierno (vedi allegato 2).

Il sottosegretario di Stato Mario GIRO concorda con le considerazioni svolte dalla relatrice.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) ricorda come il Movimento 5 Stelle sia nel complesso fortemente contrario alla riforma elettorale in oggetto, ma considera un elemento positivo il fatto che sia stata data la possibilità di esercitare il diritto di voto agli italiani temporaneamente all'estero.

D'altro canto, rileva che questi ultimi dovrebbero votare nella propria circoscrizione di residenza, e non in quella Estero; che ancora non si è riusciti a superare il sistema del voto postale, che numerose difficoltà ha creato in passato; che non è possibile votare nei Paesi con cui l'Italia non intrattiene rapporti diplomatici. Ricorda in proposito come il Movimento 5 Stelle abbia presentato degli emendamenti al riguardo presso la Commissione affari costituzionali. Esprime dunque la contrarietà del proprio gruppo al parere della relatrice.

Vincenzo AMENDOLA (PD) rileva come nel provvedimento in esame vi siano alcune novità positive da sottolineare. In primo luogo, viene data la possibilità di esercitare il diritto di voto agli studenti che siano impegnati in periodi di studio al di fuori dei confini nazionali come, ad esempio, nel programma *Erasmus*. In secondo luogo, si tratta di una modifica complessiva del sistema elettorale, in cui emerge il dato positivo degli italiani temporaneamente all'estero cui viene finalmente garantito l'esercizio del voto senza dover appositamente tornare nei luoghi di residenza. Quanto alla proposta di Scagliusi, di abbandonare il voto per corrispondenza, essa presenta numerose difficoltà per quanto riguarda la segretezza del voto, ed è dunque da sconsigliare. Preannuncia pertanto il voto favorevole del gruppo del PD.

Mario MARAZZITI (PI-CD) sottolinea come il provvedimento non allarga la platea dei votanti, ma ha il merito di tutelare i votanti che si trovino in situazioni difficili, ad esempio quelli temporaneamente all'estero. Preannuncia, dunque, il voto favorevole del suo gruppo.

Guglielmo PICCHI (FI-PdL) ribadisce la contrarietà del proprio gruppo alla riforma elettorale nel suo complesso, ma nota favorevolmente la possibilità di votare accordata agli studenti impegnati nel programma *Erasmus*. Domanda chiarimenti quanto alla circoscrizione in cui i

militari italiani in missione potranno votare, e cioè se tali connazionali saranno iscritti di volta in volta nell'area geografica di assegnazione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, conferma che questi ultimi potranno esercitare il diritto di voto nella circoscrizione Estero e con riferimento all'area geografica di assegnazione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della *relatrice*.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

C. 2977 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2977. Nulla osta sul Doc. LXXXVII, n. 2).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto rinviati nella seduta di ieri.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti sul disegno di legge C. 2977.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2977 e di nulla osta sul Doc. LXXXVII, n. 2 formulati dalla *relatrice*, nominando l'onorevole Cimbro *relatrice* presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012.

C. 2796 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 marzo scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Lavoro pubblico e privato e Affari sociali e della Commissione per le questioni regionali, mentre la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con una condizione.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), *relatrice*, illustra i contenuti del proprio emendamento 3.1 (*allegato 3*). Ricorda come l'Italia abbia presentato la propria candidatura come membro semipermanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il biennio 2017-2019, e dunque che l'approvazione della ratifica si raccomanda per la sua urgenza.

Il sottosegretario di Stato Mario GIRO concorda con le considerazioni svolte dalla *relatrice*.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 della *relatrice*.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione delibera di conferire il mandato alla rela-

trice, onorevole Locatelli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.

C. 2802 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea MANCIULLI, *presidente* e relatore, in sostituzione del collega Chaouki, impossibilitato ad essere presente in seduta in quanto in missione all'estero, illustra il provvedimento segnalando che sono 600.000 le persone apolidi presenti in Europa, senza nazionalità e senza protezione che di fatto vivono in un limbo in cui i più elementari diritti sono negati. In Italia ci sono circa 15.000 persone apolidi o a rischio apolidia, la maggior parte giovani nati e cresciuti in Italia, appartenenti alle comunità rom provenienti dalla ex Jugoslavia. Osserva che non avere nazionalità significa non avere accesso o avere un accesso limitato al diritto alla casa, all'educazione, al lavoro, significa non poter essere registrati come genitori nel certificato anagrafico dei propri figli, non potersi unire in matrimonio, vivere nell'invisibilità senza prospettive.

Se il nostro Paese ha ratificato la Convenzione sullo *status* degli apolidi del 1954 con la legge n. 306 del 1962, non ha finora aderito alla Convenzione in esame, riguardante un profilo connesso e complementare a quello trattato dal testo convenzionale del 1954, quello della riduzione dei casi di apolidia.

L'adesione è volta a rafforzare le tutele esistenti e a rendere più trasparenti le

procedure in materia di prevenzione dell'apolidia, posto che la legislazione italiana in materia si configura già come pienamente garantista dei diritti sanciti dalla Convenzione medesima.

Il nostro ordinamento qualifica infatti l'apolidia come la condizione di chi abbia perso la propria cittadinanza di origine e non ne abbia, per fatto proprio, acquistate altre. La legislazione in materia di cittadinanza – disciplinata dalla legge n. 91 del 1992, ed oggetto di un vasto dibattito volto a riformarla – prevede che sia considerato cittadino per nascita il soggetto nato nel territorio della Repubblica da genitori ignoti o apolidi, confermando l'applicazione dello *jus soli* limitata alla tutela dei minori che sarebbero altrimenti apolidi.

La Convenzione del 1961, analogamente, prevede che gli Stati Parte garantiscano l'acquisizione della cittadinanza in modo automatico al momento della nascita, attraverso previsione di legge, oppure tramite istanza dell'interessato. Il testo convenzionale lascia, pertanto, agli Stati Parte la facoltà di scelta fra le due opzioni, tra loro alternative e reciprocamente escludenti.

L'ordinamento italiano, riconoscendo *ex lege* la cittadinanza ai bambini nati nel proprio territorio e che sarebbero altrimenti apolidi (precisamente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge n. 91), è già in linea con quanto previsto al riguardo da una delle opzioni indicate dalla Convenzione del 1961 e non necessita di disposizioni di adeguamento.

Con l'adesione alla Convenzione al nostro esame si introduce nondimeno nell'ordinamento italiano un ulteriore obbligo giuridico di rilevanza internazionale in linea con tali disposizioni e, sotto il profilo politico, coerenti con la tradizione umanitaria dell'Italia.

La Convenzione ha per obiettivo quello di assicurare che venga rispettato il diritto di ogni persona ad avere una cittadinanza, ivi compreso il diritto di ogni bambino ad acquisire una cittadinanza. Essa stabilisce norme sull'acquisizione, sulla rinuncia, sulla perdita e sulla privazione della cit-

tadinanza e prevede una serie di misure cui gli Stati aderenti devono dare applicazione, che illustra.

Gli articoli dall'1 al 4 introducono misure per evitare l'apolidia dei minori (attribuzione *jure soli* della cittadinanza ai nati da genitori apolidi o cittadini di Stati che non applicano lo jus sanguinis e attribuzione *jure sanguinis* della cittadinanza ai nati all'estero).

Gli articoli 5, 6 e 7 fissano una serie di misure per evitare l'apolidia dovuta a perdita o a rinuncia della propria nazionalità, condizionando la perdita della cittadinanza al possesso di un'altra cittadinanza.

Gli articoli 8 e 9 dettano norme per evitare l'apolidia dovuta alla privazione della nazionalità.

L'articolo 10 introduce alcune disposizioni volte ad evitare l'apolidia nel contesto della successione degli Stati (obbligo di regolare la cittadinanza delle persone coinvolte in trasferimenti di territorio da uno Stato a un altro).

Coerentemente con l'assetto costituzionale delle relazioni Governo-Parlamento in materia di conclusione dei trattati internazionali, il disegno di legge di ratifica dispone che, all'atto del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, l'Italia si avvarrà della facoltà di riserva prevista dall'articolo 8, paragrafo 3, della Convenzione, in base alla quale lo Stato contraente mantiene il diritto di privare una persona della sua cittadinanza, ove ricorrano determinate condizioni, così come previsto dalla legislazione italiana e segnatamente dall'articolo 12 della legge n. 91 del 1992 (casi in cui la persona abbia reso o continuato a rendere servizi, oppure abbia ricevuto o continuato a ricevere emolumenti da un altro Stato, si sia comportata in modo da recare grave pregiudizio agli interessi vitali dello Stato, abbia prestato un giuramento, o reso una dichiarazione formale di fedeltà ad un altro Stato, o dato prova definitiva della sua determinazione a ripudiare la sua fedeltà allo Stato contraente).

Casi frequenti di apolidia si verificano nelle ipotesi di privazione della cittadinanza di esuli politici che fuggono dai loro Stati, nei quali vige un regime autoritario: la perdita della cittadinanza per motivi politici è infatti un mezzo per prevenire o reprimere ogni tentativo di critica o di fuga. Tale sistema fu praticato anche in Italia dal regime fascista nei confronti degli esuli antifascisti ed infatti in polemica con quel passato, l'articolo 22 della Costituzione prevede il divieto di ogni perdita della cittadinanza italiana per motivi politici. Più recentemente casi molto numerosi di apolidia si sono verificati in almeno due ipotesi.

In primo luogo vi è il caso dei profughi nell'ambito di conflitti bellici o di occupazioni militari. Si pensi ai palestinesi che vivono nei territori occupati da Israele nel 1967 e che non sono cittadini israeliani e che non sono neppure più cittadini giordani dopo la rinuncia giordana alla sovranità sulla Cisgiordania avvenuta nel 1988, né cittadini egiziani dopo la rinuncia dell'Egitto ad amministrare Gaza. Si pensi anche ai conflitti interetnici nell'ex Jugoslavia e in Ruanda, i quali hanno comportato talvolta la deliberata distruzione degli atti dello stato civile per alterare la composizione etnica dei luoghi e costringere i fuggitivi a non avere più documenti utili a consentirne il rientro.

In secondo luogo dopo la successione tra Stati verificatasi tra il 1990 e il 1993 nei territori dell'ex URSS e dell'ex Jugoslavia le nuove leggi sulla cittadinanza adottate dai nuovi Stati hanno talvolta previsto di non attribuire la cittadinanza del nuovo Stato a persone che già prima della nascita del nuovo Stato abitavano nel suo territorio per il solo fatto che essi appartengono a gruppi linguistici, etnici o religiosi di minoranza o per il solo fatto di essere nato nel territorio che oggi appartiene ad un nuovo e diverso Stato o per il solo fatto di essere figlio di chi è nato in quel territorio oggi straniero e che era arrivato nel territorio del nuovo Stato nell'ambito di forze armate o di polizia o di una pubblica amministrazione; in tali ipotesi al venir meno della cittadinanza

dello Stato estintosi o che ha perso la sovranità su quel territorio non è seguita l'acquisizione della cittadinanza di altro Stato.

Ricorda che ad oggi, 61 Stati hanno aderito alla Convenzione del 1961, tra i quali 18 Paesi europei, compresi i principali (Regno Unito, Francia e Germania), e che l'atto internazionale è entrato in vigore nel dicembre 1975.

Sottolinea infine che l'adesione alla Convenzione del 1961 permetterà al nostro Paese non solo di entrare nel novero degli Stati contraenti, ma risponde anche agli impegni assunti dall'Unione europea e dai suoi Stati membri nel corso della riunione di alto livello sullo Stato di diritto, svoltasi a New York il 24 settembre 2012, fatto che assume particolare rilievo in concomitanza con lo svolgimento della Revisione Periodica Universale riguardante il rispetto delle libertà fondamentali nel nostro Paese, in corso presso il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. L'ade-

sione italiana è stata anche recentemente sollecitata dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Antonio Guterres, quale segnale concreto di sostegno della campagna lanciata da quell'agenzia dell'ONU per l'eliminazione dell'apolidia entro i prossimi dieci anni.

Ciò premesso, avverte che l'esame preliminare del provvedimento proseguirà in una prossima seduta, alla presenza del relatore, onorevole Chaouki, che è collega particolarmente esperto della materia.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2015. (Doc. LVII, n. 3 e Allegati).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di competenza il Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3 e relativi allegati);

nel quadro di uno scenario macroeconomico internazionale caratterizzato nel 2014 da un incremento del 3,4 per cento del PIL e del 3,2 per cento del commercio mondiale, il primo stabile e il secondo in leggera decelerazione rispetto al 2013, per l'area euro si conferma la moderata crescita del PIL pari allo 0,9 per cento prevista per il 2014, determinata dalla perdurante debolezza degli investimenti, da un contesto di incertezza sulle prospettive di crescita futura e da un modesto incremento dei consumi privati, il tutto parzialmente bilanciato da un riorientamento più neutrale della politica fiscale;

apprezzato il ruolo antideflazionistico e di sostegno al credito alle imprese svolto dalla BCE guidata da Mario Draghi attraverso il cosiddetto *Quantitative Easing*, da cui ci si attendono ulteriori effetti espansivi sul sistema economico europeo grazie all'incremento di liquidità da parte degli intermediari finanziari;

evidenziato che nel 2014, a conferma dei segnali di ripresa registrati in Europa, si è ridotto il numero dei Paesi dell'area euro con un rapporto deficit/PIL superiore alla soglia del 3 per cento, passando da 7 a 6 Paesi rispetto al 2013 (Belgio, Spagna, Irlanda, Francia, Portogallo e Slovenia);

richiamato l'impulso decisivo dell'Italia al dibattito sull'agenda degli investi-

menti in Europa derivante dal semestre italiano di presidenza dell'UE, che ha contribuito da cui è derivato al lancio del Piano di investimenti per l'Europa e la creazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici da cui ci si attende un riequilibrio dell'approccio europeo alle politiche di investimento;

espresso cauto ottimismo per la riduzione del tasso di disoccupazione nell'area euro a fronte della perdurante prestazione positiva di Stati Uniti, Giappone e Paesi emergenti dell'area asiatica e per la previsione da parte della BCE di un incremento di PIL dell'1,5 per cento per il 2015 grazie alla contrazione del prezzo del petrolio e alla conseguente riduzione dell'inflazione con incremento del potere di acquisto dei consumatori;

valutati gli elementi di rischio connessi ad una « guerra delle valute » tra Stati Uniti ed area euro, ad una possibile nuova fase recessiva dei mercati finanziari, nonché ad una destabilizzazione di quei Paesi che fondano la propria economia su materie prime i cui prezzi sono diminuiti da un periodo assai prolungato;

preso atto, nel contesto internazionale ed europeo sopradescritto, della prospettiva di superamento del punto minimo del ciclo economico dell'Italia e dell'avvio di una fase ciclica moderatamente espansiva;

espressa soddisfazione, pertanto, sulle stime tendenziali di crescita del PIL italiano allo 0,7 per cento per il 2015 e all'1,3 per cento per il 2016, al rialzo rispetto a quanto indicato dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014;

espresso apprezzamento per il costante positivo andamento delle esportazioni italiane, da cui è derivato un surplus del saldo corrente della bilancia dei pagamenti pari all'1,8 per cento, che non si verificava dalla fine degli anni '90;

sottolineati i segnali favorevoli provenienti dai dati del commercio estero grazie al forte dinamismo delle esportazioni verso i Paesi extraeuropei registrato anche nel primo trimestre del 2015;

richiamato il saldo commerciale in avanzo per circa 42,9 miliardi di euro (2,8 per cento del PIL), in netto miglioramento rispetto ai 29,2 miliardi dell'anno precedente, risultando il più elevato dell'Unione europea dopo la Germania e i Paesi Bassi, e ciò grazie alla crescita delle esportazioni soprattutto verso gli Stati Uniti (+7,8 per cento) e le cosiddette Economie Dinamiche Asiatiche (EDA) tra cui figurano Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, Malesia e Thailandia (nell'area europea le importazioni dalla Spagna hanno mostrato l'incremento più marcato, +5,7 per cento, a fronte di minori acquisti dai Paesi OPEC, -21,5 per cento e dalla Russia, -10,5 per cento);

ribadita l'importanza del Piano straordinario per il *made in Italy* nel mondo e per l'attrazione degli investimenti in Italia, che punta ad ampliare il numero delle imprese italiane operanti sul mercato

globale e che, con uno stanziamento di 260 milioni di euro, è opportunamente guidato da una cabina di regia sull'internazionalizzazione co-presieduta dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

valutato il ruolo positivo che, nel processo di rilancio dell'economia italiana, può svolgere il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, impegnato da tempo in un virtuoso percorso di razionalizzazione interna, che potrà includere la valorizzazione del patrimonio immobiliare di tale Amministrazione, la riforma del segmento relativo alla diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, dalla messa a profitto dell'evento EXPO 2015 ai fini dell'internazionalizzazione del Sistema Paese;

sottolineato, infine, il ruolo decisivo delle riforme istituzionali in corso ai fini di un impatto positivo sulla crescita di lungo termine, sull'occupazione, sulla sostenibilità delle finanze pubbliche, sulla lotta contro la corruzione e sulla promozione di maggior trasparenza e semplificazione per un ambiente economico favorevole agli investimenti privati, inclusi quelli esteri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati. (C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Comunico che la Commissione da me presieduta ha approvato, in data odierna, il seguente parere:

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 3 ed abb.-bis-B, recante « Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati » approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica;

rilevato, in generale, che il provvedimento si iscrive nel quadro di ridisegno complessivo dell'assetto costituzionale della Repubblica italiana, che contribuisce a consolidare il ruolo internazionale, la credibilità e l'affidabilità del nostro Paese, promuovendone la percezione come partner stabile che sta finalmente affrontando i suoi problemi strutturali e che si pone in modo autorevole nel consesso delle democrazie mature e responsabili;

sottolineato che la nuova legge elettorale si rende necessaria non solo per uniformare le modalità di selezione dei rappresentanti del popolo alle rinnovate caratteristiche delle Assemblee legislative e dell'iter di formazione delle norme a seguito della revisione del bicameralismo perfetto, ma anche per colmare il vuoto che si è creato a partire dalla sentenza n. 1 del 2014 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 270 del 2005;

valutate le disposizioni di novella della legge sul voto degli italiani all'estero, di cui ai commi 37 e 38 dell'articolo 2;

considerato che tale novella estende, in primo luogo, la possibilità di esercitare il voto per corrispondenza, attualmente previsto per i cittadini residenti all'estero, anche a quelli che vi si trovino temporaneamente, purché assenti dall'Italia per motivi di lavoro, studio o cure mediche;

apprezzato che si tratta di una norma particolarmente attesa soprattutto dagli studenti italiani impegnati all'estero nell'ambito di programmi formativi come *Erasmus*, che da oggi potranno votare per corrispondenza previa opzione valida per un'unica consultazione, con l'auspicabile effetto di avvicinare alle istituzioni e alla politica le migliaia di giovani che ogni anno si impegnano in percorsi formativi ad alto livello;

valutato, inoltre, che una disciplina speciale è prevista per l'espressione del diritto di voto da parte degli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, nonché per il personale diplomatico, e che tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto anche nel caso che i predetti elettori si trovino in Paesi in cui è escluso il diritto di voto per corrispondenza dei cittadini all'estero in quanto ritenuti « insicuri »;

considerato, infine, che il provvedimento interviene altresì sulla disciplina a

tutela della correttezza del voto all'estero, ed in particolare sulle misure per garantire la libertà e la segretezza del voto, abolendo l'attuale sistema basato sulle intese semplificate stipulate fra l'Italia e i governi dei Paesi ove risiedono i cittadini italiani, ed introducendo in suo luogo un sistema unilaterale che prevede l'esclu-

sione dal diritto di voto per corrispondenza dei cittadini all'estero in particolari circostanze;

tutto ciò premesso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012. (C. 2796 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

ART. 3.

2014 al 2018 *con le seguenti*: pari a 1.080.000 euro per l'anno 2015 e 540.000 euro annui a decorrere dal 2016.

Al comma 1, sostituire le parole: pari a 540.000 euro per ciascuno degli anni dal

3.1. La Relatrice.

(Approvato)

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Doc. XXII, n. 9 Duranti e Doc. XXII, n. 39 Lorefice (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	48
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento del Relatore</i>)	57

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ...	49
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	58
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dall'onorevole Frusone</i>)	61
Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati. Testo unificato C. 3-bis-B e abb., approvato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	51
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	64
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	65

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final) e relativi allegati.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14 REV 1) (<i>Rinvio del seguito dell'esame congiunto</i>)	55

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale. C. 2741 Scanu (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 13.45.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

Doc. XXII, n. 9 Duranti e Doc. XXII, n. 39 Lorefice.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 marzo 2015.

Elio VITO, *presidente*, avverte che sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare, le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia hanno espresso parere favorevole, mentre la Commissione Bilancio e la Commissione Affari sociali hanno espresso entrambe parere favorevole con un'osservazione.

Gennaro MIGLIORE (PD), *relatore*, presenta una proposta emendativa (*vedi allegato 1*), precisando che essa, recepisce l'osservazione espressa dalla Commissione Bilancio, nel presupposto che la Commissione d'inchiesta possa iniziare i suoi lavori a partire dalla seconda metà del 2015.

Quanto, invece, all'osservazione formulata dalla Commissione Affari sociali, rileva che essa estende l'oggetto dell'inchie-

sta fino a farlo praticamente coincidere con quello dell'omologa Commissione di inchiesta attivata al Senato nella scorsa legislatura. Al riguardo manifesta il timore che ciò possa rappresentare un aggravio per l'attività della Commissione, impedendo alla stessa di poter efficacemente concludere i propri lavori nei termini prefissati.

Alla luce di quanto evidenziato, ritiene che ogni decisione sulla presentazione di un eventuale emendamento in tale ambito possa essere più opportunamente presa in sede di esame in Assemblea, in modo da poter disporre di più tempo per svolgere i dovuti approfondimenti.

Michele PIRAS (SEL) ritiene che la richiesta di ampliamento dell'oggetto dell'inchiesta debba essere valutata con la giusta attenzione. Concorda, quindi, con il relatore sull'opportunità di riprendere una riflessione su tale punto durante l'esame in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento 6.100 del relatore.

Michele PIRAS (SEL) preannuncia il voto favorevole del gruppo di SEL sul conferimento del mandato al relatore.

Gian Piero SCANU (PD), nel preannunciare un voto favorevole da parte del gruppo del PD, ringrazia il relatore per l'impegno e la dedizione profusi nel realizzare un clima di diffusa partecipazione, che ha portato la Commissione su posizioni convergenti nell'ambito di un provvedimento di cui si avverte bisogno.

Manifesta, quindi, apprezzamento per l'iniziativa della collega Duranti, ricordando che quella per far luce sugli effetti dell'uranio impoverito e di altri possibili agenti patogeni è una battaglia che è stata portata avanti anche dal proprio gruppo e da quello del Movimento 5 Stelle.

Evidenzia, quindi, che la Commissione d'inchiesta potrà rendere al Paese, con il proprio lavoro, un servizio di altissimo valore, tanto più importante quanto più i colleghi che saranno chiamati a farne

parte saranno consci del fatto che il loro impegno dovrà servire per fare luce fino in fondo su queste delicate questioni e avranno l'indipendenza necessaria a denunciare ciò che eventualmente si dovrà denunciare.

Marialucia LOREFICE (M5S) preannuncia che anche il gruppo del Movimento 5 Stelle voterà in senso favorevole sul conferimento del mandato al relatore, segnalando di essersi personalmente impegnata per far comprendere, ai cittadini che hanno manifestato preoccupazione riguardo agli esiti di tale iniziativa, che la nuova Commissione nasce con l'obiettivo di fare ulteriormente chiarezza e giustizia e non per contrastare i risultati conseguiti dalle precedenti Commissioni d'inchiesta.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Migliore, il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, nn. 9 e 39, come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame.

Elio VITO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.

Documento di economia e finanza 2015.

Doc. LVII, n. 3 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del documento, rinviato nella seduta del 15 aprile 2015.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede che la discussione del DEF in Assemblea abbia luogo nella giornata di domani, giovedì 23 aprile, e che la Commissione Bilancio è convocata in questo stesso momento per la discussione finalizzata alla conclusione dell'esame del documento e attende pertanto l'espressione del parere delle Commissioni di settore.

Salvatore PICCOLO (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Donatella DURANTI (SEL) osserva che, a giudizio del suo gruppo, il DEF 2015 è un provvedimento « di galleggiamento », che non contribuirà in alcun modo a fare uscire il Paese dalla crisi. Rileva che il presidente Renzi continua a rilasciare dichiarazioni ad effetto, utili a fini elettorali: ad esempio, non è ancora chiaro se il « tesoretto » di 1,6 miliardi di euro esista davvero o meno, ma intanto già si dice che dovrà servire per ridurre gli incapienti o per le opere pubbliche o per l'equilibrio dei conti pubblici. Insomma viene usato soprattutto per fare propaganda politica.

Sottolinea che l'unica cosa certa è la mancanza, nel DEF, dell'obiettivo della crescita: e questo nonostante il Governo benefici di una congiuntura internazionale favorevole, grazie al *quantitative easing* e al calo del prezzo dei carburanti fossili, e della pur piccola spinta che potrà arrivare da eventi come l'Expo di Milano e il Giubileo, e che possa usufruire delle opportunità offerte dalla nuova, seppur parziale, flessibilità europea sul versante della

disciplina di bilancio, prevista dalla comunicazione sulla flessibilità della Commissione UE.

Rileva che il Governo continua a spargere ottimismo, dichiarando di attendersi una crescita dell'1 per cento del PIL nel 2015 e del 1,5 per cento nel 2016: crescita che, quand'anche ci fosse, sarebbe però la crescita strutturalmente più bassa della media europea di 1 punto percentuale. Inoltre, il Governo afferma che non ci saranno tagli per regioni ed enti locali, ma si riferisce ai soli tagli diretti, in quanto sono previsti tagli al trasporto pubblico, alla sanità e alle società partecipate. Resta peraltro il blocco del rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici.

Quanto alla riduzione della pressione fiscale, osserva che il DEF non dà certezze, limitandosi ad affermare che la riduzione delle aliquote fiscali ci sarà qualora ne ricorrano le condizioni.

Sottolinea, ancora, che il *bonus* degli 80 euro è stato pagato con le tasse locali e che vale meno di 9 miliardi l'anno, laddove i rincari dell'Irpef ne valevano da soli 14,3 miliardi nell'anno scorso; che l'occupazione non registra grandi miglioramenti; che non si prevede alcun piano per creare lavoro e che, come affermato dall'ISTAT, il lavoro che arriva dalle agevolazioni e dal *Jobs Act* è solo sostitutivo.

Dichiara che il giudizio negativo del suo gruppo si estende anche alle misure previste dal DEF nel settore della Difesa, nel quale ci sono solo affermazioni di principio. Per esempio si fa riferimento, tra gli interventi utili a realizzare uno strumento militare moderno e flessibile, a quelli per razionalizzare il parco infrastrutturale non residenziale. Si ripete, con riguardo alla legge n. 244 del 2012, che si procederà a utilizzare il minor numero di immobili per contenere le spese; a rendere disponibili risorse infrastrutturali per altre finalità, con l'obiettivo dichiarato di un processo di razionalizzazione del vasto e variegato patrimonio infrastrutturale della Difesa. Tutto questo è però in contraddizione con i ritardi e le incertezze accumulati nel frattempo, come nel caso dell'attuazione del Piano Brin per gli arsenali

di Taranto e La Spezia. Lo stesso ritardo si registra sul fronte della politica degli alloggi per i militari, che viene per l'ennesima volta indicata come un obiettivo necessario da raggiungere.

Fa poi presente che si rimanda al cosiddetto Libro bianco la definizione di quella che dovrà essere l'evoluzione dello strumento militare nei prossimi quindici anni, senza che però il Parlamento sia stato ancora portato a conoscenza del contenuto di questo Libro bianco, del quale si sa solo che è stato presentato ieri al Presidente della Repubblica nell'ambito di una apposita riunione del Consiglio supremo di difesa. A questo riguardo, anticipa che il suo gruppo chiederà in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione svolga una audizione del ministro della difesa sui contenuti del citato Libro bianco.

Osserva, ancora, che il DEF prevede la rimodulazione delle spese per la Difesa, vale a dire misure dirette a produrre i seguenti effetti: riduzione a 150 mila dell'organico dei militari e a 20 mila di quello dei civili; riequilibrio della spesa tra personale, investimenti ed esercizio, da ricondurre rispettivamente al 50, al 25 e al 25 per cento. Tuttavia l'unica certezza riguarda il taglio al personale. Per il resto, il DEF non specifica alcunché, e tra l'altro non fa alcun cenno al dimezzamento della spesa per gli aerei F35.

Ricorda, a questo riguardo, che il 30 novembre 2014 è stato approvato un ordine del giorno del suo gruppo, che impegnava il Governo a presentare nel DEF 2015 il piano di attuazione della mozione approvata a settembre 2014 per il dimezzamento della predetta spesa, che implica un risparmio pari a 6 miliardi di euro.

In conclusione, per le ragioni testé dette, dichiara che il voto del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore sarà contrario.

Elio VITO, *presidente*, premesso che personalmente concorda sull'opportunità di svolgere un'audizione del ministro della difesa sui contenuti del Libro bianco, rin-

via la discussione su questo punto alla sede dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Luca FRUSONE (M5S) presenta e illustra una proposta di parere alternativa del gruppo del Movimento 5 Stelle (*vedi allegato 3*), esprimendo delusione per il fatto che nel DEF 2015 non si parli di riduzione della pressione fiscale e che non si indichi come il bilancio della Difesa debba essere ridotto, mentre si continua a focalizzare l'attenzione sulla ripartizione del bilancio stesso, tra spese di investimento, per il personale e di esercizio, nonostante la legge di riforma dello strumento sia stata approvata già da tempo.

Rileva, ancora, che non si affronta la questione della riduzione degli armamenti e manifesta preoccupazione per la dismissione del patrimonio immobiliare della Difesa in un momento di crisi di tale mercato, che potrebbe portare ad una svendita delle unità abitative.

Pertanto preannuncia che il proprio gruppo voterà contrariamente alla proposta di parere del relatore, segnalando la necessità di invertire la rotta e di non investire nei sistemi d'arma, ma bensì su personale qualificato e adeguatamente attrezzato per intervenire.

Gian Piero SCANU (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolineando che la stessa affronta molte delle questioni sollevate negli interventi, e non da ultimo ribadisce ancora una volta l'esigenza – cui ha fatto cenno anche la deputata Duranti – che la spesa per la Difesa sia ripartita nelle proporzioni del 50 per cento per il personale, 25 per cento per l'esercizio e 25 per cento per gli investimenti. Quanto al Libro bianco della difesa, dichiara fin d'ora che anche il suo gruppo ritiene essenziale audire quanto prima il ministro della difesa, affinché il Parlamento sia messo a conoscenza in modo ufficiale dei suoi contenuti.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL) preannuncia il voto contrario del suo

gruppo sulla proposta di parere del relatore, nonché, ove posta in votazione, il voto favorevole sulla proposta di parere alternativa del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Rosanna SCOPELLITI (AP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che la proposta di parere alternativa del gruppo del Movimento 5 Stelle sarà posta in votazione solo qualora sia respinta la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati.

Testo unificato C. 3-bis-B e abb., approvato dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gian Piero SCANU (PD), *relatore*, introducendo l'esame del provvedimento, ricorda che in prima lettura il provvedimento non era assegnato alla Commissione difesa e che nel corso dell'esame al Senato sono state tra l'altro introdotte nell'articolo 2 le disposizioni di cui ai commi 37 e 38, i quali modificano la disciplina del voto degli italiani all'estero, di cui alla legge n. 459 del 2001, con due finalità: la prima è quella di consentire il voto per corrispondenza dall'estero anche ai cittadini che non siano residenti all'estero, ma che vi si trovino temporaneamente (attualmente questa possibilità è infatti prevista per i soli cittadini residenti all'estero); la seconda è quella di escludere la possibilità di voto dall'estero per corrispondenza per i cittadini che si trovano

in Paesi nei quali non è tutelata la libertà e la segretezza del voto, prevedendo l'abolizione dell'obbligo di stipulare intese con i Governi dei Paesi in questione.

Riferisce, quindi, che interessano la competenza della Commissione Difesa le disposizioni che l'articolo 2, comma 37, lettera a), capoverso articolo 4-bis, comma 5, del testo in esame introducono nella citata legge n. 459 del 2001, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Tali disposizioni dettano una disciplina speciale per l'esercizio del diritto di voto all'estero da parte degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di Polizia che si trovano temporaneamente all'estero nell'ambito della partecipazione dell'Italia a missioni internazionali.

Prima di soffermarsi sulla disciplina speciale prevista per gli appartenenti alle Forze armate e di Polizia, riepiloga brevemente la disciplina generale per il voto all'estero.

Osserva, al riguardo, che la possibilità di votare all'estero è prevista in generale per i cittadini che risiedono all'estero. Per quanto riguarda invece coloro che si trovano all'estero senza essere residenti, la possibilità di votare è stata prevista in passato solo per specifiche tornate elettorali e per determinate categorie di elettori, compresi i militari in missione. La proposta di legge in esame mette a regime tale previsione, rendendola valida per tutte le elezioni politiche e per i referendum futuri, consentendo di votare dall'estero anche agli italiani che si trovino all'estero solo temporaneamente, purché siano assenti dall'Italia per motivi di lavoro, di studio o per cure mediche e per almeno tre mesi. Il diritto di voto è esteso anche ai familiari conviventi.

Ricorda, quindi, che il voto all'estero viene espresso per corrispondenza, che gli elettori votano per i candidati della circoscrizione Estero e che le procedure elettorali sono analoghe a quelle vigenti per i cittadini residenti all'estero, con alcuni specifici adattamenti.

Infatti, i cittadini temporaneamente all'estero che intendono votare dall'estero

devono farne richiesta al comune di iscrizione elettorale. Il Ministero dell'intero forma l'elenco degli elettori richiedenti e lo comunica al Ministero degli affari esteri, che trasmette i nominativi agli uffici consolari competenti, i quali li inseriscono in elenchi speciali. Dopo di che il procedimento per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero confluisce in quello ordinario per i cittadini residenti all'estero, salvo alcuni adattamenti. Gli uffici consolari inviano agli elettori all'estero un plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Il plico contiene anche un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza. Una volta espresso il voto, l'elettore spedisce la scheda in busta sigillata all'ufficio consolare non oltre il decimo giorno precedente la data delle votazioni. Gli uffici consolari trasmettono i plichi in Italia all'Ufficio centrale elettorale appositamente istituito per la circoscrizione Estero, insieme agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza. Le operazioni di scrutinio devono avvenire contestualmente a quelle dei voti espressi in Italia.

Rileva, quindi, che oltre ad estendere il diritto di voto per corrispondenza ai cittadini temporaneamente all'estero, la proposta di legge interviene sulle misure per garantire la libertà e la segretezza del voto. In sostanza, viene abolito l'attuale sistema basato sulle intese semplificate stipulate tra l'Italia e i Governi dei Paesi dove risiedono i cittadini italiani e viene quindi esclusa la possibilità di votare per corrispondenza sia per i cittadini residenti all'estero, sia per i cittadini temporaneamente all'estero, quando manchino le condizioni per la libertà e segretezza del voto. Più in particolare, quando manchino le relazioni diplomatiche tra l'Italia e lo Stato estero, ovvero la situazione politica o sociale dello Stato estero non garantisca neanche temporaneamente lo svolgimento dell'esercizio del diritto di voto in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segre-

tezza o non garantisca che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e dei cittadini italiani a causa dell'esercizio del diritto di voto.

Venendo ora alla parte di specifica competenza della Commissione Difesa, vale a dire la disciplina del voto per corrispondenza da parte degli elettori appartenenti alle Forze armate e alle Forze di Polizia che si trovino temporaneamente all'estero nell'ambito della partecipazione dell'Italia a missioni internazionali, segnala che la proposta in esame prevede che, in considerazione delle particolari situazioni locali, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi contenenti le schede, del recapito degli stessi agli elettori e della successiva raccolta dei plichi stessi – a cura del Ministero della difesa – siano definite d'intesa tra il Ministero della difesa stesso e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno.

È previsto inoltre che tali intese debbano regolare l'esercizio del diritto di voto anche nel caso che gli elettori si trovino nei Paesi della « lista nera », ossia in quei Paesi che non assicurano la segretezza e libertà del voto e nei quali è pertanto escluso per i cittadini italiani il diritto di voto per corrispondenza. In altre parole, per gli appartenenti alle Forze armate e di Polizia che partecipa a missioni internazionali – come pure per il personale diplomatico – non vale la disposizione generale che sostanzialmente esclude il voto per corrispondenza quando ci si trovi in Paese non sicuri.

Alla luce di quanto evidenziato, presenta una proposta di parere favorevole con una osservazione, che illustra (*vedi allegato 4*).

Luca FRUSONE (M5S) manifesta perplessità sulla circostanza che il diritto di voto degli elettori appartenenti alle Forze armate e alle Forze di Polizia che si trovino temporaneamente all'estero possa esercitarsi solo con riguardo alla circoscrizione Estero.

Osserva, poi, che la maggior parte del personale militare all'estero esercita il diritto di voto in Paesi in cui la sicurezza non è garantita ed esprime quindi il timore che le nuove disposizioni previste dal provvedimento in esame su questo punto finiscano per costituire una limitazione di fatto del diritto di voto dei militari. Ritiene quindi che occorra specificare meglio le condizioni per l'esercizio di tale diritto, in modo da assicurare l'effettivo esercizio del diritto di voto ai militari in missione. Rileva che tale aspetto potrebbe essere proficuamente affrontato nell'ambito della legge quadro sulle missioni internazionali.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO assicura che l'esigenza di garantire il diritto di voto dei militari all'estero impegnati nelle missioni internazionali è condivisa dal Governo e che in passato è stato sempre reso possibile l'esercizio di tale diritto. Condivide, infine, la considerazione che la legge quadro sulle missioni internazionali sia la sede più opportuna per disciplinare la materia.

Donatella DURANTI (SEL) ribadisce il giudizio negativo del gruppo di SEL sulla riforma elettorale che sta per giungere in Assemblea. Con riguardo, invece, alla proposta di parere del relatore, rileva che questa opportunamente amplia le possibilità che il militare impegnato nelle missioni internazionali possa esercitare il proprio diritto di voto e, per tale ragione, preannuncia un voto favorevole.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL), premesso che ritiene sia una stravaganza garantire ai militari che partecipano alle missioni internazionali il diritto di voto solo per la circoscrizione Ester, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, in quanto ritiene che l'importante sia innanzitutto assicurare il diritto di voto ai militari in missione.

Massimo ARTINI (Misto-AL), premesso di condividere le considerazioni svolte

dalla deputata Duranti, preannuncia un voto favorevole.

Rosanna SCOPELLITI (AP) preannuncia, a sua volta, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.

C. 2722 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che la Commissione di merito ha sollecitato l'espressione del parere entro la corrente settimana.

Daniele MARANTELLI (PD), *relatore*, introducendo l'esame del provvedimento, osserva che la Commissione Difesa è chiamata ad esprimere un parere, relativamente alle parti di propria competenza, sul disegno di legge C. 2722 – già approvato in prima lettura dal Senato nella seduta dell'11 novembre 2014 – che conferisce una delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.

Fa presente, quindi, che quello della nautica da diporto è un settore particolarmente rilevante per l'economia italiana, che ha vissuto una crisi drammatica negli anni 2011-2012, anche in conseguenza della crisi economica generale, ed è attualmente oggetto di interesse da parte dell'Unione europea nell'ambito della strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo.

Passando ai contenuti di merito, segnala che gli ambiti materiali di intervento della delega, che ha una durata di 24 mesi,

sono indicati all'articolo 1, comma 1, e sono riconducibili all'introduzione nel codice della nautica da diporto di misure di semplificazione della normativa – con particolare riferimento al regime amministrativo e alla navigazione delle unità da diporto, nonché all'attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti – ma anche dell'apparato sanzionatorio. Una specifica attenzione è dedicata poi all'aggiornamento dei requisiti per il conseguimento della patente nautica, nonché al potenziamento dei dispositivi di sicurezza.

I principi e i criteri direttivi della delega sono, invece, indicati al comma 2. In particolare, evidenzia la lettera o) – introdotta durante l'esame al Senato – che stabilisce che i decreti legislativi delegati debbano prevedere criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate alle attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione e, in tale ottica, individua il Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera come autorità competente in via esclusiva per la pianificazione e il coordinamento dei controlli.

Richiama, inoltre, la lettera t) – anch'essa introdotta durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento – che dispone l'istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela, nonché di un apposito elenco nazionale degli istruttori professionali consultabile sul sito istituzionale della Federazione italiana vela (FIV) e della Lega navale italiana (LNA), prevedendo altresì che gli istruttori professionali debbano essere in possesso di un apposito brevetto della Federazione italiana vela, della Marina militare o della Lega navale italiana.

In conclusione, alla luce di quanto esposto, ritiene ci siano gli estremi affinché la Commissione proceda all'espressione di un parere favorevole che illustra (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO prospetta la possibilità di prevedere che tra i vari dicasteri chiamati ad esprimere

il concerto sui decreti delegati vi sia anche quello della Difesa.

Daniele MARANTELLI (PD), *relatore*, osserva che la delega ha come obiettivo la semplificazione del settore della nautica da diporto e che già è prevista l'acquisizione del concerto di un numero considerevole di ministri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.35.

Programma di lavoro della Commissione per il 2015
– Un nuovo inizio.
(COM(2014)910 final) e relativi allegati.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 3).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015).
(10948/1/14 REV 1).

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 14 aprile 2015.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta il relatore, deputato Moscatelli, ha illustrato i contenuti dei provve-

dimenti in esame, riservandosi di presentare nella seduta di oggi una proposta di parere.

Antonino MOSCATTI (PD), *relatore*, chiede il rinvio dell'esame, per avere il tempo di definire più compiutamente la sua proposta di parere.

Elio VITO, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni sulla richiesta del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale.

C. 2741 Scanu.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 aprile 2015.

Elio VITO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha concordato, anche alla luce di quanto emerso nel corso della precedente seduta, di svolgere alcune audizioni informali per l'approfondimento delle questioni connesse alla proposta di

legge in titolo. Avverte poi che la proposta di legge preannunciata dal gruppo del Movimento 5 Stelle non è stata ancora assegnata.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, conferma che il suo gruppo ritiene importante svolgere – possibilmente entro la prossima settimana, per non ritardare l'*iter* del provvedimento – alcune audizioni, limitate nel numero, in modo da consentire alla Commissione di approfondire adeguatamente la materia affrontata dal provvedimento.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni (Testo unificato Doc. XXII, n. 9 Duranti e Doc. XXII, n. 39 Lorefice).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 6.

Sostituire le parole: Esse sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 *con le seguenti:* Esse sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2015, 100.000 euro per l'anno 2016 e 50.000 euro per l'anno 2017.

6.100. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3 e Allegati).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per i profili di competenza, il Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3, e Allegati);

premessi che:

il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio, in quanto traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche e gli indirizzi sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo e il conseguimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e solidale definiti nella Strategia Europa 2020;

il DEF 2015 espone, in particolare, l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2014 e le previsioni per l'anno in corso e per il periodo 2016-2019, rilevando che queste riflettono i primi segnali di graduale ripresa dell'economia, nonostante gli elementi d'incertezza che ancora caratterizzano le prospettive di crescita globali;

il DEF 2015 fissa le stime tendenziali di crescita del PIL allo 0,7 per cento per il 2015 e all'1,3 per cento per il 2016, al rialzo rispetto alle previsioni programmatiche indicate a ottobre 2014 nel Documento programmatico di bilancio. Per gli anni successivi il DEF prevede una crescita tendenziale del PIL più contenuta, pari nel 2017 all'1,2 per cento e pari in media dell'1,1 per cento nel biennio suc-

cessivo. Ne deriva un andamento programmatico che per il primo anno del periodo di previsione – il 2015 – conferma il risultato del tendenziale, mentre per il periodo successivo risulta più elevato, rispettivamente di 0,1, 0,3, 0,3 e 0,2 punti percentuali di PIL per ciascuno degli anni 2016-2019;

a sua volta il DEF, a partire dal 2015, prevede una ripresa del tasso di occupazione (+0,6 per cento nel 2015 e +0,9 per cento nel 2016) e una graduale riduzione del tasso di disoccupazione, dal 12,3 per cento del 2015 fino al 10,9 per cento di fine periodo;

nel delineare le politiche caratterizzanti l'azione del Governo nel settore della Difesa, il DEF 2015 è focalizzato sul completamento delle azioni avviate nel corso degli ultimi anni per la riduzione e il miglioramento dell'efficacia della spesa pubblica, con le quali si prevede un ampio numero di iniziative la cui comune finalità è il contenimento e la razionalizzazione degli oneri a carico della finanza pubblica;

il Documento considera necessario, nel prossimo futuro, rimodulare la spesa per la Difesa, in modo che sia migliore per efficacia ed efficienza, « al fine di perseguire la migliore tutela della sicurezza e della stabilità del continente europeo e degli spazi transatlantici, nonché degli interessi nazionali primo tra tutti quello economico »;

particolare risalto viene dato all'attuazione delle misure di razionalizzazione

delineate dalla legge n. 244 del 2012 sulla revisione dello strumento militare. A questo riguardo, il DEF per l'anno 2015, nella parte relativa alle spese per redditi della pubblica amministrazione, fa presente che in termini assoluti « si riducono maggiormente le spese di personale del Ministero della difesa », per effetto della graduale riduzione del personale necessaria a contenere, al 1° gennaio 2016, le richiamate unità massime di personale militare e civile;

nella parte del DEF relativa alle spese in conto capitale si legge che « i pagamenti per gli investimenti fissi lordi (pari a 6.077 milioni) mostrano una riduzione, rispetto all'esercizio 2013, di 253 milioni (-4 per cento). La variazione è ascrivibile alle minori erogazioni del settore della difesa »;

il DEF per l'anno 2015, prevede, inoltre, di utilizzare il minor numero di immobili della difesa per contenere le relative spese; rendere disponibili risorse infrastrutturali per altre finalità, quali la riduzione del debito pubblico, l'abbattimento della spesa per fitti passivi e il recupero di fondi integrativi per le Forze armate. Chiarisce, inoltre, che, in caso di alienazione, le infrastrutture non più utilizzate saranno preventivamente valorizzate allo scopo di attribuire loro una destinazione urbanistica compatibile con le esigenze del territorio e idonea ad essere immesse sul mercato in modo appetibile. Chiarisce, altresì, che si cercherà di delineare una nuova e moderna politica degli alloggi al fine di assicurare la pronta reperibilità del personale presso il luogo di servizio in un quadro di forte mobilità del medesimo personale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno che al comparto della difesa venga assicurato un quadro finanziario di riferimento stabile nel

tempo, anche al fine di consentire un equilibrato riparto delle risorse disponibili tra le diverse voci di spesa che compongono il bilancio della difesa, tale da garantire in tempi certi il raggiungimento dell'obiettivo di riqualificazione della spesa nella misura del 50 per cento per la spesa di personale, del 25 per cento per la spesa per l'esercizio e del 25 per cento per la spesa per gli investimenti;

b) appare necessario che la prevista riduzione delle spese per il personale del Ministero della difesa sia accompagnata da misure concrete volte a tutelare il personale militare interessato dalle misure di riduzione previste per l'anno 2016 dal decreto-legge n. 92 del 2012. In particolare, in linea con quanto previsto dalla legge n. 244 del 2012, appare non più rinviabile, da parte delle amministrazioni pubbliche in carenza di organico, che intendono avvalersi di questa possibilità, la formalizzazione di un piano di impiego di personale militare, che ne precisi le competenze utilizzabili;

c) appare necessario individuare quanto prima nuove forme di utilizzo dei beni immobili non più utili alla Difesa, e come tali già indicati all'Agenzia del Demanio, che non riescono ad essere collocati sul mercato, prevedendone la concessione ad enti pubblici che utilizzano immobili privati in affitto e all'Archivio di Stato per la sistemazione degli archivi in suo possesso;

d) appare necessario, al fine di dare piena attuazione al piano di vendite delle unità abitative occupate da conduttori, riproporre agli stessi l'offerta di acquisto, sulla base di un prezzo ulteriormente scontato, e contestualmente garantire la possibilità di esercitare l'opzione di acquisto dell'usufrutto, dando attuazione alle condizioni relative al diritto di accrescimento, così come indicato dalla Commissione Difesa nel parere espresso il 20 dicembre 2013 sugli schemi di decreti

legislativi attuativi della legge n. 244 del 2012, recante norme di « Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale »;

e) appare necessario individuare un programma di risparmio energetico, sia

elettrico che termico, che interessi le infrastrutture della Difesa, prestando particolare attenzione alle opportunità offerte da finanziamenti privati interamente a carico degli eventuali risparmi conseguiti.

ALLEGATO 3

Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3 e Allegati).**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DALL'ONOREVOLE FRUSONE**

La IV Commissione (Difesa),
esaminato, per i profili di competenza, il Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3, e Allegati);

considerato che:

nelle premesse del Documento in esame si delineano scenari macroeconomici favorevoli e ipotesi di un percorso di rilancio dell'economia, supponendo che l'Italia sia uscita dalla fase recessiva nel IV trimestre, con previsioni più positive di tassi di crescita sia per l'Area Euro che per l'Italia;

per il 2015 si registra una crescita nella misura dello 0,7 per cento fino ad un possibile 1,4 per cento, nel 2016 e nel 2017 si prevede una crescita nella misura del 1,5 per cento;

sono confermati gli indici dell'indebitamento netto, come previsti nella Nota di aggiornamento al DEF del novembre 2014, ossia: 2015: 2,6 per cento 2016: 1,8 per cento 2017: 0,8 per cento;

secondo il DEF il pareggio di bilancio strutturale, sarà raggiunto nel 2017. Il Governo intende adottare il percorso di miglioramento graduale del saldo strutturale, previsto dalla clausola europea sulle riforme;

in merito alla politica fiscale, il Governo prevede di non attivare la clausola di salvaguardia, inserita nella legge di stabilità per il 2015, consistente nell'aumento progressivo delle aliquote IVA del 10 e del 22 per cento, e che costerebbe alle

tasche dei contribuenti 12,8 miliardi nel 2016, 19,2 miliardi nel 2017 e 21,3 miliardi dal 2018, per i seguenti fattori:

a) migliori *performance* del PIL, che garantirà un maggior gettito tributario;

b) la riduzione della spesa per interessi pari ad uno 0,4 per cento del PIL, circa 6 miliardi di euro;

c) adozione di misure di *spending review*, nei prossimi mesi, per conseguire risparmi nella misura dello 0,6 per cento di PIL, circa 10 miliardi di euro;

la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, cosiddetta « *spending review* » del piano Cottarelli non ha avuto piena attuazione fino ad oggi, se non in misura prevalente a carico degli enti locali e territoriali, che hanno contribuito al miglioramento dei saldi di finanza pubblica con circa 7 miliardi nel 2014 e ulteriori 8,5 miliardi nel 2015, consentendo al Governo di finanziare il « *bonus fiscale* ». Tale scelta ha ridotto sensibilmente le risorse delle autonomie locali, incidendo negativamente sulla erogazione dei servizi sociali ed assistenziali forniti a livello territoriale dai comuni ai cittadini bisognosi;

nella programmazione economica del prossimo triennio, la realizzazione della *spending review*, diventa necessaria, non per aumentare le risorse da destinare agli investimenti produttivi e per ridurre la pressione fiscale, ma per evitare l'ulteriore aggravio delle aliquote Iva;

non solo la programmazione per il triennio 2016-2018 non include un percorso di riduzione della pressione fiscale, fondamentale sia per sostenere la domanda di beni e servizi, sia per incentivare gli investimenti nel nostro paese, soprattutto di imprese estere, ma dal Documento in esame si rileva che la pressione fiscale è prevista in aumento dal 43,5 per cento del PIL del 2014 al 43,7 per cento nel 2019, con un picco del 44,1 per cento nel 2016 e 2017;

si rileva che il debito pubblico è aumentato nel 2015 in rapporto al PIL dal 132,1 per cento al 132,5 per cento. La fase discendente del debito è prevista a partire dall'anno 2016, quando scenderà il rapporto scenderà al 130,9 per cento nel 2016, al 127,4 per cento nel 2017 e al 123,7 per cento nel 2018;

i margini di flessibilità, in cui si muove il Governo per sostenere la crescita sono molto ridotti, in considerazione del forzoso rispetto del limite del 3 per cento del rapporto deficit/PIL, da cui ci siamo allontanati in misura ridotta nel corso dell'anno (2,6 per cento) e la permanenza di un debito elevatissimo;

il Governo confida in modo del tutto ottimistico in una ripresa della crescita del nostro Prodotto interno lordo, legandolo a contro riforme strutturali, quali quella del lavoro prevista dal *Jobs Act*, quella della « Buona scuola » per la valorizzazione del capitale umano, la riforma della giustizia civile e la riforma della Pubblica Amministrazione. Anche lo stravolgimento della Costituzione è portato tra le « riforme » in grado di muovere la nostra economia, ma non è affatto detto che meno democrazia significhi meno efficienza e politiche efficaci;

il quadro macroeconomico dei saldi di finanza pubblica potrebbe subire una deviazione negativa, in quanto restano incertezze per recuperare oltre ai circa 5,2 miliardi di tagli affidati alla difficile trattativa con gli enti locali e le regioni, anche i 3,3 miliardi di euro derivanti dalla lotta all'evasione, nonché 1,7 miliardi frutto

dello *split payment/reverse charge*. Si consideri che potrebbe mancare all'appello circa 1 miliardo di euro per compensare la copertura conseguita dall'applicazione della Robin tax, bocciata di recente dalla Corte costituzionale;

dal quadro macroeconomico si vorrebbe dedurre un trend di riduzione contenuta del tasso di disoccupazione, che nel 2014 ha visto però continuare la sua discesa sino a raggiungere nel quarto trimestre il record storico del 13,3 per cento con picchi del 21,2 per cento nel sud Italia ed, in particolare, nella suddetta zona, del 24,2 per cento per quanto attiene la disoccupazione femminile;

nel 2015 si assiste a una lieve diminuzione di questa parabola discendente, pur continuandosi a registrare tassi di disoccupazione allarmanti, in particolare, come rileva l'ISTAT, a febbraio 2015 il tasso di disoccupazione dei giovani disoccupati, ovvero 15-24enni, esclusi i giovani inattivi che non cercano lavoro nella maggior parte dei casi in quanto impegnati negli studi, ha visto un aumento di 1,3 punti percentuali rispetto al mese precedente, raggiungendo quindi il 42,6 per cento;

considerato, inoltre, che:

le parti del DEF di competenza della IV Commissione Difesa sono una rimasticatura di provvedimenti già in essere o in discussione, come, il richiamo al Libro Bianco che dovrebbe finalmente essere posto alla conoscenza e al parere del Parlamento, nonché la razionalizzazione del Parco infrastrutturale non residenziale. Manca totalmente una visione tesa a ridimensionare sul serio le spese militari a partire dalla totale assenza di ogni taglio nei sistemi d'arma più costosi (come gli F35);

si ravvisa la necessità di riformare il settore raggiungendo l'obiettivo di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile che assicuri i necessari livelli di operatività e la piena integrabilità dello strumento militare nei contesti internazionali, all'interno di una pro-

spettiva di una politica di difesa comune europea e nella cornice delle Nazioni Unite, prevedendo un ruolo attivo nella direzione di una efficace prevenzione dei conflitti e di un mantenimento della pace, con l'esclusione di ogni ipotesi e sotterfugio di interventismo militare;

il combinato disposto del DEF 2015 in particolare con la legge n. 244 del 2012 e i suoi decreti attuativi, si evince che:

a) si continua a non indicare come il bilancio debba essere ridotto, ma solo come ripartire lo stesso;

b) non sono toccati gli investimenti sui sistemi d'arma, il cui costo è incompatibile con l'attuale fase di recessione. Si prosegue nell'anacronistico acquisto degli F35 e nell'implementazione di acquisizione di sistemi d'arma di natura offensiva che sono incompatibili con un modello di difesa difensivo che deriva da una corretta attuazione dell'articolo 11 della Costituzione;

c) preoccupa – e non solo per il crollo del mercato immobiliare con il rischio di svendita del patrimonio pubblico – la messa in vendita di immobili ed aree del demanio pubblico attraverso la Società « Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio e Società per Azioni (Invimlt SGR) unicamente per far cassa. Tenendo conto che sovente caserme dismesse ed aree un tempo sottoposte a servitù militari sono collocate nei centri storici o in aree di alto pregio ambientale, va da prima tutelata la destinazione pubblica e quella dell'uso per la nostra comunità;

rilevato, in particolare, che appare necessario:

a) destinare parte dei risparmi effettuati con la riforma dello strumento militare per migliorare la gestione corrente della formazione del personale e della gestione dei mezzi, a fronte di una riduzione di nuovi investimenti in sistemi d'arma;

b) destinare l'assegnazione delle strutture militari in dismissione, localizzate in luoghi strategici delle città, per nuove funzioni che consentano per le altre amministrazioni risparmi in contratti di locazione;

c) abbandonare, in via definitiva, il programma per la produzione e l'acquisto dei previsti cacciabombardieri *Joint Strike Fighter* (F35) parallelamente ad una riconversione delle industrie che operano nella produzione degli stessi;

d) rivalutare la necessità di ogni singola missione militare all'estero non solo dal punto di vista economico ma anche e soprattutto per rispettare il dettame costituzionale indicato dall'articolo 11;

e) ripensare alle modalità di svolgimento di parate militari, anche in occasione di festeggiamenti nazionali, al fine di risparmiare sui costi pur non pregiudicando il tributo che le Forze armate devono comunque dare alle ricorrenze repubblicane e storiche dell'Italia,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati (Testo unificato C. 3-bis-B e abb. approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge recanti « Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati » (C. 3-bis-B e abbinate, approvato dalla Camera e modificata dal Senato),

rilevato che l'articolo 2, comma 37, lettera *a*), capoverso articolo 4-bis, comma 5, novella la legge n. 459 del 2001 in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, al fine di prevedere una disciplina speciale per l'esercizio del diritto di voto all'estero da parte degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di Polizia che si trovino temporaneamente fuori del Paese nell'ambito della partecipazione dell'Italia a missioni internazionali;

preso atto che, in considerazione delle particolari situazioni locali, la richiamata disposizione prevede che le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi contenenti le schede, del recapito degli stessi agli elettori e della successiva raccolta dei plichi stessi – a cura del Ministero della difesa – saranno definite d'intesa tra il Ministero della difesa stesso e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno;

considerato, altresì, che le richiamate intese dovranno regolare l'esercizio del diritto di voto anche nel caso in cui gli elettori si trovino in quei Paesi che non assicurano la segretezza e libertà del voto

e nei quali non è pertanto prevista, di regola, la possibilità per i cittadini italiani di votare per corrispondenza;

osservato che tale intervento normativo appare opportuno, non essendo attualmente prevista in via ordinaria la possibilità per i cittadini italiani che si trovino temporaneamente all'estero di votare per corrispondenza per le elezioni europee (ad eccezione di coloro che risiedono in uno dei Paesi dell'Unione europea), né per le elezioni politiche;

considerato che, in assenza di una normativa specifica in materia, nel corso degli ultimi anni soltanto l'emanazione di specifiche disposizioni con decreti d'urgenza ha consentito il voto per corrispondenza da parte di alcune categorie di cittadini italiani residenti temporaneamente all'estero per ragioni di servizio: si tratta tuttavia di misure *ad hoc*, adottate nell'imminenza delle consultazioni elettorali (politiche, europee o referendum) e applicabili esclusivamente alle medesime elezioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di garantire il diritto di voto ai militari che tra il primo turno di votazione e l'eventuale ballottaggio siano rientrati in Italia o si trovino in una località diversa da quella nella quale hanno esercitato il diritto di voto al primo turno.

ALLEGATO 5

**Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto
(C. 2722 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto C. 2722 Governo, approvato dal Senato;

preso atto che il settore della nautica da diporto è particolarmente rilevante per l'economia italiana, che ha vissuto una crisi drammatica negli anni 2011-2012, anche in conseguenza della crisi economica generale;

rilevato che tra le finalità della delega, che ha una durata di 24 mesi, è compresa anche l'introduzione nel codice della nautica da diporto di misure di semplificazione della normativa concernente l'attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti;

considerato che nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega viene

precisato che i decreti legislativi delegati dovranno prevedere criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate alle attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione, individuando il Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera come autorità competente in via esclusiva per la pianificazione e il coordinamento dei controlli;

considerato, altresì, che i decreti legislativi delegati dovranno prevedere l'istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela, stabilendo che gli istruttori professionali debbano essere in possesso di un apposito brevetto della Federazione italiana vela, della Marina militare o della Lega navale italiana,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	66
Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati (<i>Esame e conclusione</i>) .	66
<i>ALLEGATO (Errata corrige</i> trasmessa dal Ministro dell'economia e delle finanze)	80

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi. C. 831 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	78
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	79
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi della vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL), facendo seguito al suo intervento nella seduta del 14 aprile scorso, chiede alla presidenza se sia stata adottata una decisione in merito alla richiesta di audire il responsabile della struttura di missione

contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in ordine alle modalità di spesa delle risorse attribuite alla struttura medesima.

Francesco BOCCIA, *presidente*, segnala che sono in corso contatti con la VIII Commissione per l'organizzazione di un'audizione del responsabile della struttura di missione da parte delle Commissioni riunite V e VIII.

Documento di economia e finanza 2015.

Doc. LVII, n. 3 e Allegati.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso alla Presidente della Camera una *errata corrige* al Documento di Economia e Finanza 2015 che è in distribuzione (*vedi allegato*).

Ricorda inoltre che, nella seduta di ieri, si è concluso il ciclo di audizioni previsto nell'ambito dell'esame del Documento di economia e finanze 2015.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, ricorda che il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio che traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo e il conseguimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e solidale definiti nella Strategia « Europa 2020 ».

Il predetto Documento si compone di tre sezioni e di una serie di allegati.

La prima sezione espone lo schema del Programma di stabilità, che contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea.

La seconda contiene l'Analisi e le tendenze della finanza pubblica, che indica le regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche.

Nella terza sezione viene riportato il Programma Nazionale di riforma (PNR), che definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali delineati dalla Strategia « Europa 2020 ».

Rammenta che Il DEF 2015 espone l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2014 e le previsioni per l'anno in corso e per il periodo 2016-2019, che riflettono i primi segnali di graduale ripresa dell'economia, nonostante gli elementi d'incertezza che ancora caratterizzano le prospettive di crescita globali.

Con riferimento al 2014, il DEF evidenzia come nella seconda metà dell'anno siano emersi i primi segnali di stabilizza-

zione del quadro economico italiano; nel quarto trimestre dell'anno, in particolare, si è interrotta la caduta dei livelli generali d'attività dopo tre flessioni trimestrali consecutive.

Nel complesso, tuttavia, nel 2014 il PIL ha registrato una contrazione dello 0,4 per cento, su cui ha inciso in maniera rilevante – si osserva nel DEF – la debolezza della domanda interna, ed in particolare degli investimenti. Un apporto positivo è, invece, disceso dalla domanda estera. Le esportazioni hanno infatti beneficiato della favorevole dinamica della domanda mondiale e del miglioramento di competitività indotto, a fine 2014, dal deprezzamento dell'euro.

Con riferimento alle prospettive di crescita, il DEF evidenzia come nel 2015 l'economia italiana sia entrata in una fase di moderata ripresa.

I dati congiunturali disponibili confermano il superamento del punto di minimo del ciclo economico e l'avvio di una fase ciclica moderatamente espansiva, che sta beneficiando di diversi fattori quali il deprezzamento dell'euro e l'ampia flessione del prezzo del petrolio. Inoltre, nel medio termine, il complesso delle misure espansive implementate dalla BCE dovrebbe favorire una ripartenza del credito al settore privato e, conseguentemente, la crescita di consumi e investimenti e una graduale risalita dell'inflazione al consumo verso l'obiettivo di medio termine. I livelli degli indicatori di fiducia, in particolare, si sono portati nel corso degli ultimi mesi su livelli storicamente elevati.

In considerazione di ciò, il DEF fissa le stime tendenziali di crescita del PIL allo 0,7 per cento per il 2015 e all'1,3 per cento per il 2016, al rialzo rispetto alle previsioni programmatiche indicate ad ottobre 2014 nel Documento programmatico di bilancio (DPB).

Per gli anni successivi, il DEF prevede una crescita tendenziale del PIL più contenuta, pari nel 2017 all'1,2 per cento e pari in media all'1,1 per cento nel biennio successivo. Tale flessione, tuttavia, non discenderebbe da considerazioni negative circa l'andamento dell'economia italiana,

ma riflette – secondo quanto illustrato nel DEF – un principio di cautela circa la valutazione delle principali variabili di finanza pubblica. In particolare, il Governo ha sottratto dalla previsione del tasso di crescita tendenziale del PIL l'impatto positivo sulla crescita che il Governo stima provenire da alcune riforme strutturali. Tale impatto è stato, invece, considerato nella formulazione delle previsioni programmatiche di crescita a partire dal 2018.

A questo riguardo, ricorda che l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), nel validare le previsioni tendenziali per gli anni 2015-2019, ha evidenziato che esse si collocano nell'intervallo accettabile allo stato delle informazioni attualmente disponibili e che il principale fattore di rischio delle previsioni del quadro macroeconomico tendenziale riguarda la crescita del PIL per il 2016, come detto pari all'1,3 per cento, ossia appena al di sotto del limite superiore (1,4 per cento) dell'insieme di previsioni elaborate dagli istituti consultati dall'UPB.

Rileva che lo scenario previsivo tendenziale è affiancato nel DEF dallo scenario programmatico che, ferme restando le componenti derivanti dagli andamenti economici internazionali (vale a dire le cosiddette variabili « esogene internazionali » considerate nel quadro tendenziale: commercio internazionale, prezzo del petrolio e cambio dollaro/euro), include gli effetti sull'economia prodotti dalle politiche governative previste nel Documento.

Ne deriva un andamento programmatico del PIL che per il primo anno del periodo di previsione – il 2015 – conferma il risultato del tendenziale, mentre risulta più elevato per il periodo successivo, rispettivamente di 0,1, 0,3, 0,3 e 0,2 punti percentuali di PIL per ciascuno degli anni 2016-2019.

L'incremento del PIL deriva da un andamento più positivo, rispetto al tendenziale, di pressoché tutte le componenti, che si riflette su una più favorevole dinamica dell'occupazione e su un minor livello di disoccupazione nel periodo con-

siderato. Risulta più sostenuta, tranne che nell'anno terminale, la dinamica dei prezzi.

Per quanto concerne, in particolare, il mercato del lavoro, il DEF evidenzia come nel corso del 2014 l'andamento dell'occupazione ha rappresentato una sorpresa positiva: l'occupazione, misurata in termini di unità di lavoro (ULA), nel 2014 è infatti aumentata dello 0,2 per cento. Dopo la consistente perdita di posti di lavoro nel 2012 e nel 2013, il numero degli occupati si è dunque sostanzialmente stabilizzato nel 2014. Anche il tasso di disoccupazione è tuttavia aumentato nel 2014, al 12,7 per cento (dal 12,2 per cento del 2013), in conseguenza di una maggiore partecipazione al mercato del lavoro.

A partire dal 2015, il DEF prevede una ripresa del tasso di occupazione (+0,6 per cento nel 2015 e +0,9 per cento nel 2016) ed una graduale riduzione del tasso di disoccupazione, dal 12,3 per cento del 2015 fino al 10,9 di fine periodo.

Tuttavia, il miglioramento delle prospettive di occupazione e di ripresa, cui dovrebbe conseguire un incremento più deciso della partecipazione al mercato del lavoro, potrebbe portare ad una discesa più contenuta del tasso di disoccupazione rispetto a quella sperata.

I dati di finanza pubblica riportati nel DEF 2015, relativi al consuntivo 2014, espongono un risultato dell'indebitamento netto pari al 3 per cento del PIL, in lieve incremento rispetto all'anno precedente ma comunque in linea con l'obiettivo programmatico esposto nelle stime contenute nella Nota di aggiornamento del DEF 2014 dello scorso settembre (poi confermate dalla Nota tecnico-illustrativa – NTI – alla legge di stabilità 2015).

Rispetto all'anno precedente il modesto peggioramento del rapporto indebitamento/PIL deriva da una dinamica delle entrate che pur in crescita di 0,1 punti percentuali in quota PIL è stata inferiore a quella delle spese finali, aumentate di 0,2 punti percentuali.

Il nuovo quadro programmatico presentato nel programma di stabilità 2015, nel confermare gli obiettivi di indebita-

mento netto indicati per il quinquennio 2014/2018 dal Documento programmatico di Bilancio (*Draft Budgetary Plan*, DBP) inviato alla Commissione europea lo scorso ottobre – peraltro con un lieve miglioramento (0,2 punti percentuali di PIL) nel 2018 e con un ulteriore miglioramento nell'anno successivo, nel quale il saldo risulta positivo per 0,4 punti di PIL – espone un percorso di conseguimento dell'obiettivo di medio termine (MTO) previsto per l'Italia dalle regole europee, vale a dire il pareggio strutturale del bilancio, che utilizza i margini di flessibilità consentiti dalle riforme strutturali in corso.

A tal fine, pur risultando conseguibile l'obiettivo di medio termine già dal 2016, anno in cui sussisterebbe uno spazio di bilancio per portare al pareggio il saldo strutturale, viene invece confermato l'obiettivo in questione al 2017, confermando la previsione contenuta nel Documento programmatico di bilancio.

Infatti, il quadro programmatico determina, rispetto al quadro tendenziale, un peggioramento dei saldi – con riguardo sia all'indebitamento netto che al saldo primario – di 0,1 punti di PIL nel 2015; 0,4 punti di PIL nel 2016; 0,6 punti di PIL nel 2017 e 0,5 punti di PIL in ciascun anno dell'ultimo biennio. Peggioramento che corrisponde ad una azione espansiva di pari valore che, cifrata in termini assoluti (rispetto al PIL nominale stimato per gli anni di riferimento) si sostanzia in circa 1,6 miliardi di euro per il 2015, 6,7 miliardi di euro per il 2016, 10,4 miliardi di euro per il 2017) e 9,0 miliardi di euro nel 2018.

In relazione a tale aspetto nel DEF viene precisato, quanto ai due anni (2015 e 2016) di avvicinamento all'obiettivo del pareggio strutturale di bilancio, che, per il 2015, viene comunque assicurato un miglioramento dell'indebitamento netto strutturale di 0,2 punti percentuali di PIL rispetto al dato 2014 (da -0,7 a -0,5 per cento), così da essere coerente, unitamente ad una riduzione media per il biennio 2014-2016 dell'aggregato di spesa rilevante in sede europea ai fini della regola della spesa di 0,6 punti percentuali, con l'ag-

giustamento fiscale richiesto agli Stati membri ad alto debito in presenza di condizioni economiche severe. Inoltre, anche per il 2016, pur in presenza di una revisione al rialzo (-0,4 per cento) dell'indebitamento netto rispetto al quadro tendenziale, viene comunque previsto un miglioramento (0,1 punti percentuali di PIL) dell'indebitamento netto strutturale.

In sostanza, in coerenza con gli impegni di bilancio assunti dal Governo e approvati dal Parlamento, sono confermati (quando non migliorati) gli obiettivi in termini nominali e strutturali di indebitamento netto per l'intero periodo di programmazione.

Nell'anno in corso in particolare, le risorse conseguenti al miglioramento del quadro macroeconomico potranno essere utilizzate per l'adozione di specifiche misure coerenti con le finalità previste nel Programma Nazionale di Riforma ed entro gli spazi già autorizzati dal Parlamento. Nelle more della emersione in bilancio dei miglioramenti tendenziali, da registrare con il provvedimento di assestamento, il finanziamento di tali misure potrà avvenire con utilizzo delle disponibilità di bilancio. In coerenza con gli obiettivi programmatici, il medesimo provvedimento di assestamento potrà provvedere a reintegrare le risorse anticipate.

Dal 2016, è altresì intenzione del Governo utilizzare, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e delle regole di contabilità e finanza pubblica, i margini di miglioramento per eliminare l'effetto delle cosiddette clausole di salvaguardia, ossia di quelle misure di variazione delle aliquote d'imposta e di riduzione delle agevolazioni e detrazioni vigenti, previste dalla legge di stabilità 2014, e di incremento delle aliquote IVA e delle accise disposte, con la legge di stabilità per il 2015, per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il successivo triennio di programmazione. A tal fine, per il medesimo anno viene inoltre segnalato come il Governo intenda avvalersi (nella misura dello 0,4 per cento del PIL) della possibilità offerta dalla flessibilità prevista dalle re-

gole di bilancio definite dal Patto di stabilità e crescita per gli Stati che stanno attuando riforme strutturali importanti, con effetti diretti positivi di lungo periodo sul bilancio. In particolare si ricorda che, in base alla suddetta flessibilità, può essere concessa una deviazione temporanea dall'MTO o dal suo percorso di avvicinamento fino ad un massimo di 0,5 per cento del PIL nell'anno successivo a quello di pubblicazione del Programma di Stabilità; questa deviazione deve essere tuttavia riasorbita entro l'orizzonte temporale del Programma.

Quanto al debito, dopo una ulteriore crescita nel 2015 che ne porta il livello al 132,5 per cento del PIL – dato comunque inferiore al 133,1 per cento stimato nel DBP, sulla base di una serie di fattori esposti nel DEF – dal 2016 si avvia la fase di discesa, con una prima riduzione di 1,6 punti percentuali rispetto all'anno precedente: la discesa prosegue nel 2017 e nel 2018, rispettivamente per circa 3,5 e 4 punti di PIL, fino a raggiungere il livello del 120 per cento nell'anno terminale del periodo di previsione, con una riduzione complessiva nel periodo medesimo di oltre 12 punti percentuali.

Evidenzia in proposito che nel DEF si rileva come tale andamento sia coerente con il rispetto della regola del debito per il triennio 2015-2018, precisandosi nel contempo come tale risultato sia condizionato al conseguimento degli avanzi primari indicati nel quadro programmatico e ad introiti da privatizzazioni per gli anni dal 2015 al 2018 pari rispettivamente a 0,4, 0,5, 0,5 e 0,4 punti di PIL.

Segnala che il Programma Nazionale di Riforma (PNR) ha, da un lato, la funzione di verificare – in termini di effetti, portata e conformità con gli obiettivi europei – le riforme intraprese dopo l'approvazione del PNR dello scorso anno e, dall'altro, di prospettare un'agenda di interventi per il futuro funzionali al conseguimento degli obiettivi della Strategia « Europa 2020 » e all'attuazione degli indirizzi sulle politiche pubbliche che le istituzioni comunitarie, nel quadro della nuova *governance* economica europea, hanno diretto all'Italia. Con

riferimento al PNR in esame, tali indirizzi sono individuabili nelle Raccomandazioni (CSR – *Country Specific Recommendation*) rivolte all'Italia dal Consiglio UE l'8 luglio 2014, a chiusura del Semestre europeo 2014, sulla base delle valutazioni della Commissione sul PNR e sul Programma di stabilità contenuti nel DEF 2014.

Le Raccomandazioni si riferiscono ad otto ambiti di intervento:

sostenibilità delle finanze pubbliche, tramite il rafforzamento delle misure di bilancio per gli anni 2014 e 2015;

sistema fiscale, trasferendo ulteriormente il carico fiscale da lavoro e capitale a consumi, beni immobili e ambiente, assicurando neutralità in termini di gettito e proseguendo la lotta all'evasione fiscale;

potenziamento degli sforzi intesi a far progredire l'efficienza della pubblica amministrazione;

sistema finanziario, evidenziando la necessità di rafforzare la resilienza del settore bancario e di promuovere l'accesso delle imprese, soprattutto piccole e medie, ai finanziamenti non bancari;

mercato del lavoro, richiedendo, tra l'altro, di operare per una più globale tutela sociale dei disoccupati, limitando tuttavia l'uso della cassa integrazione guadagni, per facilitare la riallocazione dei lavoratori, e di rafforzare il legame tra le politiche del mercato del lavoro attive e passive ed intervenire concretamente per aumentare il tasso di occupazione femminile;

istruzione e formazione, richiamando la necessità di rendere operativo il sistema nazionale per la valutazione delle scuole, anche per ridurre i tassi di abbandono, di rafforzare sia il collegamento fra scuola e lavoro sia l'istruzione terziaria professionalizzante, nonché di istituire un registro nazionale delle qualifiche, per garantire un più ampio riconoscimento delle competenze;

semplificazione e concorrenza, richiamando la necessità di promuovere

l'apertura del mercato e rimuovere gli ostacoli rimanenti e le restrizioni alla concorrenza nei settori dei servizi professionali e dei servizi pubblici locali, delle assicurazioni, della distribuzione dei carburanti, del commercio al dettaglio e dei servizi postali; potenziare l'efficienza degli appalti pubblici, specialmente tramite la semplificazione delle procedure attraverso l'uso degli appalti elettronici, la razionalizzazione delle centrali d'acquisto e la garanzia della corretta applicazione delle regole relative alle fasi precedenti e successive all'aggiudicazione;

infrastrutture, richiedendo, tra l'altro, il potenziamento della gestione portuale e dei collegamenti tra i porti e l'entroterra.

Evidenzia che la « Relazione per paese relativa all'Italia 2015 » della Commissione europea, del 18 marzo 2015, ha successivamente rilevato come nel complesso l'Italia abbia compiuto qualche progresso nel dar seguito alle raccomandazioni del 2014, in quanto: è stato ridotto in misura significativa l'onere fiscale sul lavoro; la riforma in corso del mercato del lavoro potrebbe consentire di risolvere antiche rigidità e di migliorare l'allocatione delle risorse; qualche progresso è stato compiuto nel miglioramento del sistema dell'istruzione, nonché della *governance* e della resilienza del settore bancario; sono stati presi primi provvedimenti per semplificare le istituzioni e l'amministrazione e, nel febbraio 2015, il Governo ha adottato un disegno di legge in materia di concorrenza.

Ne derivano alcune importanti sfide politiche: il risanamento di bilancio favorevole alla crescita; l'attuazione delle riforme strutturali per accrescere la produttività; il superamento delle strozzature infrastrutturali; una maggiore efficienza del sistema fiscale e della pubblica amministrazione, ivi compreso il sistema giudiziario.

Lo strumento delle privatizzazioni, al quale si fa espresso riferimento anche nella Raccomandazione n. 1 della Com-

missione, rientra nell'ambito delle misure volte alla sostenibilità delle finanze pubbliche, con particolare riguardo alle politiche volte alla riduzione del debito.

Nel percorso di riduzione del debito esposto nel quadro programmatico del DEF, che nel quadriennio 2015-2018 è previsto decrescere di oltre 9 punti percentuali di PIL (dal 132,5 al 123,4 per cento), è infatti previsto un significativo concorso dei proventi da privatizzazioni pari, per ciascuno degli anni considerati, rispettivamente allo 0,41, 0,5, 0,5 e 0,3 per cento di PIL, attestandosi complessivamente nel periodo ad una cifra di poco inferiore ai 30 miliardi di euro.

Ricorda come il conseguimento degli obiettivi programmatici affidati allo strumento in esame non sia risultato esente da difficoltà negli ultimi anni, atteso che il DEF 2013 includeva nel percorso di riduzione del debito ivi previsto un concorso delle privatizzazioni per il quinquennio 2013-2017, pari a circa 1 punto percentuale di PIL annuo; successivamente nel DEF 2014 tale concorso veniva diminuito a 0,7 punti percentuali di PIL per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, obiettivo poi ulteriormente circoscritto (nella Nota di aggiornamento) per il 2014 ad un importo pari a poco meno dello 0,3 per cento ed ora ridimensionato dal DEF in esame per il periodo 2015-2017 ai livelli sopra indicati. Va segnalato come tale livello sia inferiore a quello cui fa riferimento la Relazione della Commissione sugli squilibri macroeconomici, nella quale si rileva come il programma di privatizzazioni, sebbene abbia subito ritardi di attuazione, dovrebbe registrare un'accelerazione nel 2015 e generare proventi pari allo 0,7 per cento di PIL all'anno nel triennio 2015-2017.

Nell'ambito del potenziamento degli sforzi intesi a far progredire l'efficienza della pubblica amministrazione, la Raccomandazione n. 3 segnala espressamente la necessità di garantire una migliore gestione dei fondi dell'UE attraverso un'azione risoluta di miglioramento della capacità di amministrazione, della trasparenza, della valutazione e del controllo di

qualità sia a livello nazionale che a livello regionale, specialmente nelle regioni meridionali.

La necessità del rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione dei fondi europei – soprattutto alla luce delle difficoltà e dei ritardi che hanno caratterizzato l’attuazione delle politiche di coesione nel precedente ciclo di programmazione 2007-2013 – ha portato alla definizione di un nuovo quadro di *governance* istituzionale per le politiche di coesione, delineata dall’articolo 10 del decreto-legge n. 101 del 2013, che ha affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla nuova Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio, l’azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione. Tra i compiti assegnati all’Agenzia figura anche il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, ferme restando le funzioni di controllo e di monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato.

Nell’impostazione strategica della politica di coesione il PNR sottolinea la rilevanza della Strategia nazionale per le aree interne del Paese, definite come quelle aree più lontane dai servizi di base, che interessano oltre il 60 per cento del territorio nazionale ed il 7,6 per cento della popolazione italiana. La Strategia – che dovrebbe prendere avvio nel corso dell’anno con la sottoscrizione di Accordi di Programma Quadro entro il 30 settembre 2015, sostenuta sia dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il cofinanziamento di progetti di sviluppo locale, che da risorse nazionali (circa 180 milioni di euro messi a disposizione dalle ultime due leggi di stabilità) – rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza tali aree.

Come già avvenuto per il DEF relativo al 2014, anche in questo Documento di Economia e Finanza la revisione della

spesa pubblica viene ritenuta una delle più significative azioni strutturali di *policy*, sia sotto il profilo dell’efficienza nell’impiego delle risorse disponibili, sia al fine di realizzare risparmi di carattere permanente da destinare alla riduzione del carico fiscale. L’azione sulla spesa risulta inoltre in linea con le indicazioni della Commissione europea circa la sostenibilità delle finanze pubbliche, laddove viene raccomandato un aggiustamento di bilancio « basato sui significativi risparmi annunciati che provengono da un miglioramento duraturo dell’efficienza e della qualità della spesa pubblica a tutti i livelli di governo ». La necessità del conseguimento di riduzioni di spesa risulta inoltre rafforzata dalla presenza, sia nella legge di stabilità per il 2014 che in quella per il 2015, di clausole di salvaguardia incentrate sull’incremento delle entrate qualora non intervengano nuovi risparmi di spesa per il conseguimento degli obiettivi dei saldi finanziari programmati nei documenti di finanza pubblica. In ordine agli obiettivi quantitativi dell’operazione, l’iniziale target di risparmi cifrato dalla legge di stabilità 2014, pari rispettivamente a 3,6 miliardi nel 2015, 8,3 miliardi nel 2016 ed 11,3 miliardi dal 2017, in coerenza con gli analoghi importi previsti nel Programma di lavoro presentato a novembre 2013 dal Commissario straordinario per la *spending review*, è stato successivamente incrementato dal DEF 2014, che oltre a programmare risparmi (per 4,5 miliardi) anche per il 2014, ha incrementato gli obiettivi per gli anni successivi, portandoli a 17 miliardi per il 2015, ed a 32 miliardi per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Parte degli importi programmati sono stati conseguiti sulla base di disposizioni intervenute nel corso dell’anno, ad opera in particolare dei decreti-legge n. 4 e n. 66 del 2014, nonché secondo un più complessivo intervento contenuto nella legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

Osserva, inoltre, che l’attività di revisione della spesa ha anche la finalità di evitare il ricorso alle clausole di salvaguardia recate dalle ultime due leggi di

stabilità, clausole che come detto non sarebbero attuate (o lo sarebbero solo in parte) qualora intervenissero risparmi di spesa equivalenti agli obiettivi di gettito affidati alle clausole medesime. Tali clausole sono costituite, in primo luogo, dall'articolo 1, comma 430, della legge n. 147 del 2013, con cui si prevede entro il 15 gennaio 2015 un DPCM recante variazioni di aliquote d'imposta e riduzione di agevolazioni e detrazioni fiscali per un gettito di 3 miliardi nel 2015, 7 miliardi nel 2016 e 10 miliardi dal 2017. In secondo luogo, dall'articolo 1, commi 718 e 719, della legge n. 190 del 2014, recante un aumento dell'aliquota Iva ridotta del 10 per cento per 2 punti dal 2016 ed 1 punto dal 2017 e di quella ordinaria di 2 punti dal 2016, 1 punto dal 2017 e 0,5 punti dal 2018, per un gettito di 12,8 miliardi dal 2016, 19,2 miliardi dal 2017 e 21,9 miliardi dal 2018.

Evidenza che si tratta di importi consistenti, la cui neutralizzazione, necessaria per evitare l'intervento della clausola sul piano dell'imposizione fiscale, « prenota » parte non secondaria dei possibili risultati dell'intervento sulla spesa. Intervento che peraltro, rileva il DEF, è stato alla base della parziale neutralizzazione della clausola posta dalla legge n. 147 del 2013, al cui riguardo l'articolo 1, comma 207, della legge n. 190 del 2014 ha eliminato gli effetti da essa previsti per il 2015 e ne ha ridotto di 3,7 miliardi gli importi iscritti a decorrere dal 2016.

Alla luce di questa prima sterilizzazione, al fine di evitare del tutto l'operare delle due clausole sopradette, risulterebbero affidate all'attività di revisione della spesa risparmi pari complessivamente a circa 16,1 miliardi nel 2016, 25,5 miliardi nel 2017 e 28,3 miliardi a decorrere dal 2018.

Quanto al proseguimento dell'attività di revisione, necessaria per evitare l'operare delle clausole in questione già per il 2016 – quando le stesse determinerebbero, se attuate, un aumento del prelievo pari al suddetto importo di 16,1 miliardi, vale a dire 1 punto percentuale di PIL – nel DEF

viene osservato che ciò verrà evitato per l'operare di tre fattori, costituiti:

dal previsto miglioramento del quadro macroeconomico a decorrere dal 2015, che si rifletterà in un aumento di gettito;

dalla flessione della spesa per interessi rispetto alle previsioni esposte nel Documento Programmatico di Bilancio dello scorso autunno. Da tali due primi fattori deriverà un effetto complessivo valutato in circa 0,4 punti di PIL;

da misure di revisione della spesa, per un importo pari allo 0,6 del PIL (circa 10 miliardi).

Tale ultimo importo deriverà da misure da definire nel corso del 2015, secondo le seguenti linee di intervento:

attuazione della delega prevista per il completamento della riforma del bilancio che, ponendo al centro della programmazione di bilancio l'intervento pubblico nella sua interezza, piuttosto che gli interventi marginali adottati annualmente, supera l'approccio della spesa storica, spostando le priorità sui programmi di spesa: ciò consente una miglior valutazione del costo/opportunità ed il livello del finanziamento da assegnare a ciascuna politica, favorendo una efficiente riallocazione di risorse;

per quanto gli enti territoriali, l'intervento di razionalizzazione della gestione contabile previsto dalla legge di stabilità 2015 per gli enti locali verrà esteso anche alle regioni e alle aziende sanitarie, provvedendo ad utilizzare i sistemi di costi *standard* e fabbisogni *standard* (o livelli di servizio) per determinare le risorse disponibili alle singole amministrazioni, rendendo disponibili *on line* e facilmente consultabili i dati di *performance* e di costo delle singole amministrazioni ed, infine, allineando le regole del patto di stabilità interno a quelle europee;

per quanto riguarda le aziende pubbliche partecipate si attueranno, a valle della valutazione dei piani di razionalizzazione consegnati dai singoli enti locali,

interventi legislativi mirati a un'ulteriore razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza delle aziende partecipate;

per quanto riguarda le amministrazioni centrali le priorità saranno: *a*) una revisione approfondita e analitica dei circa 10.000 capitoli di spesa, verificandone l'utilità ed efficienza di spesa; *b*) la riorganizzazione delle strutture periferiche dello stato centrale, operando sul disegno di legge per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche in corso d'esame al Senato, creando un nuovo modello di servizio più efficiente ed efficace;

uno specifico intervento è inoltre previsto, sulla base di disposizioni già vigenti (tra cui il decreto-legge n. 92 del 2010 e la legge n. 244 del 2012) con riferimento alla revisione della spesa pubblica nel settore della difesa, in cui si prevede una graduale riduzione del personale militare e civile di tale Dicastero necessaria a contenere, alla data del 1° gennaio 2016, le relative unità di personale entro il termine massimo, rispettivamente, di 170.000 e 27.800 unità;

per quanto riguarda gli acquisti della PA si procederà a completare il processo di razionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali d'acquisto definito nel decreto-legge n. 66 del 2014;

con riferimento, infine, ai profili fiscali, per il recupero del *tax gap* e delle *tax expenditures* le priorità sono il completamento dell'attuazione della delega fiscale, con particolare attenzione alla creazione di un sistema di tracciabilità telematica delle transazioni di business (fatture e corrispettivi giornalieri) e la razionalizzazione delle *tax expenditures*, demarcando chiaramente le aree politicamente aggredibili. Si procederà altresì ad effettuare una ricognizione e una razionalizzazione degli incentivi alle imprese.

In questo quadro, ricorda che il DEF considera collegati alla manovra di finanza pubblica i seguenti provvedimenti:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (A.C. 2093);

Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (A.S. 1328);

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (A.C. 2953);

Misure di semplificazione per l'avvio delle attività economiche per i finanziamenti e le agevolazioni alle imprese;

Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche (A.S. 1577);

Revisione della spesa, promozione dell'occupazione e degli investimenti nei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo;

Delega per la revisione dell'ordinamento degli enti locali;

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti (A.C. 2994).

Laura CASTELLI (M5S), preannunciando la presentazione di una relazione di minoranza da parte del gruppo MoVimento 5 Stelle, chiede alla rappresentante del Governo chiarimenti sulle cifre contenute nella *errata corrige* al DEF 2015.

Rocco PALESE (FI-PdL) conferma la necessità di chiarimenti sulle cifre contenute nella *errata corrige* e chiede che tali chiarimenti vengano forniti prima che del prosieguo della discussione sul DEF 2015.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, in relazione alla errata corrige presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze relativamente all'aumento atteso del gettito della clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità per il 2015, evidenzia che la difformità di cifre costituisce un mero errore materiale e non è frutto di alcun ripensamento. La cifra di 21,9 miliardi di euro, anziché 21,3, a decorrere dal 2018 compare infatti già nel *dossier* predisposto dagli uffici e nella propria relazione, nonché nello stesso DEF, a pa-

gina 118, dove viene arrotondata a circa 22 miliardi.

Giulio MARCON (SEL), preannunciando la presentazione di una relazione di minoranza da parte del gruppo Sinistra Ecologia Libertà, dichiara di ritenere eccessivamente ottimistiche le previsioni del Governo, anche a causa della sopravvalutazione dei fattori esogeni, e si riserva di illustrare con maggior dettaglio le posizioni del proprio gruppo nel corso del dibattito in Assemblea.

Guido GUIDESI (LNA), giudicando illusorie le cifre contenute nel Documento di economia e finanza 2015, preannuncia la presentazione in Assemblea di una risoluzione del proprio gruppo sul DEF, augurandosi che il Ministro dell'economia e delle finanze sia presente in Aula in occasione del dibattito previsto per la giornata di domani.

Rocco PALESE (FI-PdL) comunica l'intenzione del proprio gruppo di presentare in Assemblea una risoluzione sul Documento di economia e finanza 2015. Passa poi all'esame del contenuto del Documento, le cui previsioni giudica oltremodo ottimistiche, anche in considerazione delle stime effettuate da organismi esterni al Governo, compreso l'Ufficio parlamentare di bilancio.

Evidenziando che i debiti di oggi saranno le tasse di domani, osserva che verrà lasciato alle generazioni future un Paese in condizioni economiche peggiori del passato, anche perché non si riesce ad approfittare nemmeno della attuali condizioni esogene favorevoli, quali la diminuzione dei tassi e del prezzo del petrolio, le favorevoli condizioni del cambio euro/dollaro e il *quantitative easing* attuato dalla Banca centrale europea.

Contesta al Governo, a suo parere interessato solo a ritorni in termini elettorali, la mancanza di una visione globale diretta a favorire la crescita e l'occupazione. Anche relativamente al peggioramento dei saldi per 0,1 punti percentuali di PIL, che dovrebbe dar luogo al « tesoretto »

di 1,6 miliardi euro per il 2015, critica il mancato utilizzo dello stesso per la riduzione dell'indebitamento.

Osserva poi come il Governo, nonostante le petizioni di principio, non sia in grado di realizzare un'effettiva semplificazione normativa, in particolare a favore delle imprese, nei confronti delle quali la normativa appare sempre più complessa e penalizzante, soprattutto nel settore urbanistico e ambientale.

In relazione ai fondi strutturali osserva che, nonostante il Presidente del Consiglio affermi che l'Unione europea si sia dichiarata favorevole alle richieste italiane di maggiore flessibilità nel loro utilizzo, non si veda ancora nulla di concreto e soprattutto che parte di tali fondi non è utilizzata in favore del Mezzogiorno, ma, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, viene destinata ad altre aree del Paese. Segnala inoltre che questi fondi sono utilizzati dal Governo non solo per far fronte a emergenze, ma anche per la spesa corrente, lamentando infine che ancora non sia stato impegnato nulla dei fondi relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, anzi si discuta ancora in ordine al soggetto competente ad effettuare i relativi impegni.

Allo scopo di contrastare la corruzione, ritiene insufficiente una strategia incentrata esclusivamente sull'aumento delle pene in caso di condanna per tale reato, ritenendo che invece sarebbe molto più efficace a tal fine prevedere che tutti gli acquisti di beni e servizi effettuati dal settore pubblico siano effettuati tramite la CONSIP.

Chiede poi chiarimenti in merito alla riduzione degli obiettivi del programma di privatizzazioni, dal quale dovrebbero conseguire, nel quadriennio 2015-2018, entrate pari, per ciascuno degli anni considerati, rispettivamente allo 0,41, 0,5, 0,5 e 0,3 per cento di PIL, quindi ben al di sotto dello 0,7 per cento del PIL annuo previsto dal DEF 2014 e richiesto dalle istituzioni europee.

Contesta poi le quantificazioni delle entrate che dovrebbero derivare dall'attuazione della *spending review*, ulterior-

mente incrementate dal Documento in discussione e improvvidamente utilizzate, unitamente alle clausole di salvaguardia, come modalità di copertura finanziaria di altra spesa corrente.

Si dichiara poi fortemente scettico sugli annunciati interventi di riduzione del numero delle società partecipate e degli enti inutili, interventi già più volte annunciati ma purtroppo mai attuati effettivamente.

Concludendo su questo aspetto, pur auspicando un aumento del PIL nella misura prevista nel Documento, ritiene eccessive le previsioni di riduzione della spesa e di aumento delle entrate e invita i colleghi a verificare quante delle previsioni contenute nei Documenti di economia e finanze degli anni passati siano state effettivamente realizzate.

Lamenta inoltre come sempre più frequentemente il Governo imponga tagli insostenibili ai bilanci degli enti locali e, pur apprezzando l'intenzione di istituire la *local tax*, che semplificherebbe la vita ai cittadini chiamati a pagare una unica tassa in favore degli enti locali, in luogo delle molte attualmente dovute, ritiene imprescindibile stabilire tassativamente che l'importo di tale nuova imposta non possa essere superiore alla somma delle attuali.

Augurandosi sinceramente che il suo pessimismo sulle previsioni del DEF siano smentite dai fatti, ritiene che la risoluzione da approvare in Assemblea, focalizzandosi su alcune questioni prioritarie ben definite, debba impegnare il Governo a correggere il tiro per quanto riguarda le politiche da attuare per favorire la crescita preservando l'equilibrio dei conti.

Maino MARCHI (PD), nel condividere i contenuti della relazione illustrata dall'onorevole Tancredi, osserva come nel corso degli ultimi mesi le politiche europee in tema di bilancio siano state progressivamente orientate ad una maggiore attenzione verso gli obiettivi della crescita economica e del rilancio occupazionale, come di recente dimostrato anche dalla predisposizione del cosiddetto Piano Juncker per gli investimenti e dalla Comunicazione sulla flessibilità della Commissione euro-

pea. In tale quadro, osserva che l'impostazione complessiva del Documento di economia e finanza 2015 abbia ottenuto un giudizio essenzialmente positivo da parte delle istituzioni europee e che gli organismi interni ed internazionali preposti alla valutazione dei documenti di finanza pubblica hanno sostanzialmente avvalorato le stime sugli andamenti della finanza pubblica italiana elaborate dal Governo, ritenendole anzi talvolta prudenti.

Pur considerando legittima la discussione circa le finalità cui destinare i nuovi margini di manovra pari a 1,6 miliardi di euro, derivanti dal peggioramento dell'indebitamento netto dello 0,1 per cento rispetto al quadro tendenziale, apprezza l'intenzione del Governo di indirizzare tali risorse non tanto alla riduzione del debito pubblico, suscettibile di produrre effetti potenzialmente recessivi, quanto all'attuazione delle riforme necessarie a stimolare la ripresa economica ed occupazionale del Paese.

Condivide, altresì, la volontà del Governo di utilizzare, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, le risorse conseguenti al miglioramento del quadro macroeconomico e alla revisione della spesa, alla neutralizzazione delle cosiddette clausole di salvaguardia introdotte dalle ultime due leggi di stabilità. Ferma restando l'esigenza di pervenire comunque ad un più efficace impiego dei fondi strutturali comunitari, ritiene essenziale proseguire negli interventi a sostegno degli investimenti pubblici e privati, come del resto previsto anche nel DEF 2015. Alla luce di tali considerazioni, preannuncia il voto favorevole del gruppo Partito Democratico sul conferimento del mandato al relatore.

Paolo TANCREDI, *relatore*, pur rispettando la diversità di opinioni emerse nel corso del dibattito odierno, pone l'accento sulla piena attendibilità del quadro previsionale tracciato nel DEF 2015, sottolineando al riguardo come le stime del Governo si collochino in un intervallo di assoluta compatibilità rispetto ai valori

elaborati dagli altri organismi di analisi nazionali ed internazionali, risultando anzi, al confronto, ispirate ad un criterio di maggiore prudenza. Nel rinviare in proposito alle considerazioni svolte in sede di audizione sul DEF 2015 dal presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, osserva come nel corso del predetto ciclo di audizioni sia stato semmai da più soggetti evidenziato il rischio di una sopravvalutazione da parte del Governo circa l'effetto della domanda interna per consumi e investimenti sul *trend* positivo del PIL rispetto alle esportazioni nette.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel riservarsi di intervenire in maniera più approfondita nel corso del successivo dibattito in Assemblea, conferma, in linea con quanto evidenziato dal relatore, l'assoluta congruità del quadro previsionale contenuto nel DEF 2015. Da un punto di vista generale, ritiene che l'impegnativo percorso di risanamento della finanza pubblica nazionale, oramai avviato da alcuni anni, stia cominciando a dare risultati concreti, con riflessi positivi anche sul piano della crescita economica.

A tale ultimo riguardo, nel sottolineare la rilevanza della componente interna dei consumi sull'andamento del PIL, avverte che, sulla base dei dati riferiti al primo trimestre dell'anno corrente, il concorso della citata componente alla ripresa complessiva del prodotto segna finalmente una positiva discontinuità rispetto al passato. Auspica, inoltre, che il Parlamento tenga in debita considerazione l'impegno manifestato dal Governo a neutralizzare le cosiddette clausole di salvaguardia, in linea con quanto peraltro già realizzato in passato rispetto a precedenti clausole di salvaguardia.

Considera, infine, molto interessante il dibattito sviluppatosi in Commissione circa le finalità cui destinare le risorse aggiuntive pari a 1,6 miliardi di euro derivanti dal peggioramento dello 0,1 per cento dell'indebitamento netto programmatico, rispetto al dato tendenziale, ovvero se indirizzarle, come proposto dalle diverse forze politiche, alla riduzione del

debito pubblico piuttosto che all'adozione di misure di contrasto alla povertà o ad interventi comunque a sostegno della crescita economica ed occupazionale, dichiarandosi certa che da tale discussione il Governo saprà trarre, al momento dell'individuazione delle scelte, utili spunti di riflessione.

Rocco PALESE (FI-PdL) precisa che nel suo precedente intervento intendeva riferirsi non tanto agli obiettivi cui orientare le risorse aggiuntive pari a 1,6 miliardi di euro, quanto alla necessità di appurare anzitutto la sussistenza delle predette risorse e di verificare quindi il momento in cui procedere più opportunamente al loro impiego, considerato che, come peraltro emerso anche nel corso delle audizioni, tale momento dovrebbe coincidere con l'adozione del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato, quando il Governo potrà avere piena contezza del gettito effettivamente disponibile. Osserva che tale questione attiene essenzialmente a profili di osservanza delle norme sulla contabilità pubblica, nel senso di evitare l'impegno di specifiche risorse finanziarie in assenza di entrate puntualmente accertate e quantificate, anche al fine di sottrarre l'intera discussione a finalità di opportunismo elettorale. Preannunzia quindi il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Maino MARCHI (PD) fa presente che il DEF 2015 già contiene, in realtà, talune indicazioni in merito alle modalità per poter legittimamente utilizzare il margine di manovra pari a 1,6 miliardi di euro, prevedendo che il finanziamento di nuove misure per tale importo potrà avvenire mediante utilizzo delle disponibilità di bilancio a valere sulle spese rimodulabili dei Ministeri, provvedendosi successivamente, in sede di assestamento del bilancio statale, a reintegrare le risorse così « anticipate ».

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni competenti.

Avverte altresì che i deputati D'Incà e Melilla sono stati designati come relatori di minoranza, rispettivamente, dai gruppi MoVimento 5 Stelle e Sinistra Ecologia Libertà.

La Commissione delibera di conferire all'onorevole Tancredi il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul Documento di economia e finanza 2015.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.25.

Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi.

C. 831 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Nulla osta — Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che, nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, la Commissione bilancio, nella seduta del 27 maggio 2014, ha espresso nulla osta sul provvedimento in titolo, recante disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi. Segnala che il prov-

vedimento medesimo è stato quindi oggetto di talune modifiche nel corso del successivo *iter* presso il Senato. Fa presente che la Commissione è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, così come risultante dalle modifiche apportate presso il Senato. In proposito, pur senza entrare nel dettaglio delle disposizioni segnala che le citate modifiche — come del resto le restanti norme del testo — rivestono un carattere esclusivamente ordinamentale e, come tali, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Alla luce di tali considerazioni, propone pertanto di esprimere nulla osta sul provvedimento all'esame dell'Assemblea.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, attesa l'insussistenza di profili finanziari, concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che in data 22 aprile 2015 l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle medesime nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Inter-

viene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Atto n. 155.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni correttive ed integrative riferite al decreto legislativo n. 30 del 2013, attuativo della direttiva 2009/29/CE relativa al sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva che andrebbero precisati alcuni profili applicativi relativi alle seguenti modifiche del decreto legislativo n. 30 del 2013, introdotte con il provvedimento in esame:

decorrenza dal 2013 della disciplina sulla messa all'asta di quote di emissione per gli impianti fissi (integrazione dell'articolo 19 del citato decreto legislativo);

decorrenza dal 30 giugno 2015 della disciplina relativa al pagamento all'erario del corrispettivo delle quote dovute per

taluni impianti a ridotte emissioni (integrazione dell'articolo 38 del citato decreto legislativo).

In particolare, ritiene che andrebbe chiarito se tali decorrenze comportino innovazioni sostanziali rispetto ai criteri applicativi ad oggi seguiti in attuazione del decreto legislativo n. 30 del 2013. Giudica opportuno il chiarimento tenuto conto che, nel primo caso (articolo 19 del citato decreto legislativo), i proventi sono destinati a finalità espressamente indicate dal testo e la modifica della norma appare assumere portata retroattiva. Nel secondo caso (articolo 38 del citato decreto legislativo) la norma non prevede una destinazione dei relativi introiti: non appare tuttavia chiaro se si debba fare riferimento, per analogia, ad altre disposizioni contenenti finalizzazioni delle somme ricavate dalla vendita delle quote, quali, ad esempio, gli articoli 6 e 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, che disciplinano l'assegnazione di quote a titolo oneroso nel settore del trasporto aereo e negli impianti fissi, ovvero se tali somme debbano essere acquisite all'erario a miglioramento dei saldi.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.50.

ALLEGATO

Documento di Economia e Finanza 2015.**Doc. LVII, n. 3.****Errata corrige trasmessa dal Ministro dell'economia e delle finanze.***Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

OGGETTO: Errata corrige Documento di Economia e Finanza 2015. Modifiche rispetto alla versione inviata al Parlamento.

SEZIONE I - Programma di Stabilità

- **Cap. III – pag. 57:** al terzo capoverso sotto la Tabella III.2, con riferimento all'aumento atteso di gettito dalla clausola di salvaguardia prevista dalla Legge di Stabilità 2015 le parole "e 21,3 miliardi dal 2018" sono sostituite da: "e a circa 22 miliardi dal 2018".
- **Cap. III – pag. 58:** nella tavola III.4 sostituire le seguenti righe ad eccezione della prima colonna (Livello (I)):
 - *totale entrate a politiche invariate:* 48,1% nel 2014, 48,0% nel 2015, 48,6% nel 2016, 48,5% nel 2017, 48,4% nel 2018 e 48,1% nel 2019;
 - *totale spesa a politiche invariate:* 51,1% nel 2014, 50,5% nel 2015, 50,0% nel 2016, 48,8% nel 2017, 48,1% nel 2018 e 47,4% nel 2019;
 - *spese correnti:* 47,5% nel 2014, 46,8% nel 2015, 46,2% nel 2016, 45,4% nel 2017, 44,8% nel 2018 e 44,2% nel 2019.
- **Cap. III - Tabella "Applicazione della regola di spesa", pag. 64 :** con riferimento all'anno 2014, alla riga "7.Step 1: Aggregato di spesa di riferimento" il valore è 746.772 (invece di 746.762); alla riga "9.Step 2: Aggregato di spesa di riferimento", sempre per l'anno 2014, il dato corretto è 738.654 (invece di 738.644).

SEZIONE III -Programma Nazionale di Riforma

- **Cap. I – Tabella pag. 377:**
 - Area di policy "Giustizia": la misura "Rafforzamento misure di prevenzione e repressione della corruzione e illegalità nella PA" viene rinominata "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza nella PA" e spostata nell'area di policy "Anticorruzione".
 - Area di policy "Anticorruzione": "DDL anticorruzione" diventa "DDL in materia di delitti contro la PA, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

- Area di policy “Sistema fiscale”: la misura “Aumento della tassazione sulle rendite finanziarie e IVA” viene spostata nella colonna precedente (“FATTO”) e rinominata: “Tassazione sulle rendite finanziarie e IVA (L.89/2014)”.
- Cap. II - Tavola II.13, pag. 114 (pag. 486 stampato parlamentare): il valore del PIL al 2020 indicato come **-0,3** diventa **-0,2**.
- Cap. II - **pag. 486**: la frase “Sulla base delle simulazioni effettuate l’insieme delle misure per ridurre la spesa pubblica e le agevolazioni fiscali produce nel breve e medio periodo un impatto negativo sul PIL rispetto allo scenario di base pari allo **0,3** per cento nel 2020, mentre nel lungo periodo gli effetti si annullano (cfr. Tavola II.13)” diventa “Sulla base delle simulazioni effettuate l’insieme delle misure per ridurre la spesa pubblica e le agevolazioni fiscali produce nel breve e medio periodo un impatto negativo sul PIL rispetto allo scenario di base pari allo **0,2** per cento nel 2020, mentre nel lungo periodo gli effetti si annullano (cfr. Tavola II.13)’.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	82
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	89
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal deputato Pesco e altri)	96
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2977 – Nulla osta sul Doc. LXXXVII, n. 2</i>)	83
ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione)	102
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	103
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	83
AVVERTENZA	88

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.35.

Documento di economia e finanza 2015.

Doc. LVII, n. 3 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 aprile scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che il relatore, Di Maio, dopo aver illustrato, nella precedente seduta, il Documento in esame, ha formulato una proposta di parere favorevole, con una condizione e diverse osservazioni (*vedi allegato 1*), la quale è già stata informalmente trasmessa via *e-mail* ai componenti della Commissione nella giornata di lunedì scorso.

Avverte altresì che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere contrario, alternativa a quella del relatore (*vedi allegato 2*), che sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

C. 2977 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2977 – Nulla osta sul Doc. LXXXVII, n. 2).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 aprile scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, nel corso della seduta del 15 aprile scorso, il relatore, Petrini, ha formulato una propria proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2977 – Legge europea 2014 e una proposta di nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2977 – Legge europea 2014 (*vedi allegato 3*) e la proposta di nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 formulate dal relatore (*vedi allegato 4*).

La Commissione nomina quindi il deputato Petrini quale relatore presso la XIV Commissione.

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto

C. 2722 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide ZOGGIA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla IX Commissione Trasporti, il disegno di legge C. 2722, approvato dal Senato, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.

L'articolo 1, al comma 1, conferisce una delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, da esercitare entro il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge.

Fa presente che le materie oggetto di delega riguardano:

ai sensi della lettera *a*) del comma 1, il regime amministrativo e di navigazione delle unità da diporto, ivi comprese le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggior per finalità turistiche;

ai sensi della lettera *b*), le attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimità della costa, con l'obiettivo della salvaguardia della vita umana in mare e nelle acque interne, con particolare attenzione all'attività subacquea;

ai sensi della lettera *c*), la revisione della disciplina sanzionatoria, sulla base della gravità delle violazioni del codice, del pregiudizio da queste recato alla tutela degli interessi pubblici e del pericolo derivante da condotte illecite; deve essere comunque garantita l'effettività delle sanzioni;

ai sensi della lettera *d*), l'aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica;

ai sensi della lettera *e*), le procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con GPL (gas di petrolio liquefatto), metano ed elettrici sulle unità da diporto di nuova costruzione o già immesse sul mercato.

Il comma 2 definisce i principi e criteri direttivi della delega, precisando in primo luogo che essa si pone l'obiettivo di garantire la concorrenzialità del settore nell'ambito della Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM(2014)86).

In tale ambito, rileva come, per quanto riguarda i criteri di delega specifici, la lettera *a*) del comma 2 preveda il coordinamento e l'armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto e di iscrizione delle unità da diporto, al fine di semplificare gli adempimenti formali posti a carico dell'utenza.

La lettera *b*) stabilisce la semplificazione del regime amministrativo e degli adempimenti relativi alla navigazione da diporto, anche ai fini commerciali.

La lettera *c*) prevede la revisione, secondo criteri di semplificazione, della disciplina in materia di navigazione temporanea di imbarcazioni e navi da diporto non abilitate e non munite dei prescritti documenti, ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ma affidate in conto vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali.

La lettera *d*) prevede la semplificazione della procedura amministrativa per la dismissione di bandiera (nel caso di trasferimento o vendita all'estero di unità da diporto).

La lettera *e*) indica la regolamentazione dell'attività in materia di locazione dei natanti.

La lettera *f*) stabilisce che, nell'ambito delle strutture ricettive della nautica, un numero congruo di accosti (cioè di approdi) sia riservato alle unità in transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di *handicap*.

La lettera *g*) prevede la regolamentazione puntuale dei campi di ormeggio attrezzati nelle zone di riserva generale, zone B, o di riserva parziale, zone C (si tratta di diverse tipologie di area marina protetta all'interno delle quali sono stabiliti differenti, decrescenti livelli di tutela ambientale), per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, prevedendo una riserva di ormeggio alle imbarcazioni a vela.

In tale contesto fa altresì presente come si preveda che la regolamentazione potrà avvalersi di tecnologie informatiche e telematiche, precisandosi inoltre che la finalità della misura è la tutela dell'ecosistema e il divieto di ancoraggio al fondale nelle aree marine protette all'interno del campo boa (laddove nell'area marina sia presente un « campo boa », vale a dire un'area attrezzata con boe destinate all'ormeggio delle imbarcazioni).

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze segnala il principio di delega di cui alla lettera *h*), introdotta nel corso dell'esame al Senato, il quale prevede la destinazione d'uso per la nautica minore delle strutture demaniali, nonché dei pontili, arenili e piazzali che presentino caratteristiche idonee per essere utilizzate come ricovero a secco (*dry storage*, vale a dire lo stazionamento delle navi a terra nel periodo invernale) di piccole imbarcazioni, garantendo comunque la fruizione pubblica delle aree.

In merito rileva l'opportunità di verificare se tale previsione contrasti con le competenze urbanistico-pianificatorie degli enti locali.

La lettera *i*) prevede la revisione della disciplina della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo, al fine di adattarla alle specifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da diporto.

La lettera *l*) stabilisce la rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici, con particolare riferimento a quelli visivi e uditivi, per il conseguimento della patente nautica, nonché la revisione delle procedure di accertamento e certificazione degli stessi.

La lettera *m*) indica l'introduzione di una normativa semplificata della mediazione nel diporto.

La lettera *n*) prevede la revisione dei titoli professionali del diporto, contemplando l'introduzione di un titolo semplificato per lo svolgimento dei servizi di coperta per unità da diporto.

La lettera *o*) prevede criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate alle attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione; in tale prospettiva il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera viene individuata come autorità competente in via esclusiva per la pianificazione e il coordinamento dei controlli, tenuto conto comunque, delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore.

A tale riguardo segnala l'opportunità di valutare le ricadute che tale criterio di delega potrebbe avere sulle competenze e funzioni svolte dalla Guardia di finanza, che a sua volta svolge, analogamente ad altri corpi di polizia, compiti di tutela della sicurezza della navigazione.

La lettera *p*) prevede il pieno adeguamento del decreto legislativo n. 53 del 2011, di recepimento della direttiva 2009/16/CE in materia di norme internazionali per la sicurezza delle navi, a quanto effettivamente previsto dalla stessa direttiva 2009/16/CE in materia di controllo dello Stato di approdo, con particolare riferimento al corretto recepimento della definizione di interfaccia nave-porto e all'ambito di applicazione della normativa riguardante le imbarcazioni da diporto che si dedicano ad operazioni commerciali.

In merito rammenta che l'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 53 del 2011 definisce interfaccia nave/porto « l'ambito spaziale in cui hanno luogo attività che interessano direttamente una nave e che comportano il movimento di persone o merci o la fornitura di servizi tecnico nautici », mentre l'articolo 2 della predetta direttiva 2009/16/CE definisce invece tale interfaccia come « le interazioni che hanno luogo quando una nave è direttamente ed immediatamente interessata da attività che comportano il movimento di persone o di merci o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave », definizione che sembra indicare un ambito più vasto.

La lettera *q*), introdotta nel corso dell'esame in Commissione al Senato, prevede la revisione della disciplina in materia di

sicurezza delle unità e delle dotazioni, anche alla luce dell'adeguamento all'innovazione tecnologica.

Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la lettera *r*), anch'essa introdotta nel corso dell'esame in Commissione al Senato, la quale dispone l'equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In merito segnala come la principale conseguenza dell'equiparazione alle strutture ricettive turistiche all'aperto dei « *marina resort* » consista nell'applicazione alle prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati, dell'IVA agevolata al 10 per cento sulle prestazioni effettuate nei confronti dei clienti alle strutture ricettive turistiche, invece dell'applicazione dell'aliquota IVA del 22 per cento sui servizi della portualità turistica e ai servizi associati.

A tale proposito ricorda che l'articolo 32 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto decreto – legge « Sblocca Italia »), come integrato dal comma 237 dell'articolo unico della Legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), ha già equiparato, ma solo per un periodo di tempo limitato, fino al 31 dicembre 2015, alle strutture ricettive all'aria aperta, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (cosiddetti *marina resort*). La norma prevede che l'equiparazione debba avvenire secondo requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Tale decreto è già stato emanato il 3 ottobre 2014 e ha stabilito i requisiti minimi che devono possedere le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento

di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, che siano ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, ai fini dell'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta e della conseguente applicazione dell'IVA al 10 per cento.

In merito alla formulazione della lettera *r*) rileva come non siano stabiliti i termini per tale individuazione e come non sia previsto alcun coinvolgimento in materia delle Regioni.

La lettera *s*) prevede l'inserimento della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi e l'istituzione della giornata del mare nelle scuole (tale ultima previsione è frutto di un emendamento approvato in Commissione al Senato).

La lettera *t*) dispone l'istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela, nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni; a tal fine è prevista:

1) l'istituzione di un elenco nazionale, aggiornato, degli istruttori professionali, consultabile nel sito istituzionale della Federazione italiana vela (FIV) e della Lega navale italiana (LNI) e nei siti dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici; gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'elenco nazionale di cui al precedente periodo sono posti a carico degli iscritti;

2) che gli istruttori di vela siano in possesso del brevetto della FIV o della LNI, rilasciato nel rispetto del Sistema Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei tecnici sportivi del CONI e del Quadro europeo delle qualifiche – *European Qualification Framework* (EQF) dell'Unione europea.

La lettera *u*) prevede la razionalizzazione delle attività di controllo delle unità da diporto, attraverso metodologie di ve-

rifiche atte a evitare forme di accertamenti ripetuti a carico delle stesse unità in ambiti temporali limitati, nel rispetto della sicurezza nautica.

La lettera *v*) prevede la revisione della disciplina sanzionatoria per le violazioni, commesse mediante l'utilizzo di un'unità da diporto, che dovrà avvenire aumentando l'entità delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo sia nel massimo edittale.

Per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, rileva come la norma specifici che l'inasprimento delle sanzioni deve riguardare in particolare le violazioni concernenti l'inservanza di una disposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, nonché del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero l'inservanza di una disposizione di legge o di un regolamento in materia di sicurezza della navigazione.

La disposizione prevede altresì l'inasprimento delle sanzioni relative all'inservanza delle velocità minime, anche da parte delle imbarcazioni commerciali, negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nel passaggio vicino a imbarcazioni alla fonda e nella navigazione all'interno degli specchi acquei riservati alla balneazione.

In merito rammenta che la disciplina sanzionatoria per gli illeciti amministrativi relativi alle unità da diporto è attualmente contenuta nel Titolo V del Codice della nautica da diporto, agli articoli da 53 a 57-*bis*.

La lettera *z*), introdotta nel corso dell'esame in Commissione al Senato, prevede, nell'ambito della revisione della disciplina sanzionatoria di cui alla lettera *v*), che siano fissate sanzioni più severe a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, nonché nei confronti di coloro che utilizzando unità da diporto causano danni ambientali, attraverso mi-

sure che, a seconda della gravità della violazione, vadano dal ritiro della patente al sequestro dell'unità da diporto.

La lettera *aa)* dispone la semplificazione dei procedimenti per l'applicazione e il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio, in particolare prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità delle fattispecie, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento, con l'introduzione anche di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi ristretti, nonché l'ampliamento delle fattispecie incidenti nella materia della sicurezza nautica per le quali è prevista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche.

La lettera *bb)*, introdotta nel corso dell'esame in Commissione al Senato, prevede l'adeguamento del codice della nautica da diporto alla direttiva 2013/53/UE, entrata in vigore il 17 gennaio 2014 e relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la precedente direttiva 94/25/CE.

In tale ambito ricorda che la citata direttiva 2013/53/UE, il cui termine di recepimento da parte degli Stati membri è fissato al 18 gennaio 2016, stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione di imbarcazioni da diporto e moto d'acqua, nonché per alcune tipologie di motori marini e per le unità da diporto oggetto di trasformazione rilevante.

La lettera *cc)* prevede che dovrà essere disposta l'abrogazione espressa delle norme incompatibili.

Il comma 3 dispone che gli schemi dei decreti legislativi siano adottati previa intesa con la Conferenza unificata (Conferenza Stato-città ed autonomie locali + Conferenza Stato-regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Il comma 4 prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri dovranno essere resi entro venti giorni dalla data di trasmissione, dovranno

indicare specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi e il Governo dovrà ritrasmettere alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo, che dovrà essere espresso dalla Commissioni parlamentari competenti entro venti giorni dalla trasmissione.

Il comma 5 prevede la possibilità, per il Governo, di adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con le stesse modalità indicate dall'articolo.

Il comma 6 conferisce al il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la facoltà di adeguare il Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, di cui al decreto ministeriale n. 146 del 2008, tramite decreti ministeriali da adottare di concerto con i Ministri interessati ed al fine di assicurare piena compatibilità con le innovazioni introdotte nell'esercizio della delega.

Rileva infine come il comma 7 contenga la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dai decreti legislativi di cui al comma 1 non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica. È previsto altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. La disposizione stabilisce inoltre che i decreti legislativi non dovranno comportare aggravio di spese per i cittadini.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00466 *Pesco: Definizione di una disciplina organica del regime fiscale delle locazioni brevi.*

7-00553 *Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.*

7-00597 *Lodolini: Sospensione del pagamento dei canoni relativi alle concessioni di beni del demanio marittimo ubicate in aree colpite dagli eventi meteorologici del febbraio 2015.*

7-00599 *Pagano: Sospensione del pagamento dei canoni relativi alle concessioni di beni del demanio marittimo ubicate in aree colpite dagli eventi meteorologici del febbraio 2015.*

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3 e Allegati)**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3 e Allegati);

evidenziato come il DEF registri i primi segnali di stabilizzazione del quadro economico italiano, evidenziando nel 2015 l'avvio di una fase di moderata ripresa dell'economia;

rilevato come tale prima inversione della dinamica recessiva, quantificata in termini responsabilmente prudenziali dalle stime recate nel DEF, ma registrata da diversi indicatori macroeconomici, sia dovuta a diversi fattori, alcuni di natura esogena internazionale, quali il deprezzamento dell'euro e l'ampia flessione del prezzo del petrolio, altri di contesto europeo, legati al complesso delle misure espansive adottate dalla BCE, altri ancora di matrice nazionale, connessi con la politica economica del Governo;

sottolineata in particolare, a tale proposito, la rilevanza strategica delle misure di politica monetaria adottate dalla Banca centrale europea nel corso degli ultimi anni, in particolare in relazione alla riduzione dei tassi d'interesse, all'incremento della liquidità per gli intermediari condizionata al finanziamento di attività produttive, nonché, da ultimo, all'avvio del programma di acquisto di titoli di Stato *Quantitative Easing*, le quali hanno contribuito significativamente al rafforzamento delle condizioni di liquidità delle banche italiane, a migliorare l'erogazione di prestiti al settore privato e a stabilizzare i mercati finanziari, costituendo quindi una condizione fondamentale per la ripresa dell'economia;

evidenziato inoltre come tale mutamento nella dinamica economica rivesta una particolare importanza, innanzitutto sotto il profilo politico, in quanto testimonia della capacità delle scelte di Governo di invertire un processo di caduta che pareva inarrestabile e che condizionava negativamente le aspettative e le scelte dei cittadini e degli operatori economici, in una spirale perversa di sfiducia tale da accelerare la contrazione dell'economia e amplificarne le conseguenze;

evidenziato come, in attuazione della nuova linea di politica economica e di bilancio del Governo, focalizzata non più solo sul rispetto dei vincoli del Patto di stabilità ma anche sull'obiettivo prioritario della crescita, l'Esecutivo intenda continuare ad avvalersi delle possibilità offerte dagli spazi di flessibilità previsti dalle regole di bilancio del Patto di stabilità e crescita per gli Stati i quali stanno attuando riforme strutturali importanti, che avranno effetti diretti positivi di lungo periodo sul bilancio, rinviando a tal fine il raggiungimento dell'obiettivo di pareggio del saldo strutturale di bilancio, che pure sarebbe conseguibile già dal 2016, al 2017;

rilevato come tale decisione strategica del Governo comporti necessariamente un peggioramento dei saldi del quadro programmatico rispetto al quadro tendenziale, con riguardo sia all'indebitamento netto sia al saldo primario, a cui corrisponderà tuttavia la disponibilità di maggiori risorse da destinare a azioni espansive che, quantificate in termini assoluti, saranno pari a circa 1,6 miliardi di euro per il 2015, a 6,7 miliardi di euro per il

2016, a 10,4 miliardi di euro per il 2017 e a 9,0 miliardi di euro nel 2018;

rilevato in tale contesto come i dati riportati nel DEF relativi al 2014 espongano comunque un risultato dell'indebitamento netto pari al 3 per cento del PIL, in linea con l'obiettivo programmatico, derivante da una dinamica delle entrate che, pur in crescita di 0,1 punti percentuali in quota PIL è stata inferiore a quella delle spese finali, a causa del consistente incremento della voce relativa alle prestazioni sociali, nonché dal fatto che in tale voce è stato contabilizzato il bonus IRPEF riconosciuto ai lavoratori a basso reddito introdotto dal decreto-legge n. 66 del 2014;

segnalato inoltre come al relativo peggioramento del dato dell'indebitamento per gli anni 2015 e 2016 si contrapponga il miglioramento, nel 2015, di 0,2 punti percentuali di PIL dell'indebitamento netto strutturale rispetto al 2014, nonché il miglioramento di 0,1 punti percentuali di tale dato per il 2016;

evidenziato come il rapporto tra debito e PIL, dopo un'ulteriore crescita nel 2015 che ne porterà il livello al 132,5 per cento del PIL, sia previsto in riduzione a partire dal 2016, fino a raggiungere il livello del 120 per cento nel 2019, anche in funzione della realizzazione del processo di privatizzazione richiamato dal DEF;

evidenziato come le entrate totali siano aumentate nel 2014 dello 0,6 per cento in termini nominali rispetto al 2013, attestandosi al 48,1 per cento del PIL, in funzione di un incremento delle entrate correnti dello 0,9 per cento, riflesso a sua volta di una crescita del gettito delle imposte indirette (3,5 per cento) parzialmente assorbita dal calo delle imposte dirette (-1,4 per cento);

segnalato inoltre il significativo incremento delle entrate attese dal settore dei giochi, derivante, in particolare, da misure che prevedono: l'affidamento del servizio di raccolta del gioco del lotto e degli altri giochi a quota fissa a concessionari indi-

viduati mediante procedure ad evidenza pubblica; la riduzione dei compensi e degli aggi per gli operatori che agiscono nel settore della raccolta del gioco; la regolarizzazione dei soggetti che operano senza concessione e non sono collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

rilevato come i dati contenuti nel DEF relativi alla pressione fiscale, che è pari nel 2014 al 43,5 per cento, in leggero rialzo (0,1 punti percentuali) rispetto al 2013, risultando quindi invariata nel 2015 per poi salire al 44,1 per cento negli anni 2016 e 2017, e riscendere rispettivamente al 44 e al 43,7 per cento nel 2018 e nel 2019, debbano essere valutati considerando, da un lato, la rivalutazione del PIL conseguente all'applicazione dei nuovi criteri contabili, e dall'altro, sia il fatto che le predette stime incorporano per gli anni successivi al 2015 l'aumento del gettito atteso dall'entrata in vigore della clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2015, la quale prevede aumenti delle aliquote IVA e delle accise sugli oli minerali e che il Governo si è impegnato a eliminare, sia la circostanza, già richiamata in precedenza, che i criteri di classificazione contabile impongono di registrare la misura relativa al riconoscimento del bonus 80 euro come spese per prestazioni sociali, mentre tale sgravio ha comportato in realtà una minore pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente;

sottolineato pertanto come, in forza di tali elementi, l'andamento reale della pressione fiscale risulterà migliore, attestandosi al 43,1 per cento nel 2014, al 42,9 per cento nel 2015, al 42,6 per cento nel 2016, al 42,1 nel 2017, al 41,9 per cento nel 2018 e al 41,6 per cento nel 2019;

evidenziato inoltre come la disattivazione delle predette clausole di salvaguardia, nonché le altre misure di sostegno tributario già realizzate o previste dal DEF, consentano di evitare aumenti del prelievo, interrompendone la dinamica crescente, incentivando conseguentemente gli investimenti pubblici e privati, nonché

determinando, attraverso la ripresa della crescita del PIL, una riduzione del rapporto percentuale relativo al debito pubblico;

segnalata la consistente riduzione delle spese per consumi intermedi, effetto dell'attività di controllo della spesa da tempo operante per tale categoria;

rilevato, per quanto riguarda i profili relativi alla politica tributaria, come l'azione perseguita dal Governo si ponga in piena consonanza con le indicazioni contenute nella Raccomandazione n. 2 della Commissione europea, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo fondamentale di alleggerire l'imposizione sul lavoro, attraverso una serie di misure già adottate, quali: il bonus degli 80 euro; la deduzione dall'IRAP del costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato; la decontribuzione per i nuovi assunti; il nuovo regime agevolato dei minimi; l'anticipo del TFR in busta paga per i lavoratori dipendenti del settore privato; la nuova disciplina del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo, contenuto nella legge di stabilità 2015; il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti da opere dell'ingegno, brevetti e marchi d'impresa; il prolungamento delle agevolazioni fiscali per i lavoratori qualificati che rientrano in Italia; le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e in funzione antisismica;

evidenziato come a tali misure, le quali produrranno un significativo impatto positivo sul PIL, dovranno aggiungersene altre, orientate anch'esse a alleggerire la pressione tributaria sul fattore lavoro;

rilevato come sia recentemente emersa una grave condizione di disordine organizzativo nelle Agenzie fiscali (entrate-territorio e dogane-monopoli), per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 27 marzo 2015, e come il perdurare di tale condizione verrebbe a costituire un grave fattore di rischio per il raggiungimento degli obiettivi programmati tanto per il 2015 che per gli anni

successivi; ciò sia per quanto riguarda le previsioni di gettito, in particolare nei processi produttivi non standardizzati, che richiedono lavorazioni complesse, come ad esempio il ravvedimento operoso «lungo» introdotto dalla legge di stabilità 2015 e il procedimento per l'emersione dei capitali nascosti all'estero e in Italia (cosiddetta «voluntary disclosure»), sia per quanto riguarda l'obiettivo di deflazione del contenzioso, che rischia invece di esplodere in modo imprevisto;

rilevato inoltre come, in relazione alle condizioni di disordine organizzativo sopra menzionate, un prolungato periodo di disfunzione degli uffici delle Agenzie fiscali rischi di esercitare un impatto fortemente negativo sull'ordinato svolgimento delle normali attività economiche del Paese, ad esempio ritardando il processo dei rimborsi IVA, che da quest'anno riveste un'importanza ancora più forte alla luce dell'introduzione dei meccanismi di *split payment* e di *reverse charge*, ovvero, sempre a titolo di esempio, rallentando l'attività doganale, con un intralcio quindi alle attività di import-export, peraltro proprio nell'anno di Expo 2015;

condivisa l'esigenza, indicata nella Raccomandazione n. 4 indirizzata all'Italia dagli organismi dell'UE, di proseguire, anche in considerazione dello stretto legame esistente tra il settore bancario e il sistema imprenditoriale italiano, nelle iniziative, di natura pubblica e privata, già assunte nel corso dell'ultimo anno per il rafforzamento ulteriore del settore bancario, che pure ha mostrato una condizione di sostanziale stabilità e adeguatezza patrimoniale, nonché di promuovere l'accesso delle imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, ai finanziamenti non bancari, al fine di colmare il divario esistente in tale ambito tra grandi e piccole imprese;

evidenziati a tale proposito i significativi progressi compiuti, grazie ai numerosi interventi in questo campo adottati in questa Legislatura, sul tema dell'agevolazione e della diversificazione dell'accesso

delle imprese ai capitali non bancari, il quale costituisce, come segnalato anche dalla Commissione Finanze nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, uno snodo fondamentale per consentire la ripresa dell'economia;

richiamata in particolare l'esigenza di affrontare il problema dei crediti deteriorati che condizionano l'operatività del sistema creditizio italiano, individuando a tal fine, anche attraverso un'attenta interlocuzione con gli organismi europei e con le autorità di vigilanza, una soluzione che consenta la cessione da parte degli intermediari di una quota delle sofferenze contabilizzate, ampliando in tal modo la loro capacità di erogazione creditizia e migliorando la redditività dello stesso sistema bancario;

evidenziata la rilevanza, ai fini di un più moderno ed efficiente assetto del sistema creditizio, della riforma del settore delle banche popolari operata con il decreto-legge n. 3 del 2015, la quale risponde a esigenze da tempo in discussione, nonché alle sollecitazioni delle autorità di vigilanza nazionali e europee;

richiamata l'opportunità di accompagnare adeguatamente le iniziative bilaterali in corso per favorire l'evoluzione del mondo delle fondazioni bancarie, in particolare al fine di introdurre più efficaci meccanismi di gestione del patrimonio delle stesse fondazioni bancarie e di prevenzione del rischio, nonché al fine di modernizzarne e renderne più trasparente la *governance* interna;

sottolineata la necessità di procedere ulteriormente nel processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, che costituisce uno degli elementi rilevanti per il risanamento della finanza pubblica, coinvolgendo e responsabilizzando a tal fine gli enti territoriali e sciogliendo i nodi, anche normativi, che da tempo rallentano tale dinamica;

condivisa l'opportunità, già segnalata in passato dalla Commissione Finanze an-

che attraverso specifiche iniziative legislative, di razionalizzare l'utilizzo degli spazi immobiliari da parte delle Amministrazioni pubbliche, non solo in un'ottica di risparmio, ma anche in una prospettiva di maggiore efficienza a vantaggio dei cittadini, portando a questo fine a compimento il progetto, anch'esso raccomandato in precedenza dalla Commissione Finanze, di concentrare la presenza fisica dello Stato nelle diverse articolazioni territoriali in un singolo sito a livello cittadino, in cui collocare tutti gli uffici;

evidenziato il rilievo centrale che assumerà il disegno di legge sulla concorrenza 2015 (C. 3012) prossimamente all'esame in sede referente delle Commissioni riunite VI e X, in particolare per quanto riguarda la tutela dei consumatori e la trasparenza nei settori bancario e assicurativo, il miglioramento del livello concorrenziale in tali mercati, la certezza del diritto, il contrasto alle frodi e la riduzione dei costi per gli utenti;

sottolineato complessivamente come il DEF e le misure in esso prospettate rispondano pienamente all'esigenza di sostenere la ripresa dello sviluppo economico del Paese, in un quadro di rispetto degli obblighi stabiliti in sede UE, consentendo all'Italia di disporre di maggior forza negoziale e autorevolezza politica nelle sedi comunitarie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

in sede di risoluzione parlamentare per l'approvazione del DEF, si impegni il Governo a definire in tempi brevi la questione relativa alle posizioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali, individuando al riguardo soluzioni di carattere amministrativo e, se necessario, normativo, che, nel pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza e promozione del merito, consentano di assicurare la piena efficacia

nell'azione delle Agenzie, nonché il raggiungimento degli obiettivi di gettito indicati dal DEF;

e con le seguenti osservazioni:

a) si richiama la necessità di proseguire e concludere, confermando il metodo di stretto confronto collaborativo tra Parlamento e Governo finora seguito, il processo di attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale, la quale costituisce lo strumento fondamentale per dare risposta a molte delle raccomandazioni espresse dall'Unione europea e ai prioritari obiettivi di riforma in questo campo indicati dal PNR, costituiti:

dalla riduzione della pressione fiscale;

dalla semplificazione dell'ordinamento e dalla riduzione degli adempimenti tributari;

dal rafforzamento della lotta all'evasione fiscale e all'economia sommersa;

dalla riforma del sistema estimativo catastale e della tassazione degli immobili;

dalla disciplina dell'abuso del diritto;

dalla razionalizzazione delle *tax expenditure*;

dalla revisione dell'imposizione sulle imprese in un'ottica di attrazione degli investimenti;

dalla revisione dell'imposizione ambientale;

dalla generalizzazione della fatturazione elettronica in una prospettiva di semplificazione e di tracciabilità delle transazioni;

dalla riforma della tassazione dei giochi pubblici;

dal miglioramento dei meccanismi di riscossione;

dalla revisione del contenzioso e del sistema sanzionatorio tributario;

dal miglioramento della trasparenza e collaborazione nei rapporti tra fisco e contribuenti;

dalla modernizzazione dell'amministrazione fiscale;

b) in tale ambito si sottolinea come la riforma del sistema tributario debba costituire una delle misure strategiche per cogliere le opportunità di ripresa dell'economia determinate dalle favorevoli condizioni di contesto macroeconomico internazionale, quali il calo del prezzo del petrolio e il deprezzamento dell'euro sul dollaro, nonché dalla positiva azione di politica monetaria della BCE, al fine di confermare e ampliare i segnali di ripresa forniti anche a livello nazionale da alcuni indicatori macroeconomici;

c) si evidenzia come l'obiettivo strategico, indicato anche dalla citata delega per la riforma del sistema fiscale, di contrasto dell'evasione fiscale, possa essere realizzato solo attraverso una serie articolata di iniziative tra loro coordinate, tra cui quali in particolare:

la chiara identificazione delle principali causali dell'evasione e la realizzazione di un'analisi quantitativa e qualitativa del fenomeno evasivo;

la focalizzazione dell'azione di controllo sulle diverse tipologie di contribuenti e la conseguente adozione di metodologie di intervento differenziate per ciascuna di esse, anche alla luce delle peculiarità che connotano le diverse realtà territoriali ed economiche;

la sinergia tra le diverse componenti dell'amministrazione fiscale e le diverse banche dati esistenti;

l'estensione della fatturazione elettronica, oggi introdotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche ai rapporti fra imprese, con la contestuale introduzione di meccanismi di collegamento telematico che possano portare all'abolizione di una serie di adempimenti a cui le

imprese sono oggi soggette, con un risultato quindi di semplificazione e riduzione di oneri;

la collaborazione tra i Comuni e l'Amministrazione finanziaria;

la diffusione degli strumenti di pagamento tracciabili e della trasmissione telematica dei corrispettivi;

il miglioramento del rapporto di fiducia e collaborazione reciproca tra Amministrazione fiscale e contribuente;

la realizzazione di uno stretto rapporto informativo e collaborativo tra Governo e Parlamento in merito ai dati relativi a tale fenomeno, nonché circa le strategie di intervento, le iniziative normative da intraprendere in materia, i risultati conseguiti e la destinazione, attraverso il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, delle maggiori entrate conseguite;

d) nel contesto della più generale strategia di contrasto all'evasione fiscale, si segnala la necessità di rafforzare gli strumenti di *compliance* agli obblighi tributari, proseguendo nell'azione già avviata con la legge n. 186 del 2014, in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero (cosiddetta *voluntary disclosure*), e con la legge di attuazione dell'Accordo sottoscritto con gli USA sul *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA), in primo luogo applicando le linee guida sulla *cooperative compliance* proposte dall'OCSE, nonché prevedendo sistemi di gestione e controllo interni dei rischi fiscali da parte dei grandi contribuenti;

e) si evidenzia la necessità di portare a compimento le iniziative poste in essere a vari livelli per eliminare i « paradisi fiscali » e instaurare un sistema di pieno ed effettivo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati, recependo a tal fine nell'ordinamento nazionale il *Common Reporting Standard* approvato dall'OCSE e introdotto nella legislazione comunitaria dalla direttiva 2014/107/UE, nonché estendendo il novero

degli Stati con cui vigono accordi di *Tax Information Exchange* secondo il modello definito dall'OCSE;

f) si evidenzia l'urgenza di realizzare una definitiva revisione del sistema di tassazione locale sugli immobili, dando stabilità a un settore dell'ordinamento tributario che costituisce uno snodo nevralgico nei rapporti tra cittadini e fisco e che ha conosciuto troppe modifiche nel corso degli ultimi anni, perseguendo gli obiettivi prioritari di:

semplificare il quadro dei tributi locali sugli immobili;

ridurre i costi di *compliance* per i contribuenti e gli adempimenti amministrativi;

dare certezza ai comuni circa le risorse derivanti da tale fonte di entrata;

responsabilizzare gli stessi enti locali nelle loro scelte di politica tributaria in questo campo;

coniugare l'esigenza di disporre di strumenti di prelievo di natura patrimoniale con quelle di salvaguardare la piccola proprietà immobiliare nonché di dare nuove prospettive al settore edilizio

ridurre, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il carico fiscale sugli immobili residenziali dati in locazione e sugli immobili delle imprese che contengono macchinari produttivi;

g) a tale proposito si sottolinea inoltre l'esigenza di procedere a una revisione del regime impositivo dei terreni agricoli, parametrandolo alle effettive potenzialità produttive dei terreni stessi, nonché di risolvere in modo chiaro e definitivo la questione relativa all'imposizione IMU dei cosiddetti « macchinari imbullonati », individuando in merito una soluzione equilibrata che non penalizzi gli insediamenti produttivi nel territorio nazionale;

h) si segnala la necessità di coinvolgere il Parlamento in una discussione approfondita circa le modalità per risolvere la problematica relativa ai crediti

bancari deteriorati, nella prospettiva di rafforzare, in un contesto di parità concorrenziale tra tutti gli intermediari bancari, la stabilità patrimoniale delle banche e di ampliare conseguentemente la disponibilità di credito per le famiglie e le imprese;

i) si evidenzia la necessità di utilizzare appieno tutti gli strumenti già in campo per sostenere la crescita dimensionale, l'innovazione tecnologica e la competitività delle imprese, sia per quanto riguarda le misure tributarie, sia per quel che concerne gli strumenti di carattere finanziario e creditizio, sia per quanto attiene ai profili di diritto societario, sia con riferimento al ruolo svolto in questo campo dalla Cassa depositi e prestiti, dalla SACE, dalla SIMEST, dal sistema creditizio privato e dal sistema assicurativo, nonché di orientare ulteriormente l'azione di politica tributaria in questa direzione;

l) si sottolinea altresì l'esigenza di migliorare il livello di conoscenza, da parte delle piccole e medie imprese, circa le misure già adottate per favorirne l'accesso ai canali di finanziamento non bancario (tra i quali si segnalano in particolare le agevolazioni per l'investimento in strumenti finanziari delle PMI e segnatamente nei cosiddetti *mini-bond*; l'estensione dell'azione del Fondo Centrale di Garanzia anche alle emissioni di *Mini-bond* sotto-

scritte da fondi di credito; la creazione del segmento AIM Italia di Borsa Italiana; la disciplina agevolativa delle imprese innovative, delle *start up* e delle PMI; l'avvio dell'operatività dei portali di *equity crowdfunding*; l'implementazione del Fondo per la Crescita sostenibile, del Fondo Strategico italiano e del Fondo Italiano di Investimento; il rafforzamento del ruolo della Cassa depositi e prestiti a sostegno delle PMI), assicurando a tal fine una maggiore valorizzazione e coordinamento delle politiche in tal senso;

m) si rileva, nella medesima prospettiva, la necessità di cogliere appieno tutte le opportunità connesse alle risorse finanziarie che saranno poste a disposizione dal Piano Juncker, realizzando ogni possibile sinergia tra interventi nazionali e interventi comunitari;

n) si richiama l'opportunità di procedere alla manutenzione degli assetti di vigilanza nei settori del credito, dei mercati finanziari e delle assicurazioni, per aggiornarli agli sviluppi della disciplina europea in materia, al fine di garantire la migliore efficacia degli assetti di vigilanza pubblicistica in materia, in particolare sviluppando più strette forme di collaborazione tra le diverse autorità competenti nei rispettivi ambiti, nonché eliminando lacune, duplicazioni, sovrapposizioni o conflitti di competenza tra le medesime autorità.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3 e Allegati)

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL DEPUTATO PESCO E ALTRI

La VI Commissione,

esaminato il Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3 e Allegati);

premesso che:

nelle premesse del Documento in esame si delineano scenari macroeconomici favorevoli e ipotesi di un percorso di rilancio dell'economia, in quanto l'Italia è uscita dalla fase recessiva nel IV trimestre, con previsioni più positive di tassi di crescita sia per l'Area Euro sia per l'Italia: infatti, per il 2015 si registra una crescita nella misura dello 0,7 per cento fino a un possibile 1,4 per cento, nel 2016 e nel 2017 si prevede una crescita nella misura del 1,5 per cento;

sono confermati gli indici dell'indebitamento netto, come previsti nella Nota di aggiornamento al DEF del novembre 2014, ossia: 2015: 2,6 per cento; 2016: 1,8 per cento; 2017: 0,8 per cento;

per quanto riguarda il pareggio di bilancio strutturale, il Governo prevede ottimisticamente che esso sarà raggiunto nel 2017: dunque il Governo intende adottare il percorso di miglioramento graduale del saldo strutturale, previsto dalla clausola europea sulle riforme;

in merito alla politica fiscale, il Governo prevede di non attivare la clausola di salvaguardia che lo stesso Governo ha inserito e fatto approvare al Parlamento nella legge di stabilità 2015, consistente nell'aumento progressivo delle aliquote IVA, a partire dal 2016, del 10 e del 22 per cento, e che costerebbe ai contri-

buenti 12,8 miliardi nel 2016, 19,2 miliardi nel 2017 e 21,3 miliardi dal 2018, per i seguenti fattori:

a) migliori *performance* del PIL, che garantirà un maggior gettito tributario;

b) la riduzione della spesa per interessi pari allo 0,4 per cento del PIL, circa 6 miliardi di euro;

c) l'adozione di misure di *spending review*, nei prossimi mesi, per conseguire risparmi nella misura dello 0,6 per cento di PIL, circa 10 miliardi di euro;

la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, cosiddetta « *spending review* » del piano Cottarelli non ha avuto piena attuazione fino ad oggi, se non in misura prevalente a carico degli enti locali e territoriali, che hanno contribuito al miglioramento dei saldi di finanza pubblica con circa 7 miliardi nel 2014 e ulteriori 8,5 miliardi nel 2015, consentendo al Governo di finanziare il « bonus fiscale »; tale scelta ha ridotto sensibilmente le risorse delle autonomie locali, incidendo negativamente sulla erogazione dei servizi sociali ed assistenziali forniti a livello territoriale dai comuni ai cittadini bisognosi;

nella programmazione economica del prossimo triennio la realizzazione della *spending review* diventa necessaria, non per aumentare le risorse da destinare agli investimenti produttivi e per ridurre la pressione fiscale, ma per evitare l'ulteriore aggravio delle aliquote IVA;

dunque, non solo la programmazione per il triennio 2016-2018 non include un percorso di riduzione della pressione fiscale, fondamentale sia per sostenere la domanda di beni e servizi, sia per incentivare gli investimenti nel nostro Paese, ma dal Documento in esame si rileva come la pressione fiscale sia prevista in aumento dal 43,5 per cento del PIL del 2014 al 43,7 per cento nel 2019, con un picco del 44,1 per cento nel 2016 e 2017;

il debito pubblico è aumentato nel 2015 in rapporto al PIL dal 132,1 per cento al 132,5 per cento; la fase discendente del debito è prevista, secondo il Governo, a partire dall'anno 2016, quando scenderà il rapporto scenderà al 130,9 per cento nel 2016, al 127,4 per cento nel 2017 e al 123,7 per cento nel 2018;

i margini di flessibilità, in cui si muove il Governo per sostenere la crescita, sono molto ridotti, in considerazione del forzoso rispetto del limite del 3 per cento del rapporto deficit/PIL, da cui ci siamo allontanati in misura ridotta nel corso dell'anno (2,6 per cento) e la permanenza di un debito elevatissimo;

in materia di imposte locali, il Governo prevede la revisione del sistema fiscale locale al fine di semplificare il quadro dei tributi locali sugli immobili e ridurre i costi di *compliance* per i contribuenti. In particolare, il Governo ha annunciato l'introduzione, nel corso del 2015, di una nuova *local tax*, che unifichi IMU e TASI e semplifichi il numero delle imposte comunali, mediante un unico tributo/canone in sostituzione delle imposte e tasse minori e dei canoni esistenti, con aliquote differenziate: più basse sulle abitazioni principali; più alte sulle altre abitazioni; inoltre, si prevede di aumentare la quota dei trasferimenti Stato-enti locali, allocati sulla base della capacità fiscale e dei fabbisogni standard, superando il criterio basato sulla spesa storica;

ritenuto che:

le misure indicate dal Governo in merito alla delega per la riforma del

sistema fiscale appaiono in ogni modo insufficienti e poco compatibili con l'obiettivo principale che dovrebbe essere perseguito da questo Parlamento, quale l'urgente e improcrastinabile abbassamento della pressione fiscale;

condividendo lo spirito di unificazione e semplificazione, ma non quello dell'estensione della tassazione sulle abitazioni principali, in ordine all'innovazione prevista dal DEF sulle imposte locali tuttavia, sembra assai arduo affermare che nel corso del 2015 verrà introdotta la nuova « *local tax* » che a detta del Governo dovrebbe rendere più equo e trasparente il sistema fiscale: tale affermazione rischia dunque di creare l'ennesimo imbarazzo al Governo e allo stesso Parlamento;

le riforme fiscali di questo Governo appaiono lente, sempre più cupe e poco trasparenti: significativa al riguardo è stata proprio l'attuazione della delega fiscale, prorogata al 26 settembre 2015 dopo aver bloccato per mesi i lavori sui decreti delegati, e per di più a causa di una norma introdotta all'ultimo minuto che avrebbe favorito alcuni cittadini tra cui ex membri del Parlamento (come peraltro ammesso dallo stesso Presidente del Consiglio con conseguente ritiro dello schema di decreto già annunciato); queste modalità operative rallentano e rendono poco trasparente l'operato del Parlamento stesso;

si può affermare inoltre che il DEF 2015 non prevede alcuna novità rispetto agli obiettivi programmati nel precedente anno; l'obiettivo principale resta sempre l'attuazione della delega fiscale, prorogata al 26 settembre 2015; la programmazione economica finanziaria non prevede dunque particolari novità per la materia tributaria, mentre ci si aspettava una programmazione fiscale più incisiva e coraggiosa, soprattutto a favore delle piccole e medie imprese, nonché per le nuove iniziative imprenditoriali, per le quali resta tuttora da capire il regime di favore applicabile una volta terminato il regime speciale con imposta sostitutiva del 5 per cento (si ricorda infatti che il nuovo re-

gime forfettario introdotto con la stabilità 2015 è stato oggetto di critiche da parte dello stesso Governo che ha di fatto prorogato per un altro anno il regime speciale vigente); anche in merito alla semplificazione fiscale ed in particolare alla fatturazione elettronica, non vengono indicate misure volte ad incentivare i contribuenti all'esercizio dell'opzione per la digitalizzazione della contabilità (quali, ad esempio, la riduzione della pressione fiscale attraverso aliquote ridotte); quanto poi alla riduzione della pressione fiscale, non si prevede alcunché: anzi al riguardo appare contraddittoria la scelta di reperire risorse per la riduzione fiscale attraverso la revisione del sistema delle agevolazioni fiscali; per quel che riguarda infine la semplificazione fiscale in materia di tributi locali, l'introduzione di un tributo unico sarebbe auspicabile a condizione che esso di fatto realizzi una riduzione della pressione fiscale locale e non si trasformi nell'ennesimo strumento di compensazione del minor gettito erariale nazionale;

la non corretta gestione delle imprese bancarie, l'aumento del volume di sofferenze, crediti inesigibili e titoli tossici implica la necessità di rivedere i criteri di vigilanza prudenziale, valutando l'opportunità di introdurre normativamente il divieto per lo Stato, le Fondazioni bancarie, nonché le imprese bancarie, finanziarie ed assicurative di effettuare investimenti in strumenti finanziari derivati che implicino il rischio di perdite patrimoniali e siano pregiudizievoli per le risorse erariali e per il risparmio dei cittadini;

si auspicavano dunque scelte di politica fiscale e bancaria differenti, soprattutto al fine di ridurre la pressione fiscale, garantire la certezza del prelievo e rilanciare il settore produttivo e dei consumi: in particolare, si ritengono prioritari per le scelte programmatiche del Governo i seguenti obiettivi:

evitare ogni genere di intervento dello Stato italiano, espletato in modo diretto o indiretto, finalizzato alla ridu-

zione del volume di titoli anomali, tossici e difficilmente esigibili, nonché crediti inesigibili e sofferenze delle banche private, escludendo così un impegno di risorse erariali per rimediare a una non corretta gestione della *governance* delle banche, eventualmente sottoposte anche a commissariamento; si precisa che un intervento dello Stato italiano a favore delle banche, così come descritto, potrebbe annoverarsi tra gli aiuti di Stato vietati dalla disciplina europea;

promuovere la separazione tra banche commerciali e banche d'investimento, favorendo l'istituzione di banche, anche di natura pubblica, preposte al finanziamento della sola economia reale, senza la possibilità di investire in strumenti finanziari speculativi o rischiosi per l'integrità patrimoniale e il risparmio dei cittadini;

introdurre disposizioni di carattere normativo, con relative sanzioni, al fine di vietare allo Stato, alle Fondazioni bancarie, nonché alle imprese bancarie, finanziarie e assicurative di effettuare investimenti in strumenti finanziari derivati che implicino il rischio di perdite patrimoniali e siano pregiudizievoli per le risorse erariali e per il risparmio dei cittadini;

predisporre nuovi criteri e limiti di indebitamento per le imprese bancarie, finanziarie ed assicurative, riducendo in tal modo i potenziali rischi di perdite patrimoniali;

sollecitare la Banca d'Italia ad avviare indagini e azioni di controllo serie ed efficaci su banche e intermediari finanziari caratterizzati da consistenti volumi di sofferenze e individuare i responsabili della non corretta gestione;

verificare eventuali responsabilità degli amministratori bancari e dei vertici delle società bancarie per una non corretta e non prudenziale gestione del risparmio dei cittadini e in particolar modo accertare se l'emissione del credito sia stata affetta da compiacenze e collusioni;

favorire l'accesso della magistratura nell'accertamento di eventuali reati nella gestione dell'emissione del credito;

avviare indagini e azioni di controllo serie ed efficaci al fine di verificare il rispetto della normativa sulla concorrenza e antitrust da parte delle compagnie assicurative e assumere iniziative volte a escludere l'esclusiva vigenza delle convenzioni tra compagnie assicurative e gestori di servizi medico-sanitari o di riparazione degli autoveicoli, garantendo la libera facoltà di scelta del cliente tra soggetti convenzionati e non;

ridurre l'onere e il costo degli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti favorendo il processo di automazione e telematizzazione di tutte le operazioni contabili in materia di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA): emissione, ricezione e registrazione delle fatture, liquidazione e versamento del tributo, redazione e invio dei dichiarativi fiscali, attraverso la predisposizione di *software* gratuiti che agevolino i contribuenti nella esecuzione dei menzionati adempimenti e nella comunicazione delle informazioni all'Amministrazione finanziaria in un'ottica di normalizzazione, riduzione dei costi di *compliance* e progressiva sostituzione delle attuali, obsolete modalità cartacee di tenuta delle citate operazioni;

revisionare gli obiettivi di *budget* in tema di accertamenti dell'Agenzia delle entrate per il miglioramento e l'intensificazione delle attività di controllo formale e sostanziale dei cosiddetti grandi contribuenti, nonché previsione obiettivi di produzione distinti per ciascuna categoria di contribuenti;

ridefinire l'organizzazione interna dell'Agenzie e dei sistemi di reclutamento del personale garantendo la pubblicità dei concorsi, il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa;

revisionare gli attuali criteri di determinazione standardizzata e presuntiva degli accertamenti (con particolare

riferimento agli studi di settore ed al redditometro), sostituendoli con sistemi di controllo che incentivino una *compliance* preventiva tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, anche attraverso la predisposizione di strumenti informatici gratuiti che consentano agli esercenti di confrontare in tempo reale l'andamento economico e finanziario delle proprie attività rispetto ai modelli statistici standard, al fine di comprendere le cause di eventuali scostamenti e porvi rimedio, ove necessario senza attendere i termini previsti per le dichiarazioni fiscali;

intensificare le attività di controllo dell'Agenzia delle entrate, anche ampliando il campo di applicazione degli strumenti deflattivi del contenzioso, nello spirito della leale collaborazione tra contribuente e amministrazione finanziaria; in ogni caso, garantire allo stesso tempo l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, anche attraverso una progressiva riduzione delle imposte in materia di giustizia che di fatto costituiscono un ostacolo all'eccesso alla giustizia tributaria;

potenziare e intensificare la lotta all'evasione internazionale e il ricorso allo scambio di informazioni in ambito comunitario e, in generale, gli strumenti di cooperazione internazionale, con particolare riguardo all'invio di richieste di assistenza amministrativa e di scambi informativi spontanei, nonché all'attivazione dei controlli multilaterali, anche in conseguenza delle molteplici convenzioni stipulate con gli Stati della comunità europea ed internazionale in materia di scambio di informazioni e rimozione del segreto bancario;

introdurre misure di contrasto all'evasione e all'elusione internazionale (triangolazioni societarie, *transfer pricing*, *mispricing*, sottofatturazione, società *offshore* e *trust*, *treaty shopping*), in relazione alle quali la mera stipulazione di accordi bilaterali in materia di scambio di informazioni appare inadeguata e, in alcuni casi, controproducente in assenza di una reciproca attuazione, da parte dell'al-

tro Stato contraente, delle normative di contrasto all'elusione e all'evasione; pertanto, occorre assumere iniziative volte a favorire la stipula di accordi multilaterali per la lotta all'evasione internazionale, a rimuovere il segreto bancario e a introdurre *blacklist* comuni ai vari Stati della comunità europea ed internazionale;

migliorare gli strumenti compensativi esistenti, anche attraverso l'istituzione presso l'Agenzia delle entrate di una « Camera di compensazione » preposta a compensare debiti e crediti di natura tributaria, provvedendo direttamente anche ai relativi adempimenti fiscali;

agevolare le piccole e medie imprese e le nuove iniziative imprenditoriali anche attraverso l'estensione della disciplina del « regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità » alle società di persone o di capitali di nuova costituzione;

incentivare, attraverso la previsione di benefici fiscali, gli investimenti in tecnologie a basso impatto ambientale nei processi di riconversione industriale dei siti di interesse nazionale contaminati, al fine di attivare crescita ed occupazione « verde », a condizione che il saldo occupazionale netto di tali investimenti sia positivo;

introdurre misure di sostegno al reddito tali da garantire a ciascun cittadino, anche mediante integrazione del reddito percepito, un reddito minimo di cittadinanza al fine di assicurare un livello minimo di soddisfacimento delle esigenze fondamentali e primarie di vita, individuali e familiari;

incentivare forme alternative di accesso al credito tra cui l'istituto del « crowdfunding », rimuovendo innanzitutto i vincoli che oggi lo rendono uno strumento poco efficace e quindi poco utilizzato, potenziandone l'utilizzo anche per le società diverse dalle « startup innovative » anche attraverso gli strumenti di garanzia (come ad esempio, l'utilizzo del Fondo di

garanzia per le piccole e medie imprese per garantire le operazioni di *crowdfunding*);

introdurre misure normative volte alla riforma del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, ampliando le fattispecie vigenti alla luce dell'evoluzione delle pratiche societarie e delle accertate tecniche di evasione, nonché evitando qualsivoglia forma di depenalizzazione delle condotte di reato già previste;

introdurre misure normative volta a garantire una maggiore efficacia della lotta all'evasione fiscale e in particolare a rimuovere i dubbi interpretativi e applicativi circa la nuova fattispecie di reato di autoriciclaggio;

riformare il regime tributario cosiddetto « dei minimi », elevando il limite massimo di imponibile ai fini dell'applicazione, in armonia con gli orientamenti espressi in ambito comunitario e alle normative esistenti negli altri Stati comunitari;

introdurre misure normative volte a recuperare gettito attraverso l'incentivazione e la disciplina di fattispecie e pratiche commerciali, come ad esempio gli affitti brevi, fino ad oggi carenti di disciplina normativa e pertanto non adeguatamente ed efficacemente controllabili ai fini fiscali;

introdurre misure normative volte all'abolizione dell'IRAP per le microimprese;

introdurre misure normative volte a prevedere un maggiore controllo, anche fiscale, su *general contractor* di grandi opere, partiti politici, cooperative, assicurazioni, fondazioni e grande distribuzione;

introdurre misure normative per la revisione del sistema nazionale di riscossione, mediante l'attribuzione di tale funzione al Ministero dell'economia e delle finanze, con conseguente abolizione del sistema di gestione mediante concessionari della riscossione;

al fine di scongiurare il rischio di contenzioso, con grave danno erariale per lo Stato, assumere iniziative normative per la rimozione dei profili di incostituzionalità emersi in merito alla procedura della dichiarazione dei redditi precompilata ed in particolare alla disposizione che prevede, in caso di errore nella compilazione, l'obbligo del professionista di provvedere al pagamento delle imposte dovute dal contribuente, in chiaro contrasto con l'articolo 53 della Costituzione;

compatibilmente con i vincoli europei in tema di libero commercio e tutela della concorrenza, assumere iniziative normative per revisionare il sistema delle accise in materia di tabacchi, aumentando il prelievo fiscale sulla componente specifica dell'accisa su quella ad valorem, evitando l'effetto distorsivo sui prezzi a favore delle sigarette della fascia più richiesta e garantendo, dunque, un'equa distribuzione del carico fiscale; introdurre altresì nuove forme di prelievo, tra cui la previsione di un contributo di solidarietà

in misura fissa, da porre a carico dei produttori di sigarette e derivati, calcolato sulle quantità di prodotto immesse in commercio e da destinare a copertura della spese sanitarie nazionali connesse alla cura di patologie legate al consumo di sigarette e derivati;

assumere tutte le iniziative necessarie, anche a carattere normativo, al fine di ridurre l'aliquota dell'accisa sulla birra, così tutelando un settore in crescita e in fermento, che appena due anni fa aveva fatto segnare un +4,4 per cento di occupazione, e dando peraltro seguito al parere della Ragioneria dello Stato del 26 luglio 2013 con il quale si invitava il Parlamento ad agire sul versante della spesa pubblica e non su quello delle entrate,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo).**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2977, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014;

segnalata la rilevanza del provvedimento, il quale rappresenta uno strumento fondamentale per assicurare il corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, in quanto esso apporta all'ordinamento giuridico italiano le integrazioni e modifiche necessarie a consentire la chiusura di procedure di pre-infrazione e di infrazione avviate dagli organismi dell'Unione europea nei confronti dell'Italia;

evidenziato come l'unico aspetto del disegno di legge rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze sia costituito dall'articolo 11, il quale modifica il trattamento fiscale applicabile ai servizi accessori relativi alle piccole spe-

dizioni a carattere non commerciale, nonché alle spedizioni di « valore trascurabile » di cui alle direttive 2006/79/CE e 2009/132/CE, estendendo la franchigia IVA all'importazione, attualmente applicabile alle suddette spedizioni, anche alle relative spese accessorie, a prescindere dal loro ammontare;

rilevato come le modifiche recate dal predetto articolo 11 all'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano finalizzate a ottenere l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2012/2088, avviata in relazione alla disciplina IVA italiana dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto, che la Commissione europea ritiene incompatibile con gli articoli 143 e 144 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 4

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea relativa all'anno 2013
(Doc. LXXXVII, n. 2).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2);

preso atto del contenuto della Relazione, la quale affronta diverse tematiche di competenza della Commissione Finanze, in particolare per quanto riguarda i temi all'Unione bancaria, della regolazione dei mercati finanziari, della lotta alla frode e all'evasione fiscale, della tassazione del risparmio, del rafforzamento e della semplificazione del sistema dell'IVA, dell'informatizzazione e del miglioramento dell'efficacia del sistema doganale nell'UE, nonché dello scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali;

evidenziato come alcuni degli interventi legislativi prefigurati dalla Relazione siano già stati esaminati dalla Commissione;

rilevato come il tempo intercorso rispetto al periodo cui si riferisce la Relazione ne riduca notevolmente la rilevanza, sia sotto il profilo politico sia sotto quello conoscitivo;

segnalata la necessità che in futuro sia assicurato un più puntuale rispetto dei termini di presentazione della Relazione consuntiva, al fine di fornire in tempo utile al Parlamento gli elementi conoscitivi circa le attività svolte e le posizioni assunte dal Governo nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea, necessari per consentire alle Camere di svolgere efficacemente la loro funzione di controllo *ex post* in materia;

ribadita l'esigenza di proseguire con determinazione nel miglioramento dei processi di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria,

esprime

NULLA OSTA.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 156 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con raccomandazioni e osservazione</i>) ...	104
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	108

SEDE LEGISLATIVA:

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. Nuovo testo C. 1533 Mariani (<i>Esame e approvazione</i>)	105
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2015 e Allegati. Doc. LVII, n. 3 (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	106
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	109
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	107
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	111

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 156.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con raccomandazioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 21 aprile 2015.

Ilaria CAPUA, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, rifacendosi a quanto esposto nella seduta di ieri, propone che la Commissione esprima parere favorevole con due raccomandazioni e un'osservazione.

Chiara DI BENEDETTO (M5S) conosceva il contenuto della lettera del ministro Franceschini cui la relatrice ha fatto riferimento nella seduta di ieri e, nel

complesso, apprezza una certa qual dichiarata attenzione del medesimo Ministro alle esigenze di trasparenza in questo ambito. Tuttavia, come spesso accade, alle buone intenzioni proclamate non seguono effettive azioni né comportamenti innovativi ed efficaci sul piano amministrativo. Per questi motivi, trova insufficienti le raccomandazioni e l'osservazione contenute nella bozza di parere e preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Roberto RAMPI (PD) crede, viceversa, che tra i compiti della politica sia anche quello di insistere e di reiterare i propri inviti all'amministrazione di adottare criteri trasparenti di gestione. L'esame parlamentare di atti simili a quello oggi in discussione ha, in passato, portato benefici in termini di una migliore selezione del merito. Preannuncia il suo voto favorevole.

La Commissione, a maggioranza, approva la proposta di parere secondo le indicazioni della relatrice (*vedi allegato 1*).

Maria COSCIA (PD) propone un'inversione dell'ordine del giorno per trattare previamente l'A.C. 1533.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 14.20.

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.

Nuovo testo C. 1533 Mariani.

(Esame e approvazione).

Ilaria CAPUA, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di

attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dato conto che i deputati Bossa, Narduolo, Orfini e Pisicchio sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Ginefra, Camani, Mariani e Segoni, rammenta che l'esame del provvedimento in titolo era stato previsto per la sede referente. Avendo, tuttavia, proprio oggi, l'Assemblea deliberato il suo trasferimento in sede legislativa, la convocazione è stata appositamente cambiata, reinviata tempestivamente a tutti i membri e comunicata al Governo. Ciò peraltro era stato annunciato nella seduta di ieri, subordinatamente alla condizione – poi verificatasi – dell'odierna assegnazione in sede legislativa. Avverte altresì che la Commissione Bilancio ha espresso il prescritto parere favorevole, a condizione che al testo siano apportate 3 modifiche e che al pieno recepimento di tale condizione il Governo ha a sua volta subordinato il suo consenso alla sede.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, illustra gli emendamenti che ha predisposto al fine di recepire la condizione posta dalla Commissione Bilancio e ne raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI esprime parere favorevole.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.1 della relatrice e l'articolo 1; l'emendamento 2.5 della relatrice e l'articolo 2; l'emendamento 3.4 della relatrice e l'articolo 3.

Raffaella MARIANI (PD), compiaciuta della sensibilità che la Commissione, nella sua interezza, dimostra oggi, ringrazia la relatrice, tutti i componenti e il Governo. Voterà a favore del provvedimento.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) annuncia anch'egli il voto favorevole.

Ilaria CAPUA, *presidente*, indice la votazione nominale finale sul testo della proposta di legge C. 1533, come modificato nel corso dell'esame in sede referente e con l'approvazione degli emendamenti ora esaminati. Avverte, altresì, che la presidenza si intenderà autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il progetto di legge C. 1533, come modificato nel corso dell'esame in sede referente e con l'approvazione degli emendamenti testé esaminati.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta sarà pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 14.50.

Documento di economia e finanza 2015 e Allegati. Doc. LVII, n. 3.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 aprile 2015.

Ilaria CAPUA, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Gianluca VACCA (M5S) considera il collegamento al Documento di economia e finanza del disegno di legge sulla « Buona

scuola » una forzatura, poiché attuato dopo che quest'ultimo era già stato assegnato alla Commissione e il relativo esame aveva preso avvio. Tutto ciò denota la pervicace volontà di strozzare il dibattito. Contesta, quindi, alla relatrice talune incongruenze e inesattezze. Il DEF asseconda sconsideratamente la tendenziale diminuzione di fondi per il settore della scuola e della formazione. Non risponde, quindi, al vero che il Governo in carica ha invertito la tendenza dei tagli alla scuola. È evidente che un più approfondito esame dell'A.C. 2994 gli consentirà di esprimere la posizione del suo gruppo sul contenuto del provvedimento, su temi delicati quali, ad esempio, la valutazione dei dirigenti scolastici, il sistema nazionale di valutazione e l'edilizia scolastica. Essi, tuttavia, proprio per il collegamento con il DEF, non sono estranei alla presente discussione.

Quanto all'università, le misure prospettate sono largamente insufficienti per il rilancio del diritto allo studio e per favorire l'aumento del numero di laureati, che necessiterebbe anche di serie politiche di alleggerimento della tassazione.

Manuela GHIZZONI (PD) *relatrice*, si rammarica che il collega Vacca non si sia limitato a un legittimo dissenso politico e abbia ritenuto di muoverle addebiti infondati. La tabella compresa nel DEF mostra un tendenziale calo di spesa per l'istruzione e la formazione dovuto all'andamento demografico e non a una scelta politica. Si tratta di un andamento pluriennale di cui non potranno essere accusati né il Governo in carica né molti dei futuri. Quanto ad altri profili di merito, si augura che tutta la Commissione possa condividere le condizioni che ella propone di apporre al parere.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dopo aver ringraziato la relatrice per il lavoro svolto, si compiace soprattutto per l'inserimento nel parere della condizione n. 7, volta a impegnare il Governo a estendere le facilitazioni per la riproduzione a fini di ricerca dei beni documentali e bibliografici

non sottoposti alla tutela del diritto d'autore.

Annalisa PANNARALE (SEL), teme che il lavoro – pur pregevole – della relatrice non possa mascherare il dato di fondo: l'attenzione del Governo verso il sistema formativo e d'istruzione è modesta e il DEF lo conferma. Mancano seri investimenti, rispetto ai quali il dato demografico non è una giustificazione sufficiente. Il gruppo SEL voterà contro.

Gianluca VACCA (M5S) insiste nella sua critica al DEF e preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) voterà contro.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.

C. 2722 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 aprile 2015.

Luigi GALLO (M5S) ha ascoltato con interesse la relazione svolta ieri dal collega Molea. Tuttavia, crede che essa avrebbe dovuto toccare un punto importante: l'abilitazione professionale conferita dagli istituti nautici. Quest'ultima, infatti, è stata eliminata da una precedente legge e costringe quanti la frequentano a ulteriori spese per corsi di formazione volti ad acquisire il titolo. Crede che questo svilisca la funzione formativa pubblica e ponga a carico delle famiglie ulteriori oneri.

Bruno MOLEA (SCpI) *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*), sottolineando l'importanza del tema (pur non di competenza della Commissione cultura) della riserva dei posti nelle strutture ricettive della nautica per i portatori di *handicap*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ilaria CAPUA, *presidente*, prima di togliere la seduta, avverte che una bozza informale del fascicolo degli emendamenti sinora pervenuti all'A.C. 2994 è disponibile presso gli uffici per i gruppi parlamentari e per il Governo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 156 (Articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 156);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti raccomandazioni:

promuova quanto prima il Governo un'azione normativa coordinata con le competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, al fine di introdurre una nuova ed organica disciplina della intera materia dei contributi ad Enti, Fondazioni ed altri soggetti operanti nel settore della

cultura, al fine di garantire organicità e trasparenza nella erogazione dei medesimi, come auspicato dallo stesso Ministro Franceschini nella nota del 5 agosto 2014, diretta ai Presidenti delle VII Commissioni di Camera e Senato;

favorisca un'approfondita riflessione a livello parlamentare e tra tutti i Ministeri competenti al fine di garantire procedure e modalità per ottemperare agli obblighi di legge previsti dall'adesione all'accordo Italia UNESCO del 27 aprile 1957, ratificato dall'Italia con legge n. 723 del 1960, relativo all'istituzione del Centro Internazionale di Studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali,

e con la seguente osservazione:

chiarisca alcune incongruenze nell'indicazione dei dati contenute negli articoli 1 e 2 del testo, come evidenziati nel *dossier* predisposto dal Servizio Studi.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2015 e Allegati. (Doc. LVII, n. 3).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminate le parti di competenza del Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3 e Allegati), nelle sedute del 21 e 22 aprile 2015, e udita la relatrice, on. Manuela Ghizzoni;

ritenute condivisibili le considerazioni contenute nel medesimo documento a proposito delle raccomandazioni rivolte nel luglio 2014 all'Italia, le quali appaiono valorizzate nell'azione di Governo;

valutato positivamente il risultato prodotto dalle strategie di contrasto alla dispersione scolastica, che hanno consentito una riduzione dell'abbandono al 15 per cento, avendo quindi raggiunto e superato il target 2020 fissato dal nostro Paese al 16 per cento;

tenuto conto che la previsione di iniziative specifiche volte a migliorare le conoscenze e le abilità degli adulti, nell'ambito di un sistema di apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

considerato che le competenze degli adulti così come la formazione in ambito lavorativo e i livelli di apprendimento scolastici sono temi che riceveranno ampia discussione in seno all'esame del disegno di legge di « riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti » (C. 2994 Governo);

ritenuto, tuttavia, che permangono diversi ambiti in cui l'azione politica e amministrativa deve ancora perseguire e conseguire miglioramenti;

considerati, in particolare, i dati Eurostat relativi all'istruzione terziaria dai quali si evince che la quota dei giovani italiani che conseguono un titolo di istruzione terziaria è attualmente pari al 23,9 per cento, a fronte di una media europea del 37,9 per cento e di un obiettivo europeo del 40 per cento;

considerata, altresì, la necessità di incrementare l'obiettivo nazionale dell'1,53 per cento degli investimenti in ricerca e sviluppo rispetto al PIL, dato l'obiettivo europeo del 3 per cento entro il 2020, nonché di aumentare le risorse destinate alla spesa per l'istruzione terziaria che, in percentuale al PIL, è la più bassa dell'UE;

con specifico riferimento ai settori della cultura e del turismo, dev'essere sempre affermata e ribadita la peculiarità del paesaggio e dei valori culturali del nostro Paese, testimoniata anche dalla densità di presenze storiche, artistiche, architettoniche;

ritenuto, pertanto, che la tutela e la promozione dei beni e delle attività culturali debbano essere consolidate nel rafforzamento del complessivo sistema di offerta turistico-culturale nazionale, in modo da promuoverlo verso la domanda internazionale, incentivando altresì l'attrazione dei capitali privati nei settori della cultura e del turismo;

rilevati positivamente gli interventi assunti dal MIBACT in ambito di semplificazione, in particolare rispetto al tema della riproducibilità dei beni culturali e ai limiti di accesso alla consultazione dei documenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda il Governo a:

1) incrementare le misure finalizzate a potenziare gli interventi di orientamento formativo a tutti i livelli di istruzione;

2) intensificare le politiche che rendano realmente esigibile il diritto allo studio universitario, con particolare riferimento alla contribuzione studentesca;

3) favorire con ogni strumento utile e idoneo l'ampliamento del numero di laureati, al fine di evitare che l'Italia occupi anche in futuro la posizione di coda negli obiettivi ufficiali del 2020;

4) intervenire per un incremento dell'internazionalizzazione del sistema di ricerca e formazione terziaria;

5) visti i positivi risultati raggiunti, abbassare ulteriormente la percentuale di dispersione scolastica, come obiettivo da raggiungere per il nostro Paese, rispetto agli obiettivi di Europa 2020;

6) adottare misure efficaci volte ad accrescere le competenze degli adulti, anche in relazione alla precedente finalità di innalzare la quota dei giovani italiani che conseguono un titolo di istruzione terziaria;

7) incrementare le risorse destinate agli investimenti in ricerca e sviluppo, comprendendovi, in particolare, quelli necessari per sbloccare il turn-over e contrastare la sensibile diminuzione di professori e ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, nonché quelle destinate alla spesa per l'istruzione terziaria che, in percentuale al PIL, è la più bassa d'Europa;

8) nell'ambito degli interventi di semplificazione, estendere le facilitazioni per la riproduzione a fini di ricerca dei beni documentali e bibliografici non sottoposti alla tutela del diritto d'autore;

9) estendere all'intero comparto delle politiche culturali il disegno di legge collegato al Documento di economia e finanza 2015 in materia di cinema e spettacolo dal vivo, al fine di favorire interventi di qualificazione della spesa e di promozione dell'occupazione e degli investimenti non solo in tali settori, come indicato nel DEF, ma altresì in quelli della cultura e del turismo.

ALLEGATO 3

**Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.
(C. 2722 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il testo del disegno di legge C. 2722 Governo, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto »;

considerato, tra l'altro, che, nell'ambito delle strutture ricettive della nautica, si prevede l'individuazione di un congruo numero di accosti riservati alle unità in transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di handicap;

rilevato che il provvedimento prevede l'istituzione di un elenco nazionale degli istruttori di vela, in possesso del brevetto

della FIV o della LNI, rilasciato nel rispetto del Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi del CONI e del Quadro europeo delle qualifiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi, l'opportunità di contemplare gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI tra i soggetti autorizzati a rilasciare il brevetto agli istruttori professionali di vela.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Gianpiero Bocci, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2607 Braga recante « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile » 112

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2607 Braga recante « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile » 113

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori 113

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 113

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito esame congiunto e rinvio*) . 118

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) 118

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 119

AUDIZIONI

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Gianpiero Bocci, nell'ambito dell'esame

in sede referente della proposta di legge C. 2607 Braga recante « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile ».

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione. Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Raffaella MARIANI (PD) ed Enrico BORGHI (PD).

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI fornisce ulteriori precisazioni ai quesiti posti.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 22 aprile 2015.

Audizione di rappresentanti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2607 Braga recante « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile ».

L'audizione informale si è svolta dalle 14.30 alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.55.

Sull'ordine dei lavori.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone, su richiesta della collega Bianchi, di procedere inizialmente all'esame dell'atto del Governo e, successivamente, all'esame in sede consultiva.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Stella BIANCHI (PD), *relatrice*, nel sottolineare preliminarmente la rilevanza della materia oggetto del provvedimento in esame, oggetto di discussione anche in ambito europeo, ritiene opportuno introdurre modifiche al vigente sistema per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, divenuto oramai inefficace. Rileva inoltre la necessità di attuare incisivi interventi in materia di fiscalità ambientale, attraverso l'introduzione, ad esempio, della cosiddetta « carbon tax ».

Nel passare all'illustrazione del quadro normativo che disciplina tale complessa materia, ricorda anzitutto che, nell'ambito delle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra denominato Emission Trading System (ETS). Tale direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Con il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257, inoltre, è stata recepita la direttiva 2008/101/CE che ha

modificato la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nell'ETS. In attuazione del decreto legislativo n. 216 del 2006 i Ministeri competenti (dell'ambiente e dello sviluppo economico) hanno approvato il Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 e, successivamente, la relativa decisione di assegnazione. Con il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, è stata attuata la direttiva 2009/29/CE (che ha operato una serie di modifiche alla direttiva 2003/87/CE) relativa alla revisione per il periodo post-2012 del sistema ETS di scambio delle emissioni di gas-serra. Tra le principali novità introdotte dalla direttiva 2009/29/CE figura la previsione che, dal 2013, il criterio principale per l'allocatione delle quote agli impianti (in precedenza gratuita e basata sulle emissioni storiche) sia l'assegnazione a titolo oneroso tramite asta.

Lo schema in esame, come specificato anche nell'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.), apporta una serie di modifiche ed integrazioni alla disciplina vigente, che sono volte a adeguare le definizioni della disciplina nazionale alla disciplina europea e chiarire l'ambito di applicazione della disciplina medesima. In particolare, come meglio specificato più avanti, il provvedimento interviene sull'assetto del Comitato ETS allo scopo di garantire una maggiore efficienza nel processo decisionale e disciplina compiutamente il sistema sanzionatorio. Esso integra altresì specifici aspetti delle procedure di restituzione delle quote di emissioni di biossido di carbonio ed apporta le modifiche necessarie a conformarsi ai rilievi sollevati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura EU PILOT 6400/14/CLIM.

Con riferimento alle disposizioni contenute nello schema di decreto in esame, rileva che l'articolo 1, al comma 1, modifica le definizioni di « gestore » e di « operatore aereo amministrato dall'Italia » al fine di renderle maggiormente aderenti al dettato della direttiva. In particolare, la definizione di « operatore aereo amministrato dall'Italia » viene modificata, ed af-

fiancata da nuove definizioni ad essa funzionali (« anno di riferimento » e « periodo di riferimento »), in maniera da recepire correttamente l'articolo 3, lettera o), e l'articolo 18-bis della direttiva. La definizione di « operatore aereo amministrato dall'Italia », prevista dal comma in esame, non è più vincolata esclusivamente alla presenza dell'operatore stesso nell'elenco pubblicato annualmente dalla Commissione europea. La nuova definizione fa, infatti, riferimento al possesso di una licenza valida rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ovvero all'eventualità che la quantità di emissioni provenienti dal trasporto aereo siano per la maggior parte attribuibili all'Italia in un dato intervallo di tempo.

I commi 2 e 11 dell'articolo 1 disciplinano il funzionamento del « Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto », nella prassi indicato come « Comitato ETS ». In particolare, il comma 2 apporta una serie di modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 30 del 2013, che disciplina la composizione e le funzioni del predetto organismo. Dal punto di vista organizzativo, la modifica più rilevante è quella contenuta nel nuovo comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 30 del 2013, le cui disposizioni sostituiscono quelle del vigente comma 6, che viene conseguentemente abrogato. Tale comma 1-bis chiarisce, distinguendole, le funzioni che fanno capo agli organi del Comitato: al Consiglio direttivo viene attribuita la funzione deliberativa e alla Segreteria tecnica la funzione di supporto istruttorio. Il testo vigente, dopo aver stabilito che il Comitato ETS è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica, si limita invece a disporre che la Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo. La stessa finalità sembra rinvenibile nella disposizione aggiunta alla fine del comma 8 dell'articolo 4 del sopra richiamato decreto legislativo, volta a precisare che i

membri con funzioni consultive non hanno diritto di voto e non sono considerati ai fini del *quorum* costitutivo e deliberativo del Consiglio direttivo. È previsto altresì, attraverso la soppressione del comma 9, che i direttori generali delle competenti direzioni generali dei Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico non siano più membri di diritto del Comitato. Un'altra modifica degna di nota è l'inserimento della nuova lettera *o-bis*) nel testo del comma 4 dell'articolo 4 decreto legislativo n. 30 del 2013, che definisce il ruolo del Comitato ETS in materia di trasporto aereo anche alla luce della nuova definizione di « operatore aereo amministrato dall'Italia ». La lettera *o-bis*), infatti, affida al Comitato ETS il compito di redigere ed aggiornare annualmente una lista di operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi anche dell'elenco degli operatori aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q) del decreto legislativo n. 30 del 2013.

Il comma 11 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame dispone che gli oneri connessi ai nuovi compiti affidati al Comitato ETS dalla nuova lettera *o-bis*) sono posti a carico degli operatori interessati. Tale comma aggiunge, infatti, al comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 30 del 2013, le attività previste dalla lettera *o-bis*) tra quelle che vengono coperte, ai sensi del medesimo comma 2, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con decreto interministeriale, adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con quelli dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

I commi 3 e 12 dell'articolo 1 definiscono il campo di applicazione della disciplina ETS

In particolare, il comma 3 sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo n. 30 del 2013 al fine di armonizzare l'ambito di applicazione del Capo III, relativo al settore aereo, alla nuova definizione di « operatore aereo amministrato dall'Italia » e, soprattutto, di escludere dal campo di applicazione degli obblighi relativi all'ETS i velivoli di Stato e quelli ad essi equiparati per la sicurezza nazionale. Per la

precisione la norma esclude gli aeromobili contemplati dai commi primo e quarto dell'articolo 744 del codice della navigazione, vale a dire gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato (considerati aeromobili di Stato), nonché gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale (equiparati agli aeromobili di Stato).

Il comma 12 apporta due modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 30 del 2013 che elenca le categorie di attività relative alle emissioni di gas-serra rientranti nel campo di applicazione del decreto medesimo. La lettera a) aggiunge un nuovo punto 01, che prevede l'esclusione, dal campo di applicazione del predetto decreto legislativo, degli impianti (o parti di essi) utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e degli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa. Tale integrazione è volta al recepimento del punto 1 dell'allegato I della direttiva. La lettera b) modifica il punto 3 del medesimo allegato, ai fini della valutazione di un'inclusione di una attività nel sistema ETS, nel caso di una unità funzionale ad un'attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale. In tal caso la lettera b) precisa che la soglia di tale attività deve essere espressa come capacità da produzione.

Il comma 8 dell'articolo 1 fornisce un chiarimento sull'utilizzo dei crediti, CERs/ERUs, per l'adempimento dell'obbligo di restituzione delle quote di emissione. Tale chiarimento, secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa, ottempera ad una specifica richiesta formulata nell'ambito della procedura EU Pilot 6400/14/CLIM e mira a recepire le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis*, paragrafi da 2 a 4, della direttiva, che determinano i tipi di

crediti che possono essere utilizzati nell'ambito del sistema ETS a partire dal 2013.

Il comma 10 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame apporta una serie di modifiche puntuali all'articolo 38 del decreto legislativo n. 30 del 2013, che disciplina l'esclusione dal sistema ETS, subordinata all'adozione di misure equivalenti, degli impianti di dimensioni ridotte.

Una prima modifica, operata dalla lettera a) del comma 10, chiarisce che non tutti gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere sono esclusi dal sistema ETS, ma solo quelli che applicano le misure equivalenti indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 30 del 2013.

Si tratta di una disposizione che consente di rendere la norma nazionale maggiormente aderente alla direttiva, la quale prevede, all'articolo 27, paragrafo 1, che anche gli ospedali possono essere esclusi « se adottano misure equivalenti ».

La successiva lettera b) riscrive il comma 2 dell'articolo 38 esplicitando quanto già previsto dal testo vigente, vale a dire il rientro nel sistema ETS degli impianti esclusi che hanno emesso più di 25.000 tCO₂eq in uno degli anni del periodo 2013-2020. Per tali impianti viene altresì confermata l'impossibilità di successive esclusioni, già prevista dal testo vigente.

Al riguardo, segnala che mentre il testo vigente fa riferimento a tutti gli impianti di cui al comma 1, il nuovo testo previsto dallo schema in esame si applica ai soli impianti di cui alle lettere a) e b) di tale comma, non considerando quindi gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere. Le disposizioni dettate dalla lettera b) consentono di recepire in maniera più precisa, di quanto non faccia il testo vigente, le norme dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c).

La lettera c) introduce una disposizione consequenziale a quella recata dalla lettera precedente, che disciplina le modalità (e soprattutto i termini, che decorrono dall'anno del rientro) per il rilascio delle

quote all'impianto rientrato nel sistema ETS. Tale disposizione riproduce quella contenuta nell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva.

La lettera d) integra il disposto del comma 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 30 del 2013, che disciplina il caso in cui l'impianto escluso superi il tetto di emissioni di cui al comma 5. In tale caso il testo vigente impone al gestore di provvedere, su base biennale, al pagamento o alla restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso. Si specifica, inoltre, che la decorrenza è a partire dal 30 giugno 2015.

Il comma 9 dell'articolo 1 modifica in più parti, anche integrandolo, il testo dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 30 del 2013, che disciplina le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi imposti dal medesimo decreto delegato. In particolare, le lettere da a) a d) provvedono a distinguere i casi di « mancata restituzione » di quote di emissione da quelli di « indebito rilascio » di quote. La relazione illustrativa sottolinea che la predetta distinzione è in linea con il disposto della direttiva, la quale non contempla l'equiparazione tra le fattispecie indicate. In effetti una tale equiparazione non pare rinvenibile nell'articolo 16 della direttiva, che disciplina i meccanismi sanzionatori. La direttiva si limita a fissare una sanzione additiva pari a 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido emessa in eccesso rispetto alle quote restituite, nonché a stabilire che in ogni caso tutte le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Sulla base di questo principio la relazione illustrativa giustifica l'inserimento della diverse modalità di calcolo della sanzione additiva, che viene modulata sulla base di un multiplo del valore di mercato della tonnellata di CO₂.

La lettera e) aggiunge due nuovi commi (10-bis e 10-ter) all'articolo 36 del decreto legislativo n. 30 del 2013, con cui viene introdotto un sistema di sanzioni per gli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema ETS ai sensi dell'articolo 38.

Il nuovo comma 10-bis prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da

1.000 a 5.000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di CO₂ emessa in eccesso, ciascun anno, rispetto a quelle determinate con la metodologia di cui al comma 5 dell'articolo 38. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso.

Il nuovo comma 10-ter prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso entro gli stessi limiti previsti dal comma precedente, vale a dire da 1.000 a 5.000 euro, qualora il gestore non comunichi al Comitato il piano di monitoraggio o i suoi aggiornamenti o non provveda ad inviare la comunicazione delle emissioni entro il 30 aprile di ciascun anno. Tale disposizione consente di sanzionare il mancato rispetto dei corrispondenti obblighi disposti dagli articoli 4, 5 e 7 della citata delibera n. 16/2013 del Comitato ETS.

La lettera f) modifica il comma 12 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 30 del 2013 al fine di trasferire, dal Comitato ETS al prefetto nel cui territorio è stata commessa la violazione, la competenza all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 36 medesimo. La relazione illustrativa motiva tale modifica sulla base della considerazione che l'irrogazione di tali sanzioni da parte del Comitato « è di gestione complessa e non efficiente », per cui viene ritenuto « opportuno conferire tale potere ai Prefetti che dispongono di uffici adeguatamente articolati sul territorio ».

La lettera g), nel modificare il comma 13-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 30 del 2013, impone agli operatori aerei amministrati dall'Italia di eleggere domicilio nel territorio italiano.

I commi 4 e 5 dell'articolo 1 apportano modifiche di carattere formale nelle procedure di assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia, disciplinate dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 30 del 2013. Le modifiche citate consistono nell'utilizzo delle parole « anno di controllo » in luogo di « anno di riferi-

mento », presumibilmente al fine di evitare confusione con l'omonima definizione introdotta, nel testo del decreto legislativo n. 30 del 2013, dall'articolo 1, comma 1, lettera c), dello schema di decreto in esame.

Il successivo comma 6, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva, specifica che la messa all'asta di tutte le quote non assegnate gratuitamente decorre dal 1° gennaio 2013.

Il comma 7 dell'articolo 1 modifica l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2013, al fine di chiarire che le cause di riduzione sostanziale della capacità di un impianto sono riconosciute valide anche se non ricorrenti contemporaneamente: in particolare si può verificare una riduzione del 10 per cento della capacità iniziale installata ovvero un calo di attività tale da determinare una diminuzione di oltre 50.000 quote di emissioni l'anno.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza al fine di precisare che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 disciplina, infine, l'entrata in vigore dello schema in esame, che avrà luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito dei rilievi e delle osservazioni che dovessero essere eventualmente formulate nel corso del dibattito.

Mirko BUSTO (M5S), nell'associarsi alle considerazioni della relatrice, osserva come sia necessario introdurre correttivi all'attuale sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, che presenta rilevanti profili di criticità. Ritiene parimenti condivisibili le considerazioni della collega Bianchi in ordine all'introduzione, anche in via sperimentale, di misure di fiscalità ambientale, quali tra le quali la « carbon tax ».

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI, indi del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

C. 2977 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta di martedì 21 aprile 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.

C. 2722 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giovanna SANNA, *relatrice*, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge C. 2722, recante delega

al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto, assegnato alla IX Commissione in sede referente, già approvato dal Senato l'11 novembre 2014.

Il disegno di legge, composto da un solo articolo, al comma 1, infatti, delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli esteri, dell'ambiente, degli affari europei, della pubblica amministrazione, della giustizia, dell'istruzione, dello sviluppo economico e dei beni culturali, uno o più decreti legislativi di revisione ed integrazione del decreto legislativo n. 171 del 2005, recante codice della nautica da diporto.

In particolare i decreti dovranno disciplinare le seguenti materie: regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto; attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimità della costa con l'obiettivo della salvaguardia della vita umana in mare e nelle acque interne, con particolare attenzione all'attività subacquea; revisione della disciplina sanzionatoria, sulla base della gravità delle violazioni del codice, del pregiudizio da queste recato alla tutela degli interessi pubblici e del pericolo derivante da condotte illecite; aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica; procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con GPL (gas di petrolio liquefatto), metano e elettrici sulle unità da diporto di nuova costruzione o già immesse sul mercato.

Per quanto attiene ai principi e criteri direttivi della delega, definiti dal successivo comma 2, segnala in particolare quelli di stretto interesse della Commissione.

La lettera g) prevede la regolamentazione puntuale, allo scopo di tutelare l'ecosistema e di vietare l'ancoraggio al fondale nelle aree marine protette all'interno del campo boa, dei campi di ormeggio attrezzati, anche con il supporto di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva

parziale (zone C), per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, prevedendo una riserva di ormeggi alle imbarcazioni a vela.

Di interesse della Commissione risulta anche la lettera r), che dispone l'equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ricordo, a tale proposito, che l'articolo 32 del decreto-legge n. 133 del 2014 («Sblocca Italia»), come integrato dal comma 237 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015, ha già equiparato, ma per un periodo di tempo limitato, fino al 31 dicembre 2015, alle strutture ricettive all'aria aperta, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (cosiddette «marina resort»). La norma prevede che l'equiparazione debba avvenire secondo requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Tale decreto, emanato il 3 ottobre 2014, ha stabilito i requisiti minimi che devono possedere le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, che siano ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, ai fini dell'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta e della conseguente applicazione dell'Iva al 10 per cento. La principale conseguenza dell'equiparazione alle strutture ricettive turistiche all'aperto dei «marina resort» consiste infatti nell'applicazione alle prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati, dell'IVA agevolata al 10 per

cento, concessa ai clienti alle strutture ricettive turistiche, invece dell'IVA al 22 per cento applicabile alla portualità turistica e ai servizi associati.

Rileva inoltre che la lettera z) prevede, nell'ambito della revisione della disciplina sanzionatoria di cui alla precedente lettera v), che siano fissate sanzioni più severe a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, nonché nei confronti di coloro che utilizzando unità da diporto causano danni ambientali, attraverso misure che, a seconda della gravità della violazione, vadano dal ritiro della patente al sequestro dell'unità da diporto.

Ciò premesso, nel sottolineare la rilevanza del provvedimento in esame, si riserva di presentare una proposta di parere sulla base dei rilievi che dovessero eventualmente emergere dal dibattito.

Claudia MANNINO (M5S), nello stigmatizzare, a nome del suo gruppo, il fatto che una materia così delicata, oggetto di ampia discussione anche in sede europea, venga fatta oggetto di delega legislativa, evidenzia come dovrebbe essere avviata una seria riflessione sulla disciplina delle attività ludico-sportive all'interno delle aree marine protette. Osserva, infatti, come l'esercizio di tali attività possa determinare danni alla pesca cosiddetta «artigianale».

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ...	120
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	127
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del Gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	131

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2010-2012. Atto n. 152 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	121
Schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2013-2015. Atto n. 153 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	121

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In ordine alla proposta di legge C. 3029 Schullian ed altri recante « Modifica all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'adozione di criteri e limiti per la determinazione delle spese di accertamento e di notificazione delle violazioni in materia di circolazione stradale »	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126
AVVERTENZA	126

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.30.

Documento di economia e finanza 2015.

Doc. LVII, n. 3 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 aprile 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Ivan CATALANO (SCpI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del gruppo MoVimento 5 stelle (*vedi allegato 2*).

Michele DELL'ORCO (M5S), nell'illustrare la proposta alternativa di parere, sottolinea che la questione di maggiore interesse affrontata dal documento in esame è

quella relativa alla selezione delle grandi opere, che pur essendo apprezzabile in via di principio, tuttavia costituisce soltanto una soluzione temporanea. Osserva inoltre che le 25 opere selezionate a suo giudizio non sono tutte prioritarie, e sottolinea per circa la metà di esse i lavori devono ancora essere avviati. Ribadisce al rappresentante del Governo la necessità di pervenire tempestivamente all'emanazione dei numerosi decreti di attuazione delle norme approvate in Parlamento che ancora non sono stati definiti e tra questi ricorda in particolare il decreto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge cosiddetto « del fare », che prevedeva la destinazione di risorse non utilizzate, stanziata nel primo e secondo Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, per interventi di sicurezza stradale concernenti lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclistici e pedonali.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO osserva che la proposta alternativa del gruppo del MoVimento 5 Stelle reca in premessa un'articolata serie di argomentazioni a suffragio del parere contrario, sulle quali esprime disaccordo.

Concorda invece con la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, in caso di approvazione della proposta di parere del relatore, risulterà preclusa la proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.

Schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2010-2012.

Atto n. 152.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di contratto all'ordine del giorno.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, in considerazione degli impegni per la giornata odierna del relatore, onorevole Brandolin, in qualità di vicepresidente del Comitato Schengen, invita l'onorevole Martino a sostituirlo per lo svolgimento della relazione.

Pierdomenico MARTINO (PD), in sostituzione del relatore, per quanto riguarda il contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2010-2012, rinvia alle considerazioni che svolgerà in merito allo schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2013-2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2013-2015.

Atto n. 153.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di contratto all'ordine del giorno.

Pierdomenico MARTINO (PD), in sostituzione del relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, gli schemi di contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e trasporti ed ENAV relativi al triennio 2010-2012 (atto n. 152) e 2013-2015 (atto n. 153).

Ricorda che, in base all'articolo 9 della legge n. 665 del 1996, l'attività svolta dall'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) è infatti indirizzata con contratti di programma e di servizio e finanziata mediante le tariffe aeree di rotta e di terminale, che sono corrisposte dai vettori aerei. In particolare, il contratto di programma, di durata triennale, per il quale è previsto il parere parlamentare, è chiamato a regolare le prestazioni e definire gli investimenti e i servizi che l'ENAV è tenuto a prestare in condizione di remunerazione dei costi, stabilendo quindi anche i relativi corrispettivi economici. Il contratto definisce inoltre gli obiettivi, gli *standard*, le modalità e i tempi di adeguamento relativi ai livelli di sicurezza e di qualità dei servizi, alla produttività dei fattori impiegati, inclusi gli investimenti, ed ai rispettivi costi. L'adeguamento ai predetti obiettivi e standard è correlato alla variazione delle tariffe e ad eventuali trasferimenti statali destinati a investimenti. Il contratto disciplina infine le verifiche, gli obblighi di adeguamento e le sanzioni per i casi di inadempienza. Il contratto di servizio, invece, di durata almeno triennale, definisce le prestazioni e i servizi di rilevanza sociale che l'ENAV è tenuto ad erogare in condizioni di non remunerazione dei costi.

Il primo dato che ritiene opportuno segnalare è indubbiamente il grave ritardo con cui gli schemi vengono sottoposti al Parlamento, in particolare lo schema n. 152 relativo al triennio 2010-2012. In proposito, sottolinea che la relazione illustrativa dell'atto n. 152 attribuisce una valenza ricognitiva al documento – come una sorta di « consuntivo »- specificando che la fase istruttoria, condotta da un apposito gruppo tecnico di lavoro composto dai rappresentanti di ENAV, ENAC e

delle Amministrazioni centrali coinvolte, è stata fortemente condizionata dall'esigenza di definire preliminarmente il periodo regolatorio pregresso, dalla necessità di reperire la piena copertura finanziaria per le obbligazioni a carico dello Stato, dalla necessità di adeguare il nuovo contratto di programma alla normativa nazionale e comunitaria sopravvenuta in materia di agevolazioni ed esenzioni tariffarie e di misurazione e valutazione delle performance aziendali per i soggetti fornitori di servizi di navigazione aerea. Analoghe considerazioni sono indicate nella relazione illustrativa dello schema n. 153, con specifico riferimento alla necessità di attendere, prima della sottoscrizione del contratto di programma 2012-2015, la definizione del periodo regolatorio 2010-2012, nonché alla necessità di introdurre i meccanismi previsti da nuovi regolamenti dell'Unione europea adottati in materia di navigazione aerea nel corso del 2013.

Al riguardo, fa presente che il precedente contratto di programma 2007-2009 non conteneva disposizioni volte a consentire una proroga della sua vigenza nelle more dell'adozione del nuovo contratto di programma. Sul punto segnala l'opportunità che siano precisati gli effetti, sotto il profilo giuridico, dell'approvazione e della definitiva stipula dei contratti di programma in esame sulla gestione dell'ENAV nel periodo coperto dai medesimi contratti di programma ma già decorso.

Evidenzia, come altro elemento da tenere in considerazione, i profondi mutamenti che stanno interessando ENAV. Osserva infatti che la società è allo stato interamente partecipata dallo Stato, è controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non è quotata ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri presentato il 30 gennaio 2014 sono stati definiti i criteri di privatizzazione e le modalità di alienazione di una quota fino al 49 per cento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV Spa. Lo schema è stato esaminato dalle competenti

Commissioni parlamentari ed è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 16 maggio 2014, ma non è ancora stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Il DEF 2015 prevede comunque la realizzazione della cessione delle quote entro il 2015, con uno slittamento rispetto alla tempistica inizialmente prevista, che prevedeva la parziale privatizzazione entro il 2014. La società ha inoltre comunicato che, nell'assemblea della società del 14 aprile 2015, è stata deliberata la riduzione del capitale sociale per 180 milioni di euro nell'ambito del processo di valorizzazione e privatizzazione della società. Contestualmente l'azionista ha preso atto dell'avvio del processo per l'emissione di un prestito obbligazionario, per reperire la necessaria liquidità per far fronte alla riduzione di capitale e in vista della privatizzazione. Sottolinea che mutamenti significativi hanno interessato l'ENAV anche dal punto della *governance*. Il modello di *governance* adottato dall'ENAV è infatti quello tradizionale, con la previsione statutaria di un Amministratore Unico ovvero di un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, e di un Collegio Sindacale, costituito da tre componenti. Con l'assemblea del 22 novembre 2011, l'azionista pubblico, previa modifica dello statuto per introdurre tale possibilità, ha confermato fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 un amministratore unico nella persona dell'ex direttore generale della società, Massimo Garbini. L'assemblea del 19 settembre 2014 ha recentemente nominato un Consiglio di amministrazione per il triennio 2014-2016, designando il nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione (Maria Teresa Di Matteo) e due consiglieri (Alessandro Tonetti e Nicola Maione). Inoltre, secondo quanto emerge anche dalla relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria ENAV 2013 (trasmessa al Parlamento nel gennaio 2015), nella stessa assemblea del dicembre 2013 l'azionista (cioè il Ministero dell'economia) ha dichiarato l'intenzione del Governo di ampliare il numero dei componenti del consiglio di

amministrazione fino al numero massimo statutariamente previsto (cioè cinque), individuando anche il nuovo amministratore delegato.

Ritiene pertanto opportuno che il rappresentante del Governo fornisca elementi di informazione alla Commissione sugli sviluppi del processo di privatizzazione della società, nonché sulle modifiche intervenute nella sua *governance* e sui tempi entro i quali si intende integrare la composizione del consiglio di amministrazione e individuare l'amministratore delegato.

Passando ad una breve disamina del contenuto degli schemi di contratto di programma, fa presente che entrambi gli schemi si compongono di 21 articoli e di numerosi allegati, che costituiscono parte integrante del contratto di programma in base all'articolo 1. In particolare il contratto di programma 2013-2015 reca nove allegati che riguardano, in particolare, il piano italiano di *performance* dei servizi di navigazione aerea; il piano di investimenti; la mappa degli spazi aerei di pertinenza italiana; le aree di manovra degli aeroporti italiani e i centri di controllo area; la configurazione *hardware* dei sistemi CNS/Meteo; le tariffe; le specifiche tecniche per la determinazione della tariffa CTT di terminale, relativa al servizio svolto al momento del decollo e dell'atterraggio. Il contenuto dei due atti risulta in ampia misura analogo. Avverte in ogni caso che nella sua relazione si soffermerà in modo particolare sullo schema di contratto di programma relativo al triennio 2013-2015. I principali contenuti di entrambi gli schemi attengono, tra le altre cose, ai compiti dell'ENAV; ai rapporti con gli altri enti titolari di competenze connesse; alle relazioni internazionali; agli standard di sicurezza e qualità; alle tariffe applicate; agli investimenti; alle sanzioni per inadempienze; alla durata del contratto.

Per quanto concerne i compiti dell'ENAV, questi sono individuati in maniera dettagliata nell'articolo 3, con riferimento ai servizi della navigazione aerea, sia negli spazi aerei di pertinenza italiana che negli aeroporti rispettivamente indicati negli allegati C e D allo schema. L'articolo defi-

nisce in particolare le modalità attraverso le quali possono essere autorizzate variazioni delle capacità, dei livelli e degli orari dei servizi aeroportuali o modifiche dell'elenco degli aeroporti che rientrano nell'ambito applicativo del contratto di programma. La novità principale è costituita dal transito dall'Aeronautica militare all'ENAV dei servizi di navigazione aerea negli aeroporti già militari, divenuti civili sulla base di specifici decreti interministeriali. Il testo in esame prevede in particolare il transito ad ENAV dei servizi negli aeroporti di Ciampino e Verona, entro il 1° giugno 2014; fa presente che il transito è effettivamente avvenuto per Ciampino, mentre è ancora in corso di perfezionamento per Verona. Prevede altresì il trasferimento dall'aeronautica militare all'ENAV dei servizi di navigazione aerea negli aeroporti di Brindisi, Treviso e Rimini, indicando, in questo caso, il termine di due anni dalla firma del contratto. Al riguardo, ritiene opportuno che venga precisato se tale termine fa riferimento alla sottoscrizione iniziale del contratto, avvenuta nel 2013, ovvero alla sua stipula definitiva, che avverrà all'atto del perfezionamento dell'atto, dopo l'acquisizione del parere del CIPE (già espresso con la delibera n. 29/2014) e delle Commissioni parlamentari. Più in generale giudica opportuno che il rappresentante del Governo fornisca, a titolo informativo, un quadro completo degli aeroporti interessati dal trasferimento dei servizi di navigazione dall'aeronautica militare all'ENAV, indicando i tempi in cui il trasferimento ha avuto luogo o se ne prevede l'attuazione. Per quanto riguarda l'aeroporto di Brescia Montichiari, l'articolo specifica che esso già è entrato nella lista degli aeroporti gestiti da ENAV ed è perciò incluso nell'allegato D al contratto.

L'articolo 4 prevede la possibilità che ENAV fornisca, dietro corrispettivo, servizi a titolo privatistico – diversi da quelli indicati nell'articolo 3 – ad imprese, enti ed istituzioni, organismi nazionali ed internazionali e persone fisiche, nell'ambito

delle attività coerenti con l'oggetto sociale, anche al di fuori degli spazi aerei di competenza nazionale.

Gli articoli da 11 a 13 riguardano i rapporti con gli altri enti titolari di competenze connesse a quelle dell'ENAV. Tra questi richiamo l'ENAC (Ente Nazionale dell'Aviazione Civile), che esercita la vigilanza sui servizi di navigazione aerea forniti dall'ENAV, l'Aeronautica Militare che deve comunicare annualmente al MEF e per conoscenza all'ENAV i costi sostenuti per il servizio di navigazione aerea a favore del traffico civile, e l'Agenzia Nazionale Sicurezza al Volo (ANSV), per il rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 1035/2011, concernente la disciplina della fornitura di servizi di navigazione aerea; in proposito, ENAV è chiamato a coordinarsi con l'ENAC per assicurare il rispetto delle raccomandazioni formulate dall'Agenzia.

L'articolo 14 disciplina le relazioni internazionali e la partecipazione di ENAV a programmi e progetti internazionali. Per quanto concerne gli *standard* di sicurezza e qualità, l'articolo 5 definisce i criteri tecnico-operativi necessari per l'erogazione dei servizi di navigazione aerea negli spazi aerei indicati nell'allegato C e negli aeroporti dell'allegato D. Gli articoli 6 e 7 fissano gli obiettivi di sicurezza e di qualità che l'ENAV si impegna a garantire, che sono parametrati ai più elevati *standard* europei sia recepiti nell'ordinamento italiano e individuati in sede sopranazionale e che dal 2012 sono definiti nel Piano nazionale di *performance*, riportato nell'Allegato A.

Osserva che una significativa novità nel contratto di programma 2013-2015 si ha nella definizione dei livelli tariffari, per tenere conto dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni comunitarie in materia di performance e di tariffazione per il terminale. La nuova normativa europea (Regolamenti (UE) n. 691/2010 e n. 1191/2010) in materia di tariffazione si colloca nel contesto del processo di coordinamento in corso, a livello di Unione europea, dei vari operatori del traffico aereo per la realizzazione del cielo unico euro-

peo, nell'ambito del quale sono definiti comuni parametri e obiettivi tecnologici, qualitativi, economici ed ambientali. In particolare, i regolamenti citati prevedono, per la determinazione della tariffa relativa ai servizi svolti durante il sorvolo, una differenziazione per fasce di traffico, individuate sulla base dei movimenti di trasporto aereo realizzati negli aeroporti nazionali. Le fasce di traffico sono tre: la prima fa riferimento a movimenti superiori alle 225 mila unità; la seconda include gli aeroporti con traffico compreso tra le 70 mila e le 225 mila unità; la terza comprende i movimenti inferiori alle 70 mila unità. Tale differenziazione viene recepita nello schema di contratto e con decorrenza anticipata al 2014 (anziché nel 2015 come previsto dalla normativa comunitaria) a seguito di una decisione dei soggetti competenti all'adozione del regime tariffario. La relazione di accompagnamento dello schema evidenzia in proposito che l'effetto del nuovo meccanismo tariffario è la sensibile riduzione delle tariffe per gli aeroporti di fascia 1 (Roma), una buona riduzione per quelli di fascia 2 (Milano, Venezia e, dal 2015, Bergamo), mentre per la terza fascia, nella quale rientrano la quasi totalità degli aeroporti nazionali, si avrà un'invarianza di tariffa, rispetto a quella applicata nel 2013, grazie all'utilizzo del fondo di stabilizzazione già autorizzato dal Ministero dell'economia.

L'articolo 9 riguarda il piano di investimenti che l'ENAV si impegna a realizzare e le sue eventuali rimodulazioni. I piani di intervento infrastrutturale sono redatti in coerenza con le linee d'indirizzo contenute nella programmazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il relativo allegato prevede per il periodo 2013-2015 investimenti per oltre 135.255.000 euro nel 2013, 124.470.000 euro nel 2014 e 124.138.000 euro nel 2015. Il piano di investimenti 2013-2015 contiene anche le proiezioni per gli anni 2016 e 2017; in particolare si prevedono 101.082.000 euro nel 2016 e 100.470.000 euro nel 2017. Ricorda che il bilancio

ENAV relativo all'esercizio 2013 registra ricavi per 799,6 milioni di euro, con un utile netto di 50,5 milioni di euro. L'utile netto è aumentato del 9,4 per cento rispetto all'anno precedente. L'articolo 10 prevede che le infrastrutture di competenza di ENAV debbano essere progettate e realizzate secondo criteri di compatibilità ambientale, di concerto con gli enti territoriali interessati. L'articolo 19 riguarda le sanzioni da applicare alla Società in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali e l'articolo 20 individua nel foro di Roma il foro competente per la soluzione di controversie insorte fra le parti contraenti e disciplina le eventuali procedure di arbitrato.

Segnala infine che, in entrambi gli schemi, l'articolo 2 definisce l'oggetto e la validità temporale dei contratti di programma con riguardo alla regolazione dei rapporti tra ENAV e Stato, stabilendone la durata rispettivamente dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012 e dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, in considerazione della fissazione del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione al prossimo 25 aprile, chiede al sottosegretario di assicurare che il Governo non proceda all'approvazione definitiva e alla stipula dei contratti di programma in esame prima che la Commissione esprima il proprio parere.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO assicura, a nome del Governo, che non si procederà all'approvazione definitiva e alla stipula dei contratti di programma in esame prima che la Commissione renda il parere di competenza su di essi.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.15.

In ordine alla proposta di legge C. 3029 Schullian ed altri recante « Modifica all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'adozione di criteri e limiti per la determinazione delle spese di accertamento e di notificazione delle violazioni in materia di circolazione stradale ».

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 1° aprile scorso, ha concluso l'esame in sede referente del testo unificato delle proposte di legge C. 1512 Meta e abbinata, recanti « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 », conferendo al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea. Fa presente che in data 16 aprile 2015 è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3029 Schullian ed altri recante « Modifica all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'adozione di criteri e limiti per la determinazione delle spese di accertamento e di notificazione delle violazioni in materia di circolazione stradale ». In conformità ai costanti precedenti sulla materia, propone pertanto che la nuova proposta di legge C. 3029 Schullian sia considerata ricompresa nella relazione per l'Assemblea.

Michele DELL'ORCO (M5S) non condive la pratica dell'abbinamento tardivo delle proposte di legge, osservando che

comunque il presentatore ha la facoltà di intervenire mediante emendamenti presso l'Assemblea.

Michele Pompeo META, *presidente*, ribadisce che l'abbinamento di proposte di legge assegnate alla Commissione successivamente alla votazione del mandato al relatore trova riscontro in numerosi e costanti precedenti. Propone pertanto che la Commissione proceda all'abbinamento della proposta di legge C. 3029 Schullian.

La Commissione concorda.

La seduta termine alle 14.20.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.

Doc. LXXXVII, n. 2.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3 e Allegati).**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3) e i relativi Allegati,

premesso che:

il documento contiene un articolato programma di interventi, relativamente alle infrastrutture sia materiali, per le quali, si prosegue nel segno della semplificazione e della lotta alla corruzione, sia immateriali, in relazione alle quali si prevedono interventi volti alla crescita digitale del Paese;

per quanto riguarda il settore dei trasporti:

con riguardo al trasporto pubblico locale e ferroviario, il Programma nazionale di riforma sottolinea l'esigenza di un coordinamento tra la programmazione dei servizi e la programmazione degli investimenti; il documento prevede l'approvazione, entro la fine del 2015, dei costi *standard* nel settore e preannuncia la predisposizione di un disegno di legge di riforma del trasporto pubblico locale; tale disegno di legge potrà rappresentare un contributo importante rispetto all'ampia attività che la Commissione sta dedicando al tema, prima attraverso lo svolgimento di un'indagine conoscitiva e l'approvazione di un documento conclusivo che individua le priorità di intervento, poi attraverso l'avvio dell'esame delle proposte di legge di iniziativa parlamentare che hanno per oggetto il trasporto pubblico locale;

per quanto concerne il trasporto stradale, il documento conferma l'esigenza

del superamento, nel settore dell'autotrasporto, della logica dell'erogazione annuale delle risorse e si impegna ad attuare entro il mese di luglio, la piattaforma telematica nazionale dei sistemi di trasporto intelligente (ITS);

con riferimento all'ambito aeroportuale, il programma nazionale di riforma evidenzia la centralità del piano nazionale degli aeroporti, di cui si prevede l'approvazione entro il mese di giugno 2015, e sottolinea la centralità delle alleanze di sistema e del miglioramento dell'accessibilità degli aeroporti attraverso interconnessioni modali, soprattutto con il trasporto ferroviario;

con riferimento all'ambito portuale, si ribadisce l'esigenza di adottare entro il mese di giugno 2015 il piano nazionale della portualità e della logistica, e si sottolinea l'esigenza di individuare bacini di rilevanza nazionale, semplificare la rete delle Autorità portuali e intervenire sulla *governance* in modo da centralizzare gli indirizzi strategici;

rispetto alle indicazioni contenute nel DEF 2015 in esame, emerge l'esigenza di elaborare una politica organica e coerente nel settore dei trasporti, individuando gli obiettivi prioritari da perseguire, anche al fine di assicurare il coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione; in particolare è necessario che la politica dei trasporti sia orientata nel segno dello sviluppo dell'intermodalità e del riequilibrio territoriale, al fine di garantire l'accessibilità interna ed esterna di tutto il territorio nazionale, attraverso interventi di sistema, anche al fine di

pervenire ad una maggiore coesione interna tra le diverse aree del Paese;

per quanto concerne il programma delle infrastrutture strategiche, risulta apprezzabile la selezione di un numero limitato di opere prioritarie e la volontà del Governo di effettuare un approfondito confronto con le regioni al fine di pervenire ad un aggiornamento di tale programma contestualmente alla definizione della Nota di aggiornamento del DEF 2015;

per quanto riguarda il settore delle comunicazioni, il Programma nazionale di riforma all'interno del DEF 2015 in esame segnala la predisposizione, da parte del Governo, della strategia nazionale banda ultralarga e della strategia per la crescita digitale, con un preciso e articolato cronoprogramma per l'attuazione degli interventi nel periodo 2015-2020; il documento richiama inoltre la previsione del riconoscimento del credito di imposta IRES ed IRAP entro il limite massimo del 50 per cento dell'investimento aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dai piani industriali degli operatori per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali relativi alla rete a banda ultralarga, in corso di attuazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di evidenziare al Governo le seguenti priorità relative al settore dei trasporti:

a) perseguire nel settore dei trasporti una politica organica e coerente, che, per quanto concerne sia la realizzazione delle infrastrutture, sia la prestazione dei servizi, assuma come priorità lo sviluppo dell'intermodalità e il riequilibrio intermodale, la connessione di tutto il territorio nazionale alle principali reti di trasporto, il superamento delle problematiche relative ai nodi urbani e l'attuazione di misure idonee a ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse aree

del Paese; anche in relazione a tali obiettivi prioritari dovrà essere garantita la coerenza e il coordinamento degli atti di programmazione definiti nei diversi Piani in materia di trasporti e logistica;

b) in particolare, attuare una politica di riequilibrio territoriale, privilegiando gli investimenti in infrastrutture e servizi nel Mezzogiorno, al fine di ridurre il divario di accessibilità del Sud rispetto al Centro-Nord e pervenire ad una maggiore coesione interna tra le varie aree del Paese;

c) definire ed attuare incisive misure di riforma nel settore del trasporto pubblico locale, finalizzate, da un lato, ad assicurare l'adeguatezza delle risorse necessarie per garantire i livelli essenziali di un servizio che risponde ad un diritto fondamentale, dall'altro a migliorare l'efficienza e l'efficacia del servizio stesso, promuovendo l'aggregazione delle società di trasporto pubblico locale secondo ambiti territoriali ottimali, una più adeguata gestione delle società stesse, la trasparenza delle modalità di assegnazione del servizio e dei finanziamenti erogati dagli enti territoriali, l'adozione del parametro dei costi *standard*, e la creazione delle condizioni necessarie per permettere un vasto rinnovo del parco mezzi;

d) sempre nell'ambito della politica per il trasporto pubblico locale, adottare misure idonee a potenziare il trasporto ferroviario regionale, attraverso interventi che assicurino l'adeguatezza, rispetto alle esigenze dell'utenza, in particolare dell'utenza pendolare, dei servizi prestati, con particolare riferimento alla puntualità, alla frequenza, alla copertura delle aree e dei centri urbani presenti nel territorio, alle condizioni del materiale rotabile;

e) valutare le decisioni che saranno assunte in merito al collocamento sul mercato di una quota del capitale di Ferrovie dello Stato italiane, in modo da assicurare che la gestione e le attività del gruppo rispondano all'esigenza prioritaria di fornire un adeguato servizio di trasporto dei passeggeri su tutto il territorio

nazionale, piuttosto che concentrarsi sui servizi a più forte domanda di mercato;

f) con riferimento al settore dell'autotrasporto, riconsiderare, in parallelo con le importanti novità introdotte per quanto concerne la disciplina di prestazione del servizio, le modalità con cui sono attribuite e ripartite le risorse pubbliche destinate al settore, superando un'assegnazione indifferenziata di tali risorse, mediante l'introduzione di criteri idonei a privilegiare le imprese che pongano in essere iniziative per l'aggregazione in rete, la condivisione della flotta, l'utilizzo di sistemi informatici e telematici, l'acquisto di unità di carico, la dotazione a bordo di sistemi integrati e la riduzione di costi esterni ambientali;

g) rivedere gli strumenti e le modalità finalizzati a garantire la continuità territoriale, in modo da assicurare che le scelte operative e l'impiego delle risorse siano effettivamente rispondenti alle esigenze di mobilità della popolazione residente nei territori interessati;

h) per quanto concerne il trasporto aereo, pervenire alla definitiva approvazione del piano nazionale degli aeroporti, tenendo conto delle esigenze prioritarie di razionalizzare il sistema, mediante la promozione di reti aeroportuali e di alleanze nei bacini interessati, e di assicurare idonei collegamenti intermodali tra le infrastrutture aeroportuali, con riferimento, oltre che agli aeroporti di rilevanza intercontinentale, agli aeroporti di maggior rilievo nell'ambito di ciascun bacino territoriale;

i) provvedere in tempi rapidi alla definizione e all'adozione del piano strategico della portualità e della logistica, in modo da assicurare che la razionalizzazione della rete delle Autorità portuali sia definita, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 84 del 1994, tenendo adeguatamente conto dell'importanza che, in relazione ai traffici di passeggeri e di merci e alle attività economiche, le infrastrutture portuali rivestono per il rispettivo territorio e coerentemente con la

programmazione dei corridoi plurimodali europei, le reti TEN-T e la rete *core* dei porti individuata a livello di Unione europea; contestualmente assumere tutte le iniziative opportune, per promuovere lo sviluppo e la crescita dei porti italiani, attraverso il miglioramento dei collegamenti con la rete stradale, autostradale e ferroviaria, nonché intervenire anche sul piano legislativo, attraverso la revisione e l'adeguamento della legge n. 84 del 1994, per favorire l'efficienza gestionale e l'efficacia operativa delle Autorità portuali, nel pieno rispetto delle misure relative alla sicurezza sul lavoro, alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare;

j) per quanto riguarda l'individuazione, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche, di un numero limitato di opere prioritarie, assicurare, anche attraverso la puntuale indicazione dei criteri e parametri adottati, da esplicitare nell'ambito dell'aggiornamento del programma che sarà predisposto in sede di definizione della Nota di aggiornamento al DEF 2015, che la selezione corrisponda ad un ordine di priorità rispetto all'effettiva utilità di tali opere per migliorare la mobilità nei territori interessati; a tal fine, effettuare un approfondito confronto con le regioni, al fine di confermare tale rispondenza, valutare lo stato di avanzamento delle opere e procedere all'aggiornamento dell'Allegato infrastrutture in sede di definizione della nota di aggiornamento al DEF 2015;

2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di evidenziare al Governo le seguenti priorità relative ai settori delle poste e delle telecomunicazioni:

a) porre in essere tutte le misure volte al rispetto rigoroso del cronoprogramma di attuazione delle misure contenute nel piano banda ultralarga, anche in considerazione dell'esigenza di conseguire gli obiettivi posti nell'Agenda digitale europea nei tempi prescritti;

b) adottare tutte le iniziative utili a permettere alle piccole e medie imprese di beneficiare pienamente dei vantaggi che possono trarre in termini di crescita della propria attività dagli sviluppi dell'economia digitale; a tal fine, assicurare la tempestiva operatività delle misure già previste in materia di agevolazioni fiscali a favore delle imprese per gli interventi infrastrutturali relativi alla rete a banda ultralarga e verificare se sussistano le condizioni per ampliare l'ambito di applicazione di tali agevolazioni, che attualmente è limitato agli investimenti aggiuntivi;

c) in relazione al collocamento sul mercato di una quota fino al 40 per cento del capitale di Poste italiane Spa, assumere le iniziative necessarie per garantire su tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese, la presenza e il funzionamento di una rete adeguata di uffici postali nonché definire gli obblighi compresi nel servizio universale in modo da assicurare comunque il livello essenziale delle prestazioni in relazione alle esigenze fondamentali dell'utenza.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3 e Allegati).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2015, (Doc. LVII, n. 3) e i relativi Allegati,

premessi che:

il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica nazionale nel medio – lungo termine;

i contenuti del citato Documento sono articolati in tre sezioni: la prima espone lo schema del Programma di stabilità; la seconda contiene una analisi e le tendenze della finanza pubblica; la terza reca lo schema del Programma Nazionale di Riforma (PNR);

relativamente ai profili di interesse della commissione trasporti, si segnala come nel documento in esame si sia solo apparentemente proceduto ad individuare venticinque opere prioritarie del Programma infrastrutture strategiche, rimandando l'aggiornamento sullo stato di avanzamento delle altre opere contenute nel PIS di cui all'XI Allegato in sede di definizione della nota di aggiornamento al DEF 2015;

di tali opere se ne evidenziano alcune dalla dubbia strategicità oltre che utilità sociale e dal rilevante impatto ambientale quali, ad esempio: il nuovo collegamento ferroviario Torino – Lione; la linea AV/AC Milano Venezia; il Terzo Valico di Giovi; l'Autostrada A4 Venezia –

Trieste; la Pedemontana veneta; la Pedemontana lombarda; la Tangenziale esterna di Milano, nonché il Mo.S.E;

di fronte ad evidenti situazioni di indisponibilità delle risorse, si ritiene necessaria una implementazione della cultura di analisi costi-benefici e dunque l'avvio di una nuova analisi che tenga conto del cambiamento avvenuto nella congiuntura economica nazionale e della domanda di mobilità, anziché procedere ad una semplificazione della procedura burocratica, così come previsto dal decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133;

per superare i limiti di finanza pubblica e far fronte alla realizzazione di opere infrastrutturali il governo continua ad assumere decisioni che favoriscono un maggior coinvolgimento del capitale privato. Una implementazione del modello di Partenariato Pubblico Privato avrebbe certamente come conseguenza diretta l'immediata cantierizzazione di nuove opere anche di piccola o media grandezza senza però adeguate garanzie per quanto concerne la realizzazione definitiva delle opere e la loro gestione. Spesso, infatti, gli interlocutori privilegiati di tali accordi sono società di costruzioni con scarse capacità gestionali nonché finalizzate al mero lucro e non alla valorizzazione culturale e sociale del patrimonio;

viene inoltre confermata la scelta di procedere, nella realizzazione delle grandi infrastrutture, per « lotti costruttivi » piuttosto che per « lotti funzionali » in grado di garantire, di fronte ad evidenti difficoltà economiche, la realizzazione di

parti di infrastrutture autonome e quindi fruibili anche ove non completata l'intera opera;

il documento contiene dei riferimenti al percorso di privatizzazioni messe in essere dal Governo. Tra le società a partecipazione diretta interessate da questa manovra rientrano Poste Italiane con l'alienazione del 40 per cento ed Enav con il 49 per cento, oltre che del gruppo Ferrovie dello Stato e Grandi Stazioni;

in riferimento al primo, non è ancora dato sapere, tra i settori in cui opera Poste Italiane S.p.A., ovvero tra i servizi postali, finanziari e assicurativi, quale di questi sarà maggiormente interessato dalle operazioni di vendita. Non essendo tutti i settori egualmente produttivi, si ravvisa il rischio che l'operazione arrivi a riguardare solo gli ultimi due, lasciando quello maggiormente in perdita di proprietà dello Stato;

per quanto concerne Enav, le stime dei proventi derivanti dall'alienazione del capitale della società, da versare al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432 per la riduzione del debito pubblico, sono di importo così modesto da non giustificare i rischi di una sua privatizzazione. A tale proposito, è sufficiente ricordare che Enav Spa in un contesto particolarmente difficile in ambito domestico, con la perdurante crisi della compagnia Alitalia, con un traffico domestico perso nell'ordine del 35 per cento dal 2008 in avanti è riuscita a conseguire un utile netto di 46 milioni di euro di cui 23 per rimborso Ires anni precedenti, che, sommato agli ammortamenti finanziari sostenuti per la mancata erogazione da parte dello Stato degli oneri derivanti dal Contratto di Servizio e ai crediti divenuti inesigibili per il fallimento di due vettori italiani, avrebbe significato un utile di quasi 50 milioni di euro in piena crisi. Non risulta difficile quindi immaginare la capacità della società, con un mercato in ripresa, di generare profitto, con il possibile introito della stessa cifra senza do-

versi privare della totalità del capitale sociale;

dubbi sorgono inoltre sulle modalità di privatizzazione del gruppo Ferrovie dello Stato, soprattutto alla luce degli antitetici progetti che avrebbero illustrato l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Michele Elia, e il presidente, Marcello Messori, ovvero l'uno favorevole a cedere una quota della holding Fsi, l'altro, più complesso, mirante a lasciare la rete ferroviaria in mano pubblica, privatizzando solo alcune attività giudicate contendibili quali il trasporto merci e l'alta velocità;

poiché risulta essere totalmente assente una politica seria di lungo periodo mirante all'abbattimento del debito pubblico, tali interventi di c.d. privatizzazione rischiano di non essere risolutivi ed essere, piuttosto, controproducenti, raggiungendo risultati effimeri e assolutamente limitati temporalmente;

per quanto attiene il trasporto stradale si segnala come all'interno del documento venga riconosciuta, quale punto di forza del sistema stradale, l'elevata densità della rete autostradale, evidenziandone la superiorità rispetto alla media europea e di paesi quali la Francia e il Regno Unito. Al contempo, però, viene rimarcato, quale punto debole, l'elevato numero di vetture che rende la densità di suddetta rete al di sotto della media europea. Quanto appena detto a riprova della predilezione in questo paese del trasporto su gomma sia per quanto concerne le persone che le merci, a scapito di quello su ferro, e dell'assenza di serie politiche di razionalizzazione del trasporto miranti ad un abbattimento delle emissioni;

a fronte di elevatissimi investimenti, inoltre, viene sottolineato come la rete autostradale, oggi, sia sostanzialmente identica a quella esistente nel 1980 palesando, dunque, l'impellente necessità di intervenire sui procedimenti amministrativi e autorizzativi che precedono la realizzazione delle opere, oltre che rivedere il sistema dei controlli al fine di ridurre le

infiltrazioni criminali e gli sprechi economici in fase di realizzazione degli interventi;

dal contratto di programma con ANAS si evince la volontà di spendere ulteriori 20 miliardi di euro nel prossimo quinquennio dei quali 17.5 per nuovi interventi e solo 2.5 per manutenzione. Quest'ultimo importo, a fronte anche delle recenti frane che hanno interessato strategici tratti autostradali, risulta del tutto inadeguato;

per quanto concerne il trasporto ferroviario, si segnala come all'interno del documento vengano evidenziate, senza che vengano prese adeguate misure e stanziati necessarie risorse per farvi fronte, numerose criticità quali: diffuse limitazioni per il trasporto merci con particolare riferimento ai valichi alpini e al Mezzogiorno; quota del trasporto ferroviario delle merci sensibilmente inferiore rispetto alla media europea; costi eccessivi di manovra nei terminali intermodali; una percentuale di linee a doppio binario inferiore rispetto alla media europea; significative differenze nella qualità dell'infrastruttura ferroviaria tra le diverse macro aree del Paese;

relativamente al trasporto pubblico locale e alla mobilità urbana, a fronte di una domanda in crescita e ad un aumento del fenomeno del cosiddetto pendolarismo, si segnala come siano del tutto assenti politiche volte a mitigare la frammentazione del servizio e a favorire l'integrazione e l'intermodalità e siano del tutto esigue le risorse destinate al rinnovo del parco veicolare caratterizzato da un indice di vetustà dei mezzi sensibilmente superiore rispetto alla media europea, oltre che una latitanza totale da parte dell'esecutivo nel rivedere, aggiornare e armonizzare il quadro normativo tutt'oggi caratterizzato da incertezze che si traducono inevitabilmente in inefficienze e sprechi all'interno del comparto;

a distanza di un anno si è ancora in attesa del varo di un Piano strategico nazionale della portualità e della logistica che deve necessariamente tenere conto

della necessità di rivedere, adoperando una razionalizzazione, l'attuale modello di *governance* portuale oltre che i meccanismi di nomina delle Autorità portuali;

in riferimento al sistema aeroportuale permangono elementi di criticità dovuti anche all'elevato numero di piccoli aeroporti che seppure indirizzati ad una potenziale vocazione turistica, potrebbero non raggiungere gli obiettivi prefissati e scaricare i potenziali deficit di gestione sugli enti locali proprietari delle società di gestione aeroportuale. È necessario definire degli obiettivi chiari e perseguibili che permettano una valutazione politica immediata capace di scongiurare il rischio di uno sviluppo disarticolato ed economicamente insostenibile della nostra rete aeroportuale;

relativamente ai profili di interesse della IX Commissione, in termini generali del documento di economia e finanza (DEF) e dei suoi allegati emerge la mancanza di una strategia chiara del Governo sul versante del digitale nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale. Vengono infatti, svolti costanti riferimenti al Piano strategico la Banda Ultralarga nonché alla Strategia per la Crescita Digitale di recente licenziati dal Governo senza indicare da dove attingere le risorse necessarie per la realizzazione dei piani stessi se non un generico riferimento a 6 miliardi di euro da far valere sulla programmazione dei fondi strutturali europei;

quanto al Piano strategico Banda Ultralarga è da rilevare come lo stesso non chiarisca un nodo centrale per lo sviluppo dell'infrastruttura a banda ultralarga nel nostro Paese. Non si chiarisce infatti il ruolo dell'intervento pubblico e il Governo continua a non assumersi la responsabilità, eventualmente anche attraverso l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti, di costituire una società della rete a capitale prevalentemente pubblico che riesca a dotare il Paese di un'infrastruttura omogenea a livello nazionale;

quanto alla Strategia sulla Crescita Digitale, pur apprezzabile nelle finalità, è

da rilevare come la stessa sia focalizzata in via esclusiva sulla PA senza considerare PMI e realtà produttive che possono fare da traino per lo sviluppo della domanda oltre che dell'offerta di servizi digitali. Inoltre proprio le PMI risultano fortemente penalizzate dall'inattività del Governo su questo fronte se solo si considera che gli incentivi e le forme di sgravio fiscale, pur insufficienti, previste nel decreto cosiddetto «Sblocca Italia» sono ancora in attesa dei decreti attuativi da parte dei ministeri competenti;

relativamente alla *governance* dell'agenda digitale appare evidente la continuità con le gestioni passate nel fallimentare dialogo tra più soggetti coinvolti: Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) attualmente con un DG dimissionario per concorrere alla campagna elettorale per le regionali in Veneto a sostegno della candidata presidente del PD; vari organi di indirizzo di Agid; Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Ministero dello Sviluppo economico; regioni e altri enti quali Consip che giocano un ruolo centrale nell'attuazione degli obiettivi dell'agenda digitale. Occorrerebbe spingere sulla semplificazione dei ruoli e delle competenze per una rapida attuazione dell'agenda e tale obiettivo appare sconosciuto al DEF,

esprime

PARERE CONTRARIO.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ...	135
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla X Commissione</i>)	137

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti Unioncamere, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00574 Taranto, riguardante la valorizzazione dei contratti di rete	136
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.40.

Documento di economia e finanza 2015.

Doc. LVII, n. 3 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del documento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), pur esprimendo apprezzamento per il notevole lavoro istruttorio compiuto dal relatore che emerge dalla corposa proposta di parere presentata, ritiene di dover valutare negativamente il contenuto del DEF presentato dal Governo, che giudica un libro vuoto, che si limita a prevedere un lavoro di manutenzione della situazione esistente del Paese e della finanza pubblica sia sul

versante delle entrate che sul versante delle spese. Ritiene altresì del tutto inadeguate le misure anticongiunturali ed i provvedimenti di riforma annunciati dal Governo nel Documento in esame nonché quanto previsto per scongiurare l'attivazione delle cosiddette clausole di salvaguardia.

Pertanto, pur condividendo alcune delle osservazioni contenute nella proposta di parere, dichiara il voto contrario a nome del proprio gruppo.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene preliminarmente che alcune osservazioni della proposta di parere, che sono finalizzate a rimarcare evidenti criticità nelle azioni scelte dal Governo e contenute nel DEF, avrebbero dovuto più efficacemente essere formulate in termini di condizioni. Osserva che il Documento in esame si limita ad elencare ancora una volta una serie di riforme più volte annunciate dal Governo e finora mai attuate, come ad esempio quella di una nuova *local tax* che unifichi e semplifichi il numero delle imposte comunali, ovvero che sono state attuate in modo del tutto insoddisfacente rispetto alle necessità derivanti dall'attuale conte-

sto economico e sociale. Auspica che siano destituite di fondamento le notizie circa l'intenzione del Governo di dichiarare collegato alla manovra di finanza pubblica il disegno di legge relativo alla riforma della scuola, ora all'esame della Camera dei deputati, scelta che rappresenterebbe l'ennesima forzatura perché si tratterebbe di una decisione assunta dopo l'inizio dell'esame del provvedimento. Per tutti questi motivi dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Lara RICCIATTI (SEL) ringrazia il relatore per l'elaborato parere proposto che, tuttavia, non può condividere riferendosi a un Documento che si rivelerà complessivamente una manovra negativa. Sottolinea che non si riscontrano, a tutt'oggi, gli effetti sperati dalla partita degli 80 euro e che non vi sono dati confortanti sulla crescita dell'occupazione. Rileva che il Governo costruisce la propria azione politica su elementi esterni e congiunturali in gran parte proposti dall'Unione europea. Osserva che sarebbe necessaria una maggiore generosità che consenta di realizzare provvedimenti realmente a favore dei cittadini e soprattutto delle fasce più disagiate. Sottolinea che vi sono evidenti contraddizioni tra l'osservazione di cui alla lettera j) della proposta di parere, relativa al potenziamento del « Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* » e il fatto che in Commissione sia bloccato oramai da settimane l'esame della proposta di legge Senaldi C. 1454 sulla tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'utilizzo di codici multidimensionali non replicabili, consentirebbe al consumatore di verificare l'origine e la filiera produttiva delle merci, con evidenti effetti di tutela dei prodotti italiani e del *made in Italy*.

Angelo SENALDI (PD), nel ringraziare il relatore per il proficuo lavoro svolto, sottolinea positivamente, in primo luogo, la decisione di scongiurare la clausola di salvaguardia che rappresenta un elemento importante per evitare l'inasprimento della tassazione. Rilevato che il Documento in

esame compie una stima molto prudente sugli effetti espansivi della nostra economia, osserva che, grazie al complessivo progetto di riforme, si riesce a sfruttare uno spazio di flessibilità – a cominciare dall'obiettivo del pareggio di bilancio – pur nella consapevolezza che il rispetto dei parametri di bilancio rappresenta un obbligo nei confronti delle generazioni future. Sottolinea infine che il Documento e i suoi allegati inquadrano una serie di azioni positive avviate già da quest'anno che consentiranno di salvaguardare il *made in Italy*, alcune prospettive di impegno dei fondi strutturali europei, la ridefinizione delle attività e dell'organizzazione della pubblica amministrazione, nonché la ristrutturazione di aziende partecipate dallo Stato. Ritiene che il DEF presenti stime prudenziali di crescita che tuttavia consentono di intravedere l'uscita dalla crisi che da troppi anni incombe sul Paese. Per questo motivo, a nome del proprio gruppo dichiara voto favorevole sulla proposta di parere.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 aprile 2015.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.05 alle 14.20

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 22 aprile 2015.

Audizione di rappresentanti Unioncamere, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00574 Taranto, riguardante la valorizzazione dei contratti di rete.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.

ALLEGATO

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati.**PARERE APPROVATO DALLA X COMMISSIONE**

La X Commissione, Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3 e Allegati);

sottolineato che – come si annota in Premessa del Programma di Stabilità – « la favorevole evoluzione del contesto macroeconomico sta spingendo le principali organizzazioni internazionali a rivedere al rialzo le stime di crescita per l'Area dell'Euro e l'Italia », configurandosi infatti « una speciale finestra di opportunità per riprendere a crescere a un ritmo sostenuto e porre il rapporto tra debito e PIL su un sentiero discendente », e che contesto ed opportunità inducono il Governo ad una « prudenziale » revisione del tasso di crescita per il 2015 di un solo decimo di punto, portando il valore previsionale allo 0,7 per cento, fermo restando che « il più rapido miglioramento del ciclo nel corso dell'anno avrà riflessi positivi soprattutto sulla variazione del PIL nel 2016 » con una previsione di crescita ora programmaticamente attesa nella misura dell'1,4 per cento;

evidenziato che contesto ed opportunità altresì confermano e rafforzano – in Europa ed in Italia, in concomitanza con il lancio del Piano Juncker e con il *quantitative easing* della Banca Centrale Europea – le ragioni di una strategia fondata su responsabilità fiscale ed attenzione alla crescita, accelerazione delle riforme strutturali, rilancio di investimenti pubblici e privati, sicché, tra l'altro, « la forte discontinuità di politica economica imposta dal Governo è tesa a imprimere una decisa accelerazione a investimenti e consumi, e

a consolidare l'attuale sensibile miglioramento delle aspettative di imprese e famiglie »;

sottolineati, ancora, tanto il rilievo della decisione di scongiurare l'attivazione delle clausole di salvaguardia per il 2016 – « che avrebbero prodotto aumenti del prelievo pari all'1,0 per cento del PIL » – e ciò grazie al miglioramento del quadro macroeconomico ed alla riduzione della spesa per interessi, « con un effetto complessivo valutabile in 0,4 punti percentuali del PIL », nonché « per effetto delle misure di revisione della spesa che verranno definite nei prossimi mesi, per un importo pari allo 0,6 per cento del PIL », quanto l'importanza della decisione di avvalersi della flessibilità « connessa all'utilizzo della clausola europea sulle riforme », da cui deriva la possibilità di un più graduale percorso di miglioramento del saldo strutturale con la previsione del raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio nel 2017;

evidenziate, altresì, le « interazioni positive » tra politica di bilancio e riforme strutturali per l'innalzamento della produttività, per la diminuzione dei costi indiretti per le imprese e per la riduzione dei margini di incertezza dell'assetto giuridico, nonché la necessità « dell'effettiva addizionalità delle risorse impiegate » ai fini del successo del Piano di investimenti per l'Europa e del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, e del rafforzamento – sul versante della finanza pubblica italiana – del « graduale incremento della spesa in conto capitale », accompagnato da azioni volte a « i) rafforzare la *governance* degli investimenti pubblici; ii)

umentare la capacità progettuale nella predisposizione delle opere pubbliche; iii) estendere la trasparenza nelle procedure di svolgimento; iv) migliorare i processi di valutazione *ex-ante* ed *ex-post*», nonché da « politiche di massima trasparenza » della pubblica amministrazione « non solo come strumento di prevenzione della corruzione, ma anche come leva per incrementare l'efficacia dell'intervento pubblico »,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) segnali la Commissione V al Governo l'esigenza del più attento monitoraggio della dinamica attesa della crescita, del concorso del contenimento del costo del servizio del debito pubblico al miglioramento dell'indebitamento netto, del contributo del gettito da privatizzazioni – secondo un programma coerente con l'obiettivo di mobilitare, tra il 2016 e il 2018, risorse pari a circa l'1,3 per cento del PIL – al miglioramento del rapporto debito/PIL, nonché della più efficace integrazione tra gli impulsi derivanti dalle politiche macro economiche a vantaggio del rafforzamento della domanda interna e del consolidamento della domanda estera e le misure volte all'irrobustimento del potenziale produttivo a vantaggio della ripresa dell'occupazione;

b) tanto più in ragione dell'opportuna correzione espansiva prevista per il periodo 2015-2019 ed emergente dal confronto tra indebitamento netto tendenziale e indebitamento netto programmatico e tra saldo primario tendenziale e saldo primario programmatico, segnali la Commissione V al Governo l'esigenza del più attento monitoraggio dell'attuazione del piano strutturale di medio periodo connesso all'attivazione della « clausola sulle riforme » in merito al Patto di stabilità e crescita;

c) anche ai fini del perseguimento di un profilo decrescente della pressione fi-

scale – al netto del bonus fiscale e delle clausole di salvaguardia – dal 42,9 per cento del 2015 al 41,6 per cento del 2019, segnali la Commissione V al Governo – nell'ambito dei processi di revisione della spesa pubblica e già in ragione degli impegnativi obiettivi quantitativi assegnati all'avanzamento del processo – l'esigenza di un approccio ispirato da principi di ridefinizione e riqualificazione strutturale della funzione pubblica, accompagnato, in un'ancora delicatissima fase del ciclo economico, dalla più puntuale valutazione *ex ante* ed *ex post* dell'impatto delle scelte effettuate in ambiti cruciali – quali, in particolare, la razionalizzazione degli incentivi alle imprese e delle *tax expenditures* – e da un metodo di valorizzazione di strumenti d'intesa interistituzionale – quale, in particolare, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (articolo 5, legge n. 42 del 2009) – nonché la necessità della più tempestiva attuazione delle misure concernenti: la diffusione della metodologia dei costi e dei fabbisogni standard e dei piani di razionalizzazione delle partecipate degli Enti locali, « con particolare attenzione – come annota lo stesso Programma di Stabilità – ai settori del trasporto pubblico locale e alla raccolta rifiuti, che soffrono di gravi e crescenti criticità di servizio e di costo »; lo sviluppo dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili, delle stazioni appaltanti e delle centrali d'acquisto (anche attraverso la più attenta implementazione dei parametri di prezzo/qualità del sistema delle convenzioni Consip); l'attuazione della Legge delega fiscale « con particolare attenzione – come ancora si legge nel Programma di Stabilità – alla creazione di un sistema di tracciabilità telematica delle transazioni commerciali, anche al fine di recuperare perdite di gettito (*tax gap*), e alla razionalizzazione delle *tax expenditures* »;

d) sempre sul versante della spesa pubblica, rammentato che – secondo quanto emerge dal Programma Nazionale di Riforma – i dati confermerebbero « l'esaurimento dello *stock* di debito "patologico" accumulato dalle Amministra-

zioni», che potrebbero, quindi, «velocizzare i tempi medi di pagamento delle forniture», segnali la Commissione V al Governo l'esigenza del più attento monitoraggio del tema attraverso le nuove misure operative dal 2015, tra cui l'indicatore di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

e) posto che «l'Italia è – come sempre si legge nel Programma di Stabilità – tra i Paesi europei in cui è maggiore il bisogno di un sostenuto rilancio degli investimenti, sia pubblici che privati, per aumentare il progresso tecnologico, sostenere lo sviluppo del capitale umano, incidere sul rischio della deflazione e agevolare il percorso di riduzione del debito pubblico», segnali la Commissione V al Governo la necessità della compiuta attuazione e di ogni compatibile potenziamento del percorso previsionale concernente la ripresa degli investimenti, intanto attesi in crescita dell'1,9 per cento nel 2015 e del 4,5 per cento nel 2016;

f) rimarcato che l'impianto analitico del Programma Nazionale di Riforma muove dalla constatazione della «bassa efficienza» del «percorso degli investimenti pubblici» per trarne l'indicazione programmatica della necessità di «un cambio di passo», segnali la Commissione V al Governo tanto la rilevanza di una rinnovata qualità della programmazione strategica fondata su una più robusta «cultura di analisi di costi e benefici», della valorizzazione di schemi contrattuali incentivanti certezza di tempi e di costi e del contrasto delle patologie corruttive, quanto l'importanza di «una maggiore attenzione per le opere medio piccole volte ad assicurare la manutenzione del territorio e del patrimonio immobiliare pubblico» e, sul versante dell'utilizzo dei fondi comunitari, di un «piano di interventi realistici e maturi»;

g) ricordato che «per semplificare il quadro dei tributi locali sugli immobili e ridurre i costi di *compliance* per i contribuenti – come annota il Programma Nazionale di Riforma – il Governo ha an-

nunciato l'introduzione, nel corso del 2015, di una nuova *local tax*, che unifichi IMU e TASI e semplifichi il numero delle imposte comunali, mediante un unico tributo/canone in sostituzione delle imposte e tasse minori e dei canoni esistenti», segnali la Commissione V al Governo la specifica necessità, in questo contesto, di un'organica revisione del regime di tassazione degli immobili strumentali delle imprese, prevedendone, in particolare, forme di ampia deducibilità;

h) rammentato che – in sede di illustrazione della strategia per il rafforzamento della competitività delle imprese – il Programma Nazionale di Riforma giustamente sottolinea la rilevanza delle leve dell'innovazione e dell'internazionalizzazione e contestualmente richiama l'esigenza di «strutture finanziarie d'impresa sufficientemente solide e attrezzate per sostenere un nuovo ciclo d'investimenti», segnali la Commissione V al Governo – accanto all'utilità degli interventi volti al superamento del banco-centrismo del modello italiano di finanza d'impresa ed all'impulso agli investimenti in beni strumentali – le esigenze di un ulteriore potenziamento del ruolo del Fondo Centrale di Garanzia, della valorizzazione di un modello di organizzazione delle MPMI per *cluster* proprio ai fini dello sviluppo dei processi di internazionalizzazione e di innovazione, nonché della realizzazione tanto della «piattaforma nazionale di investimenti pubblico-privati per progetti integrati di *smart cities*», quanto del progetto strategico Agenda Digitale, da assumersi quale condizione strutturale per «favorire il passaggio – come sempre osserva il Piano Nazionale di Riforma – da un'economia a baricentro manifatturiero a una «pienamente industriale» nella quale la R&S, l'innovazione, il digitale, i servizi che gravitano intorno al manifatturiero, assumono un ruolo e una centralità davvero strategici»;

i) ancora rammentato che – sempre in sede di illustrazione della strategia per il rafforzamento della competitività delle imprese – il Programma Nazionale di

Riforma ricorda che « il costo dell'energia, e in particolare dell'energia elettrica, rappresenta storicamente un fattore di svantaggio competitivo per le imprese italiane, segnali la Commissione V al Governo l'esigenza di accelerare la definizione degli « ulteriori provvedimenti » finalizzati a « garantire la sostenibilità di lungo termine degli investimenti nelle fonti rinnovabili, la decarbonizzazione dell'economia e la piena liberalizzazione del mercato », anche attraverso un compiuto « *Green Act* », che sia, tra l'altro, occasione di conferma ed espansione dei *bonus* per ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico;

j) anche in riferimento ai rilievi della Commissione UE di cui al Documento sugli squilibri macroeconomici dello scorso mese di marzo ed alla segnalazione, in quel contesto, della necessità, per l'Italia, di conseguire un recupero di quote di *export* nei settori dei beni scambiabili (in particolare, agricoltura ed industria), segnali la Commissione V al Governo il ruolo cruciale della compiuta attuazione e del potenziamento del « Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* », nonché di ogni utile azione di prevenzione e contrasto della contraffazione e dell'*Italian sounding*;

k) sottolineato che « nel rispetto delle regole europee, pre-condizione per l'attuazione efficace dell'ampio programma di spesa sostenuto dai fondi strutturali è la possibilità di utilizzare gli spazi di flessibilità nell'applicazione del Patto di Stabilità e Crescita », segnali la Commissione V al Governo la centralità dei processi di rafforzamento della capacità amministrativa e della qualità della programmazione e della spesa effettiva ai fini dell'efficacia della politica di coesione;

l) in riferimento all'attesa pubblicazione ed implementazione del Programma Nazionale per la Ricerca 2014-2020, segnali la Commissione V al Governo la centralità dei processi di sincronizzazione

della ricerca pubblica e privata alle sfide di *Horizon 2020*, di sostegno selettivo delle infrastrutture di ricerca e di stabile collaborazione pubblico-privato, in particolare attraverso lo strumento dei *cluster* tecnologici nazionali;

m) considerato che il Governo intende dare « continuità all'azione di rafforzamento e integrazione delle politiche in materia di cultura e turismo consapevole che entrambi i settori rappresentano un fattore essenziale nell'economia italiana, in grado di generare crescita inclusiva e occupazione », segnali la Commissione V al Governo medesimo l'esigenza di tradurre tale consapevolezza – oltre che nelle politiche di cooperazione multilivello ed interistituzionale e nelle misure di coinvolgimento ed attrazione dei capitali privati nel settore della cultura e del turismo – in coerenti e rafforzati impegni a sostegno della valorizzazione e dell'innovazione del sistema italiano dell'offerta culturale e turistica;

n) in riferimento al processo di attuazione ed implementazione del « *Jobs Act* », segnali la Commissione V al Governo il rilievo del più puntuale e tempestivo monitoraggio dei suoi effetti quali/quantitativi, con particolare attenzione al versante della implementazione di più inclusive tutele e della costruzione di più robuste politiche attive per l'occupazione;

o) anche in riferimento alle *Country Specific Recommendations* rivolte dalla Commissione europea all'Italia, segnali la Commissione V al Governo il rilievo dei processi di riforma concernenti il migliore funzionamento della pubblica amministrazione e del sistema giustizia, la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la promozione della concorrenza, la valorizzazione dei principi dello *Small Business Act* e delle previsioni della legge n. 180/2011 con particolare riferimento al veicolo della Legge annuale per le micro, piccole e medie imprese.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3, e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ...	141
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere approvata</i>)	147
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Ciprini, Dall'Osso e Chimenti</i>)	151
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	145

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto n. 157) e dello schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni (Atto n. 158).	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL	146
Audizione di rappresentanti del Forum del Terzo settore	146

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.40.

Documento di economia e finanza 2015.

Doc. LVII, n. 3, e Allegati.

(Parere alla V Commissione)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del documento, rinviato nella seduta del 16 aprile 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che prosegue l'esame in sede consultiva del Documento di economia e finanza 2015, ai fini della deliberazione di competenza che, secondo quanto già concordato nella riunione del 15 aprile scorso dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, avrà luogo nella presente seduta. Nel segnalare che è in distribuzione una *errata corrige* del documento, fa presente che la relatrice ha predisposto una proposta di parere con osservazioni (*vedi allegato 1*), il cui contenuto è stato già anticipato, prima della seduta, ai componenti della Commissione. Fa presente, altresì, che il gruppo M5S ha predisposto una proposta alternativa di parere, a prima firma del deputato Comunardi (*vedi allegato 2*). Chiede quindi alla relatrice se

intende illustrare la propria proposta di parere.

Cinzia Maria FONTANA (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere, raccomandandone l'approvazione. Nell'illustrazione si sofferma, in particolare, sulle osservazioni in essa contenute, segnalando, in primo luogo, l'esigenza che il Governo renda permanenti le misure assunte nell'ambito dell'attuazione della delega in materia di lavoro e della legge di stabilità per il 2015, soprattutto con riferimento al finanziamento delle agevolazioni contributive per le nuove assunzioni, agli interventi in materia di conciliazione tempi di vita e di lavoro e sostegno al reddito. Ritiene altresì opportuno un intervento in materia pensionistica risolvendo in termini strutturali la questione degli esodati e ripristinando gradualità nelle modalità di uscita dal lavoro. Richiama, infine, l'esigenza di individuare risorse da destinare al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, nonché di individuare, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014, un assetto istituzionale dei servizi pubblici per l'impiego che ne garantisca un funzionamento efficace.

Claudio COMINARDI (M5S) illustra la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, con la quale intende manifestare la contrarietà ad un documento, che a suo avviso, contiene diversi elementi di criticità, testimoniando l'insufficienza dell'azione del Governo in materia di politica economica e di politiche per il lavoro. Fa notare, anzitutto, che mancano del DEF misure che siano in grado, da un lato, di rilanciare l'economia e, dall'altro, di contrastare le disuguaglianze sociali, sempre più evidenti in una società nella quale si registra un aumento della ricchezza solo a favore di gruppi ristretti. Lamenta, quindi, l'assenza di un intervento volto a introdurre un reddito di cittadinanza, che giudica fondamentale al fine di garantire un reale sostegno ai lavoratori nel passaggio tra un lavoro e l'altro, nonché la mancanza di una politica volta a ridurre le disuguaglianze salariali,

soprattutto nell'ambito del settore pubblico, delle società partecipate e delle cooperative sociali. Giudica poi importante, nell'ottica del contrasto alla disoccupazione giovanile, un intervento a favore del ricambio generazionale, che abroghi la riforma pensionistica del 2011, che ha incrementato troppo bruscamente i requisiti per accedere alla pensione, mettendo in difficoltà molti lavoratori, soprattutto quelli più disagiati, tra i quali richiama le donne, per le quali sarebbe necessario quantomeno favorire la scelta del regime opzionale basato su un calcolo contributivo. Giudica poi necessario un intervento in materia di politiche attive, riformando i centri per l'impiego, da preferire alle agenzie private, che, a suo avviso, hanno prodotto solo danni, perseguendo solo scopi di profitto. Al riguardo, ritiene necessario un potenziamento dell'organico dei servizi pubblici per l'impiego, nonché una messa a regime del sistema informatico, implementando le strutture già esistenti e rendendo maggiormente trasparente l'impegno finanziario destinato alle attività di formazione. Evidenzia, quindi, l'opportunità di un intervento di riduzione fiscale a vantaggio delle imprese, prevenendo incentivi soprattutto in vista dell'assunzione di soggetti svantaggiati, come i disoccupati di lunga durata. Giudica importante favorire lo sviluppo della democrazia all'interno dei luoghi di lavoro, in particolare attraverso il ripristino delle garanzie dello Statuto dei lavoratori, vigenti prima della legge n. 92 del 2012 e l'abolizione dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 in materia di contrattazione collettiva di prossimità, nonché mediante l'adozione di una normativa volta ad assicurare una vera e piena rappresentanza e rappresentatività sindacale. Ritiene, altresì, opportuno intervenire seriamente in materia di conciliazione di tempi di vita e di lavoro, garantendo una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro. Nel raccomandare l'approvazione della proposta di parere, di cui è primo firmatario, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, che, a suo

avviso, non incalza il Governo con fermezza sulle tematiche testé indicate.

Walter RIZZETTO (Misto-AL), nel richiamare taluni dati pubblicati di recente in materia di occupazione dalla CNA, sottolinea che, pur registrandosi con favore una crescita delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, sussiste il rischio che le agevolazioni previste per il contratto a tutele crescenti «cannibalizzino» le altre tipologie contrattuali, a partire dal contratto di apprendistato. Nell'esaminare il contenuto del DEF, che, peraltro, a suo avviso, indica dati discordanti in materia di andamento del tasso occupazionale, fa notare che esso presenta un contenuto meramente ricognitivo, non recando alcuna misura propositiva o di reale programmazione degli interventi in materia di rilancio dell'economia e dell'occupazione. Riprendendo il tema delle nuove assunzioni, dopo aver rilevato l'illogicità di far coesistere, nell'ambito di una medesima azienda, lavoratori soggetti a regimi di tutela differenziati, fa notare che esse possono essere in gran parte ricondotte a trasformazioni di contratti già esistenti, richiamando taluni casi di imprese che hanno avviato procedure di licenziamenti collettivi proprio nell'ottica di riassunzione tramite il nuovo contratto a tempo indeterminato. Evidenzia, peraltro, che tale contratto a tutele crescenti non appare così stabile, considerato l'allentamento dei vincoli in tema di licenziamento e la temporaneità degli sgravi contributivi previsti per incentivarlo. Fa notare, quindi, l'incongruenza dell'azione del Governo, che, da un lato, sbandiera la propria volontà di rendere stabili i contratti di lavoro, ma, dall'altro, vanifica ogni proposito di stabilizzazione non individuando le giuste coperture finanziarie ai suoi provvedimenti oppure introducendo misure di garanzia di sola facciata, come nel caso del provvedimento sulla «buona scuola», nel quale la precarizzazione dei rapporti di lavoro, a suo avviso, proseguirà nei fatti, attraverso le assegnazioni degli incarichi da parte dei dirigenti scolastici, che rischiano di rivelarsi discrezionali e tempo-

ranee. Lamenta, quindi, una mancanza di coraggio nella proposta di parere formulata dalla relatrice, soprattutto in materia di tutela del lavoro femminile, di contrasto alla disoccupazione, che nel Mezzogiorno presenta dati drammatici, e di sostegno al lavoro autonomo. In proposito, invita la relatrice a considerare un tema di assoluta rilevanza, che riguarda le problematiche di ricollocazione nel mercato che incontrano gli imprenditori dopo il fallimento della loro azienda, laddove sia determinato da motivazioni oggettive e slegate dalla capacità dell'imprenditore, risultando spesso difficoltosa una riapertura della propria attività, anche a fronte dell'impossibilità di accedere al credito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa notare che, da un'attenta lettura della proposta di parere della relatrice, soprattutto nella parte relativa alle osservazioni, emerge una particolare sensibilità verso le tematiche evocate negli interventi svolti nel presente dibattito. Giudica significative, ad esempio, le osservazioni che invitano il Governo a rendere strutturali le agevolazioni in tema di contratto a tutele crescenti nonché le misure di sostegno al reddito e di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, assicurandone una efficacia duratura. Ritiene altresì importanti le osservazioni svolte in tema di flessibilità previdenziale, argomento valutato di massima importanza nell'ottica di garantire un ricambio generazionale e di contrasto alla povertà. Auspica, pertanto, che dall'odierno dibattito possa emergere una volontà comune tesa alla risoluzione delle tante questioni in gioco nelle materie di competenza della Commissione.

Walter RIZZETTO (Misto-AL), intervenendo per una precisazione, fa notare che, per quanto la Commissione possa impegnarsi su tali tematiche, la decisione finale spetterà esclusivamente al Governo, senza che vi sia alcuna garanzia circa l'effettivo superamento delle problematiche in essere. Rileva, peraltro, che le soluzioni prospettate anche in sede parlamentare in materia di flessibilità previdenziale non

appaiono prive di difficoltà attuative e di effetti negativi per i lavoratori, soprattutto se si considera l'importante decurtazione dei trattamenti pensionistici che si registrerebbe con un'uscita anticipata dal lavoro rispetto ai limiti attualmente vigenti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, osserva che, a prescindere dalle determinazioni finali che saranno assunte dal Governo in materie importanti come quella previdenziale, la Commissione ha il diritto e il dovere di proseguire il proprio lavoro, cercando il più possibile di raggiungere la massima condivisione tra i gruppi, anche al fine di stimolare in modo costante l'Esecutivo a intraprendere le opportune azioni in materia. Ritiene che tale metodo di lavoro parlamentare possa risultare utile anche in vista dell'elaborazione della prossima legge di stabilità, nell'ambito della quale auspica che il Governo individui le coperture finanziarie necessarie all'attuazione delle misure in materia di lavoro e previdenza.

Irene TINAGLI (PD), pur non dichiarandosi contraria *a priori* all'introduzione di misure che garantiscano una maggiore flessibilità in materia previdenziale, manifesta una certa preoccupazione in relazione a taluni propositi di « smantellamento » della cosiddetta « riforma Fornero », di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, provvedimento che, a suo avviso, ha comunque provveduto a mettere in equilibrio il sistema pensionistico, assicurandone il buon funzionamento entro un arco temporale di oltre trent'anni, in piena armonia con gli indirizzi europei. Rilevato che la spesa previdenziale nel corso degli anni ha assunto un rilievo esagerato, finendo con l'assumere su di sé compiti di assistenza e di sostegno al reddito estranei alla sua natura, invita quindi i gruppi a valutare qualsiasi intervento di modifica in materia previdenziale in un'ottica di previsione temporale di lungo respiro, al fine di considerarne appieno le conseguenze dal punto di vista dell'impatto finanziario.

Titti DI SALVO (PD) dichiara di condividere l'impianto della proposta di pa-

rere formulata dalla relatrice, atteso che lancia un chiaro segnale al Governo in ordine all'opportunità di destinare risorse umane, finanziarie e strumentali al sostegno dell'occupazione, ad esempio rendendo strutturali le agevolazioni per le nuove assunzioni. Quanto al tema della flessibilità previdenziale, ritiene opportuna una seria riflessione in materia, alla luce delle numerose criticità recate dalla recente « riforma Fornero ». Al riguardo, ritiene che il decreto-legge n. 201 del 2011, avendo introdotto il regime contributivo *pro quota* in un contesto normativo rigido e vincolante, rechi in sé un vizio di fondo, che appare incoerente con la natura stessa del sistema contributivo, che si fonda, al contrario, sulla libertà di scelta del lavoratore e sull'erogazione di un trattamento pensionistico proporzionato ai contributi versati. Ritiene, pertanto, che il dibattito in Commissione su tale argomento possa essere utile in vista dell'esame della prossima legge di stabilità, che giudica il più importante momento di confronto con il Governo sui temi della previdenza.

Anna GIACOBBE (PD) condivide l'impostazione della proposta di parere formulata dalla relatrice, atteso che essa propone di destinare risorse pubbliche al settore previdenziale, anche nell'ottica di favore un ricambio generazionale a favore dei giovani, alla luce dei segnali di ripresa economica indicato dal DEF, che impongono oggi di restituire ai lavoratori risorse sottratte negli anni passati per esigenze di risanamento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice, avvertendo che in caso di sua approvazione, la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle si intenderà preclusa e non sarà quindi posta in votazione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere formulata dalla relatrice, risultando così preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994 Governo e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione, anche in considerazione di proseguire il ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame degli atti del Governo n. 157 e n. 158, propone di rinviare lo svolgimento della relazione introduttiva della relatrice sul provvedimento in titolo alla giornata di domani.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, condivide la proposta della presidenza, che giudica di buon senso, poiché appare necessario comunque attendere gli esiti dell'esame degli emendamenti in sede referente al fine di svolgere una valutazione complessiva sul testo in questione, anche alla luce delle modifiche che dovrebbero essere introdotte con riferimento alle parti di competenza della Commissione.

Silvia CHIMIANTI (M5S) si dichiara contraria a un rinvio dell'avvio dell'esame del provvedimento, sottolineando la necessità che la Commissione si esprima sul testo attuale prima che inizi l'esame delle proposte emendative in sede referente, in modo da suggerire alla Commissione di merito eventuali proposte di modifica. Rilevato con rammarico che non è stato possibile esaminare il provvedimento congiuntamente con la VII Commissione, nonostante il presente provvedimento contenga numerose disposizioni che rientrano nella competenza della XI Commissione, osserva che appare necessario che i gruppi si concentrino ora sull'elaborazione di un parere che sia il più vincolante possibile e suscettibile di incidere realmente su un testo che giudica criticamente. Rileva, pe-

raltro, che l'esame in sede referente ha subito un rallentamento a causa della riapertura del termine degli emendamenti disposta a seguito dell'imminente collegamento del provvedimento alla manovra di finanza pubblica, secondo una procedura che definisce irrituale e forzata, trattandosi di un provvedimento in corso di esame. Quanto al merito del provvedimento, stigmatizzata soprattutto la portata delle misure che riguardano l'assunzione dei docenti, che, a suo avviso, non sono in grado di risolvere il problema del precariato. Auspica, quindi, un sollecito esame del provvedimento in sede consultiva.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, ritiene che il rinvio di un solo giorno non possa compromettere l'efficacia dell'esame in sede consultiva del provvedimento, giudicando necessario che la Commissione valuti con attenzione gli sviluppi dell'esame in sede referente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, giudica opportuno che la Commissione organizzi i tempi di esame del provvedimento in armonia con l'andamento dell'esame in sede referente e con l'esigenza di una opportuna analisi del testo in sede consultiva. Fa notare, in proposito, che la complessità delle misure da esso recate in talune materie di competenza della Commissione richiede una valutazione molto attenta, anche tenendo conto delle potenziali sovrapposizioni tra le disposizioni in materia di apprendistato contenute nell'articolo 4 del disegno di legge e le analoghe norme contenute nello schema di decreto legislativo recante il testo organico dei contratti, attualmente all'esame della Commissione. Osservato che, in ogni caso, è fatta salva la possibilità per i gruppi di presentare propri emendamenti presso la Commissione di merito, ritiene opportuno, per il momento, rinviare lo svolgimento della relazione introduttiva della relatrice alla giornata di domani, nella quale si valuteranno le modalità di prosecuzione dell'*iter*, anche alla luce degli sviluppi dell'esame in sede referente.

La Commissione conviene.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 22 aprile 2015.

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto

n. 157) e dello schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni (Atto n. 158).

**Audizione di rappresentanti di
CGIL, CISL, UIL e UGL.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.50.

**Audizione di rappresentanti del Forum
del Terzo settore.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.20.

ALLEGATO 1

**Documento di economia e finanza 2015.
(Doc. LVII, n. 3, e Allegati)****PROPOSTA DI PARERE APPROVATA**

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3) e i relativi allegati;

considerato che, secondo quanto evidenziato nel Documento, nell'ultimo trimestre del 2014 l'economia italiana è uscita dalla fase di recessione, dopo una crisi profonda e prolungata, e si stanno determinando condizioni favorevoli per l'avvio di una ripresa della crescita nell'area dell'euro e nel nostro Paese, grazie anche alla duratura riduzione del prezzo del petrolio, al contenimento della spesa per il servizio del debito pubblico, nonché alle misure espansive assunte negli ultimi mesi dalla Banca centrale europea e al connesso deprezzamento dell'euro;

preso atto che nell'ambito delle previsioni macroeconomiche tendenziali contenute nel Documento si stima, quindi, una crescita dell'economia superiore a quella ipotizzata nel settembre 2014 nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per il medesimo anno, con un incremento del prodotto interno lordo in misura pari allo 0,7 per cento nell'anno in corso, all'1,3 per cento nel 2016, all'1,1 per cento nel 2017 e all'1,1 per cento in ciascuno degli anni 2018 e 2019;

rilevato che le previsioni del quadro macroeconomico programmatico, le quali scontano gli effetti degli interventi che il Governo prefigura all'interno del Documento in esame, nel quadro di una politica di bilancio maggiormente orientata alla

crescita e del proseguimento del percorso delle riforme strutturali, stimano, rispetto al dato tendenziale, un maggiore incremento del prodotto interno lordo nei prossimi anni, quantificato in 0,1 punti percentuali nel 2016, in 0,3 punti percentuali in ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in 0,2 punti percentuali nel 2019;

osservato che, per quanto attiene agli obiettivi di finanza pubblica, nel quadro tendenziale, grazie in particolare alla minore spesa per interessi e alle maggiori entrate derivanti dal miglioramento del ciclo economico, l'indebitamento netto registrerebbe un apprezzabile miglioramento rispetto alle precedenti previsioni e sarebbe pari al 2,5 per cento nel 2015, all'1,4 per cento nel 2016 e allo 0,2 per cento nel 2017, mentre a decorrere dal 2018 vi sarebbe un accreditamento netto;

condivisa in questo contesto la scelta del Documento di perseguire una politica di bilancio moderatamente espansiva, che determina un contenuto discostamento dal quadro tendenziale, e di confermare, pertanto, gli obiettivi già individuati per l'indebitamento netto nel documento programmatico di bilancio per il 2015 e nella relazione di variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, proponendosi il raggiungimento di un rapporto tra *deficit* e prodotto interno lordo pari al 2,6 per cento nel 2015, all'1,8 per cento nel 2016 e allo 0,8 per cento nel 2017, con il raggiungimento del pareggio in termini nominali nel 2018;

considerato che l'avvicinamento con maggiore gradualità all'obiettivo di medio

termine del pareggio di bilancio in termini strutturali, il cui raggiungimento viene posticipato al 2017, determina la creazione di spazi finanziari finalizzati prioritariamente alla disattivazione delle clausole di salvaguardia previste a legislazione vigente, che, ove attuate, determinerebbero un consistente appesantimento del carico fiscale, e alla realizzazione delle riforme strutturali, mentre le risorse che si renderanno disponibili nel 2015 potranno essere utilizzate per l'adozione di specifiche misure coerenti con le finalità previste nel Programma nazionale di riforma;

osservato, per quanto attiene alle parti del Documento più direttamente incidenti su profili di propria competenza, che nell'ambito del quadro programmatico si stima che il tasso di disoccupazione dei soggetti con età compresa tra i 15 e i 64 anni registri una progressiva riduzione dal 12,7 per cento dell'anno appena concluso al 12,3 per cento dell'anno in corso, all'11,7 per cento nel 2016, all'11,2 per cento nel 2017, al 10,9 per cento nel 2018 e al 10,5 per cento nel 2019, ipotizzandosi anche, durante l'intero periodo, una crescita dell'occupazione, misurata in termini di unità di lavoro, che già nel 2014 ha registrato valori positivi;

rilevato, tuttavia, come, anche considerando il positivo andamento prospettato dal documento di programmazione, il tasso di occupazione risulterebbe ancora distante dall'obiettivo nazionale fissato per l'Italia dalla Strategia Europa 2020, pari al 67 per cento nel 2020 e, al contempo, il tasso di disoccupazione si collocherebbe a un livello ancora consistentemente più elevato di quello registrato nel 2007, prima dell'accendersi della crisi economica internazionale;

ritenuto, pertanto, che la promozione dell'occupazione permanga una priorità da perseguire con decisione e urgenza nell'ambito della politica economica del nostro Paese sia attraverso il sostegno alla ripresa e al consolidamento della domanda interna sia mediante riforme strutturali volte a favorire la creazione di nuovi

posti di lavoro e di un mercato del lavoro più efficiente;

considerate le raccomandazioni formulate, l'8 luglio 2014, dal Consiglio dell'Unione europea sul programma nazionale di riforma 2014 dell'Italia e sul programma di stabilità 2014 dell'Italia, con particolare riferimento alla raccomandazione n. 5, in materia di mercato del lavoro, richiamata nella terza sezione del Documento;

osservato come nella terza sezione del Documento, che reca lo schema di Programma nazionale di riforma, si attribuisca un ruolo strategico alle riforme in materia di politiche del lavoro di cui alla legge n. 183 del 2014 e ai decreti legislativi attuativi di tale delega già adottati e in corso di adozione, indicando nel cronoprogramma del Governo un percorso destinato a concludersi nel giugno del presente anno, in linea con le scadenze previste per l'esercizio della delega di cui alla medesima legge n. 183 del 2014;

rilevato altresì che il Documento prevede la presentazione, entro il 2015, di un disegno di legge governativo « per consentire, attraverso la contrattazione aziendale (o territoriale), l'adozione di modelli di partecipazione dei lavoratori nella vita delle imprese e per favorire l'evoluzione nelle relazioni industriali, con il superamento della conflittualità attraverso la ricerca di obiettivi condivisi »;

considerato che il Documento attribuisce ai provvedimenti attuativi della delega di cui alla legge n. 183 del 2014 effetti positivi in termini di crescita del prodotto interno lordo pari a 0,6 punti percentuali nel 2020, a 0,9 punti percentuali nel 2025 e a 1,3 punti nel lungo periodo, nonché in termini di crescita dell'occupazione, in misura pari all'1 per cento nel 2020, all'1,5 per cento nel 2025 e al 2 per cento nel lungo periodo, stimandosi altresì una riduzione progressiva della quota di lavoratori a carattere temporaneo;

ravvisata l'esigenza di una completa attuazione delle deleghe previste nella

legge n. 183 del 2014 al fine della costituzione di un mercato del lavoro più efficiente ed inclusivo, che promuova una rapida collocazione o ricollocazione lavorativa di quanti versino in condizione di disoccupazione involontaria, garantendo in questo modo anche l'adeguatezza delle tutele previste sul versante economico;

rilevato altresì che il Documento imputa positivi effetti in termini di crescita economica e di creazione di nuova occupazione alle misure di riduzione del cuneo fiscale contenute nella legge di stabilità 2015, con particolare riferimento alla stabilizzazione del *bonus* di 80 euro per i lavoratori dipendenti con redditi più bassi e alla deducibilità integrale dall'IRAP della componente relativa al costo del lavoro;

osservato che nella consueta analisi sulla sostenibilità di lungo periodo delle finanze pubbliche, contenuta nella prima sezione del Documento, si evidenzia che la spesa pensionistica, che nel 2015 rappresenta il 15,8 per cento del prodotto interno lordo, dovrebbe contrarre la propria incidenza fino al 2020, quando costituirebbe il 15,3 per cento del prodotto interno lordo, per effetto sia delle riforme operate in materia di requisiti di accesso al pensionamento sia dell'andamento più favorevole della crescita economica;

rilevato, peraltro, che negli anni successivi, per effetto del pensionamento delle generazioni del *baby boom*, si registrerebbe una ripresa della spesa, che comunque, si manterrebbe su percentuali analoghe a quelle registrate nell'anno in corso, mentre nella fase finale del periodo di previsione essa si ridurrebbe sensibilmente, fino a raggiungere il 13,8 per cento del prodotto interno lordo nel 2060;

considerato, per quanto attiene al lavoro pubblico, che nell'esercizio appena concluso l'incidenza dei redditi da lavoro dipendente si è ulteriormente ridotta in misura pari allo 0,6 per cento, confermando un andamento di progressiva riduzione della relativa spesa, che nel 2014 costituisce il 10,1 per cento del prodotto interno lordo, a fronte del 10,7 per cento

del 2009, in particolare per effetto degli interventi di limitazione della assunzioni e del blocco della contrattazione nel pubblico impiego per la parte economica, che si protrae da sei anni;

osservato come su base tendenziale, pur stimandosi una crescita delle spese riconducibili a redditi da lavoro dipendente nelle pubbliche amministrazioni rispetto al dato del 2015, l'incidenza complessiva di tali redditi sul prodotto interno lordo si ridurrebbe progressivamente nel periodo 2016-2019;

valutati gli scenari indicati dal documento per il periodo 2016-2019 sulla base del criterio delle cosiddette politiche invariate, nei quali si formulano «ipotesi tecniche per i rinnovi contrattuali relativi ai trienni 2016-2018 e 2019-2021», che determinerebbero una maggior spesa quantificata in 1,66 miliardi per il 2016, 4,16 miliardi per il 2017, 6,69 miliardi per il 2018 e 8,76 miliardi per il 2019;

osservato che il Documento indica che il Governo intende collegare alla decisione di bilancio anche nell'anno in corso il disegno di legge in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, attualmente all'esame del Senato (S. 1577),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si segnala al Governo l'opportunità di rendere strutturali le misure di sgravio contributivo attualmente previste con riferimento ai soli nuovi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati nell'anno 2015 dall'articolo 1, comma 118, della legge di stabilità 2015, verificando altresì l'esigenza di una riconsiderazione della loro configurazione al fine di assicurarne la massima efficacia sotto il profilo della creazione di posti di lavoro stabili e di qualità, nonché valutando

l'adozione di specifiche iniziative volte a promuovere l'aumento del tasso di occupazione femminile;

si invita il Governo a provvedere, già nel corso del presente esercizio finanziario o, al più tardi, nella legge di stabilità per il 2016, al finanziamento a regime degli interventi adottati in attuazione delle deleghe legislative di cui alla legge n. 183 del 2014, che allo stato sono finanziati solo in via sperimentale, con particolare riferimento all'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, all'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché alle disposizioni di carattere oneroso contenute nello schema di decreto legislativo recante misure di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto n. 157), attualmente all'esame della Commissione;

si raccomanda un rafforzamento dell'impegno del Governo sul terreno delle misure per la lotta contro la povertà, in particolare per le persone disoccupate che non dispongono dei requisiti per il trattamento di sostegno del reddito di natura assicurativa;

anche in considerazione della dinamica della spesa previdenziale nel medio-lungo periodo evidenziata dal Documento, si segnala al Governo l'opportunità di promuovere, nell'ambito della legge di stabilità per il 2016 e nel quadro delle compatibilità finanziarie individuate in

quella sede, interventi in materia previdenziale volti a completare la salvaguardia di tutti i lavoratori che si trovano o potranno trovarsi privi di reddito per effetto dell'innalzamento dell'età pensionabile disposto dalla riforma previdenziale del 2011, nonché ad introdurre in via strutturale elementi di flessibilità per quanto attiene all'età di accesso al pensionamento, anche attraverso la previsione di meccanismi di incentivazione e disincentivazione, valutando altresì l'adozione di norme che tengano conto degli squilibri che attualmente sussistono tra uomini e donne in materia di trattamenti pensionistici;

con riferimento al lavoro nelle pubblica amministrazione, si segnala al Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito della prossima manovra finanziaria e nel quadro delle compatibilità finanziarie individuate in quella sede, le risorse da destinare al rinnovo dei contratti del pubblico impiego;

si segnala al Governo l'esigenza di individuare, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014, un assetto istituzionale dei servizi pubblici per l'impiego che ne garantisca un funzionamento efficace e ne rafforzi le capacità di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'esigenza di una tempestiva attuazione nel nostro Paese del programma Garanzia giovani, portando a compimento l'attuale fase di transizione e valorizzando le professionalità degli oltre 8.000 lavoratori attualmente presenti nei centri per l'impiego.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2015.
(Doc. LVII, n. 3, e Allegati)

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI COMI-
NARDI, LOMBARDI, TRIPIEDI, CIPRINI, DALL'OSSO E CHIMIANTI**

La XI Commissione,

esaminato per le parti di competenza il Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3);

premesso che il DEF 2015 disegna un quadro economico in ripresa nei prossimi due anni, con un PIL previsto allo 0,7 per cento, dopo un triennio costantemente negativo; la produttività che dovrebbe crescere dell'1,4 per cento, con aumento ulteriore nel 2017 all'1,5 per cento e all'1,4 per cento per il 2018 e tutte le proiezioni in crescita rispetto alla precedente rilevazione dell'autunno 2014;

rilevato che, per quanto riguarda il rapporto *deficit*/PIL, confermando gli obiettivi di indebitamento netto indicati nel *Draft Budgetary Plan* (DBP) 2015, tale deficit dovrebbe scendere progressivamente dal 2,6 per cento del 2015 all'1,8 per cento il prossimo anno e allo 0,8 per cento del 2017, fino al pareggio completo del 2018; nel 2019 sarebbe atteso un *surplus* nominale pari allo 0,4 per cento del PIL; la differenza tra *deficit* programmatico e tendenziale, che differisce di circa un decimo di punto percentuale, dovrebbe produrre il *bonus* (il cosiddetto « tesoretto ») annunciato dal Governo;

considerato che il Governo sembra voglia impegnarsi altresì a disattivare l'entrata in vigore sia della clausola di salvaguardia posta a garanzia dei saldi di finanza pubblica dalla legge di stabilità 2015 (per 0,8 punti percentuali di PIL,

ovvero 12,8 miliardi nel 2016, 19,2 miliardi nel 2017 e 21,3 miliardi dal 2018, da reperire mediante aumento delle aliquote IVA e delle accise sugli oli minerali), sia di quella prevista dalla legge di stabilità 2014 (per 0,2 punti percentuali di PIL, ovvero 3,3 miliardi nel 2016 e 6,3 miliardi nel 2017 da reperire mediante variazione delle aliquote d'imposta e la riduzione delle agevolazioni e detrazioni fiscali); secondo il Governo stesso infatti, il miglioramento del quadro macroeconomico previsto nel DEF 2015 muta favorevolmente lo scenario di riferimento e consente di riconsiderare la dimensione delle misure correttive da adottare per rispettare gli impegni assunti in ambito europeo;

rilevato che ampio spazio nell'ambito delle riforme strutturali illustrate viene dato ai provvedimenti in tema di lavoro; atteso che il Documento economico e finanziario 2015, enfatizza le politiche in materia del lavoro, richiamando una serie di deleghe governative che sono orientate ad una riforma strutturale del mercato del lavoro, che, oltre a contenere palesi profili di illegittimità costituzionale, rappresentano, di fatto, l'istituzionalizzazione, come nel caso del contratto a tutele crescenti, della discriminazione su base generazionale dei lavoratori, ed aumentano il potere dei datori di lavoro, attraverso la cancellazione dall'ordinamento giuridico di tutele e diritti che appartengono, e non solo simbolicamente, alla civiltà europea del lavoro;

rilevato che, in particolare, il documento richiama le cinque deleghe, previste dalla legge n. 183 del 2014, quali:

a) delega in materia di ammortizzatori sociali;

b) delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

c) delega in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti;

d) delega in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva;

e) delega in materia di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;

osservato che in attuazione della delega sono stati fin qui approvati due decreti legislativi, relativi al contratto a tutele crescenti e all'introduzione di nuovi ammortizzatori sociali;

osservato che il DEF prevede inoltre la presentazione, entro il 2015, di un disegno di legge governativo « per consentire, attraverso la contrattazione aziendale (o territoriale), l'adozione di modelli di partecipazione dei lavoratori nella vita delle imprese e per favorire l'evoluzione nelle relazioni industriali, con il superamento della conflittualità attraverso la ricerca di obiettivi condivisi »;

rilevato che in materia pensionistica il Documento (nella I sezione, dedicata al Programma di stabilità dell'Italia) osserva che il rapporto fra spesa pensionistica e PIL, il cui valore per il 2015 è previsto pari al 15,8 per cento, tenderà a ridursi fino al 2030 (quando si attesterà intorno al 15 per cento), in presenza di un andamento di crescita più favorevole, nonché in virtù del processo di elevamento dei requisiti per la pensione e del progressivo passaggio al metodo di calcolo contributivo; successivamente, la misura del rapporto percentuale tornerebbe a crescere, a causa dell'ampliamento delle tendenze negative delle dinamiche demografiche ed in ragione degli effetti derivanti dal precedente posticipo del collocamento in quiescenza

sull'importo delle pensioni; il apporto dovrebbe raggiungere un valore massimo pari a circa il 15,5 per cento, intorno al 2044, per poi decrescere nuovamente nel successivo periodo fino al 2060;

considerato che, per quanto concerne il personale pubblico, il Documento stima che le riforme proposte determineranno un incremento pari allo 0,4 per cento del PIL nel 2020 e all'1,2 per cento nel lungo periodo, osservando che l'incremento atteso nel 2015 è dovuto sia al venir meno di alcune delle misure di contenimento della spesa per redditi per il pubblico impiego disposte dalle precedenti manovre di finanza pubblica, sia all'effetto di disposizioni di spesa contenute nella legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015);

riguardo al settore dell'assistenza sociale, nel documento in esame si dà ampio rilievo, tra le misure per il contrasto alla povertà, al cosiddetto SIA e si ribadisce, come strumento per l'attuazione del medesimo programma, la cosiddetta *social card*, con cui « sono stati effettuati i primi pagamenti, nel secondo bimestre 2014, nelle dodici maggiori città italiane connessi al programma sperimentale di sostegno per l'inclusione attiva (SIA), che, secondo il Governo avrebbe dovuto costituire un primo passo verso la definizione di misure universali per il sostegno delle persone in stato di povertà »; tuttavia su quasi 18.000 domande presentate nel 2014, oltre il 60 per cento non è stata ammessa per il mancato possesso dei requisiti autodichiarati; il programma sarà esteso anche al Mezzogiorno, con criteri simili a quelli delle dodici città in sperimentazione, sulla base delle risorse già stanziare nell'ambito del PAC (167 milioni di euro);

considerato che in merito alla delega sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, il DEF osserva che il sistema delle relative tutele « in costanza di rapporto di lavoro, pur avendo svolto un ruolo fondamentale nell'alleviare gli effetti della crisi economica, risulta selettivo e oneroso » e che, « nei casi in cui le

crisi aziendali risultino irreversibili, l'intervento degli ammortizzatori sociali prolunga inutilmente i tempi di transizione verso nuova occupazione dei lavoratori, riducendone le opportunità di ricollocazione», mentre un « sistema economico in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti strutturali è in grado di offrire maggiori opportunità di posti di lavoro di qualità »;

osservato che, in merito alla delega sui servizi per l'impiego e sulle politiche attive per il lavoro, il DEF osserva che « un efficace sistema di politiche attive richiede la presenza di una rete di servizi per il lavoro adeguatamente strutturati » e che « il contesto italiano è tuttora caratterizzato da una frammentazione eccessiva del sistema di erogazione delle politiche attive e da una loro generale debolezza »; per tali finalità, la disciplina di delega ha previsto l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione. Il DEF osserva, poi, che un sistema centralizzato di gestione delle politiche attive del lavoro pur rispettoso delle specificità dei territori e dei *clusters* produttivi, « garantirebbe *standard* uniformi dei servizi sul territorio, un miglior legame tra politiche attive e passive e una maggiore mobilità dei lavoratori a livello nazionale e internazionale »;

rilevato che nella premessa alla Parte III, il DEF enfatizza gli effetti degli interventi sul funzionamento del mercato del lavoro, che dovrebbero risultare amplificati « dagli incentivi fiscali introdotti con la legge di stabilità per il 2015, quali la riduzione permanente del cuneo fiscale per i dipendenti con un reddito inferiore a 26 mila euro (*bonus* IRPEF 80 euro); la deducibilità, per le imprese e alcuni lavoratori, del costo del lavoro dalla base imponibile ai fini IRAP; l'esenzione totale, per 36 mesi, dal pagamento dei contributi sociali per i nuovi contratti a tempo indeterminato stipulati nel 2015. »;

valutato che nell'ambito del quadro macroeconomico programmatico, si prevede che il tasso di disoccupazione raggiunga il 12,6 per cento nel 2014, per poi

decretere progressivamente fino al 12,5 per cento nel 2015, al 12,1 per cento nel 2016, all'11,6 per cento nel 2017 e all'11,2 per cento nel 2018;

sempre sul piano programmatico, il tasso di occupazione si manterrebbe stabile al 55,6 per cento nel 2014, mentre negli anni successivi si registrerebbe una moderata crescita, che porterebbe a raggiungere il 55,8 per cento nel 2015, il 56,1 per cento nel 2016, il 56,3 per cento nel 2017 e il 56,7 per cento nel 2018, risultati ancora distanti, tuttavia, dal *target* nazionale fissato per l'Italia nell'ambito della Strategia Europa 2020;

atteso che il Documento precisa inoltre che si è stimata una riduzione progressiva di circa 6,5 punti percentuali della quota di lavoratori a carattere temporaneo, con conseguenti effetti positivi in termini di produttività del lavoro;

rilevato che nel Documento si evidenzia che lo spostamento verso forme contrattuali permanenti determinerebbe una riduzione del potere contrattuale dei lavoratori a tempo indeterminato con effetti di contenimento delle dinamiche salariali; già con la legge di stabilità 2014, sono stati previsti interventi per il rilancio della crescita economica attraverso disposizioni in favore delle imprese, misure di sostegno al reddito delle famiglie, provvedimenti in materia di lavoro, interventi in ambito sociale;

considerato che la riduzione del cuneo fiscale mediante la deducibilità integrale, dovrebbe determinare, ai fini dell'IRAP, del costo del lavoro per i lavoratori a tempo indeterminato a tutele crescenti minori entrate tributarie per circa 25 miliardi negli anni 2015 – 2019; la riduzione del gettito, al netto della riduzione del 10 per cento delle aliquote IRAP, precedentemente disposta, ammonta a circa 20 miliardi; sono previsti sgravi contributivi per i datori di lavoro, ad eccezione di quelli agricoli, che assumono lavoratori con la predetta tipologia contrattuale nel 2015, ad esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro dome-

stico per 15 miliardi nel periodo 2015-2017 (11,8 miliardi al netto degli oneri riflessi); è riconosciuto un credito d'imposta ai fini IRAP per a favore di persone fisiche, società semplici, produttori agricoli, enti commerciali, società di capitali, che non si avvalgono di dipendenti (circa 0,7 miliardi negli anni 2016-2019);

osservato che si introduce un regime agevolato per lavoratori autonomi (imprese e professionisti) che esercitano un'attività in forma individuale (5,7 miliardi di euro nel quinquennio, pari a 3,9 miliardi); ulteriori benefici derivano dai cosiddetti « beni immateriali » con un effetto di circa 0,6 miliardi nel periodo 2015-2017;

rilevato che a fronte di una blanda misura sulle partite IVA, i liberi professionisti, che si pagano la pensione in via esclusiva con i propri contributi ed i connessi investimenti di tipo cautelativo, dopo anni di iniqua sovra tassazione rispetto ai fondi pensione ed un improvviso aumento dell'aliquota dal luglio scorso (mitigato da un farraginoso meccanismo di credito di imposta a termine), si vedranno – l'anno prossimo – « armonizzare il regime fiscale » al rialzo, invece di avvicinarsi all'11,5 per cento oggi vigente per i Fondi e le Casse;

atteso che l'incremento dell'IVA, spalmato tra il 2016 e il 2018, porterebbe le aliquote dal 10 al 13 per cento e dal 22 al 25,5 per cento, inserendo l'Italia ai primi posti della graduatoria internazionale per il livello delle aliquote delle imposte sui consumi;

rilevato che, oltre agli effetti negativi su PIL e consumi, come già accaduto in passato, questi incrementi d'imposta deprimeranno anche il gettito atteso *ex ante*, attraverso una verosimile accelerazione dei processi di evasione ed elusione;

considerato che il Documento stima che gli interventi in materia di riduzione del cuneo fiscale contenuti nella legge di stabilità 2015, con particolare riferimento alla stabilizzazione del *bonus* di 80 euro

per i lavoratori dipendenti con redditi più bassi e alla deducibilità integrale dall'IRAP della componente relativa al costo del lavoro, comporterebbero una crescita del prodotto interno lordo di 0,4 punti percentuali nel 2020, che si manterrebbe costante anche nel 2025 e nel lungo periodo;

osservato che, per quanto riguarda il cosiddetto « tesoretto », il modo in cui l'operazione è stata congegnata appare come un mero artificio contabile dal quale non è affatto detto che discenda una reale dote di 1,6 miliardi di euro come il Governo vorrebbe far credere. Il calcolo delle risorse è stato fatto sulla base del rapporto *deficit*-PIL, previsto quest'anno al 2,5 per cento e che viene innalzato, con un tratto di penna, al 2,6 per cento;

rilevato che non risulta peraltro chiaro quale dovrebbe essere la destinazione di queste presunte risorse, poiché sulla base delle dichiarazioni del Ministro del lavoro si starebbe predisponendo un piano anti-povertà, ma non si capisce se per darne attuazione il Governo preferirà percorrere la via fiscale, allargando l'attuale *bonus* ai redditi sotto gli ottomila euro, oppure se valuterà più opportuno destinarlo ad altre misure di sostegno socio – economico diverse, quali, ad esempio la sopracitata *social card*;

preso atto che in materia di mercato del lavoro è stato istituito un fondo davvero insufficiente di 7, 9 miliardi per il periodo 2015-2019, considerati i settori che necessitano di essere sostenuti, ovvero: l'attuazione di riforma degli ammortizzatori sociali, il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, i servizi per la conciliazione di vita e lavoro, la stipula dei contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti;

rilevato che i decreti legislativi n. 22 e 23 del 2015 (NASpI e contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti) utilizzano, ai fini della copertura degli oneri, la quota parte delle risorse stanziata sull'apposito fondo istituito dalla legge di

stabilità per il 2015 e destinato a finanziare provvedimenti normativi in materia di mercato del lavoro:

considerato che le risorse destinate alla NASpI sono pari a circa 5,9 miliardi di euro nel periodo 2015-2019 in termini di indebitamento netto; le risorse per l'assegno sperimentale ASDI per i lavoratori che, pur avendo usufruito entro il 31 dicembre 2015 della NASPI, non abbiano trovato un'occupazione e si trovino in una condizione di disagio, ammonta a 0,4 miliardi per il biennio 2015-2016;

rilevato che la misura della prestazione di natura temporanea (DIS-COLL) a titolo d'indennità per la cessazione del rapporto di lavoro ammonta a circa 0,23 miliardi nel biennio 2015-2016 e sarà erogata, a decorrere dal 1° gennaio 2015;

valutato che per il 2015 è incrementato il Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria;

considerato che il citato decreto n. 23 del 2015 (contratto a tutele crescenti) prevede, in alternativa alla tutela giurisdizionale, la possibilità di offrire al lavoratore un'indennità economica predefinita che non è imponibile ai fini fiscali e contributivi (62 milioni nel periodo 2015-2019);

preso atto che, alla luce delle insufficienti risorse già stanziare, eventuali coperture finanziarie per l'attuazione dei restanti decreti legislativi, sembrerebbero aleatorie; infatti, l'inserimento nello schema di decreto legislativo sul riordino dei contratti (Atto n. 158), appena trasmesso al Parlamento, dell'ennesima clausola di salvaguardia, volta a coprire il fabbisogno di risorse eccedenti 1,886 miliardi già appostati, e finalizzate alla decontribuzione dei contratti a tempo indeterminato, stipulati nell'anno in corso potrebbe creare squilibri nell'ambito dei conti pubblici; ciò potrebbe accadere, ad esempio, in caso trasformazioni di massa dei contratti di collaborazione (che pagano robusti contributi, anche quasi del 30 per

cento) rispetto alle stime dal Governo (37.000 trasformazioni originarie più altre 20.000 aggiuntive, con retribuzione media stimata sui 15.000 euro). Tale clausola prevede «l'introduzione di un contributo aggiuntivo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato e dei lavoratori autonomi». Ciò significa che si arriverà al paradosso di «pagare contributi (pur se nominalmente «di solidarietà») per avere un taglio di contributi»; se si considera il fatto che i collaboratori a progetto in monocommittenza (quelli che hanno caratteristiche di operatività non distanti dalla subordinazione) in Italia sarebbero circa 370.000, si coglie il suddetto potenziale rischio per i conti pubblici;

ritenuto che la Raccomandazione della Commissione europea, evidenziata nella Nota d'aggiornamento al DEF 2014 ha sottolineato che la riforma del mercato del lavoro debba tendere a rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro, a riordinare i contratti di lavoro vigenti, a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro, a definire un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori, a ridurre l'elevato divario con i tassi di attività femminili «prevalenti» in Europa, mediante l'elevamento dell'offerta e della fruibilità dei «servizi di conciliazione» dei tempi di vita e di lavoro;

osservato che la NASpI non appare rispondente al dettato della legge delega, la quale reca quale criterio di esercizio della delega stessa la creazione di uno strumento unico, da estendere a tutte le categorie di lavoratori in stato di disoccupazione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di provenienza e che il sussidio si applichi a prescindere da qualunque requisito di anzianità contributiva e assicurativa; l'estensione dell'ASpI ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è stato creato un apposito strumento, peraltro solo a livello sperimentale, non rappresenta un intervento universalistico, poiché esclude tutte le tipologie di lavoro

precarie, parasubordinate o falsamente autonome, che non hanno alcuna copertura né sostitutiva né integrativa; inoltre la copertura parziale quanto a tipologie di contratti o per altri requisiti sarebbe in contrasto con principi costituzionali, in particolare con quanto deriva dal combinato disposto degli articoli 3, 4 e 38 della Costituzione; la NASpI ha esteso lo strumento, in via sperimentale, ai soli collaboratori coordinati e continuativi, incrementando la durata massima della prestazione, ovvero introducendo massimali per le prestazioni in funzione della contribuzione figurativa, limitando quindi le erogazioni a tutti quei lavoratori per i quali non siano stati versati dei contributi sociali effettivi, ma solo figurativi, circostanza che si verifica in caso di interruzione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a determinate fattispecie quali cassa integrazione guadagni, contratti di solidarietà, ma anche disoccupazione e mobilità;

preso atto che, relativamente all'ASDI, il riferimento alla quota dell'assegno sociale, pari a 447,61 euro mensili, circa 5.800 annui, significa scegliere di rimanere al di sotto del livello della soglia di povertà relativa, dati ISTAT, che per il 2014 è pari a 7.200 euro; tale livello, definito anno per anno, deve pertanto rappresentare il termine di riferimento in merito alla copertura finanziaria, dato che gli oneri complessivi del provvedimento sono stati individuati tramite un « tetto di spesa » e non come « previsione di spesa »; considerata la natura dei diritti soggettivi, appare paradossale che tale strumento risulti privo di una clausola di salvaguardia, ancorché aggravata dalla motivazione della Ragioneria di Stato secondo cui « le valutazioni finanziarie risultano caratterizzate da adeguati elementi di prudenzialità; il sistema di calcolo dell'indennità, cui si unisce la progressiva riduzione della stessa con il passare del tempo, finisce per essere penalizzante rispetto alla previgente disciplina in particolare per alcune categorie di lavoratori come gli stagionali; la NASPI appare svantaggiosa per i lavoratori stagionali che dal 1° maggio 2015 non

potranno più coprire il proprio reddito per tutto l'anno, in quanto percepiranno l'indennità per la metà dei mesi lavorati (quindi solo per tre mesi), con grave pregiudizio per miriadi di famiglie che vivono di turismo; non sono inoltre previste salvaguardie a favore dei 2,6 milioni di lavoratori dipendenti del settore artigianale, che attualmente risulterebbero privi di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro;

valutato che in merito al decreto legislativo 23 marzo 2015, n. 23, il provvedimento, contrariamente a quanto annunciato a più riprese e finanche indicato con la denominazione della tipologia contrattuale « a tutele crescenti », non definisce alcun tipo di tutela; di fatto esso non solo non tipizza un nuovo contratto di lavoro che offra un'idea di, pur progressiva, stabilizzazione del lavoratore, bensì disciplina esclusivamente il nuovo regime dei licenziamenti illegittimi individuali e collettivi, liberalizzandoli;

valutato che il percorso intrapreso non pare quello diretto alla creazione di concrete e realistiche opportunità occupazionali ma piuttosto un provvedimento utile alla facilitazione dei licenziamenti e alla completa liberalizzazione del mercato del lavoro; né gli incentivi occupazionali, pur promossi dal Governo, paiono poter risultare determinanti, in quanto essi risultano molto limitati nel tempo; piuttosto gli stessi incentivi paiono commisurati ad un periodo di tempo che potrà consentire alle imprese di coprire i costi del licenziamento per poi assumere a costi più bassi, oltretutto conteggiando tali ingressi come nuova occupazione; del pari non sembrano efficaci le misure che il Governo sta ponendo in essere in tema di disbosamento delle tipologie contrattuali esistenti;

rilevato che le scelte del governo, in punto di tipologie contrattuali destano quindi grave preoccupazione, soprattutto se si guarda ai recentissimi dati ISTAT del mese di febbraio 2015 che hanno già rilevato un aumento del tasso di disoccu-

pazione tornato a salire fino al 12,7 per cento, dopo l'ulteriore « forte calo » già intervenuto nel mese di dicembre e la diminuzione di gennaio; i disoccupati sono, dunque, 23 mila in più; a febbraio diminuisce il numero di occupati di 44 mila unità che quindi aumenta di 93 mila unità rispetto a febbraio 2014; l'opportunità di regolare il mercato del lavoro poteva e doveva essere certamente usata diversamente, puntando su redistribuzione e innovazione, dunque su un'idea diversa di stimolo alla domanda e non sulla svalutazione competitiva di lavoro e diritti. Sarebbe viceversa di vitale importanza rivedere la legislazione sul lavoro degli ultimi quindici anni;

considerato che il programma comunitario « Garanzia Giovani » ha stanziato risorse in favore dell'Italia pari a 1,5 miliardi di euro per il periodo 2014-2015, allo scopo di promuovere offerte di lavoro, tirocini, formazione, anche alla luce del fenomeno dei NEET; i risultati ottenuti, a un anno dell'adozione del regolamento FSE, non appaiono soddisfacenti, in quanto né l'anticipo degli impegni in quanto tale, né le altre misure specifiche hanno indotto a una rapida mobilitazione delle risorse; le principali ragioni di tale insuccesso sembrano essere: la complessità del processo negoziale sui programmi operativi, cui deve seguire l'introduzione delle rispettive modalità di attuazione negli Stati membri; la limitata capacità delle autorità nel pubblicare inviti a presentare progetti e a trattare rapidamente le domande; l'insufficienza del prefinanziamento per avviare le misure necessarie; quest'ultimo fattore di insuccesso è stato segnalato a livello politico dagli Stati membri, molti dei quali, anche in sede di Consiglio EPSCO (Occupazione, politica sociale, salute e consumatori), hanno denunciato la mancanza di finanziamenti sufficienti per versare anticipi ai beneficiari; va altresì segnalato come siano proprio gli Stati membri con livelli di disoccupazione giovanile più elevati a incontrare le maggiori difficoltà, essendo

anche quelli con maggiori vincoli di bilancio e scarsità di finanziamenti nazionali;

considerato che a tale riguardo il DEF fa presente, in primo luogo, che a febbraio 2015 la Commissione UE ha proposto di aumentare dall'1 per cento al 30 per cento il tasso di prefinanziamento dell'iniziativa, con la conseguenza che si renderebbe disponibile una somma complessiva nel 2015 per l'Italia 170 milioni (invece dei 5,6 milioni previsti); inoltre, ricorda che tra le azioni previste dal Programma italiano volte a dare attuazione alla Garanzia giovani, vi è anche la previsione del cosiddetto « bonus occupazione », un incentivo per le assunzioni di giovani con specifici requisiti; in conseguenza di ciò, anche se la proposta di aumento del prefinanziamento da versare agli Stati membri non altera il profilo finanziario globale delle dotazioni nazionali già concordato, limitandosi ad anticiparne la fruibilità e flessibilizzarne l'accesso, la disomogeneità dei vari piani regionali, potrebbe impedire la fruizione del vantaggio in parola; inoltre, come rilevato in sede di discussione del provvedimento in Commissione lavoro, qualora a dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento la Commissione europea non avrà ricevuto domande di pagamenti intermedi per i progetti in cui il contributo dell'Unione a titolo dell'IOG ammonta ad almeno il 50 per cento del prefinanziamento supplementare, quest'ultimo dovrà essere rimborsato alla Commissione medesima; a ciò si aggiunge l'obbligo di restituire i pagamenti intermedi, essendo versabili solo in base alle spese certificate già sostenute dai beneficiari e coperte dallo Stato membro, non possono essere destinati alla corresponsione di anticipi;

valutato che il suddetto « programma comunitario » nelle intenzioni avrebbe dovuto offrire un lavoro o un percorso ai circa 2 milioni di beneficiari; da dati forniti dalle direzioni competenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i soggetti a cui sarebbe stata proposta un'opportunità sarebbero appena 69.811, e

su un totale di 502.000 registrati, secondo stime non definitive, più della metà sarebbe ancora in attesa di effettuare il colloquio conoscitivo in agenzie o centri per l'impiego; le regioni meridionali sono quelle con maggiori difficoltà anche a far partire i programmi; durante la recente audizione dei rappresentanti delle Regioni, in Commissione Lavoro, è stata ribadita, da parte di quest'ultimi, la scarsa operatività dei Centri per l'impiego, che rappresentano lo snodo principale delle misure della Garanzia Giovani; a tal proposito si deve rilevare come i provvedimenti illustrati nel Documento in esame siano in gran parte ancora da attuare, in particolare per quanto attiene alle disposizioni di cui alla legge n. 183 del 2014, le quali peraltro scontano un'impostazione di fondo non pienamente convincente a partire dall'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'impiego e il ruolo non chiaramente prevalente che dovrebbe essere affidato riconosciuto alle strutture pubbliche;

valutato che con riferimento al principio di parità di genere nel mondo del lavoro, si osserva che la perdurante carenza di effettive politiche di conciliazione tra vita familiare e lavoro ha concorso all'aumento della disoccupazione femminile con effetti negativi per lo sviluppo e la competitività del nostro Paese;

osservato che la legge di stabilità per il 2015 ha abrogato le agevolazioni strutturali per l'assunzione dei disoccupati di lunga durata, previste dalla legge n. 407 del 1990, con cui si consentiva alle aziende di risparmiare il 50 per cento dei contributi INPS e INAIL per trentasei mesi; il risparmio si elevava al 100 per cento per le aziende collocate in una delle regioni del Sud, o che svolgono attività artigianale;

ritenuto che il Governo avrebbe dovuto impegnarsi, sul piano nazionale, con misure concrete al fine di:

in materia di politiche attive e passive:

realizzare *in primis* una concreta razionalizzazione ed una semplificazione

degli strumenti di sostegno al reddito attualmente esistenti al fine di pervenire, al pari di altri Paesi europei, all'introduzione del reddito di cittadinanza quale meccanismo di protezione sociale universale, per contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona, attuando il diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e i principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione;

in materia pensionistica:

a) adoperarsi per attuare una modifica delle attuali politiche in materia pensionistica e previdenziale a partire dalla abolizione della cosiddetta « riforma Fornero » di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;

b) nell'ambito della manovra di bilancio per il prossimo triennio, anche al fine di favorire un ricambio generazionale, avviare un intervento strutturale che garantisca maggiore flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici, individuando prioritariamente, già nell'ambito della legge di stabilità 2016, interventi volti a fronteggiare le situazioni di maggiore criticità che interessano specifiche categorie di lavoratori, nonché specifici correttivi alla normativa vigente, quali:

1) l'abolizione della riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici per i lavoratori che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, prescindendo dal requisito della prestazione effettiva di lavoro;

2) l'applicazione del regime « opzione donna », in relazione alla liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo per le lavoratrici che maturino i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 9 della legge n. 243 del 2004 entro il 31 dicembre 2015, a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, estendendo detti benefici anche alle lavoratrici titolari di posizione fiscale

ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritte in una delle gestioni separate dell'INPS;

3) prevedere un regime di contribuzione previdenziale di tipo figurativo, a salvaguardia delle lavoratrici dipendenti, parasubordinate e autonome, che siano state costrette a interrompere il rapporto di lavoro per dedicarsi alla cura dei figli o per grave malattia di un familiare o convivente;

4) prevedere un regime di contribuzione previdenziale di tipo figurativo, a salvaguardia delle lavoratrici che siano state costrette a interrompere il rapporto di lavoro per dedicarsi alla cura dei figli o per grave malattia, riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare o convivente;

con riferimento al tematiche del lavoro:

a) aumentare gli stanziamenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché appostare risorse certe per l'attuazione dei restanti provvedimenti delegati, in modo da evitare di aggravare le finanze del bilancio dello Stato, con conseguente aumento della pressione fiscale e dunque una riduzione dei presunti effetti benefici sull'economia che il Governo attribuisce al *Jobs Act*;

b) effettuare un monitoraggio circa gli effetti del quadro di contrattazione salariale sulla creazione di posti di lavoro e sulla competitività di costo, in modo tale da prevedere nell'ambito della prossima legge di stabilità, misure concrete contro la diseguaglianza salariale, in particolare attraverso l'istituzione di un salario minimo per tutti i contratti nonché la predisposizione di una specifica normativa che stabilisca un rapporto salariale equo tra il trattamento economico degli amministratori delle società (pubbliche, partecipate, imprese sociali o cooperative sociali), e quello della retribuzione dei dipendenti delle stesse;

c) procedere nella direzione di un potenziamento del legame tra le politiche attive e passive del lavoro, al fine di promuovere l'occupabilità dei lavoratori;

d) procedere al monitoraggio, valutazione ed eventuale revisione dei compiti delle agenzie per il lavoro di lavoro interinale e operare una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, attraverso una riforma complessiva delle strutture esistenti valorizzando e ampliando la centralità delle strutture pubbliche a partire dal ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, evitando le duplicazioni e le sovrapposizioni di funzione attraverso un chiaro riparto delle funzioni stesse tra strutture centrali e periferiche e la soppressione delle agenzie non produttive, preservando al contempo la piena indipendenza di INPS e ISFOL quali organismi di studio e controllo;

e) perseguire con lo stanziamento di apposite risorse all'istituzione della banca dati unica delle competenze nonché del fascicolo informatico del cittadino (collegato al libretto formativo), a partire dai soggetti pubblici già esistenti, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

f) favorire una maggiore trasparenza circa la gestione delle risorse destinate alle politiche per l'occupazione e la formazione e implementare, anche a livello nazionale, apposite misure di responsabilizzazione degli enti locali, anzitutto le Regioni, per l'impiego efficace di tali risorse attraverso misure premiali o sanzionatorie, con un meccanismo che preveda la revoca delle risorse non utilizzate;

g) introdurre misure volte a semplificare e favorire il ricorso ai contratti di solidarietà difensivi, quale strumento di tutela dell'occupazione e di salvaguardia delle professionalità maturate nelle imprese;

h) adoperarsi presso le sedi competenti della Commissione europea, per promuovere un'iniziativa legislativa, analoga a quella dello IOG, finalizzata ad

aumentare il tasso di prefinanziamento iniziale del FSE per tutti i programmi operativi, in particolare a favore dei POR (Programmi Operativi Regionali), al fine di avviare e pagare con celerità i beneficiari delle azioni programmate attualmente nei POR, comprese quelle che sostengono in vario modo la Garanzia Giovani;

i) aumentare gli stanziamenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché appostare risorse certe per l'attuazione dei restanti provvedimenti delegati, in modo da evitare di aggravare le finanze del bilancio dello Stato, con conseguente aumento della pressione fiscale e dunque una riduzione dei presunti effetti benefici sull'economia che il Governo attribuisce al *Jobs Act*;

riguardo alle imprese:

a) porre in essere, attraverso opportuni strumenti normativi, atti a favorire una drastica riduzione della pressione fiscale per le aziende che investono in Italia e che creano posti di lavoro a tempo indeterminato;

b) ripristinare le agevolazioni in favore delle aziende che assumono disoccupati di lunga durata;

c) favorire lo sviluppo della democrazia all'interno dei luoghi di lavoro, in particolare attraverso il ripristino delle garanzie dello Statuto dei lavoratori, vigenti prima della legge n. 92 del 2012, l'abolizione dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante « Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità » e l'adozione di una normativa

volta ad assicurare una vera e piena rappresentanza e rappresentatività sindacale;

riguardo alla conciliazione vita-lavoro:

a) porre in essere iniziative normative volte a estendere alle lavoratrici e ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, nonché alle lavoratrici iscritte ad una delle gestioni INPS previste per i lavoratori autonomi, le tutele in materia di maternità e paternità previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) incentivare particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali il part - time, il telelavoro, lo *smart working* e il co-working, consentendo l'uso flessibile e personalizzato dei congedi obbligatori e facoltativi, nonché sgravi contributivi ed agevolazioni fiscali;

c) adoperarsi con ogni strumento utile ad aumentare il tasso di occupazione femminile, in modo tale da favorire il suo allineamento all'obiettivo di Lisbona (60 per cento, rispetto all'attuale 46 per cento) mediante la detassazione selettiva dei redditi di lavoro femminile, in particolare nelle regioni del Sud, dove il tasso di occupazione femminile è più basso,

esprime

PARERE CONTRARIO.

« Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	161
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	168
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del relatore e relativi subemendamenti</i>)	188
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	189
Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	164

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	166
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-04673 Binetti: Allontanamento dal nucleo familiare di bambini con disturbi dello spettro autistico	166
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	190
AVVERTENZA	167
ERRATA CORRIGE	167

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI, indi della vicepresidente Eugenia ROCCCELLA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli, e per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 marzo 2015.

Daniela SBROLLINI (PD), *presidente*, avverte che la Commissione, nella seduta odierna, proseguirà l'esame del testo unificato delle proposte di legge sulle Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Avverte altresì che sono stati presentati 103 emendamenti e articoli aggiuntivi al testo unificato, adottato dalla Commissione come testo base (*vedi allegato 1*).

Da, quindi, la parola alla relatrice Carnevali e alla sottosegretaria Biondelli per l'espressione dei pareri sulle suddette proposte emendative.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, precisa preliminarmente che nel testo base adottato figura, per un mero errore materiale, l'espressione « persone affette da disabilità » in luogo di « persone con disabilità ». Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutti gli emendamenti relativi all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento Baroni 1.5, ove riformulato prevedendo un riferimento anche all'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dell'emendamento Di Vita 1.6 e dell'emendamento Argentin 1.2, ove riformulato inserendo un riferimento all'esclusione, dall'ambito di applicazione della legge, della disabilità determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. Annuncia, altresì, la presentazione dei propri emendamenti 1.17 e 1.16 (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello della relatrice e parere favorevole sugli emendamenti presentati dalla relatrice.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Nicchi 1.3, si intende vi abbiano rinunciato.

Massimo Enrico BARONI (M5S) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 1.5.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Baroni 1.5, come riformulato, e l'emendamento Di Vita 1.6 (*vedi allegato 3*).

Daniela SBROLLINI, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento Baroni 1.5 risultano preclusi gli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10, che pertanto non saranno posti in votazione. Constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Binetti 1.1 e Nicchi 1.4 si intende vi abbiano rinunciato.

Massimo Enrico BARONI (M5S) sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.11, osservando che la Commissione ha appena approvato un emendamento che precisa il riferimento alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e che appare opportuno anche un richiamo al programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.

Anna Margherita MIOTTO (PD), in risposta alle considerazioni del collega Baroni, rileva che lo scopo del provvedimento in esame è quello di evitare l'istituzionalizzazione dei soggetti incapaci di assumere decisioni autonome al momento del decesso dei loro familiari. Sottolinea che ciò rappresenta un tema diverso da quello della vita indipendente che in ogni caso non si intende indebolire. Osserva, pertanto, che il Governo potrà integrare un futuro programma di azione biennale tenendo conto anche delle disposizioni recate dalla proposta in discussione una volta approvata.

Ileana ARGENTIN (PD), richiamandosi a quanto affermato dalla collega Miotto, ritiene utile chiarire ai colleghi del Movimento 5 Stelle che non vi è alcuna intenzione di indebolire le misure a favore della vita indipendente e che con il provvedi-

mento in esame si vuole fornire un adeguato sostegno ai soggetti che non possono autodeterminarsi. Ribadisce, quindi, l'importanza di mettere a fuoco la differenza tra le due diverse situazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 1.11.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Nicchi 1.15 si intende vi abbiano rinunciato.

Ileana ARGENTIN (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 1.2 proposta dalla relatrice che ringrazia per avere colto con precisione la differenza tra i soggetti che presentano handicap conseguenti a patologie che si sviluppano solitamente già nelle prime fasi della vita e i portatori di deficit determinati dall'età avanzata e alle patologie ad essa connesse. Ritiene che tale precisazione possa consentire, con onestà intellettuale, di dare priorità ai primi che sicuramente trovano maggiori difficoltà ad ottenere un'assistenza adeguata.

Paola BINETTI (AP) sottoscrive l'emendamento Argentin 1.2, come riformulato.

Massimo Enrico BARONI (M5S) rileva che l'emendamento 1.2, sia nel testo presentato che nella riformulazione proposta, tende a restringere la platea dei potenziali beneficiari, sottolineando che in tal modo, seppure in modo non manifesto, si intende operare una scelta che presenta profili problematici dal punto di vista dell'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge prevista dall'articolo 3 della Costituzione.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, chiarisce che la restrizione della platea dei soggetti interessati dal provvedimento in esame deve essere interpretata alla luce delle considerazioni svolte in precedenza dalle colleghe Miotto e Argentin. Ribadisce che non si vogliono indebolire le misure a favore della vita indipendente ma

solo garantire libertà di scelta rispetto alle condizioni di vita e di residenza dei soggetti con disabilità grave nel momento in cui verrà meno il contesto familiare di riferimento, tenendo anche conto delle differenti condizioni nel ciclo dell'esistenza di tali soggetti.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che la distinzione che si intende proporre vada nella direzione di quanto previsto dall'articolo 3 della Costituzione, consentendo di differenziare le diverse situazioni per poter fornire in ogni circostanza una risposta adeguata.

La Commissione approva l'emendamento Argentin 1.2 come riformulato (*vedi allegato 3*).

Giulia GRILLO (M5S) chiede una breve sospensione dei lavori per valutare la presentazione di subemendamenti agli emendamenti presentati dalla relatrice.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, propone l'accantonamento degli emendamenti 1.17 e 1.16 della relatrice, nonché dell'emendamento 1.14 anch'esso riferito al comma 2 dell'articolo 1.

La Commissione concorda.

Massimo Enrico BARONI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Di Vita 1.12 soppressivo del comma 3, rilevando che agevolare la costituzione di trust, non previsti nell'ordinamento italiano, può rappresentare una fuga in avanti e che in tal modo si corre il rischio di facilitare l'elusione fiscale e di favorire solo soggetti estremamente abbienti. Preannuncia, in ogni caso, lo svolgimento di interventi più dettagliati in relazione all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Ileana ARGENTIN (PD) ravvisa l'inopportunità di non demonizzare lo strumento del trust che rappresenta esclusivamente una delle possibili scelte che un familiare può compiere per assicurare una

vita dignitosa ad un soggetto con gravi disabilità, senza gravare sul bilancio della collettività. Osserva che le eventuali agevolazioni fiscali cessano in ogni caso al venire meno delle finalità per le quali il trust è istituito.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Di Vita 1.12 e Grillo 1.13.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, sospende la seduta per consentire la presentazione di subemendamenti agli emendamenti presentati dalla relatrice.

La seduta, sospesa alle 15.05, è ripresa alle 15.40.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, comunica che sono stati presentati i subemendamenti Baroni 0.1.17.1 e 0.1.16.1 rispettivamente agli emendamenti 1.17 e 1.16 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sui subemendamenti Baroni 0.1.17.1 e 0.1.16.1.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Massimo Enrico BARONI (M5S), nel raccomandare l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.1.17.1, che prevede un riferimento al programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, sottolinea di non avere compreso le motivazioni contrarie ad un emendamento di contenuto analogo espresse in precedenza dalle colleghe Miotto e Argentin.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Baroni 0.1.17.1. ed approva l'emendamento 1.17 della relatrice (*vedi allegato 3*).

Massimo Enrico BARONI (M5S) auspica l'approvazione del subemendamento

a sua prima firma 0.1.17.1 che mira ad adeguarsi a pratiche virtuose adottate in molti Paesi europei.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Baroni 0.1.16.1. ed approva l'emendamento 1.16 della relatrice (*vedi allegato 3*).

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.16 della relatrice risulta precluso l'emendamento Di Vita 1.14 che pertanto non sarà posto in votazione. Avverte, altresì, che è terminato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 aprile 2015.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame, in sede referente, delle proposte di legge sulle Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

Silvia GIORDANO (M5S) osserva che nel provvedimento in esame, viene del tutto escluso il coinvolgimento attivo e la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle persone con autismo. Organizzazioni che, a causa di uno stato sempre più soccombente e al collasso, spesso sono le uniche vicine alle famiglie che devono affrontare questo calvario.

Fa presente che il provvedimento all'esame della Commissione prevedono che le regioni « possono » individuare i centri di riferimento per coordinare i servizi nell'ambito della rete sanitaria. Possono, non devono. Quindi non solo per anni le istituzioni sono stati assenti nei confronti di tale disturbo, e di molti altri, non solo quando ci mettono mano partoriscono una legge « vuota » e in più non danno neanche l'obbligo alle regioni di individuare i centri di riferimento dando un minimo di respiro alle famiglie, non prevede il riconoscimento dei disturbi dello spettro autistico come condizione di per se invalidante. Sarebbe stato opportuno che la diagnosi di disturbo autistico avesse dato accesso ad una percentuale di invalidità almeno del 75 per cento anche per i casi meno gravemente colpiti. Senza certificazioni infatti, queste persone restano prive di ogni sostegno economico e non, lasciandoli del tutto abbandonati a se stessi.

Si prevede uno scarso orientamento sanitario e in più è del tutto assente un orientamento sociale. Totalmente assenti ad esempio argomenti quali l'abilitazione sociale e lavorativa.

Ricorda che si ripete continuamente come tale legge debba rispettare « gli equilibri di finanza pubblica » e si impone la « clausola di i varianza finanziaria ». Principio oltretutto già presente nel nostro ordinamento. Si chiede pertanto perché non ripetere con pari enfasi principi ugualmente importanti quali la possibile gestione indiretta delle risorse e della libera scelta relativamente alla vita indipendente ed inclusione nella società già in parte previste nella legislazione vigente.

Osserva, poi, che è del tutto assente la definizione dei requisiti minimi professionali richiesti agli operatori socio-sanitari e scolastici. Ritiene inutile prevedere la presenza di un AEC (assistenza specialistica fornita dal comune) vicino al bambino autistico, se poi queste persone sono del tutto impreparate sul modo di approcciarsi a tale disturbo.

Fa presente, quindi, che è totalmente assente qualsiasi previsione e riferimento

alle tutele attivabili, da parte delle famiglie, in caso di inadempienza delle Istituzioni; anche un semplice riferimento alla legge n. 67 del 2006 magari implementata con la previsione di sanzioni certe a carico delle persone che nelle istituzioni preposte omettono di applicare le previsioni di legge. Non si prevede di agevolare concretamente percorsi diagnostici con personale qualificato ne si fa riferimento ai centri di attività intensiva di servizi abilitativi.

Segnala, poi, che è assente anche la previsione di un percorso per gli adulti una volta usciti dalla scuola e con le famiglie allo stremo delle forze.

Ritiene che un testo di legge serio avrebbe dovuto prevedere un capitolo a parte per la Scuola, attualmente incapace di interagire con l'autismo e bloccata da schemi imposti e inadeguati. In questo provvedimento invece la a scuola è del tutto assente.

Si prevede, poi, al punto a dell'articolo 3 che la presa in carico di persone affette dal disturbo dello spettro autistico la faccia una equipe multidisciplinare, non facendo neanche riferimento alle figure professionali che ne dovrebbero far parte.

Rileva, quindi, che il testo di legge oltretutto ha in se già delle contraddizioni, prima parla di equipe multidisciplinari poi invece individua solo e unicamente nella figura del neuropsichiatra quale professionista che gestisce il disturbo. Dimenticandosi del tutto che il disturbo dello spettro dell'autismo è un disturbo multi fattoriale. Si fa un vago cenno alle strutture sul territorio semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private con competenze nel campo in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti, senza però farò neanche un minimo riferimento a come vengono individuati tale strutture.

Esprime dubbi sulla trasparenza delle procedure di individuazione e sulla competenza delle strutture. Il rischio altamente probabile è che vengano individuate strutture già accreditate che fino ad oggi

hanno erogato prestazioni che nulla hanno a che fare con l'autismo. Strutture che si riciclano e che risultano buone per ogni stagione.

Ritiene, poi, che in tutta la legge oltretutto sembra che si siano dimenticate quale siano, in campo sanitario, le competenze statali e quali quelle regionali. In quasi tutti i punti si ha un continuo invadere le competenze della regione. L'occasione di cambiare il titolo V l'abbiamo avuta da poco, e il Movimento 5 Stelle l'ha anche proposta, e ora ci si ritrova in questa confusione che crea solo ulteriore caos a chi però ha bisogno di certezze.

Osserva che è inutile dire che si è preferito scrivere che dall'attuazione di tale legge « non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica » invece di razionalizzare in modo serio e organico le risorse, controllando il dove finiscono i fondi erogati e come vengono utilizzati le risorse attualmente esistenti, eliminando gli sprechi e finanziamenti di terapie inutili.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2015 — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI.

La seduta comincia alle 15.05.

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.

C. 2722 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 aprile 2015.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata, per il seguito dell'esame, in sede consultiva, per il parere alla IX Commissione (Trasporti), del disegno di legge C. 2722, approvato dal Senato, sulla Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.

Ricorda, altresì, che nella precedente seduta, la relatrice Amato ha svolto la relazione.

Maria AMATO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere delle relatrice.

La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 15.10.

5-04673 Binetti: Allontanamento dal nucleo familiare di bambini con disturbi dello spettro autistico.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paola BINETTI (AP), replicando, rileva preliminarmente che la risposta ricevuta può fornire elementi utili anche in relazione all'esame dei progetti di legge relativi

all'autismo. Osserva che viene confermato che non esistono farmaci specifici per i disturbi dello spettro autistico e che appare quindi assolutamente immotivata e priva di equilibrio la decisione dei servizi sociali di allontanare dalla famiglia un bambino per il quale i genitori avevano deciso di sospendere la somministrazione di un farmaco in ragione dei gravi effetti collaterali manifestatisi. In conclusione, auspica che la risposta fornita possa essere messa a conoscenza di tutti gli operatori interessati.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 428 del 21 aprile 2015, a pagina 135, seconda colonna, quart'ultima riga, la parola « citate » è soppressa.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da
disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698
Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578
Binetti e C. 2682 Rondini.**

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla Convenzione con le seguenti: dall'articolo 19 della Convenzione.

Conseguentemente, sostituire le parole: 13 marzo 2009, n. 18 con le seguenti: 3 dicembre 2006.

1. 3. Nicchi, Matarrelli.

Al comma 1 sostituire le parole: dalla Convenzione con le seguenti: dall'articolo 19 della Convenzione.

1. 5. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1 sostituire le parole: fatta a New York il 13 marzo 2009, n. 18 con le seguenti: fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

1. 6. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, sostituire la parola: fatta con la seguente: stipulata.

1. 7. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, sostituire la parola: fatta con la seguente: sancita.

1. 8. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, sostituire la parola: fatta con la seguente: adottata.

1. 9. Loreface, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, sostituire le parole: il 13 marzo 2009, n. 18, con le seguenti: ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

1. 10. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente parola: grave.

1. 1. Binetti.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. La presente legge, in applicazione all'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, disciplina misure volte a garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non

siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione e che le medesime persone abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione. Negli interventi correlati è garantita priorità alle persone con disabilità prive di adeguato sostegno familiare o che vivano situazioni segreganti e di istituzionalizzazione. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili.

1. 4. Nicchi, Matarrelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La presente legge, in applicazione dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 « Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità » linea di intervento 3, disciplina misure volte a garantire il diritto alla vita indipendente e autodeterminata alle persone con disabilità grave. La presente legge regola inoltre che alle medesime sia garantita l'assistenza personale necessaria per consentire loro la personalizzazione degli interventi, l'integrazione sociale e la permanenza nel proprio ambiente di vita in particolare finalizzata a contrastare l'isolamento o la segregazione. Tali interventi sono diretti alle persone con disabilità grave prive di adeguato sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere la responsabilità della loro assistenza. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili.

1. 11. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: misure di assistenza con le seguenti: misure ulteriori di assistenza.

1. 15. Nicchi, Matarrelli.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché delle altre persone con disabilità.

1. 2. Argentin.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 aggiungere le seguenti: , tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 « Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità ».

1. 14. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Sopprimere il comma 3.

1. 12. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 3, sostituire le parole: è volta, altresì, ad agevolare con le seguenti: volta a disciplinare le.

1. 13. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.

2. 4. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge n. 328 del 2000.

2. 5. Loreface, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge n. 328 del 2000.

2. 6. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della legge n. 328 del 2000.

2. 7. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della legge n. 328 del 2000.

2. 8. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le prestazioni fornite da persone diverse dall'operatore sanitario, quali familiari, assistenti familiari, badanti, finalizzate ad assistere il paziente non autosufficiente nei momenti della sua vita domiciliare sono da ricondurre ai Livelli

essenziali di assistenza (Lea), con conseguente mantenimento del 50 per cento del loro costo a carico del Servizio sanitario nazionale.

2. 1. Binetti.

Sopprimere il comma 2.

2. 9. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 2, dopo le parole: il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata,.

***2. 2.** Nicchi, Matarrelli.

Al comma 2, dopo le parole: il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata,.

***2. 11.** Loreface, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 2 dopo le parole: definisce con proprio decreto aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

2. 12. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 2, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse disponibili.

2. 10. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

ART. 3.

Sopprimere l'articolo 3.

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 1.

3. 12. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, sopprimere le parole: Al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e cura per le persone di cui all'articolo 1.

3. 19. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: Al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e cura *con le seguenti:* Al fine di potenziare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e di protezione e promozione dei diritti umani.

3. 7. Nicchi, Matarrelli.

Al comma 1, sostituire le parole: incrementare il sistema di protezione sociale e cura *con le seguenti:* potenziare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

3. 13. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, sostituire le parole: è istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali, il fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e disabili prive del sostegno familiare, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione annua di 83 milioni di euro nel 2016, 36,8 milioni di euro nel 2017 e 140 milioni a decorrere dal 2018 *con le seguenti:* è incrementato il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, di 110 milioni di euro nel 2016, 102 milioni di euro nel 2017 e 192,5 milioni a decorrere dal 2018. Tali somme sono vincolate al finanziamento esclusivo di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società, secondo le finalità della presente legge.

Conseguentemente:

sostituire la rubrica dell'articolo 3 con la seguente: (Incremento del Fondo per la non autosufficienza finalizzato al finanziamento di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società);

sopprimere i commi 2 e 3;

all'articolo 9, al comma 1:

sostituire le parole: 53.000.000 *con le seguenti:* 80.000.000;

sostituire le parole: 34.800.000 *con le seguenti:* 100.000.000;

sostituire le parole: 140.000.000 *con le seguenti:* 97.500.000;

sopprimere il comma 3.

3. 14. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, sostituire le parole: Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e disabili prive del sostegno familiare *con le seguenti:* Fondo per la vita indipendente e l'inclusione nella società.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Istituzione del Fondo per la vita indipendente e l'inclusione nella società).

3. 8. Nicchi, Matarrelli.

Al comma 1, dopo le parole: disabilità grave *sopprimere le parole:* e disabili.

3. 17. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo le parole: e disabili *aggiungere la seguente:* minori.

3. 15. Loreface, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, dopo le parole: e disabili *aggiungere le seguenti:* inabili al lavoro.

3. 16. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il fondo di cui al comma 1 del presente articolo è ripartito, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997

n. 281, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ».

3. 18. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Sopprimere il comma 2.

3. 1. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: misure di assistenza, cura e protezione con le seguenti: misure per la vita indipendente e l'inclusione nella società.

3. 10. Nicchi, Matarrelli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di assistenza, cura e protezione del Fondo con le seguenti: di cui alla presente legge.

3. 5. Argentin.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero della salute.

3. 9. Nicchi, Matarrelli.

Sopprimere il comma 3.

3. 2. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e requisiti minimi che devono essere garantiti dalle strutture, dagli interventi e i programmi, nonché dai soggetti e

dagli organismi di cui al successivo articolo 4, nonché i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi. Le regioni adottano indirizzi di programmazione, e possono definire criteri e modalità più restrittive rispetto al decreto interministeriale di cui al precedente periodo.

3. 11. Nicchi, Matarrelli.

Al comma 3, dopo le parole: erogazione dei finanziamenti aggiungere le seguenti: sia in forma diretta che indiretta.

3. 3. Binetti.

Al comma 3, dopo le parole: le modalità di aggiungere le seguenti: pubblicità e tracciabilità dei finanziamenti erogati.

3. 6. Loreface, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nella definizione dei criteri di assegnazione delle risorse a disposizione del fondo sono considerati prioritariamente l'anzianità del paziente e la gravità della sua condizione di salute.

3. 4. Binetti.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 12. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

1. Le somme di cui all'articolo 3 comma 1 sono destinate all'attuazione

delle seguenti finalità, come previsto dalla Linea di intervento 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 “Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità”:

a) incrementare l’autonomia, indipendenza e soddisfazione del disabile, perseguendo come obiettivo primario l’efficacia degli interventi assistenziali di cui alla presente legge;

b) realizzare progetti individuali di vita indipendente, percorsi di supporto alla domiciliarità favorendo l’autogestione dei servizi assistenziali al fine di contrastare il ricorso all’istituzionalizzazione;

c) solo in via residuale, ove gli interventi di cui alle lettere a) e b) non fossero attuabili, realizzare programmi di intervento in residenze che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, con la previsione di eventuale messa in opera di impianti e attrezzature necessari per il funzionamento di tali residenze;

d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e b), programmi di apprendimento, di accrescimento della consapevolezza e di recupero di capacità, acquisizione di nuove competenze necessarie alla gestione della vita quotidiana per il raggiungimento del massimo livello di autonomia personale possibile da parte delle persone di cui all’articolo 1.

4. 14. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: alle seguenti finalità aggiungere le seguenti: , con priorità per gli interventi di cui alla successiva lettera a):.

4. 6. Nicchi, Matarrelli.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: finalità aggiungere le seguenti: , in ordine di priorità:.

4. 13. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) attivare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, percorsi di supporto alla domiciliarità e di sostegno a contesti che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;.

4. 7. Nicchi, Matarrelli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: condizioni abitative della casa familiare aggiungere le seguenti: tenendo conto degli standard qualitativi che le nuove tecnologie, in costante e progressivo sviluppo, rendono disponibili ai fini di una maggiore autonomia del soggetto.

4. 2. Binetti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , in collaborazione con associazioni, fondazioni ed enti senza scopo di lucro, con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza alle persone con disabilità grave o prive del sostegno familiare, comprese le associazioni di volontariato attive sul territorio

4. 1. Binetti.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) realizzare interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare quale programma finalizzato alla gestione autonoma della vita quotidiana e per far fronte ad eventuali emergenze;.

4. 11. Rondini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o di analoghe strutture residenziali previste dalle normative regionali.

***4. 8.** Nicchi, Matarrelli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o di analoghe strutture residenziali previste dalle normative regionali.

***4. 15.** Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: il funzionamento degli alloggi e delle strutture: aggiungere le seguenti: tenendo conto degli standard qualitativi che le nuove tecnologie, in costante e progressivo sviluppo, rendono disponibili ai fini di una maggiore autonomia del soggetto nel suo habitat naturale.

4. 3. Binetti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del massimo livello di autonomia personale possibile delle persone con disabilità.

4. 9. Nicchi, Matarrelli.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: in collaborazione con le istituzioni che operano sul territorio e con le strutture di volontariato.

4. 4. Binetti.

Sopprimere il comma 2.

4. 16. Grillo, Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Al finanziamento dei programmi e degli interventi di cui al precedente comma, con priorità per gli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono concorrere le regioni e gli enti locali a cui ne compete l'attuazione.

2-bis. Alla gestione dei suddetti programmi e interventi, in capo alle regioni e agli enti locali, possono partecipare organismi del Terzo settore e altri soggetti di diritto privato, con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità, ivi comprese le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1. Gli organismi e i soggetti di cui al precedente periodo sono individuati mediante procedure di bando pubblico e nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. 10. Nicchi, Matarrelli.

Al comma 2, sopprimere le parole: , nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze,.

4. 17. Loreface, Grillo, Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 2, sopprimere le parole da: gli organismi del terzo settore fino alla fine del comma.

4. 18. Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Baroni, Loreface, Mantero.

Al comma 2, sostituire le parole: gli organismi del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato, ivi comprese le famiglie con le seguenti nonché le famiglie.

4. 19. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente:

4. Il Fondo può essere finanziato anche attraverso le risorse derivanti dalla devoluzione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). A tale fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si prevede che, a decorrere dall'anno 2015, il Fondo sia inserito tra i soggetti in favore dei quali è ammessa tale destinazione.

4. 5. Binetti.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Contratti di assicurazione).

1. Lo Stato agevola la sottoscrizione di polizze previdenziali e assicurative finalizzate alla tutela delle persone non autosufficienti di cui alla presente legge.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, con proprio decreto, le norme per l'attuazione del comma 1 definendo, altresì, i relativi trattamenti fiscali agevolati.

4. 01. Rondini.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Oneri deducibili).

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di oneri deducibili, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Tra le spese di cui alla presente lettera rientrano le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza per-

sonale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana; le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile ».

4. 02. Rondini.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 4. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Sopprimere il comma 1.

5. 2. Argentin.

*Al comma 1, sostituire la parola: istitu-
tuito con la seguente: individuato.*

5. 5. Loreface, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

*Al comma 1, sostituire la cifra: 30.000
con la seguente: 50.000.*

5. 1. Binetti.

Sopprimere il comma 2.

5. 6. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere
le parole: di assistenza a carico del Fondo
di cui all'articolo 3.*

5. 3. Argentin.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere
le parole: a carico del fondo di cui all'ar-
ticolo 3.*

5. 11. Argentin.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , in favore delle persone affette da disabilità grave o comunque prive del sostegno familiare,.

- 5. 7.** Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Sopprimere il comma 3.

- 5. 8.** Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi con le seguenti: Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale.

Conseguentemente:

al secondo periodo dopo le parole con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

- 5. 10.** Mantero, Grillo, Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: e la Guardia di Finanza con le seguenti: la Guardia di Finanza e l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

- 5. 9.** Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

ART. 6.

Sopprimerlo.

- 6. 3.** Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

(Agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità grave).

1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile in cui favore il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità in cui favore il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al

comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti,

i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. 4. Loreface, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

(Agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità grave).

1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust*, persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile

in cui favore il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità in cui favore il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;

d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee* (cosiddetto Guardiano);

f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;

g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;

h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile.

L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di suc-

cessione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del

relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. 5. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

(Agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità grave).

1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 « Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità », sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile

in cui favore il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del *trust* identifica in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive la patologia della persona affetta da disabilità in cui favore il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile.

L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patri-

monio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di

entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. 26. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

(Agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità grave).

1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità», sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile in cui favore il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità in cui favore il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;

d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee* (cd. Guardiano);

f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;

g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;

h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

4. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

5. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del *trust*

istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. 27. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Ai trasferimenti con le parole: I trasferimenti.

Conseguentemente sostituire le parole non si applica l'imposta con le seguenti sono esenti dall'imposta.

- 6. 6.** Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di età inferiore ai 65 anni con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con le seguenti: con disabilità grave il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 « Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità ».

- 6. 8.** Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole con disabilità grave, con le parole con disabilità,

Conseguentemente dopo le parole: 5 febbraio 1992, n. 104, aggiungere le seguenti o comunque accertato da una commissione pubblica preposta all'accertamento degli stati invalidanti.

- 6. 2.** Nicchi, Matarrelli.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

- 6. 9.** Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che

lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.

- 6. 13.** Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: La destinazione del patrimonio in trust con le seguenti Il patrimonio in trust.

- 6. 10.** Loreface, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: a condizione che inserire le seguenti: lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile e che.

- 6. 11.** Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 1, sostituire le parole: dalle persone disabile con le seguenti: dalle persone disabili.

- 6. 7.** Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le finalità di cui al presente comma devono essere espressamente indicate nell'atto istitutivo del trust.

- 6. 12.** Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile

in cui favore il *trust* è istituito, La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

6. 14. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa a condizione che Patto istitutivo del *trust* abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:

a) sia fatto per atto pubblico;

b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità in cui favore il *trust* è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;

c) individui l'esclusivo beneficiario del *trust* nella persona con disabilità grave;

d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del *trust* da parte del *trustee* (cd. Guardiano);

f) individui i criteri di successione del *trustee* e del guardiano;

g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del *trustee*;

h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in *trust*.

6. 15. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di suc-

cessione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

6. 17. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 2, sostituire le parole: pervenuto al trustee per causa di morte, con le seguenti: pervenuto per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile,.

6. 16. Loreface, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

6. 18. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 4, dopo la parola: trust aggiungere le seguenti: istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1.

6. 19. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust* istituito in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

6. 20. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, a valersi sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 3 della presente legge, applicano ai redditi immobiliari dei beni conferiti dalle famiglie nei trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave aliquote ridotte del 50 per cento ai fini dell'impostazione sugli immobili.

6. 1. Argentin.

Al comma 7, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: utilizzati per la realizzazione di progetti individuali di vita indipendente, percorsi di supporto alla domiciliarità che favoriscono l'autogestione dei servizi assistenziali al fine di contrastare il ricorso all'istituzionalizzazione,.

6. 21. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Sopprimere il comma 8.

6. 22. Loreface, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Sopprimere il comma 9.

6. 23. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface.

Al comma 9, primo periodo, dopo la parola: utilizzati aggiungere la seguente: esclusivamente.

6. 24. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. *con le seguenti:* non si

applicano i termini di cui al periodo precedente.

6. 25. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Dopo l'articolo 6 aggiungere i seguenti:

ART. 6-bis.

(Fondi di sostegno).

1. Possono essere istituiti, a favore di persone affette da disabilità grave, fondi di sostegno, dotati di personalità giuridica, quali strumenti destinati ad accrescere le capacità delle persone riconosciute in situazione di gravità, di seguito denominate « beneficiari », nonché ad assicurare la qualità della loro vita quotidiana e a garantirne l'inserimento in un contesto sociale.

2. Il fondo di sostegno di cui al comma 1 è istituito, a pena di nullità, mediante atto pubblico tra vivi o a causa di morte ovvero, nel caso in cui tra i beni conferiti non siano inclusi beni immobili o beni mobili registrati, mediante scrittura privata autenticata.

3. Il fondo di sostegno può essere istituito da un parente entro il terzo grado o da un affine entro il secondo grado di una persona affetta da disabilità, di seguito denominato « istitutore ».

4. Il fondo di sostegno può essere istituito congiuntamente dai genitori del beneficiario. In tal caso, i poteri di intervento e di controllo sull'operato del fondo di sostegno spettano al genitore a tale scopo designato in sede di istituzione del fondo di sostegno e, comunque, a quello superstite.

5. L'istituzione del fondo di sostegno è subordinata all'accettazione da parte del beneficiario o, in caso di impossibilità dello stesso, da parte del garante di cui al comma 6.

6. L'amministratore di sostegno ovvero il tutore del beneficiario ovvero, se il beneficiario è minorenne, chi esercita la patria potestà, è denominato « garante ».

7. Il beneficiario o il garante, in tale caso ultimo previa autorizzazione del giudice tutelare, può integrare il fondo di

sostegno con beni, rendite e altre entrate appartenenti o spettanti al beneficiario o a lui attribuiti anche successivamente all'istituzione del fondo di sostegno.

8. Al fondo di sostegno possono essere destinati beni, immobili o mobili, iscritti a pubblici registri o titoli di credito ovvero rendite o vitalizi anche derivanti da contratti assicurativi. Sono ammessi conferimenti successivi da parte di chiunque, soggetto pubblico o privato, ivi incluso lo stesso istituyente, a valere su di un fondo di sostegno già esistente.

9. Le disposizioni del testamento fedecommissorio di cui all'articolo 692 del codice civile si applicano anche alle persone soggette ad amministrazione di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

10. La denominazione del fondo di sostegno è indicata dall'istituente dello stesso fondo e deve contenere il numero univoco di iscrizione all'apposito elenco tenuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 8.

ART. 6-ter.

(Gestione del fondo di sostegno).

1. La gestione e la rappresentanza del fondo di sostegno spettano alle fondazioni di cui al comma 5, di seguito denominate «gestori», che hanno per oggetto sociale la tutela e la cura delle persone affette da disabilità.

2. Il gestore opera in conformità con il protocollo di trattamento stabilito dall'istituente del fondo di sostegno. I servizi socio-sanitari territorialmente competenti, su richiesta dell'istituente, svolgono attività di consulenza per la formulazione di tale protocollo.

3. Il gestore amministra i beni del fondo di sostegno e impiega i relativi introiti per le finalità di cui alla presente legge in collaborazione e conformemente alle indicazioni del garante.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante le modalità di gestione, di contabilità, di attribuzione, di revoca e di estinzione dei fondi di sostegno, nonché il regime fiscale in materia di successione e le procedure concorsuali degli stessi fondi.

5. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Albo delle fondazioni con la funzione di gestore dei fondi di sostegno, di seguito denominato «Albo». I criteri di ammissione all'Albo sono fissati in base alle garanzie patrimoniali, alla professionalità, all'esperienza e in relazione ad altri fattori individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto.

6. 01. Argentin.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Fondi di sostegno).

1. Possono essere istituiti, a favore di persone affette da disabilità grave, fondi di sostegno, dotati di personalità giuridica, quali strumenti destinati ad accrescere le capacità delle persone riconosciute in situazione di gravità, di seguito denominate «beneficiari», nonché ad assicurare la qualità della loro vita quotidiana e a garantirne l'inserimento in un contesto sociale.

2. Il fondo di sostegno di cui al comma 1 è istituito, a pena di nullità, mediante atto pubblico tra vivi o a causa di morte ovvero, nel caso in cui tra i beni conferiti non siano inclusi beni immobili o beni mobili registrati, mediante scrittura privata autenticata.

3. Il fondo di sostegno può essere istituito da un parente entro il terzo grado o da un affine entro il secondo grado di una persona affetta da disabilità, di seguito denominato «istituente».

4. Il fondo di sostegno può essere istituito congiuntamente dai genitori del beneficiario. In tal caso, i poteri di intervento e di controllo sull'operato del fondo

di sostegno spettano al genitore a tale scopo designato in sede di istituzione del fondo di sostegno e, comunque, a quello superstito.

5. L'istituzione del fondo di sostegno è subordinata all'accettazione da parte del beneficiario o, in caso di impossibilità dello stesso, da parte del garante di cui al comma 6.

6. L'amministratore di sostegno ovvero il tutore del beneficiario ovvero, se il beneficiario è minorenne, chi esercita la patria potestà, è denominato « garante ».

6. 03. Binetti.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Polizze assicurative « dopo di noi »).

1. Lo Stato agevola la sottoscrizione di polizze previdenziali e assicurative finalizzate alla tutela delle persone affette da disabilità grave di cui alla presente legge.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, con proprio decreto, le norme per l'attuazione del comma 1 definendo, altresì, i relativi trattamenti fiscali agevolati.

6. 02. Argentin.

ART. 7.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La campagna di informazione deve raggiungere anche le scuole di ogni ordine e grado, gli ambienti produttivi e il complesso mondo del terzo settore per sensibilizzare la pubblica opinione ad una maggiore attenzione verso gli aspetti della inclusione e della integrazione sociale dei soggetti con grave disabilità, a cominciare dagli anni dell'infanzia.

7. 1. Binetti.

ART. 9.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A integrazione delle risorse di cui al presente articolo, possono essere previste ulteriori risorse che il Fondo sociale europeo fornisce ai progetti che promuovono l'indipendenza delle persone disabili nei loro luoghi di residenza, anche in aree rurali, e le iniziative di deistituzionalizzazione attraverso l'assistenza domiciliare.

9. 1. Nicchi, Matarrelli.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

All'emendamento 1.17 del relatore aggiungere in fine le seguenti parole, in conformità con quanto previsto dal « programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità », in particolare linee di interventi 3 e 6.

0. 1. 17. 1. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Lorefice.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tali misure sono adottate previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e sono assicurate anche in vista del venir meno del sostegno familiare realizzando la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.

1. 17. Il Relatore.

All'emendamento 1.16 del relatore, aggiungere in fine le seguenti parole: , tenuto conto della Classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 « Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.

0. 1. 16. 1. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Lorefice.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge.

1. 16. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla Convenzione con le seguenti: dagli articoli 3 e 19 della Convenzione.

1. 5. *(nuova formulazione)* Baroni.

Al comma 1 sostituire le parole: fatta a New York il 13 marzo 2009, n. 18 con le seguenti: fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

1. 6. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 2, sostituire le parole: nonché delle altre persone con disabilità con le seguenti: non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

1. 2. *(nuova formulazione)* Argentin, Binetti.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tali misure sono adottate previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e sono assicurate anche in vista del venir meno del sostegno familiare realizzando la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.

1. 17. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge.

1. 16. Il Relatore.

ALLEGATO 4

5-04673 Binetti: Allontanamento dal nucleo familiare di bambini con disturbi dello spettro autistico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, si segnala che, in seno alla Comunità scientifica, è in corso un vivace dibattito sulla opportunità o meno di somministrare psicofarmaci ai minori, specie riguardo agli effetti avversi e iatrogeni di lungo periodo.

Una volta accertata la diagnosi, l'eventuale prescrizione di psicofarmaci, obbliga il Medico di Medicina Generale, il Pediatra di libera scelta, lo Psichiatra o il Neuropsichiatra infantile a fornire, in forma scritta e dettagliata, l'indicazione degli eventuali vantaggi ed esaurienti informazioni sui possibili effetti collaterali del farmaco e sui trattamenti alternativi. Una adeguata valutazione clinica, la modalità di appropriatezza della prescrizione ed il conseguente trattamento terapeutico con psicofarmaci, devono essere eseguiti da professionisti competenti in materia e previo consenso informato, così come ogni eventuale trattamento terapeutico.

È fatto divieto di somministrare psicofarmaci ai minori al di fuori delle indicazioni terapeutiche autorizzate.

Quanto alle procedure di consenso informato, queste sono codificate nel Codice di deontologia medica deliberato dal Consiglio della FNOMCeO, in data 16 dicembre 2006, ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, nella seduta del 23 gennaio 2007 (Capo IV – informazione e consenso).

Prima di iniziare la terapia con psicofarmaci è indispensabile concordare

con i genitori la periodicità dei controlli clinici. Tali controlli dovrebbero avere cadenza settimanale durante la fase di titolazione, mensile durante la fase di mantenimento. Ad ogni controllo clinico saranno valutati effetti terapeutici, segni vitali ed eventuali effetti indesiderati. Spetta al medico stabilire tempi e modalità di somministrazione.

Le Linee guida cliniche in uso nei Paesi europei raccomandano l'implementazione di percorsi terapeutici non farmacologici come soluzione di prima linea, basati su approcci psicosociali (interventi comportamentali, terapia cognitiva, terapia familiare, supporto per gli insegnanti), il cui scopo principale è quello di migliorare la vita di relazione del bambino/adolescente.

Per quanto riguarda i medicinali a base di risperidone, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha segnalato che essi appartengono alla categoria degli antipsicotici di seconda generazione o atipici, e sono stati approvati in formulazione orale (compresse e soluzione) e in soluzione iniettabile per via intramuscolare.

Le indicazioni terapeutiche e le informazioni sulle caratteristiche del prodotto, per tutti i medicinali contenenti il principio attivo risperidone sono state armonizzate negli Stati membri dell'Unione Europea nel 2008.

Le indicazioni attualmente autorizzate in Europa per i pazienti pediatrici, prevedono l'uso del risperidone nel trattamento sintomatico a breve termine (fino

a 6 settimane) dell'aggressività persistente nel disturbo della condotta, in bambini dall'età di 5 anni e adolescenti con funzionamento intellettuale al di sotto della media o con ritardo mentale, nei quali la gravità dei comportamenti aggressivi o di altri comportamenti dirompenti richieda un trattamento farmacologico.

Detto trattamento deve essere parte integrante di un programma terapeutico più completo, che comprenda un intervento psicosociale ed educativo.

Si raccomanda la prescrizione di risperidone da parte di specialisti in neurologia infantile ed in psichiatria infantile e adolescenziale, o da parte di medici esperti nel trattamento del disturbo della condotta in bambini e adolescenti.

Per quanto riguarda gli eventi avversi descritti, l'AIFA osserva che:

l'opistotono è segnalato nel paragrafo 4.8 - Effetti indesiderati - del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, come compreso nell'ambito della reazione avversa « distonia », riportata come evento comune (da $\geq 1/100$ a $< 1/10$);

l'enuresi è riportata nello stesso paragrafo fra le reazioni avverse segnalate, con frequenza ≥ 5 per cento nei pazienti pediatrici (da 5 a 17 anni), e con una frequenza almeno doppia rispetto a quella osservata negli studi clinici e negli adulti.

L'Istituto Superiore di Sanità sottolinea che, nella pratica clinica, l'utilizzo degli antipsicotici atipici in età pediatrica travalica spesso le indicazioni autorizzate.

In particolare, oltre alle indicazioni menzionate, è comune l'uso dei nuovi antipsicotici, come il risperidone, per il controllo di comportamenti impulsivi e aggressivi in corso di svariate condizioni, quali sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), disturbo ossessivo-compulsivo, ritardo mentale, disturbi della condotta, sindrome di Tourette e disturbi del comportamento alimentare.

Il risperidone viene anche utilizzato per il trattamento dei disturbi generalizzati dello sviluppo in età pediatrica. Tale categoria di disturbi comprende il disturbo autistico, la sindrome di Rett, il disturbo disintegrativo della fanciullezza, la sindrome di Asperger e il disturbo generalizzato dello sviluppo non altrimenti specificato.

Secondo le attuali Linee guida nazionali e internazionali dedicate al trattamento per i bambini e gli adolescenti con autismo, il ricorso al farmaco dovrebbe rappresentare una seconda linea terapeutica, considerando prima altre strade di intervento meno invasive, come le terapie comportamentali o cognitivo-comportamentali: dovrebbe essere aggiunto agli interventi non farmacologici nei casi in cui la gestione dell'irritabilità del bambino non sia altrimenti possibile.

Il consenso/assenso deve essere espresso a fronte di una informazione chiara ed esaustiva.

I pazienti che assumono risperidone e/o i loro familiari (a seconda dell'età del paziente), dovrebbero ricevere informazioni complete e chiare, sia sui possibili effetti collaterali associati al trattamento sia sul fatto che non sono disponibili, al momento, dati sull'efficacia e sulla sicurezza/tollerabilità del risperidone nel lungo termine.

Le informazioni sugli effetti collaterali associati al risperidone devono riguardare sia gli effetti collaterali descritti nella popolazione di bambini e adolescenti (incremento della prolattina, incremento ponderale, sedazione, effetti extrapiramidali e cardiovascolari) sia quelli descritti nella popolazione adulta, anche se non ancora rilevati nei bambini e negli adolescenti.

In linea di principio, l'allontanamento dalla famiglia e dalle figure di attaccamento e l'inserimento dei bambini in comunità, non ha effetti positivi sullo stato psicofisico di bambini con problemi relazionali e comportamentali quali quelli descritti nell'interrogazione in esame.

Per quanto riguarda gli interventi applicabili nel caso di bambini con disturbi dello spettro autistico, la linea guida 21 ha formulato raccomandazioni a favore del coinvolgimento della famiglia nei programmi di intervento (sia non farmaco-

logici che farmacologici), per il miglioramento della comunicazione sociale, la riduzione dei comportamenti problema, il miglioramento dell'interazione con il bambino e l'aumento del benessere emotivo.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	193
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	197
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere contrario del gruppo FI-PdL</i>)	199
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere contrario del gruppo M5S</i>)	201

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	195
5-04590 Vallascas: Sulla pesca del tonno rosso	195
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	203
5-01911 Lupo: Sulla filiera nazionale del legno	195
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	204

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni Arci Pesca FISA-Federazione italiana sport e ambiente, Federazione italiana pesca sportiva ed attività subacquee (FIPSAS), Sezione italiana della Federazione europea dei pescatori sportivi in mare (EFSA Italia) e Unione nazionale EnalCaccia pesca e tiro, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon, recanti interventi per il settore ittico	196
AVVERTENZA	196

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.20.

Documento di economia e finanza 2015.

Doc. LVII, n. 3 e allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del Documento.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 16 aprile scorso il relatore, onorevole Cova, ha introdotto la discussione. Ricorda altresì che la Commissione è chiamata a esprimere utilmente un parere sull'atto in esame entro la mattinata odierna.

Avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*) e che sia il gruppo FI-PdL e che il gruppo Movimento 5 stelle hanno presentato proposte di parere contrario, che sono in distribuzione (*vedi allegati 2 e 3*).

Paolo COVA (PD), *relatore*, nell'illustrare la proposta di parere (*vedi allegato 1*), fa presente che la parte premissiva sottolinea l'opportunità di proseguire nelle politiche volte alla valorizzazione del settore agricolo come indicato nel documento di economia e finanza.

Sottolinea quindi la rilevanza dell'osservazione inserita nel parere e relativa alla possibilità di ampliare il sistema di esenzioni dall'IMU riconoscendole ai terreni siti nelle aree svantaggiate, tenuto conto delle condizioni geografiche e socioeconomiche dei territori al fine di garantire una maggiore equità nell'applicazione del tributo, dando priorità ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE manifesta apprezzamento per la proposta di parere, con particolare riferimento alla valorizzazione delle agroenergie e della pesca e dell'acquacoltura.

La seduta, sospesa alle 13.30, è ripresa alle 13.35.

Luca SANI, *presidente*, dà atto della presenza della collega Venittelli, che non ha potuto registrare la sua presenza in seduta.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) ritiene che la strategia indicata dal Governo con il documento di economia e finanza sia del tutto insufficiente ad incidere in modo significativo sul settore agricolo e sul processo di riforma di cui necessita, anzi ritiene che alcuni interventi siano non solo lontani dall'essere adottati ma comportino anche enormi problematiche per il settore,

qual è il caso dell'IMU agricola, imposta ingiusta e iniqua.

Lamenta quindi la mancanza di iniziative su alcuni temi rilevanti per il settore agricolo tra i quali: la semplificazione e la riduzione del carico burocratico, il miglioramento della rete, l'accesso al credito agrario, la revisione dello spesometro per i produttori piccoli e medi, la indicazione, anche a livello europeo, dell'etichettatura di origine dei prodotti e dello stabilimento di produzione, la riforma degli enti vigilati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, il sostegno all'interprofessione, l'incentivazione del ricorso a strumenti di gestione del rischio, il sostegno ai produttori colpiti da danni provocati dalla fauna selvatica, la lotta alle infestazioni e altro.

Per i motivi suesposti preannuncia l'espressione di un voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Franco BORDO (SEL) fa presente che il documento di economia e finanza indica obiettivi assolutamente insoddisfacenti per il settore agricolo e della pesca, sottovalutando le conseguenze dell'applicazione dell'IMU agricola, che hanno effetto su imprese agricole di piccole e medie dimensioni e trascura il tema della ripresa economica per un settore molto importante per il paese. Per tali motivi preannuncia l'espressione di un voto contrario del suo gruppo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), ringrazia il relatore per la proposta di parere, ben articolata, che affronta i punti salienti del documento di economia e finanza e che, per la prima volta, offre un saldo positivo, rappresentato dal cosiddetto tesoretto, che ben potrà essere utilizzato per l'agricoltura e molti altri settori, per accelerare la crescita e far crescere la competitività.

Ricorda inoltre che altri settori, come il settore ittico, sono interessati dal Def e dalla sua azione complessiva che, nel momento in cui il Paese sta uscendo dalla fase di recessione, contribuirà ad un mi-

grioramento della congiuntura attraverso un'azione di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

Si è cioè dato il via a punti strategici finalizzato al sostegno del reddito agricolo, alla gestione delle emergenze e delle calamità naturali, al sostegno del *made in Italy* agroalimentare.

Ricorda inoltre che anche il Parlamento sta facendo la sua parte, attraverso l'approvazione di quattro provvedimenti sull'agricoltura sociale, gli agrumeti caratteristici, la biodiversità e il collegato agricolo.

Per i motivi suesposti preannuncia l'espressione di un voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Monica FAENZI (FI-PdL) nel premettere una valutazione complessivamente negativa sul documento di economia e finanza e sul suo destino vista anche la larga mancata applicazione delle linee programmatiche del precedente documento, e visti i provvedimenti negativi individuati per il comparto primario, come l'IMU agricola o le misure in materia di gasolio agricolo, pur apprezzando l'osservazione proposta dal relatore proprio in materia di IMU agricola, non può non rimarcare il carattere eccessivamente generico della sua formulazione, necessitando invece una formulazione più impegnativa e pregnante per il Governo.

Per tali motivi, pur auspicando che le linee espone nel documento di economia e finanza possano non rimanere sulla carta, preannuncia l'espressione di un voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione, formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 22 aprile 2015 — Presidenza del vicepresidente Luca SANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-04590 Vallasca: Sulla pesca del tonno rosso.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta e ribadisce quanto già espresso nell'atto di sindacato ispettivo relativamente alla penalizzazione subita dagli operatori della Toscana e della Liguria, e altri, che non possono usufruire della cosiddetta quota indivisa.

Coglie quindi l'occasione dell'interrogazione per rivolgere un apprezzamento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ai suoi uffici per aver ricevuto risposta ad interrogazioni a risposta scritta diversamente da quanto accaduto per numerose altre da lui rivolte ad altri Dicasteri.

5-01911 Lupo: Sulla filiera nazionale del legno.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Massimiliano BERNINI (M5S), cofirmatario dell'interrogazione, replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del Governo per diverse ragioni.

Nell'illustrare i motivi di rilevanza della silvicoltura, ricorda che si tratta di un settore dalle ampie potenzialità, essendo ampiamente sottoutilizzato e foriero di sviluppo, laddove opportunamente rilanciato. Ritiene quindi necessario che il Ministero, al di là del tavolo della filiera legno, si doti nuovamente di un apposito ufficio permanente di coordinamento e indirizzo in materia forestale. Fa presente tra l'altro che, a tale proposito, il suo gruppo ha depositato una proposta di risoluzione per impegnare il Governo a ricostituire un ufficio permanente per la silvicoltura presso il Ministero competente.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni Arci Pesca FISA-Federazione italiana sport e ambiente, Federazione italiana pesca sportiva ed attività subacquee (FIPSAS), Sezione italiana della Federazione europea dei pescatori sportivi in mare (EFSA Italia) e Unione nazionale EnalCaccia pesca e tiro, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon, recanti interventi per il settore ittico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014 – 31 dicembre 2015) elaborato dalle future presidenze italiana, lettone e lussemburghese (10948/1/14).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**Documento di economia e finanza 2015
(Doc. LVII, n. 3 e allegati).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura

esaminato, per quanto di competenza, il Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3 ed allegati);

considerato che il comparto agricolo rappresenta una leva strategica fondamentale per il potenziamento delle esportazioni e che, a tal fine, il Governo intende attuare entro l'anno il Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia (previsto dal decreto-legge n. 133 del 2014 e finanziato con la legge di stabilità 2015), finalizzato al sostegno delle imprese italiane (soprattutto PMI) che si rivolgono ai mercati esteri, comprese quelle del settore agroalimentare, che mostra un andamento delle esportazioni particolarmente favorevole e crescente;

preso atto che le politiche per il rilancio della competitività del settore agricolo e agroalimentare contenute nel documento di economia e finanza 2015 si muovono in sostanziale continuità con le azioni già avviate nel corso dell'anno scorso, con il decreto-legge n. 66 del 2014, e, in maggiore misura, nel decreto-legge n. 91 del 2014, ed attendono un completamento con l'approvazione del disegno di legge collegato alla decisione di bilancio, recante disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca, attualmente all'esame del Senato e con l'applicazione del programma nazionale per la pesca e l'acquacoltura;

considerato che il Piano nazionale delle riforme considera particolarmente rilevante il processo di semplificazione e sistemazione normativa del settore, che si sostanzia in una serie di interventi già approvati, quali la semplificazione e la riduzione degli adempimenti per le aziende relative alla gestione della PAC 2014-2020 e l'incorporazione di INEA nel CRA con l'Istituzione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, e che prevede l'approvazione di ulteriori provvedimenti, tra i quali, le proposte di legge (C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio) di riorganizzazione e semplificazione della disciplina della coltivazione della vite e produzione e commercio del vino sulle quali è attualmente impegnata la Commissione Agricoltura;

rilevato che nel Piano nazionale delle riforme si evidenzia l'importanza di procedere ad una celere implementazione delle politiche europee in materia di politica agricola comune e di sviluppo rurale; in particolare, per ciò che attiene allo sviluppo rurale, l'obiettivo evidenziato dal PNR è quello di dare avvio al Programma di Sviluppo Rurale nazionale (PSRN) relativo alla gestione del rischio in agricoltura (che prevede l'attivazione di risorse pubbliche, europee e statali, per complessivi 1.640 milioni nel periodo 2014-2020), con l'introduzione, in linea con quanto previsto dal Reg. UE 1305/2013, di nuove forme di mutualità per la stabilizzazione del reddito e per fronteggiare le emergenze climatiche;

considerato, ancora, che ulteriori misure, annunciate come urgenti nel PNR, sono strettamente connesse alla necessità di dare sostegno a settori non più assoggettati a specifica regolamentazione a livello europeo, come il settore lattiero-caseario, che necessitano di un rilancio di competitività;

considerato, infine, la particolare rilevanza che assume il ripristino delle agevolazioni fiscali in tema di acquisto dei terreni agricoli;

ritenuto, altresì, di poter concordare sull'opportunità di proseguire nelle politiche volte a:

sostenere le imprese agricole condotte dai giovani;

assicurare la corretta informazione del consumatore, attraverso chiare informazioni in etichetta;

rafforzare lo strumento dei contratti di filiera;

promuovere politiche di sostegno alle imprese agroalimentari con efficaci strumenti finanziari e creditizi ed avviare misure per l'attivazione di nuovi canali commerciali;

salvaguardare la biodiversità delle specie e razze di interesse zootecnico anche a rischio di estinzione;

valorizzare l'apporto decisivo del settore agricolo alla sostenibilità ambientale dell'economia italiana, attraverso l'assorbimento del carbonio, la difesa idrogeologica nei territori di montagna, la riduzione del consumo energetico e lo sviluppo delle produzioni agroenergetiche

di origine zootecnica o da sottoprodotti e la efficiente gestione del suolo agricolo;

investire sull'innovazione e quindi, sul settore della ricerca, proseguendo nell'utilizzare la leva fiscale del credito di imposta per l'occupazione di giovani ricercatori, lo sviluppo di nuovi prodotti e la cooperazione di filiera;

favorire lo sviluppo della banda larga nei territori agricoli facilitando forme di *e-commerce* dei prodotti agroalimentari con la conferma del credito di imposta previsto;

ridurre l'impermeabilizzazione del suolo agricolo;

favorire politiche per lo sviluppo dell'agricoltura multifunzionale, comprendendo anche le nuove forme di agricoltura sociale;

rafforzare le strutture deputate alla difesa fitosanitaria delle nostre produzioni, in particolare potenziando i controlli alle frontiere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti la possibilità di ampliare il sistema di esenzioni dall'IMU, riconoscendo le stesse ai terreni siti nelle aree svantaggiate, tenendo in conto le condizioni geografiche e socioeconomiche dei territori al fine di garantire una maggiore equità nell'applicazione del tributo, dando priorità ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.

ALLEGATO 2

**Documento di economia e finanza 2015
(Doc. LVII, n. 3 e allegati).****PROPOSTA DI PARERE CONTRARIO DEL GRUPPO FI-PdL**

La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3 e allegati);

premessi che:

le prospettive di miglioramento del quadro economico nazionale nonostante le ottimistiche valutazioni del Governo, permangono fragili e lente, sia a causa del continuo aumento del debito pubblico e della pressione fiscale, che anche e soprattutto, dalle difficoltà nell'innestare un processo virtuoso in grado di stimolare la domanda interna, la crescita e l'aumento duraturo dell'occupazione;

in tale ambito, il Documento di economia e finanza 2015, che traccia gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo, (all'interno della Strategia Europa 2020), sebbene evidenzia uno scenario d'indirizzo del Governo meramente previsionale, volto a sostenere la ripresa economica, evitando aumenti del prelievo fiscale e allo stesso tempo rilanciare gli investimenti, in realtà attraverso i dati numerici indicati, conferma un quadro tendenziale pressoché debole ed astratto;

nel quadro delle misure attribuite al settore agricolo, il Documento si contraddistingue negativamente, anche in questa occasione, per una sempre più ridotta visuale degli interventi prefigurati

dal Governo nel settore agricolo, nonché sulla effettiva realizzabilità delle stesse finalità enunciate in esso;

a tal fine, il medesimo Documento programmatico, sulla base del quale sarà estesa la prossima legge di stabilità per il 2016, tra le misure d'intervento, contenute all'interno del Programma nazionale di riforma (PNR), non include un segmento dimensionale fondamentale per l'economia nazionale quale quello delle piccole e medie aziende agricole che da anni chiedono interventi strutturali sul reddito agricolo, sulla sburocratizzazione del settore; sull'ammodernamento della filiera agroalimentare e sul riequilibrio dei rapporti tra le fasi della produzione e quelle della distribuzione e commercializzazione;

appaiono altresì contraddittorie quanto d'improbabile realizzazione, le azioni contenute all'interno del Programma nazionale di riforma (PNR), ed in particolare quelle previste al capitolo 13, che contemplan linee d'intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare, in quanto se da un lato, si segnala un quadro di misure finalizzate alla crescita, allo sviluppo e alla competitività: dalla semplificazione dei documenti contabili per le aziende agricole, alle iniziative per favorire l'ingresso delle nuove generazioni nel settore e al rafforzamento degli interventi d'identificazione dei prodotti italiani e della provenienza certificata; dall'altro si riscontrano costanti difficoltà nell'attuazione delle suindicate misure in quanto:

a) un quarto dell'ammontare dei fondi agricoli comunitari (PAC) è utiliz-

zato per garantire i danni aziendali causati da calamità e dissesto idrogeologico, che sono risultati pari a circa 1 miliardo di euro nel 2014;

b) il 43-45 per cento in media del reddito imponibile ai fini IRPEF delle aziende agricole è utilizzato per pagare l'IMU sui terreni;

c) il numero degli adempimenti burocratici, amministrativi e fiscali, permane ancora troppo elevato e la mancata riduzione in agricoltura del cuneo fiscale accresce le difficoltà economiche e occupazionali del comparto;

d) la riduzione di un ulteriore 8 per cento del contingente agevolato di gasolio per uso agricolo, decurtato negli ultimi 3 anni del 23 per cento e le persistenti difficoltà di accesso al credito all'imprenditorialità rurale, (nonostante i contributi provenienti dalla Politica Agricola Comunitaria, fondamentali ma insufficienti per favorire gli investimenti riguardanti l'ammodernamento aziendale), delineano uno scenario ancora complesso e pesante per l'economia agricola e agroalimentare italiana;

ai suesposti rilievi critici che rappresentano soltanto una parte degli aspetti tuttora problematici che affliggono il comparto, il Documento (che non indica nel

concreto le misure di attuazione per l'agricoltura), risulta insufficiente anche nell'ambito della sostenibilità dell'attività agricola connessa all'intersettorialità con le attività turistiche e di salvaguardia ambientale, oltre che scarsamente incisivo nell'attività di tutela del *made in Italy* nell'agroalimentare e al contrasto delle frodi;

in definitiva, il Documento di programmazione della politica economica e di bilancio per il 2015, nell'ambito delle parti concernenti il settore agricolo e agroalimentare, delinea un quadro di obiettivi programmatici e d'indirizzo, decisamente modesto sul piano dell'effettivo compimento di quanto enunciato, composto da semplici dati numerici potenziali (a cui non corrispondono nel corso degli anni successivi realtà tangibili di crescita e di sviluppo) e, a tal fine, non considera l'impatto negativo derivante dall'applicazione dell'IMU sui terreni agricoli, i cui effetti negativi e distorsivi, graveranno sull'intera economia agricola e sul tessuto delle imprese di piccola e media dimensione, allontanando anche per il 2015, il consolidamento della ripresa economica per un settore vitale per il prodotto interno lordo,

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 3

**Documento di economia e finanza 2015
(Doc. LVII, n. 3 e allegati).****PROPOSTA DI PARERE CONTRARIO DEL GRUPPO M5S**

La XIII Commissione Agricoltura, esaminato, per quanto di competenza, il Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3 ed allegati);

premessi che:

la strategia delineata dal Governo nel Documento di economia e finanza per il 2015 con riferimento al comparto primario appare del tutto insufficiente ad incidere in modo significativo sul processo di riforma di cui necessita il settore. L'aumento continuo dei costi di produzione, la riduzione dei prezzi delle materie prime agricole, le conseguenze del cambiamento climatico in atto, la concorrenza sleale, la contraffazione e l'aumento della tassazione sono le criticità più evidenti per le aziende agricole e della pesca;

alcuni interventi previsti dal disegno di legge recante « disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole, del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica 2014) » sono ancora lontani dall'essere adottati posto che il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica 2014, è ancora all'esame del Senato;

l'elevata pressione fiscale sui terreni ed immobili rurali frena la crescita di un settore che oltre all'aumento dei costi di produzione (non solo energetici ma anche quelli imposti dall'adeguamento ai sempre più pressanti obblighi connessi alla sostenibilità ambientale) deve fronteggiare la stretta creditizia e la riduzione dei prezzi delle materie prime con conse-

guenze estremamente penalizzanti per i redditi degli agricoltori. È quindi indispensabile operare una revisione della fiscalità rurale e, in particolare, procedere con urgenza alla soppressione dell'imposta municipale propria IMU sui terreni agricoli posto che, tale tassazione, oltreché iniqua con riferimento ai criteri di esenzione è del tutto inopportuna nei confronti di milioni di agricoltori italiani che con rese sempre meno redditizie a causa della crisi economica continuano a lavorare la terra e contribuiscono a produrre una parte considerevole di Pil nazionale;

come noto, i settori dell'agricoltura e della pesca risultano interessati solo in via marginale dagli interventi a favore delle attività produttive normalmente varati. Al fine di rilanciare il settore si richiedono azioni strutturali integrate miranti a introdurre adeguate misure di semplificazione e sburocratizzazione, a riordinare il sistema dei controlli, a ridurre i termini dei procedimenti amministrativi, a potenziare i servizi di rete nelle aree rurali, a rafforzare i canali di penetrazione commerciale all'estero;

in materia di semplificazione e riduzione degli adempimenti burocratici è quanto mai opportuno procedere ad una revisione complessiva del cosiddetto « spesometro » relativo ai produttori agricoli che realizzano un volume d'affari non superiore a 7 mila euro annui e che sono soggetti all'obbligo delle comunicazioni rilevanti ai fini IVA. Tale prescrizione è contraddittoria nella misura in cui una categoria di soggetti che non è tenuta per legge a registrare le operazioni IVA è

obbligata tuttavia a comunicare le operazioni rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale;

nell'attuale fase economica, risulta inoltre cruciale, per le imprese agroalimentari, ricercare un incremento dei ricavi sui mercati, specialmente internazionali, e quindi superare i fattori di debolezza che tradizionalmente le caratterizzano in tale azione (dimensioni inadeguate, inadeguatezza finanziaria, frammentazione, insufficiente aggregazione dell'offerta, inesistenza di canali commerciali e di distribuzione capaci di veicolare le produzioni nazionali all'estero); non si ravvisano a tale proposito interventi significativi del Governo volti a facilitare l'accesso al credito da parte delle aziende del comparto primario né si registrano risultati significativi con riferimento alle azioni intraprese in sede comunitaria per favorire l'evoluzione della normativa europea in materia di etichettatura d'origine (unico strumento in grado di contrastare la contraffazione e l'*italian sounding* che costano miliardi di euro l'anno alla nostra economia);

con riferimento alla politica agricola comune e alla politica comune della pesca è necessario che l'Amministrazione competente provveda ad adottare nel più breve tempo possibile le norme attuative nazionali secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari e con particolare attenzione ad evitare complicazioni burocratiche e procedurali a carico degli operatori del settore. Al medesimo fine risulta altresì urgente la razionalizzazione e la riforma complessiva degli enti partecipati dal ministero delle politiche agricole, ali-

mentari e forestali, in particolare dell'organismo pagatore AGEA;

come previsto dalla riforma comunitaria, il sostegno allo sviluppo dell'interprofessione, segnatamente in alcuni settori, e l'incentivazione al ricorso a strumenti di gestione del rischio devono costituire punti programmatici fondamentali dell'azione di governo;

al fine di gestire la liberalizzazione che segue la cessazione del regime delle quote è indispensabile assicurare il più ampio sostegno al settore lattiero caseario anche attraverso l'introduzione dell'obbligo di indicare in etichetta il luogo dello stabilimento di produzione e confezionamento, la promozione dell'interprofessione e l'applicazione dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 relativo ai contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari;

in considerazione dei continui danni agricoli provocati dalla fauna selvatica, la cui entità è da considerare una vera e propria emergenza, non si ravvisano interventi significativi volti ad assicurare risorse aggiuntive alla legge n. 157 del 1992;

la gestione delle fitopatie e delle infestazioni che hanno colpito importanti produzioni nazionali quali la cinipide del castagno, la *Xylella fastidiosa* e la mosca dell'olio è apparsa estremamente critica e i ritardi con cui sono stati avviati i dovuti interventi stanno provocando danni irreversibili ad alcuni comparti eccellenti del nostro agroalimentare nazionale quali quello olivicolo-oleario,

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-04590 Vallascas: Sulla pesca del tonno rosso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ritengo opportuno ricordare che la ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso e dei criteri relativi all'individuazione della cosiddetta « quota indivisa », sono di stretta competenza dell'Amministrazione centrale cui spetta il controllo delle relative attività di prelievo, in virtù del principio di unitarietà della gestione delle risorse.

Queste ultime, come noto, non possono eccedere il quantitativo annualmente assegnato dall'Unione europea all'Italia, in ossequio alla pertinente normativa europea ed internazionale.

All'interno del limite massimo di cattura consentito, con decreto del Ministro, viene fissata annualmente su base nazionale la cosiddetta « quota indivisa ».

L'individuazione di tale quota ha la funzione di assicurare adeguata copertura sia alle catture accessorie, ovvero quelle realizzate da unità da pesca non espressamente autorizzate alla cattura del tonno rosso, sia alle catture illecite che sono oggetto di sequestro da parte dei preposti organi territoriali di controllo.

Alla luce di tali premesse, risulta evidente l'impossibilità di ripartire la cosiddetta « quota indivisa » su base regionale anziché nazionale. Quest'ultima, infatti, è sempre stata fissata a livello nazionale proprio per consentire un immediato controllo del livello delle catture accessorie.

Nel caso in cui, invece, si dovesse pensare di ripartire la citata quota su base regionale, l'efficacia di tali controlli risulterebbe fortemente compromessa in ragione delle rilevanti difficoltà che si verrebbero a creare nello svolgimento dell'attività di monitoraggio.

Evidenzio che con l'elaborazione del nuovo piano pluriennale previsto dal paragrafo 5 della Raccomandazione ICCAT 14-04, l'incremento del contingente nazionale di cattura interesserà, in misura proporzionale, anche la predetta quota indivisa.

Faccio infine presente che proprio la scorsa settimana abbiamo firmato il decreto che fissa i criteri per la campagna di pesca del tonno rosso. Il testo prevede, tra l'altro, che le necessità delle attività di pesca effettuate con attrezzi come i palangari, siano favorite attraverso un meccanismo di flessibilità particolarmente innovativo.

Grazie ad una fissazione triennale del totale ammissibile di cattura da parte dell'ICCAT abbiamo potuto lavorare ad una programmazione di pesca con maggiore prospettiva.

In un contesto normativo molto rigido e con pochi spazi di manovra, la nostra attenzione è andata soprattutto alle piccole realtà di pesca scarsamente selettive che hanno bisogno di maggiore flessibilità.

ALLEGATO 5

Interrogazione 5-01911 Lupo: Sulla filiera nazionale del legno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il nostro patrimonio forestale rappresenta un valore non solo economico, ma ambientale, paesaggistico e identitario, spesso legato anche alla cultura della montagna. Proprio per la sua tutela, dopo anni in cui non era stato organizzato un lavoro di concerto, è stato messo a punto da Governo e regioni un Piano per la valorizzazione e la gestione dei boschi con risorse per 1,8 miliardi di euro fino al 2020.

Il Ministero ha attuato questa politica consapevole delle necessità del settore forestale nazionale, rese evidenti anche dagli impegni sottoscritti in tema di lotta al cambiamento climatico, salvaguardia ambientale, lotta alla raccolta ed al commercio illegale di legname e alle conseguenti ricadute ecologiche, occupazionali ed economiche, sia sulla tutela dei territori, sia sui produttori e gli operatori della filiera.

Il prossimo passo sarà nella direzione della semplificazione della normativa per la gestione delle foreste. Sappiamo che la salvaguardia del territorio boschivo, che in Italia si estende su 11 milioni di ettari, è funzionale a una corretta gestione del suolo contro il dissesto idrogeologico. Vogliamo passare dalla fase della gestione dell'emergenza a quella della prevenzione, anche attraverso una cura attenta dei boschi.

L'opera di manutenzione e pulizia delle nostre foreste e dei torrenti riveste quindi una notevole importanza. In quest'ottica, la gestione forestale è uno strumento per prevenire il rischio idrogeologico e gli incendi, nonché in prospettiva deve promuovere la valorizzazione economica del bosco. Particolare attenzione viene infatti

rivolta a promuovere il coinvolgimento dei proprietari nella gestione forestale (il 65 per cento della proprietà è privata), riconoscendo i servizi ecosistemici, e quindi anche le azioni contro il dissesto idrogeologico, generati dalle azioni e dagli interventi di gestione, individuando e definendo pertanto strumenti idonei a premiare le buone prassi e i comportamenti virtuosi.

Al riguardo, la legge n. 116 del 2014 ha previsto inoltre che, a partire dalla programmazione 2015, il 20 per cento almeno delle risorse siano destinate alle regioni per la realizzazione degli interventi « integrati » di mitigazione del dissesto idrogeologico, che dovranno essere in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico, il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua, la tutela degli ecosistemi e della biodiversità.

Ricordo che nel corso del 2013, con il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, l'Agea e l'ISPRA, sono state redatte le « Linee guida per la valutazione del dissesto idrogeologico e la sua mitigazione » attraverso misure e interventi in campo agricolo e forestale. Lo scopo è di suggerire indirizzi e metodologie che consentono l'individuazione, su tutto il territorio nazionale, delle aree prioritarie di intervento e delle misure più idonee per la mitigazione del dissesto idrogeologico in campo agricolo e forestale.

Sempre con il Ministero dell'ambiente, è stata proposta un'iniziativa legislativa volta al contenimento del consumo del suolo, oggi all'esame delle Commissioni congiunte agricoltura e ambiente territorio e lavori pubblici, che detta principi fon-

damentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente. L'approvazione da parte del Parlamento di questa legge è urgente e necessaria.

Sul fronte delle importazioni abbiamo scelto di valorizzare la sostenibilità della produzione e la legalità e tracciabilità delle transazioni commerciali. Per questo abbiamo attuato, dopo anni di stallo, la

norma per il divieto di importazione di legno illegale dall'estero.

Per la promozione del settore, infine, con decreto ministeriale del 14 dicembre 2012 è stato istituito il *Tavolo della filiera legno* con il compito di coordinare le diverse componenti della *filiera foresta-legno ed energia* nonché le diverse politiche di settore nazionali e regionali, in linea con la strategia nazionale di settore definita dal Programma-quadro per il settore forestale (PQSF) e gli impegni sottoscritti a livello internazionale ed europeo.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	206
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	215
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	207
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	217

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Atto n. 154 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	207
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	211
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	214

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega agli affari europei, Sandro Gozi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	214
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.30.

Documento di economia e finanza 2015.

Doc. LVII, n. 3.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 aprile 2015.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), che ha provveduto a trasmettere nella giornata di ieri a tutti i colleghi della Commissione, e sul quale non ha ricevuto alcuna osservazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.

C. 2722 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 aprile 2015.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, richiama il dibattito svoltosi nella seduta dello scorso 15 aprile, al fine di precisare, con riferimento alle questioni richiamate in quella sede dalla collega Schirò, che il tema degli organismi di certificazione è già disciplinato all'articolo 10 del Codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005), e non è oggetto di modifica da parte del disegno di legge di delega in esame.

Quanto alle aree di quarantena, si tratta di materia non inclusa nel citato Codice in quanto afferisce alla organizzazione dei porti marittimi e delle relative norme sanitarie più che alla disciplina delle attività e delle caratteristiche delle imbarcazioni da diporto, su cui è centrato il provvedimento.

Ha invece ritenuto opportuno richiamare nel parere le iniziative europee in materia di turismo costiero e marittimo, segnalate dalla collega, così come ulteriori questioni emerse nel corso del dibattito.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Atto n. 154.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo oggi in esame, che la XIV Commissione valuta ai fini del parere da rendere al Governo, è volto a dare attuazione alla direttiva 2012/18/UE, cosiddetta « Seveso III », che sostituirà integralmente, a partire dal 1° giugno 2015, le vigenti direttive 96/82/CE e 2003/105/CE.

Rammenta in proposito che la cosiddetta normativa « Seveso » (che prende il nome dall'incidente avvenuto nell'impianto ICMESA, nei pressi del Comune di Seveso, nel luglio 1976) risale al 1982, quando fu adottata la direttiva 82/501/CEE, che ha obbligato i gestori di stabilimenti che rientravano nel suo campo di applicazione a definire una strategia di prevenzione degli incidenti gravi connessi con determinate sostanze pericolose e a dotarsi dei relativi strumenti di attuazione.

Successivamente sono state adottate le direttive 96/82/CE (c.d. « Seveso II »), recepita in Italia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e la direttiva 2003/105/CE, recepita con il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, che ha apportato una serie di modifiche al D.Lgs. 334/1999.

Il testo vigente del D.Lgs. 334/1999 rappresenta dunque la normativa nazionale di riferimento in materia.

Lo Schema di decreto è emanato sulla base della delega conferita al Governo dalla legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di

delegazione europea 2013), che all'allegato B include appunto la citata direttiva.

L'articolo 1 enuncia le finalità dello schema in esame, individuate (in linea con il disposto della direttiva), nella prevenzione degli incidenti industriali rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e nella limitazione delle conseguenze, derivanti dagli stessi, per la salute umana e per l'ambiente.

Nel definire il campo di applicazione del provvedimento, l'articolo 2 sostituisce il corrispondente articolo 2 del D.Lgs. 334/1999, al fine di tenere conto del testo dell'articolo 2 della direttiva. Si fa rinvio, tra l'altro, alla nuova e articolata definizione di « stabilimento » introdotta dal successivo articolo 3, e si specifica che il provvedimento si applica anche agli impianti di stoccaggio sotterraneo di gas.

L'articolo 3 riproduce integralmente tutte le definizioni previste dall'articolo 3 della direttiva. Rispetto alla normativa vigente lo schema in esame introduce la distinzione tra stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore. Tale distinzione è funzionale al riparto di competenze operato nel capo II (artt. 5-11), nonché all'individuazione degli adempimenti da espletare.

Vengono introdotte, sempre in linea con quanto previsto dalla direttiva, le definizioni di « nuovo stabilimento », « stabilimento preesistente » e « altro stabilimento », categorie cui si applica una differente tempistica in relazione agli adempimenti previsti a carico del gestore.

L'articolo 4 recepisce il corrispondente articolo 4 della direttiva che introduce una procedura valutativa finalizzata a stabilire l'impossibilità pratica che una sostanza pericolosa possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili. Si affida al Ministero dell'ambiente il compito di effettuare l'istruttoria sui pericoli connessi ad una determinata sostanza, su proposta del gestore o di altro soggetto interessato; qualora a seguito dell'istruttoria effettuata il Ministero ritenga che la sostanza non presenti un rischio di incidente rilevante (RIR), è tenuto a darne

comunicazione alla Commissione europea, la quale potrà presentare una proposta legislativa per escludere la sostanza pericolosa interessata dall'ambito di applicazione della direttiva.

Il capo II « Competenze » (artt. da 5 a 11) definisce l'assetto delle competenze ed assegna le relative funzioni in materia.

Considerato che il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative alle attività a rischio di incidente rilevante, previsto dall'articolo 72 del D.Lgs. 112/1998, non si è ancora realizzato e che tali funzioni sono state esercitate sino ad oggi in via transitoria dallo Stato, lo schema di decreto conferma l'assetto delle competenze previsto dal decreto legislativo n. 334/1999, ed attribuisce, fino all'avvenuto trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all'articolo 72, al Ministero dell'interno (tramite i Comitati tecnici regionali – CTR) le funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore (vale a dire quelli per i quali l'articolo 8 del decreto legislativo n. 334/1999 impone la redazione del rapporto di sicurezza), nonché (tramite il prefetto competente per territorio) quelle riguardanti la pianificazione di emergenza esterna degli stabilimenti, e alle regioni le funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore, già previste all'articolo 25, comma, 2, dello stesso decreto n. 334/1999.

Una novità rispetto alle previsioni del decreto legislativo 334/1999 è invece rappresentata dal rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento attribuito al Ministero dell'Ambiente, soprattutto attraverso l'istituzione, presso il medesimo Ministero, di un « Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale » della normativa introdotta dallo schema in esame, composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali interessate, e dagli organi tecnici.

L'articolo 5 elenca e definisce le funzioni di indirizzo e coordinamento nazionale, nonché di informazione alla Commissione europea ed agli altri Stati Membri, attribuite al Ministero dell'ambiente in

materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

L'articolo 6 affida al Ministero dell'interno la funzione di istituire, nell'ambito di ciascuna regione, un Comitato Tecnico Regionale (CTR), secondo le modalità stabilite all'articolo 10. Un'altra importante funzione affidata al Ministero è quella di predisporre, in collaborazione con l'ISPRA, il piano delle ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, per gli stabilimenti RIR di soglia superiore.

Se a livello nazionale le funzioni sono attribuite ai Ministeri dell'ambiente e dell'interno, a livello regionale gli articoli 6 e 7 prevedono il riparto di competenze tra il Comitato Tecnico Regionale (autorità competente per gli stabilimenti RIR di soglia superiore) e la regione, o l'organismo da essa designato (autorità competente per gli stabilimenti RIR di soglia inferiore).

L'assetto delle competenze è completato dall'articolo 9, che consente ai Ministeri competenti in materia di normativa « Seveso » di avvalersi, in relazione alle specifiche competenze, di una serie di soggetti identificati come « Organi tecnici nazionali » (ISPRA, INAIL, Istituto superiore di sanità e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) e dall'articolo 11, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un nuovo organismo, non previsto dalla normativa vigente. Si tratta di un « Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale » che, secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, recepisce la disposizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, che stabilisce che gli Stati membri, qualora designino più di una autorità competente, provvedono affinché le procedure relative allo svolgimento dei rispettivi compiti siano pienamente coordinate. Segnalo che tale organismo ricalca l'analoga struttura istituita, sempre presso il Ministero dell'Ambiente, dall'articolo 29-*quinquies* del D.Lgs. 152/2006 in materia di autorizzazione integrata ambientale.

L'articolo 12, che recepisce le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva, impone

al gestore, in via generale, di adottare tutte le misure necessarie a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze, e di dimostrare alle competenti autorità, specie in occasione di controlli ed ispezioni, l'effettivo adempimento delle disposizioni dello schema in esame.

L'articolo 13 che recepisce, integrandole, le disposizioni dell'articolo 7 della direttiva, prevede, in capo al gestore dello stabilimento RIR, l'obbligo di trasmettere una notifica redatta secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo.

L'articolo 14, che recepisce l'articolo 8 della direttiva, impone al gestore l'obbligo:

di redigere il documento relativo alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti secondo le linee guida definite dall'allegato B;

di allegare al citato documento anche il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza (SGS), il cui fine è quello di assicurare un idoneo livello di protezione, indicare gli obiettivi generali, i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché garantire l'impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

L'articolo 15, in recepimento dell'articolo 10 della direttiva, confermando nella sostanza quanto previsto dalla legislazione vigente, prevede l'obbligo di redazione del rapporto di sicurezza per gli stabilimenti RIR di soglia superiore, e indica gli obiettivi cui il rapporto di sicurezza deve mirare nonché il contenuto informativo del rapporto di sicurezza.

L'articolo 16 riproduce la norma dettata dall'articolo 9 del D.Lgs. 334/1999 che disciplina gli adempimenti necessari per poter avviare i lavori di costruzione di un nuovo stabilimento RIR di soglia superiore.

L'articolo 17 invece, in recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva, disciplina le procedure (e i relativi tempi di espletamento) che l'autorità competente (vale a dire il CTR) deve seguire per la valutazione dei rapporti di sicurezza.

L'articolo 18 applica le disposizioni dell'articolo 11 della direttiva 2012/18/UE; a tale scopo si stabilisce che il gestore è tenuto a riesaminare la notifica, il documento di politica di prevenzione, il sistema di gestione della sicurezza ed il rapporto di sicurezza, per ogni modifica effettuata, non soltanto allo stabilimento, ma anche all'impianto, al deposito al processo o alle sostanze pericolose.

L'articolo 19 stabilisce che il CTR (autorità competente per gli stabilimenti di soglia superiore) individua gli stabilimenti per i quali il rischio di un incidente rilevante risulti più elevato a causa della posizione geografica, con particolare riferimento alla possibile vicinanza ad altri stabilimenti industriali (cd. «*effetto domino*»).

L'articolo 20 recepisce l'articolo 12 della direttiva 2012/18/UE, nella parte attinente ai piani di emergenza interna.

L'articolo 21 conferma la scelta di innalzare il livello regolatorio, rispetto a quanto richiesto dalle direttive europee, già effettuata con il decreto legislativo n. 238/2005: pertanto, i *piani di emergenza esterna* (PEE) vanno predisposti anche per gli stabilimenti di soglia inferiore.

L'articolo 22 recepisce le disposizioni di cui all'articolo 13 della direttiva e del loro innesto sulla disciplina nazionale previgente, in materia di requisiti minimi di sicurezza per il controllo dell'urbanizzazione, della destinazione e utilizzazione dei suoli, affinché si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze.

L'articolo 23 è volto a disciplinare le informazioni al pubblico e l'accesso all'informazione. Si recepisce quanto stabilito dagli articoli 14 e 22 della direttiva, relativi all'informazione al pubblico e all'accesso alle informazioni ed alla tutela della riservatezza.

L'articolo 24 disciplina la consultazione pubblica e la partecipazione al processo decisionale.

Gli articoli 25 e 26 disciplinano rispettivamente le misure da adottare in caso di accadimento di incidente rilevante e le

informazioni sull'incidente rilevante, recependo le disposizioni dell'articolo 16 e 18 della direttiva.

L'articolo 27, che recepisce l'articolo 20 della direttiva, disciplina il sistema di ispezioni per il controllo del pericolo di incidente rilevante negli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore, innovando la vigente disciplina.

Il quadro sanzionatorio delineato dallo schema di decreto legislativo ricalca sostanzialmente quanto previsto attualmente dall'articolo 27 del d.lgs. n. 334 del 1999, e punisce dunque a titolo di contravvenzione la violazione degli obblighi di prevenzione, con una essenziale differenza: se la normativa vigente prevede la pena dell'arresto, l'articolo 28 punisce le medesime condotte con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, consentendo così l'applicazione dell'istituto dell'oblazione.

Oltre alla previsione di pene alternative (arresto o ammenda), lo schema si differenzia rispetto al quadro vigente per l'esclusione della possibilità, per le sanzioni amministrative pecuniarie, di accedere al pagamento in misura ridotta.

Viene invece confermato quanto attualmente previsto dal comma 4 dell'articolo 27 del d.lgs. 334/1999, ovvero che in caso di inadempimento degli obblighi di prevenzione, fatta salva la responsabilità penale, l'autorità competente diffida il gestore ad adottare le misure richieste dandogli un termine di massimo 60 giorni per provvedere. In mancanza, l'autorità può ordinare la sospensione delle attività (massimo 6 mesi) e, da ultimo, anche la chiusura dello stabilimento.

L'articolo 29 stabilisce che dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 30 reca disposizioni sulle tariffe per le istruttorie tecniche previste. In particolare, si provvede, con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità di cui all'Allegato I. Le tariffe devono coprire il costo effettivo del servizio reso e sono aggiornate, almeno ogni tre anni.

L'articolo 31 reca la disciplina sulla prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore.

L'articolo 32 reca le norme finali e transitorie.

L'articolo 33 reca l'elenco dei riferimenti normativi applicabili e delle norme abrogate.

Gli allegati numerici (1-6) recepiscono i corrispondenti allegati I-VI della direttiva e gli ulteriori allegati letterali (A-M) sono volti alla regolamentazione di aspetti specifici.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Atto n. 155

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, rileva che lo schema di decreto in esame apporta una serie di modifiche ed integrazioni alla disciplina vigente in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (*Emission Trading System* – ETS), che sono volte a:

adeguare le definizioni della disciplina nazionale alla disciplina europea;

chiarire l'ambito di applicazione della disciplina medesima;

intervenire sull'assetto del Comitato ETS allo scopo di garantire una maggiore efficienza nel processo decisionale;

disciplinare compiutamente il sistema sanzionatorio;

integrare specifici aspetti delle procedure di restituzione delle quote di emissioni di biossido di carbonio;

apportare le modifiche necessarie a conformarsi ai rilievi sollevati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 6400/14/CLIM.

Segnala al riguardo che, con riferimento al settore del trasporto aereo, per verificare la conformità della normativa italiana alla direttiva 2008/101/UE, che reca norme per l'inclusione delle attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra (ETS), recepita dal decreto legislativo n. 30/2013, la Commissione europea ha avviato, il 10 aprile 2014, la procedura precontenziosa EU Pilot 6400/14/CLIM.

A seguito dello scambio di lettere tra la Commissione e le autorità italiane (in particolare, alla prima richiesta di chiarimento del 10 aprile, le autorità italiane hanno risposto il 7 luglio 2014), le questioni rimaste da chiarire sono state elencate dalla Commissione europea con la lettera del 12 novembre 2014. Esse riguardano, in particolare, i seguenti punti:

l'utilizzo dei crediti CER ed ERUS prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici (articolo 11-*bis* della direttiva): la norma di recepimento (articolo 29 del decreto legislativo) non determina i tipi di credito che possono essere utilizzati nell'ambito del sistema EU ETS dopo il 2013, ai fini dell'obbligo di restituzione delle quote per il periodo 2013-2020;

l'attività di progetto (articolo 11-*ter* della direttiva): a parere della Commissione, l'Italia non avrebbe recepito l'estensione alle attività di trasporto aereo del divieto di rilascio di crediti internazionali per le riduzioni delle emissioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva;

lo Stato membro di riferimento (articolo 18-bis della direttiva): la normativa italiana restringe il campo di applicazione della normativa nazionale agli operatori aerei amministrati dall'Italia. Il richiamo da parte dell'Italia all'individuazione dello Stato membro di riferimento per ciascun operatore aereo ad opera della Commissione non sarebbe pertinente in quanto l'inserimento nel sistema comunitario è collegato all'esercizio di un'attività di trasporto aereo e non è soggetto all'inserimento nell'elenco degli operatori aerei pubblicato dalla Commissione. Di conseguenza, il campo di applicazione della legislazione nazionale non deve essere circoscritto agli operatori aerei che figurano nell'elenco della Commissione in un determinato anno. Alla luce di ciò, ad avviso della Commissione, dovrebbe essere modificata anche la definizione data dalla normativa italiana di operatore aereo, per allinearla a quella della direttiva.

Nella relazione darà conto sinteticamente delle modifiche che lo schema di decreto apporta al decreto legislativo n. 30/2013, che contiene la disciplina nazionale di recepimento del sistema europeo di scambio di quote d'emissione (*EU Emission Trading System – EU ETS*), le cui norme sono contenute principalmente nella direttiva 2003/87/UE (come modificata dalla direttiva 2008/101/UE e 2009/29/UE).

Anche alla luce della tecnicità delle disposizioni in esame, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per una analisi puntuale.

L'articolo 1, comma 1, modifica le definizioni di « gestore » e di « operatore aereo amministrato dall'Italia » al fine di renderle maggiormente aderenti al dettato della direttiva.

In particolare, la definizione di « operatore aereo amministrato dall'Italia », prevista dal comma in esame, non è più vincolata esclusivamente alla presenza dell'operatore stesso nell'elenco pubblicato annualmente dalla Commissione europea. La nuova definizione fa infatti riferimento al possesso di una licenza valida rilasciata

dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ovvero all'eventualità che la quantità di emissioni provenienti dal trasporto aereo siano per la maggior parte attribuibili all'Italia in un dato intervallo di tempo.

Il comma 2 dell'articolo 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 4 del D.Lgs. 30/2013, che disciplina la composizione e le funzioni del « Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/UE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto », nella prassi indicato come « Comitato ETS ».

Dal punto di vista organizzativo, la modifica più rilevante è quella che chiarisce, distinguendole, le funzioni che fanno capo agli organi del Comitato: al Consiglio direttivo viene attribuita la funzione deliberativa e alla Segreteria tecnica la funzione di supporto istruttorio.

Il comma 11 dell'articolo 1 dello schema in esame dispone che gli oneri connessi ai nuovi compiti affidati al Comitato ETS sono posti a carico degli operatori interessati.

Il comma 3 dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 5 del D.Lgs. 30/2013 al fine di armonizzare l'ambito di applicazione del Capo III, relativo al settore aereo, alla nuova definizione di « operatore aereo amministrato dall'Italia » e, soprattutto, di escludere dal campo di applicazione degli obblighi relativi all'ETS i velivoli di Stato e quelli ad essi equiparati per la sicurezza nazionale.

Il comma 12 apporta due modifiche all'allegato I del D.Lgs. 30/2013 che elenca le categorie di attività relative alle emissioni di gas-serra rientranti nel campo di applicazione del decreto medesimo. La lettera a) aggiunge un nuovo punto 01 che prevede l'esclusione, dal campo di applicazione del D.Lgs. 30/2013, degli impianti (o parti di essi) utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e degli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa.

Il comma 8 dell'articolo 1 fornisce un chiarimento sull'utilizzo dei crediti, CERs/ERUs (*Certified Emissions Reductions* o riduzioni di emissioni certificate e *Emis-*

sions Reduction Units o unità di riduzione di emissioni), per l'adempimento dell'obbligo di restituzione delle quote di emissione. Tale chiarimento, che – secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa – ottempera ad una specifica richiesta formulata nell'ambito della procedura EU Pilot 6400/14/CLIM, mira a recepire le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva, che determinano i tipi di crediti, CERs ed ERUs, che possono essere utilizzati nell'ambito del sistema ETS a partire dal 2013.

Il comma 10 apporta una serie di modifiche puntuali all'articolo 38 del D.Lgs. 30/2013, che disciplina l'esclusione dal sistema ETS, subordinata all'adozione di misure equivalenti, degli impianti di dimensioni ridotte.

In materia occorre tener presente anche l'intervento operato dal comma 9, che introduce, nell'ambito dell'articolo 36, un sistema di sanzioni per l'inadempimento degli obblighi di comunicazione o per lo sfioramento rispetto ai limiti di emissione concordati con il Comitato ETS. In particolare, le lettere da a) a d) provvedono a distinguere i casi di « mancata restituzione » di quote di emissione da quelli di « indebito rilascio » di quote. Al riguardo, segnala che la direttiva definisce la sanzione di 100 euro in misura fissa per ciascuna tonnellata di biossido emessa in eccesso rispetto alle quote restituite e non come importo massimo. Andrebbe, pertanto, valutata la compatibilità della disposizione in commento con la normativa europea.

I commi 4 e 5 dell'articolo 1 apportano modifiche di carattere formale alle procedure di assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia, disciplinate dagli artt. 7-8 del D.Lgs. 30/2013.

Il successivo comma 6, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva, specifica che la messa all'asta di tutte le quote non assegnate gratuitamente decorre dal 1° gennaio 2013.

Il comma 7 dell'articolo 1 modifica l'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 30/2013, al fine di chiarire che le cause di riduzione sostanziale della capacità di un impianto sono riconosciute valide anche se non ricorrenti contemporaneamente: in particolare si può verificare una riduzione del 10 per cento della capacità iniziale installata ovvero un calo di attività tale da determinare una diminuzione di oltre 50.000 quote di emissioni l'anno.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza degli oneri al fine di precisare che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore dello schema in esame, che avverrà il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Florian KRONBICHLER (SEL) manifesta la propria contrarietà al sistema dello scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Si tratta infatti di un commercio dell'inquinamento, che sposta il problema ecologico sul piano sociale, equivalendo tale sistema a dire che chi ha più mezzi economici può inquinare. Richiama in proposito l'interrogazione in Commissione al Ministro dell'Ambiente presentata sul tema dal deputato Zaratti, nella quale si evidenzia che ammonterebbero a diverse centinaia di milioni di euro i soldi ricavati dallo Stato dalla vendita all'asta di quote di emissione, risorse che tuttavia non risulta siano state destinate – come previsto dalla legge – ad interventi a favore dell'ambiente.

Per tali motivi conferma la propria contrarietà di base sul provvedimento e preannuncia sin d'ora il voto contrario del suo gruppo.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 22 aprile 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

AUDIZIONI

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega agli affari europei, Sandro Gozi.

La seduta comincia alle 15.10.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega agli affari europei, Sandro Gozi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Sandro GOZI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare osservazioni il deputato Florian KRONBICHLER (SEL).

Il sottosegretario Sandro GOZI fornisce ulteriori precisazioni.

Michele BORDO, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Gozi per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3)**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3);

rilevato che il percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine (OMT) – il cui conseguimento è posticipato al 2017 – appare pienamente coerente con l'impostazione adottata in sede europea in tema di flessibilità;

preso atto che la clausola europea sulle riforme, come definita nel patto di Stabilità e Crescita (articolo 5 del regolamento (CE) n. 1466 del 1997, come modificato dal regolamento (UE) 1175 del 2011), riconosce agli Stati membri una maggiore gradualità nel raggiungimento del pareggio di bilancio strutturale;

richiamata sul punto la Comunicazione della Commissione Europea del gennaio 2015 «*Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di Stabilità e Crescita*», che – a fronte dell'impegno degli Stati membri concernente gli investimenti e le riforme strutturali, e tenuto conto della situazione congiunturale – consente l'uso ottimale dei margini di flessibilità insiti nell'attuale normativa europea;

valutato positivamente l'impegno qualificante del Governo a disattivare l'entrata in vigore delle clausole di salvaguardia poste a garanzia dei saldi di finanza pubblica previste per il 2016 dalla legge di stabilità 2015 per circa 0,8 per cento di Pil e dalla legge di stabilità 2014 per circa 0,2 per cento di Pil;

evidenziate le previsioni tendenziali di crescita del Pil nel periodo 2015-2019 (0,7 per cento nel 2015, 1,3 per cento nel 2016, 1,2 per cento nel 2017 e 1,1 per cento nel biennio successivo) che riflettono i primi segnali di graduale ripresa dell'economia italiana e che giustificano la necessità di azioni di intervento volte a consolidare le prospettive di crescita in una fase ciclica moderatamente espansiva;

auspicato un rafforzamento dell'azione governativa con misure che accrescano stabilmente il potenziale di crescita dell'economia, anche attraverso lo sfruttamento al meglio degli attuali fattori favorevoli, rappresentati dalla diminuzione del prezzo del petrolio, dal *quantitative easing* e dalla diminuzione dello *spread*;

sollecitato il Governo a dare piena realizzazione alle riforme strutturali già avviate, riconducibili alle aree di intervento richiamate nel Programma Nazionale di Riforma (PNR), con particolare riguardo alle dinamiche occupazionali e del mercato del lavoro, alla competitività, alla concorrenza, alla giustizia e alla Pubblica amministrazione, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla Strategia «*Europa 2020*»;

evidenziato come l'azione riformatrice del Governo – per recuperare il ritardo competitivo dell'Italia – debba necessariamente intensificarsi a livello di politiche di semplificazione burocratica e normativa, in coerenza con gli obiettivi stabiliti a livello di Unione europea per la riduzione degli oneri amministrativi, at-

traverso interventi di riduzione sostanziale degli oneri regolatori e degli adempimenti gravanti su imprese e cittadini che rappresentano un aggravio economicamente significativo;

ricordata la necessità di far progredire l'efficienza e la qualità della pubblica amministrazione, anche attraverso il miglioramento della gestione dei fondi dell'UE, rafforzandone la capacità di amministrazione, la trasparenza, la valutazione e il controllo di qualità sia a livello nazionale sia a livello regionale, come indicato nelle « Raccomandazioni specifiche per l'Italia » del Consiglio dell'Unione europea (CSR – *Country Specific Recommendation*), adottate a chiusura del semestre europeo 2014;

sottolineate più in generale le preoccupazioni in merito alla persistenza di bassi livelli di crescita della produttività che indeboliscono ulteriormente la competitività del Paese, oltre ad aggravare gli

squilibri macroeconomici dell'Italia, e richiamato quindi il Governo ad un rigoroso impegno per intervenire, con misure rapide e incisive, su tali aspetti che pesano considerevolmente sull'economia italiana;

richiamata da ultimo la « Relazione per paese relativa all'Italia 2015 » del 18 marzo 2015 (COM (2015) 85), in cui la Commissione europea – preso atto dei profili economici e degli aspetti macroeconomico-strutturali del nostro Paese – evidenzia le principali sfide politiche alle quali l'Italia deve far fronte, aventi ad oggetto il risanamento di bilancio favorevole alla crescita, l'attuazione delle riforme strutturali per accrescere la produttività, il superamento delle strozzature infrastrutturali e una maggiore efficienza del sistema fiscale e della pubblica amministrazione, ivi compreso il sistema giudiziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto
(C. 2722 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge recante « Delega al Governo per la riforma del Codice della nautica da diporto » C. 2722;

premesso che il vigente codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005) è stato emanato sulla base della legge n. 172 del 2003 che prevedeva anche l'attuazione della direttiva 2003/44/CE in materia di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto;

richiamata la Strategia dell'Unione europea « Crescita blu – Opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo » (COM (2012) 494) nella quale si identifica il settore del turismo costiero e marittimo come un comparto con particolari potenzialità per promuovere un'Europa intelligente, sostenibile e inclusiva;

rilevato che la delega si pone l'obiettivo di garantire la concorrenzialità del settore nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea « Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM(2014)86) », presentata il 20 febbraio 2014;

considerato che con riferimento alla navigazione da diporto, la Comunicazione indica, da un lato, che le qualifiche ri-

chieste per l'esercizio della professione di *skipper* e per il diportismo in genere sono profondamente diverse tra gli Stati membri, limitando in tal modo lo sviluppo transfrontaliero del comparto e incidendo negativamente sul mercato del lavoro nella nautica, e, dall'altro, che le differenze tra gli Stati membri relativamente alle qualifiche obbligatorie e alle dotazioni di sicurezza a bordo nella navigazione turistica da diporto limitano la mobilità e l'accesso al mercato;

tenuto conto che la Commissione europea ha preannunciato l'intenzione di valutare se sia necessario un intervento dell'Unione europea sulla normativa del settore;

richiamata l'attenzione su alcuni principi di delega, contenuti al comma 2 dell'articolo 1, sottolineando la necessità che il Governo in sede di attuazione della delega tenga adeguatamente conto dei principi di derivazione europea; in particolare, nella revisione dei titoli professionali del diporto (lettera *n*)) e nella istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela, in possesso di brevetto e iscritto ad un elenco nazionale (lettera *t*)), andrà garantito il rispetto dei principi di libera circolazione dei lavoratori, di libera prestazione dei servizi, nonché di mutuo riconoscimento dei titoli; inoltre, nel procedere alla razionalizzazione delle attività di controllo delle unità da diporto (lettera

u)) dovranno essere adottate procedure conformi alle regole in materia di concorrenza;

ricordato infine che l'articolo 1, lettera *bb*), introdotto al Senato, prevede l'adeguamento del codice della nautica da diporto alla direttiva 2013/53/UE, che stabilisce i requisiti per la progettazione e la

fabbricazione di imbarcazioni da diporto e moto d'acqua, nonché per alcune tipologie di motori marini, il cui termine di recepimento è fissato al 18 gennaio 2016,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	219
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	224
Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 (Parere alla V Commissione della Camera e alla 5ª Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	220
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere</i>)	225
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	228
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	223

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.10.

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.

C. 2722 Governo.

(Parere alla IX Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge in esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione del codice della nautica da diporto (di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171) e per la disciplina delle se-

guenti materie: il regime amministrativo e la navigazione delle unità da diporto; l'attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimità della costa; e la revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi pubblici, nonché alla natura del pericolo derivante da condotte illecite.

Ricorda che la Commissione si è già pronunciata sul testo in esame allorché si trovava all'esame del Senato, esprimendo su di esso parere favorevole senza né condizioni né osservazioni.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento contiene prevalentemente disposizioni attinenti al regime amministrativo della nautica da diporto nonché alla sicurezza nel settore, che appaiono riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costitu-

zione) e di ordine pubblico e sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera *h*) della Costituzione).

Il provvedimento, all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), interviene anche a regolamentare alcuni aspetti dello spazio portuale, incidendo dunque sulla materia di legislazione concorrente « porti e aeroporti civili », ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Quanto ai profili di più stretto interesse per la Commissione parlamentare per le questioni regionali, rileva infine in modo particolare il fatto che tra i principi e i criteri direttivi della delega sia prevista l'istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela (articolo 1, comma 2, lettera *t*). Infatti, la citata lettera *t*), al numero 2), interviene a disciplinare la formazione professionale di tale figura, incidendo dunque su una materia che rientra nell'ambito delle competenze legislative residuali delle regioni. Peraltro, la delega in esame precisa che i decreti legislativi, nell'attuazione del principio direttivo anzidetto, dovranno fare salve le prerogative costituzionali delle regioni.

Sottolinea inoltre che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega, come pure sugli eventuali decreti correttivi, è prevista l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI-CD), nel condividere i contenuti della proposta di parere della relatrice, chiede chiarimenti in merito al ruolo che il disegno di legge di delega riserva alla Lega navale italiana.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), nel condividere anch'egli la proposta di parere favorevole illustrata dalla relatrice, fa presente che il disegno di legge di delega, all'articolo 1, comma, lettera *t*), capoversi 1) e 2), fa salve le funzioni della Lega navale italiana con particolare riguardo alla formazione degli istruttori di vela.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatrice*, richiamando le considerazioni svolte dal senatore Borioli, precisa altresì che la tematica sarà certamente disciplinata in modo più diffuso nell'ambito dei decreti legislativi attuativi della delega all'esame.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Documento di economia e finanza 2015.

Doc. LVII, n. 3.

(Parere alla V Commissione della Camera e alla 5^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in via preliminare, ricorda che il documento di economia e finanza è al centro del processo di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE – il cosiddetto Semestre europeo – ed è presentato alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, entro il 10 aprile di ciascun anno, al fine di consentire loro di esprimersi sugli obiettivi programmatici di politica economica in tempo utile per l'invio, da parte del Governo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, entro il successivo 30 aprile, del Programma di Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma (PNR).

Infatti, a inizio giugno, sulla base dei Programmi di Stabilità e crescita e dei Programmi Nazionali di Riforma, la Commissione europea elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio da rivolgere ai singoli Stati membri.

Quanto alla struttura, il DEF si compone di tre sezioni e di una serie di allegati. In particolare, la prima sezione espone lo schema del Programma di Stabilità, che deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti

dell'Unione europea e, in particolare, dal nuovo Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico.

Nella seconda sezione sono indicate le regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche, in linea con l'esigenza, evidenziata in sede europea, di individuare forme efficaci di controllo dell'andamento della spesa pubblica.

La terza sezione reca, infine, lo schema del Programma Nazionale di riforma (PNR) che, in coerenza con il Programma di Stabilità, definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla nuova Strategia « Europa 2020 ». In tale ambito sono indicati: lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti; gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività; le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nel Programma di stabilità; i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentarsi alle Camere entro il mese di gennaio.

Venendo ai contenuti di più stretto interesse della Commissione per le questioni regionali, ritiene necessario prendere le mosse dalla riforma costituzionale, della quale il Documento di economia e finanza 2015 ribadisce, come già indicato nel DEF 2014, la centralità nel processo di rinnovamento del Paese (DEF 2015, sezione III. Piano nazionale di riforma, paragrafo I.1).

La definitiva approvazione della riforma è prevista entro la fine del 2015.

Il contenuto della riforma è riportato nella scheda 16 del PNR relativa alle

azioni di riforma a livello nazionale (DEF 2015, sezione III – Programma Nazionale di Riforma – Appendice – Le principali azioni di riforma in dettaglio a livello nazionale e regionale).

Il disegno di legge costituzionale del Governo (approvato dal Senato e modificato dalla Camera) è incentrato sul superamento del bicameralismo perfetto, con la trasformazione del Senato in Senato delle autonomie, ossia in una Camera non elettiva rappresentativa degli enti territoriali, e sulla revisione del titolo V.

L'obiettivo principale della riforma consiste nella razionalizzazione dei procedimenti decisionali e dei rapporti tra i diversi livelli di governo; tra gli strumenti introdotti, il PNR richiama il « voto a data fissa », che consentirà al Governo di chiedere alla Camera di deliberare entro un termine stabilito sui provvedimenti essenziali per l'attuazione del programma di Governo.

Inoltre, il PNR ascrive al decentramento legislativo successivo alla riforma del titolo V del 2001 e alla situazione di incertezza sul riparto delle competenze da esso generata un'azione di freno nei confronti dell'economia, dovuta allo scoraggiamento degli investimenti nazionali ed esteri.

Al riguardo, il documento sugli squilibri macroeconomici della Commissione europea (SWD(2015)31) segnala, nell'ambito dell'attuazione della raccomandazione 3, che l'Italia ha compiuto « progressi limitati » per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, nonostante siano in corso alcuni sforzi in tal senso. Tra questi, il documento richiama il disegno di legge costituzionale che chiarisce le competenze dei diversi livelli di governo, il disegno di legge delega che prevede una riforma globale della pubblica amministrazione e la nuova Agenzia per la coesione territoriale.

A tale proposito, il PNR (paragrafo III.1) rileva peraltro che, oltre alle citate riforme in itinere, l'Italia ha adottato diverse altre misure normative, tra cui la riforma degli enti locali, con l'istituzione delle città metropolitane e il ridimensionamento delle province (legge n. 56 del

2014). Il riordino delle funzioni provinciali è compreso tra le Azioni di riforma nazionale del PNR (schede n. 2 e n. 18), di cui è sottolineato l'impatto di contenimento della spesa pubblica, soprattutto per quel che riguarda le spese del personale, anche a seguito delle misure adottate con la legge di stabilità 2015.

Per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, il PNR 2015 (paragrafo I.5) indica inoltre alcuni interventi strutturali di riforma della pubblica amministrazione che sono in massima parte definiti in un disegno di legge delega attualmente all'esame del Parlamento (A.S. 1577).

L'esame del provvedimento è iniziato a luglio 2014 presso il Senato, dove il 1° aprile 2015 è stata avviata la discussione in Assemblea. Il Governo ritiene di concludere l'esame parlamentare del provvedimento entro luglio 2015 e di adottare i decreti delegati entro dicembre 2015. Quanto agli effetti prevedibili in termini di crescita, il Governo stima che le riforme proposte determineranno un incremento pari allo 0,4 per cento del PIL nel 2020 e all'1,2 per cento nel lungo periodo.

Uno degli obiettivi della riforma è il riordino della normativa per il reclutamento del personale pubblico e del sistema della dirigenza pubblica. La delega prevede, in particolare, l'istituzione dei ruoli unici della dirigenza statale, regionale e locale e si estende anche alla riforma del sistema di valutazione dei dirigenti e delle ipotesi di responsabilità, nonché del trattamento economico, mediante omogeneizzazione del trattamento economico e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo.

Uno specifico obiettivo della riforma amministrativa consiste nella revisione dell'organizzazione statale centrale e periferica, in sintonia con la riforma delle province.

In relazione alle amministrazioni locali, l'obiettivo principale è la prosecuzione dell'attuazione della riforma delle province mediante riordino delle funzioni provinciali e conseguente ricollocazione, mediante processi di mobilità, del personale non utilizzato nello svolgimento delle

funzioni fondamentali verso Regioni, Comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione.

Nell'ambito del potenziamento degli sforzi intesi a far progredire l'efficienza della pubblica amministrazione, inoltre, la Raccomandazione 3 segnala espressamente la necessità di garantire una migliore gestione dei fondi dell'UE attraverso un'azione risoluta di miglioramento della capacità di amministrazione, della trasparenza, della valutazione e del controllo di qualità sia a livello nazionale che a livello regionale, specialmente nelle regioni meridionali.

In un contesto di progressiva contrazione degli investimenti pubblici, la politica di coesione va considerata – sottolinea il PNR – come la principale fonte di finanziamento della spesa di investimento, specialmente al Sud, per la cui attuazione è presupposto essenziale la possibilità di utilizzare gli spazi di flessibilità nell'applicazione del Patto di stabilità e crescita.

La necessità del rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione dei fondi europei – soprattutto alla luce delle difficoltà e dei ritardi che hanno caratterizzato l'attuazione delle politiche di coesione nel precedente ciclo di programmazione 2007-2013 – ha portato alla definizione di un nuovo quadro di *governance* istituzionale per le politiche di coesione, delineata dall'articolo 10 del decreto-legge n. 101 del 2013, che ha affidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla nuova Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio, l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione. Tra i compiti assegnati all'Agenzia figura anche il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, ferme restando le funzioni di controllo e di monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato.

Sotto questo profilo, nella Relazione sugli squilibri macroeconomici, la Commis-

sione europea rileva come le recenti riforme – in particolare, la citata costituzione dell’Agenzia per la coesione territoriale, in procinto di diventare operativa, e i poteri di monitoraggio e di intervento diretto conferiti al Presidente del Consiglio per garantire l’utilizzo tempestivo dei fondi – potrebbero produrre miglioramenti nella gestione finora carente dei fondi dell’UE da parte dell’Italia, dovuta in gran parte a inefficienze di programmazione e gestione.

Venendo alla proposta di parere che sottopone all’attenzione della Commissione, precisa che essa si incentra sulla tematica delle riforme istituzionali, annoverate, nel Programma nazionale di riforma, tra i principali obiettivi istituzionali da perseguire.

A tale proposito, ritiene infatti che la Commissione possa giocare un ruolo propositivo, segnalando all’attenzione del Governo e del Parlamento aspetti suscettibili di rendere più incisivo il programma delle riforme. In tal senso, reputa che il tema della dimensione ottimale degli enti territoriali – che comunemente va sotto il nome di « macroregioni » – debba formare quanto prima oggetto di riflessione allo scopo di assicurare una virtuosa riorganizzazione della *governance* dei vari livelli di governo del territorio.

D’altro lato, è necessario stimolare anche una discussione sulla tematica degli strumenti e dei modi del raccordo tra Stato, regioni ed enti locali. Ricorda infatti che il maggior limite della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione approvata nel 2001, è stato proprio quello di non aver istituito sedi di raccordo istituzionale tra i diversi livelli di governo: tale funzione avrebbe dovuto svolgere la Commissione parlamentare per le questioni regionali ma, come noto, l’articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 2001, che ne prevedeva, a tal fine, una composizione integrata, non ha mai trovato attuazione.

Si tratta dunque di verificare se la nuova configurazione e le nuove attribuzioni del Senato della Repubblica siano o meno idonee a consentire a tale organo di svolgere adeguatamente la propria funzione di stanza di compensazione tra le istanze degli

enti territoriali. Reputa inoltre opportuno, a tale proposito, segnalare al Governo l’esigenza di avviare quanto prima una riflessione sulla necessità che il sistema delle Conferenze permanenti formi oggetto di una significativa riforma sia allo scopo di ricondurne l’attività sul versante più prettamente amministrativo sia allo scopo di semplificarne e di renderne più trasparente l’attività.

Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole con tre osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI-CD), nel condividere la proposta di parere del presidente, propone tuttavia di trasformare il secondo rilievo da esso recato – con il quale si invita il Governo ad avviare una riflessione sulla necessità che il sistema delle Conferenze permanenti formi oggetto di un significativo rinnovamento e di una profonda semplificazione – in una condizione. A tale riguardo, osserva infatti che l’argomento ha formato oggetto di un apposito ordine del giorno accolto dal Governo, nella seduta del 9 marzo scorso, in sede di esame parlamentare del disegno di legge costituzionale di riforma della Parte seconda della Costituzione (C. 2613/A), del quale è cofirmatario.

Gianpiero D’ALIA, *presidente*, dopo aver fornito alcuni chiarimenti al senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), e ritenendo condivisibile la proposta di riformulazione testé illustrata, riformula la proposta di parere alla luce delle indicazioni emerse nel dibattito.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente, come riformulata (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 8.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.35 alle 8.45.

ALLEGATO 1

**Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto
(C. 2722 Governo).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C.2722, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto», approvato dal Senato;

rilevato che:

il disegno di legge contiene disposizioni prevalentemente riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» e di «ordine pubblico e sicurezza», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *h)* ed *l)*;

alcune delle disposizioni recate dal testo incidono altresì sulla materia «porti e aeroporti civili», la cui disciplina è affidata, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legi-

slativa concorrente tra lo Stato e le regioni, mentre l'articolo 1, comma 2, lettera *t)*, intervenendo a disciplinare (nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega legislativa) la formazione professionale della figura dell'istruttore di vela incide su una materia che rientra nell'ambito delle competenze legislative residuali delle regioni;

osservato peraltro che, nel dettare tale ultima disciplina, l'articolo 1, comma 2, lettera *t)* alinea fa «salve le prerogative costituzionali delle regioni» e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega, come pure sugli eventuali decreti legislativi correttivi, è prevista l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3.**PROPOSTA DI PARERE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3);

premesso che:

il documento illustra in modo organico le iniziative assunte dal Governo per il rilancio dell'economia italiana e, a tale proposito, evidenzia come il piano di politica economica da esso delineato e perseguito attraverso riforme strutturali, si articola su tre linee principali: il recupero della produttività attraverso la valorizzazione del capitale umano; la riduzione dei costi d'impresa dovuti alla complicazione e all'inefficienza dell'amministrazione pubblica, attraverso la semplificazione burocratica e la trasparenza dell'amministrazione; l'eliminazione dell'incertezza nei rapporti economici legati alla scarsa certezza del diritto e all'inefficiente attuazione dei contratti, anche attraverso la riforma della giustizia civile;

al riguardo, il Governo precisa che «l'efficacia del piano viene infine potenziata dalle riforme volte allo sveltimento del processo decisionale di approvazione delle leggi, attraverso le riforme istituzionali che interessano la legge elettorale e la differenziazione delle funzioni di Camera e Senato»;

la riforma delle istituzioni – avviata nel 2014 e in via di definizione per il 2015 – è iscritta nel Programma nazionale di riforma tra i principali obiettivi da perseguire, sul presupposto che gli interventi sulle finanze pubbliche e sull'economia possano portare risultati concreti solo se accompagnati da un solido processo di

ammodernamento delle istituzioni repubblicane e che le riforme istituzionali e costituzionali possano fornire alle misure di contenimento della spesa pubblica e di rilancio della competitività il valore aggiunto che serve per renderle pienamente efficaci;

le riforme strutturali incidenti sull'assetto istituzionale del Paese prevedono – oltre a una nuova legge elettorale – l'istituzione delle città metropolitane, il superamento delle province come enti di diretta elezione da parte del corpo elettorale e incentivi alle unioni e fusioni di comuni (a ciò provvede la legge 7 aprile 2014, n. 56), alcuni interventi strutturali di riforma della pubblica amministrazione che sono in massima parte definiti in un disegno di legge delega attualmente all'esame del Parlamento (A.S. 1577), nonché un'ampia riforma costituzionale volta alla revisione del bicameralismo e dei rapporti tra lo Stato e le regioni di cui al titolo V della parte II della Costituzione (a ciò provvede il disegno di legge costituzionale del Governo S. 1429-B, attualmente all'esame del Senato);

l'obiettivo principale della riforma costituzionale consiste nella razionalizzazione dei procedimenti decisionali e dei rapporti tra i diversi livelli di governo, anche mediante l'introduzione del «voto a data fissa», che consentirà al Governo di chiedere alla Camera di deliberare entro un termine stabilito sui provvedimenti essenziali per l'attuazione del programma di Governo;

a tale proposito, il Governo rileva che «il testo della riforma costituzionale elimina il concorso di competenze tra

regioni e Stato», che «il nuovo assetto istituzionale consentirà di superare sia l'elevata conflittualità che ha caratterizzato l'attuazione della riforma del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni approvata nel 2001, sia la disomogeneità delle regolazioni di interi comparti che hanno finora scoraggiato gli investimenti nazionali ed esteri» e che «tale situazione ha finora interferito con molti processi di riforma generando altresì un grave livello di incertezza nel diritto e un significativo contenzioso a livello costituzionale, elementi questi che hanno inciso negativamente sulla competitività del sistema Paese» (Programma nazionale di riforma, parte I, I.1);

appare opportuno, a tale riguardo, verificare la fondatezza della tesi del Governo secondo cui, per eliminare le predette criticità, occorrerebbe eliminare le materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni (PNR, parte I, I.1): tale assunto non considera infatti che la riforma costituzionale in discussione, incidendo sulle sfere di attribuzione degli enti territoriali, presumibilmente determinerà, in sede di prima applicazione, un incremento del contenzioso costituzionale avente ad oggetto l'esatta individuazione delle relative sfere di competenza, anche in ragione del mantenimento della competenza legislativa residuale in capo alle regioni;

occorre inoltre considerare che, all'eliminazione delle materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni (sia pure accompagnata dall'introduzione della facoltà del legislatore statale di delegare alle regioni la disciplina di determinate materie), alla connessa attribuzione alle regioni della potestà legislativa in riferimento alle sole materie espressamente indicate in Costituzione oltre che su ogni materia non espressamente riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, unitamente all'introduzione di una forte clausola di supremazia (in base alla quale lo Stato può intervenire con legge in materie non riservate alla sua legislazione quando lo richieda la tutela dell'unità

giuridica o economica della Repubblica, nonché quando lo renda necessario la tutela dell'interesse nazionale), si aggiunge – nel testo del disegno di legge costituzionale approvato dalla Camera dei deputati in prima deliberazione – l'assenza, in capo al Senato della Repubblica, trasformato in Camera di rappresentanza delle istituzioni territoriali, di qualsiasi competenza esclusiva, neppure nell'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea. In relazione a tale ultimo aspetto, si osserva peraltro che l'attenuazione del ruolo del Senato quale organo di raccordo tra le istanze dei diversi livelli di governo, potrebbe ridurre il ruolo di Camera di compensazione tra le esigenze di territori dei quali è espressione;

a tali misure si somma la delimitazione del campo di applicazione della procedura di approvazione rafforzata delle leggi ai soli casi di esercizio, da parte dello Stato, di competenze legislative in forza della così detta clausola di supremazia e la riconduzione della disciplina di alcuni ambiti materiali di interesse delle regioni e degli enti locali (come, ad esempio, le disposizioni generali e comuni sul governo del territorio e il coordinamento della protezione civile e le forme di coordinamento in materia di beni culturali e paesaggistici) nell'ambito del procedimento legislativo ordinario, nel quale il Senato dispone della sola facoltà di proporre modificazioni al testo del progetto di legge sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva;

ritenuto che il complesso di tali interventi è suscettibile di determinare un sostanziale arretramento dell'autonomia regionale e un'alterazione del modello di Stato regionale prescelto in sede di Assemblea costituente;

considerata infine l'assenza, tra le riforme strutturali incidenti sull'assetto istituzionale del Paese, di qualsiasi intervento di riforma e di semplificazione del sistema delle Conferenze permanenti (Sta-

to-regioni, Stato-città-autonomie locali e Conferenza unificata) nell'ambito del quale, a Costituzione vigente, si svolge il rapporto di cooperazione tra Stato, regioni e autonomie locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con le seguenti osservazioni:

a) si dovrebbe verificare se il disegno complessivo delle riforme in materia di rapporti tra lo Stato e le regioni – che, in base al DEF e al disegno di legge costituzionale del Governo (S. 1429-B), prevede l'eliminazione dell'area delle materie di legislazione concorrente, il rafforzamento della potestà legislativa dello Stato, l'attribuzione a quest'ultimo, a tutto scapito delle autonomie regionali, di un consistente potere di intervento nelle materie non riservate alla sua legislazione quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, o la tutela dell'interesse nazionale, e la costituzione di un Senato delle autonomie territoriali privo della titolarità di competenze in via esclusiva, neppure in relazione all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea – con-

servi davvero il modello di Stato regionale delineato dalla Costituzione del 1948;

b) si dovrebbe verificare l'opportunità di affiancare alle riforme istituzionali in discussione un ulteriore intervento di riforma dei meccanismi di cooperazione tra Stato, regioni e sistema delle autonomie locali e di semplificazione dell'organizzazione delle Conferenze permanenti che, anche attraverso la riduzione di tale sistema ad unica sede di raccordo istituzionale, dia vita ad un modello di relazioni intergovernative snello e trasparente che assicuri il concorso delle regioni e degli enti territoriali alla produzione delle fonti secondarie e delle decisioni amministrative di loro interesse;

c) si dovrebbe verificare, infine, l'opportunità di prevedere, nell'ambito degli interventi previsti dal Programma nazionale di riforma, l'adozione di ulteriori misure volte, da un lato, ad adeguare i contenuti della legge 7 aprile 2014, n. 56, al nuovo quadro istituzionale delineato dalla riforma costituzionale in discussione, che prevede, tra l'altro, la soppressione dell'ente territoriale provincia, avviando, nel contempo, una riflessione volta all'individuazione della dimensione ottimale degli enti territoriali allo scopo di assicurare il più virtuoso esercizio delle funzioni loro costituzionalmente attribuite.

ALLEGATO 3

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3);

premesso che:

il documento illustra in modo organico le iniziative assunte dal Governo per il rilancio dell'economia italiana e, a tale proposito, evidenzia come il piano di politica economica da esso delineato e perseguito attraverso riforme strutturali, si articola su tre linee principali: il recupero della produttività attraverso la valorizzazione del capitale umano; la riduzione dei costi d'impresa dovuti alla complicazione e all'inefficienza dell'amministrazione pubblica, attraverso la semplificazione burocratica e la trasparenza dell'amministrazione; l'eliminazione dell'incertezza nei rapporti economici legati alla scarsa certezza del diritto e all'inefficiente attuazione dei contratti, anche attraverso la riforma della giustizia civile;

al riguardo, il Governo precisa che «l'efficacia del piano viene infine potenziata dalle riforme volte allo sveltimento del processo decisionale di approvazione delle leggi, attraverso le riforme istituzionali che interessano la legge elettorale e la differenziazione delle funzioni di Camera e Senato»;

la riforma delle istituzioni – avviata nel 2014 e in via di definizione per il 2015 – è iscritta nel Programma nazionale di riforma tra i principali obiettivi da perseguire, sul presupposto che gli interventi sulle finanze pubbliche e sull'economia possano portare risultati concreti solo se accompagnati da un solido processo di

ammodernamento delle istituzioni repubblicane e che le riforme istituzionali e costituzionali possano fornire alle misure di contenimento della spesa pubblica e di rilancio della competitività il valore aggiunto che serve per renderle pienamente efficaci;

le riforme strutturali incidenti sull'assetto istituzionale del Paese prevedono – oltre a una nuova legge elettorale – l'istituzione delle città metropolitane, il superamento delle province come enti di diretta elezione da parte del corpo elettorale e incentivi alle unioni e fusioni di comuni (a ciò provvede la legge 7 aprile 2014, n. 56), alcuni interventi strutturali di riforma della pubblica amministrazione che sono in massima parte definiti in un disegno di legge delega attualmente all'esame del Parlamento (A.S. 1577), nonché un'ampia riforma costituzionale volta alla revisione del bicameralismo e dei rapporti tra lo Stato e le regioni di cui al titolo V della parte II della Costituzione (a ciò provvede il disegno di legge costituzionale del Governo S. 1429-B, attualmente all'esame del Senato);

l'obiettivo principale della riforma costituzionale consiste nella razionalizzazione dei procedimenti decisionali e dei rapporti tra i diversi livelli di governo, anche mediante l'introduzione del «voto a data fissa», che consentirà al Governo di chiedere alla Camera di deliberare entro un termine stabilito sui provvedimenti essenziali per l'attuazione del programma di Governo;

a tale proposito, il Governo rileva che «il testo della riforma costituzionale elimina il concorso di competenze tra

regioni e Stato», che «il nuovo assetto istituzionale consentirà di superare sia l'elevata conflittualità che ha caratterizzato l'attuazione della riforma del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni approvata nel 2001, sia la disomogeneità delle regolazioni di interi comparti che hanno finora scoraggiato gli investimenti nazionali ed esteri» e che «tale situazione ha finora interferito con molti processi di riforma generando altresì un grave livello di incertezza nel diritto e un significativo contenzioso a livello costituzionale, elementi questi che hanno inciso negativamente sulla competitività del sistema Paese» (Programma nazionale di riforma, parte I, I.1);

appare opportuno, a tale riguardo, verificare la fondatezza della tesi del Governo secondo cui, per eliminare le predette criticità, occorrerebbe eliminare le materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni (PNR, parte I, I.1): tale assunto non considera infatti che la riforma costituzionale in discussione, incidendo sulle sfere di attribuzione degli enti territoriali, presumibilmente determinerà, in sede di prima applicazione, un incremento del contenzioso costituzionale avente ad oggetto l'esatta individuazione delle relative sfere di competenza, anche in ragione del mantenimento della competenza legislativa residuale in capo alle regioni;

occorre inoltre considerare che, all'eliminazione delle materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni (sia pure accompagnata dall'introduzione della facoltà del legislatore statale di delegare alle regioni la disciplina di determinate materie), alla connessa attribuzione alle regioni della potestà legislativa in riferimento alle sole materie espressamente indicate in Costituzione oltre che su ogni materia non espressamente riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, unitamente all'introduzione di una forte clausola di supremazia (in base alla quale lo Stato può intervenire con legge in materie non riservate alla sua legislazione quando lo richieda la tutela dell'unità

giuridica o economica della Repubblica, nonché quando lo renda necessario la tutela dell'interesse nazionale), si aggiunge – nel testo del disegno di legge costituzionale approvato dalla Camera dei deputati in prima deliberazione – l'assenza, in capo al Senato della Repubblica, trasformato in Camera di rappresentanza delle istituzioni territoriali, di qualsiasi competenza esclusiva, neppure nell'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea. In relazione a tale ultimo aspetto, si osserva peraltro che l'attenuazione del ruolo del Senato quale organo di raccordo tra le istanze dei diversi livelli di governo, potrebbe ridurre il ruolo di Camera di compensazione tra le esigenze di territori dei quali è espressione;

a tali misure si somma la delimitazione del campo di applicazione della procedura di approvazione rafforzata delle leggi ai soli casi di esercizio, da parte dello Stato, di competenze legislative in forza della così detta clausola di supremazia e la riconduzione della disciplina di alcuni ambiti materiali di interesse delle regioni e degli enti locali (come, ad esempio, le disposizioni generali e comuni sul governo del territorio e il coordinamento della protezione civile e le forme di coordinamento in materia di beni culturali e paesaggistici) nell'ambito del procedimento legislativo ordinario, nel quale il Senato dispone della sola facoltà di proporre modificazioni al testo del progetto di legge sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva;

ritenuto che il complesso di tali interventi è suscettibile di determinare un sostanziale arretramento dell'autonomia regionale e un'alterazione del modello di Stato regionale prescelto in sede di Assemblea costituente;

considerata infine l'assenza, tra le riforme strutturali incidenti sull'assetto istituzionale del Paese, di qualsiasi intervento di riforma e di semplificazione del sistema delle Conferenze permanenti (Sta-

to-regioni, Stato-città-autonomie locali e Conferenza unificata) nell'ambito del quale, a Costituzione vigente, si svolge il rapporto di cooperazione tra Stato, regioni e autonomie locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) si verifichi l'opportunità di affiancare alle riforme istituzionali in discussione – anche tenuto conto dell'impegno assunto in tal senso dal Governo in occasione dell'esame del disegno di legge costituzionale C. 2613 alla Camera dei deputati – un ulteriore intervento di riforma dei meccanismi di cooperazione tra Stato, regioni e sistema delle autonomie locali e di semplificazione dell'organizzazione delle Conferenze permanenti che, anche attraverso la riduzione di tale sistema ad unica sede di raccordo istituzionale, dia vita ad un modello di relazioni intergovernative snello e trasparente che assicuri il concorso delle regioni e degli enti territoriali alla produzione delle fonti secondarie e delle decisioni amministrative di loro interesse;

e con le seguenti osservazioni:

a) si dovrebbe verificare se il disegno complessivo delle riforme in materia di rapporti tra lo Stato e le regioni – che, in base al DEF e al disegno di legge costi-

tuzionale del Governo (S. 1429 –B), prevede l'eliminazione dell'area delle materie di legislazione concorrente, il rafforzamento della potestà legislativa dello Stato, l'attribuzione a quest'ultimo, a tutto scapito delle autonomie regionali, di un consistente potere di intervento nelle materie non riservate alla sua legislazione quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, o la tutela dell'interesse nazionale, e la costituzione di un Senato delle autonomie territoriali privo della titolarità di competenze in via esclusiva, neppure in relazione all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea – conservi davvero il modello di Stato regionale delineato dalla Costituzione del 1948;

b) si dovrebbe verificare, infine, l'opportunità di prevedere, nell'ambito degli interventi previsti dal Programma nazionale di riforma, l'adozione di ulteriori misure volte, da un lato, ad adeguare i contenuti della legge 7 aprile 2014, n. 56, al nuovo quadro istituzionale delineato dalla riforma costituzionale in discussione, che prevede, tra l'altro, la soppressione dell'ente territoriale provincia, avviando, nel contempo, una riflessione volta all'individuazione della dimensione ottimale degli enti territoriali allo scopo di assicurare il più virtuoso esercizio delle funzioni loro costituzionalmente attribuite.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	231
Audizione dei componenti della Commissione Stabile per il Codice Etico della Rai (Svolgimento e conclusione)	231
ALLEGATO (Quesito per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione n. 307/1569)	233
AVVERTENZA	232

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Intervengono il vicedirettore generale della Rai, Antonio Marano, il direttore dell'internal auditing della Rai, Gianfranco Cariola, e il direttore affari legali e societari della Rai, Salvatore Lo Giudice.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione dei componenti della Commissione Stabile per il Codice Etico della Rai.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo

Gianfranco CARIOLA, *direttore dell'internal auditing della Rai*, svolge una relazione al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Raffaele RANUCCI (PD), il senatore Alberto AIROLA (M5S), il deputato Michele ANZALDI (PD) e Roberto FICO, *presidente*.

Gianfranco CARIOLA, *direttore dell'internal auditing della Rai*, e Salvatore LO GIUDICE, *direttore affari legali e societari della Rai*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Fa altresì presente che in allegato è pubblicato, ai sensi della risoluzione rela-

tiva all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, il quesito n. 307, per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

**QUESITO PER IL QUALE È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (n. 307/1569)**

LIUZZI. — *Al Presidente della Rai* —
Premesso che:

da notizie di stampa diffuse nei giorni scorsi dal sito Globalist.it e da « Il Fatto quotidiano » si apprende che in occasione dei lavori di rifacimento del canale di Panama la società Salini-Impregilo tra il 21 e il 27 marzo u.s. ha offerto un viaggio e il soggiorno per visitare la struttura a diversi giornalisti italiani;

il viaggio oltre che a Panama ha previsto anche una sosta a Las Vegas per due giorni per visitare un cantiere nella città dei casinò;

la Rai ha inviato nella spedizione offerta dalla Salini-Impregilo giornalisti delle testate Rai 2 e Rainews e un inviato della trasmissione di Rai1 « Petrolio »;

considerato che:

da un lato, accettare la trasferta pagata integralmente dalla società sulla quale si intende realizzare dei servizi giornalistici non è garanzia di imparzialità dell'informazione e, sotto altro e concorrente profilo, la trasferta di inviati di 3 redazioni diverse si pone in controtendenza rispetto alle indicazioni del direttore generale della Rai, dott. Luigi Gubitosi, annunciate in seguito alla copertura

mediatica che la Rai aveva garantito alla visita del Presidente del Consiglio in Australia di qualche mese fa;

si chiede di sapere:

quali siano le testate giornalistiche ed emittenti coinvolte nella trasferta di cui in premessa;

da chi siano stati autorizzati alla trasferta i giornalisti che hanno partecipato al viaggio offerto dalla Salini-Impregilo;

quali iniziative concrete intenda adottare al fine di scongiurare che fatti come quelli descritti in premessa si ripetano in danno della libera informazione e della efficienza nella gestione delle risorse della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. (307/1569)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

Il tema è attualmente in fase di valutazione da parte delle competenti direzioni sotto il profilo del rispetto delle normative aziendali con l'obiettivo di pervenire alla definizione degli interventi da mettere in atto e all'individuazione degli eventuali relativi provvedimenti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Presidente di Legacoop nazionale, Mauro Lusetti (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	234
Comunicazioni della Presidente	234

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Presidente di Legacoop nazionale, Mauro Lusetti.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione del Presidente di Legacoop nazionale, Mauro Lusetti, il quale è accompagnato dal dott. Mauro Alberto Mori.

Mauro LUSETTI, *Presidente di Legacoop nazionale*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, il deputato Francesco D'UVA (M5S), i sena-

tori Franco MIRABELLI (PD), Stefano VACCARI (PD), Elisa BULGARELLI (M5S) e Stefano ESPOSITO (PD) ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Presidente Lusetti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni della Presidente

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che la Commissione si avvarrà della collaborazione del dottor Gennaro Semeraro in qualità di Ufficiale di collegamento con la Polizia di Stato in sostituzione del dottor Giuseppe Cannizzaro, destinato ad altro incarico.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole.

Audizione della Ministra dello sviluppo economico, Federica Guidi (*Svolgimento e rinvio*) 235

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 22 aprile 2015. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO. – Interviene la Ministra dello sviluppo economico, dottoressa Federica Guidi.

La seduta comincia alle 13.40.

Sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole.

Audizione della Ministra dello sviluppo economico, Federica Guidi.

(Svolgimento e rinvio).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso il circuito chiuso della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione.

Federica GUIDI, *Ministra dello sviluppo economico*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Laura RAVETTO, *presidente*, dopo aver ringraziato la ministra Guidi, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	236
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	236
Sulla pubblicità dei lavori	237
Audizione del senatore Vincenzo Ruggero Manca (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	237

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 14.20.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della odierna riunione, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di acquisire le dichiarazioni del generale Nicolò Bozzo in relazione a quanto emerso dalla sua recente intervista concernente il covo di via Montalcini, 8. A tal fine, una rappresentanza della Commissione si recherà a Genova, nei tempi e con le modalità che saranno successivamente definiti.

Sempre nella medesima riunione, la Commissione ha concordato di rinnovare alla Procura della Repubblica di Roma la richiesta di acquisizione del verbale dell'interrogatorio per rogatoria di Steve Pieczenik e di procedere allo svolgimento di alcune audizioni.

Segnala, quindi, che il 21 aprile il Comandante del ROS ha trasmesso i verbali di sommarie informazioni acquisite da alcune persone informate dei fatti. Al riguardo è stata, altresì, presentata una relazione da parte della dottoressa Giammaria. Nel corso della odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di trasmettere alcuni dei suddetti documenti alla Procura generale presso la Corte d'Appello di Roma, in quanto riguardanti materia oggetto di indagini in corso da parte di tale autorità giudiziaria.

Comunica, infine, che:

il 15 aprile il Ministro della difesa, Roberta Pinotti, ha trasmesso una nota di libera consultazione concernente gli esiti di alcuni approfondimenti eseguiti in relazione ai contenuti della sua audizione del 3 dicembre scorso;

lo stesso 15 aprile, l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della difesa ha inviato ulteriore documentazione relativa al rapimento e alla morte di Aldo Moro;

il dottor Donadio ha depositato, in data 15 aprile, una relazione di libera consultazione e, in data 16 e 20 aprile tre relazioni segrete;

il Comandante del RIS di Roma ha trasmesso, il 15 e il 22 aprile, due comunicazioni riservate concernenti gli accertamenti tecnici delegati dalla Commissione;

il colonnello Pinnelli ha depositato il 17 aprile documentazione riservata riguardante Alessio Casimirri;

l'Archivio storico del Senato ha trasmesso il 16 aprile un documento segreto richiesto dalla Commissione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione del senatore Vincenzo Ruggero Manca.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione del senatore Vincenzo Ruggero Manca.

Vincenzo Ruggero MANCA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare osservazioni e quesiti, Giuseppe FIORONI, *presidente*, il deputato Gero GRASSI (PD) e il senatore Enrico BUEMI (Aut-PSI-MAIE), ai quali replica Vincenzo Ruggero MANCA.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia il senatore Vincenzo Ruggero Manca e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati. C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	3
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla cancellazione dall'ordine del giorno dell'istanza avanzata dal senatore Aldo Di Biagio, deputato della XVI legislatura (procedimento penale n. 5018/2012 RGNR mod. 21 pendente presso l'autorità giudiziaria di Rovigo)	7
Sull'esame dei documenti assegnati alla Giunta nel corso della XVII legislatura	7

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 219 Bragantini (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	9
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti)</i>	11
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti dei relatori)</i>	12

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	13
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	14
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	20
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	24

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi. Esame emendamenti C. 831-892-1053-1288-1938-2200-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato	25
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	26
Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	31

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	26
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes e C. 3019 Marzano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	32

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
AVVERTENZA	30

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	33
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	42

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati. C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	44

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2977. Nulla osta sul Doc. LXXXVII, n. 2</i>)	38
---	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012 C. 2796 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	38
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento approvato dalla Commissione</i>)	46

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961. C. 2802 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Doc. XXII, n. 9 Duranti e Doc. XXII, n. 39 Loreface (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	48
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento del Relatore</i>)	57

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ...	49
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	58
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dall'onorevole Frusone</i>)	61
Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati. Testo unificato C. 3-bis-B e abb., approvato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	51
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	64
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	65

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final) e relativi allegati.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14 REV 1) (<i>Rinvio del seguito dell'esame congiunto</i>)	55

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale. C. 2741 Scanu (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	66
Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati (<i>Esame e conclusione</i>) .	66
ALLEGATO (<i>Errata corrige</i> trasmessa dal Ministro dell'economia e delle finanze)	80

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi. C. 831 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	78
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155 (Rilievi alla VIII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	82
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	89
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal deputato Pesco e altri</i>)	96
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2977 – Nulla osta sul Doc. LXXXVII, n. 2</i>)	83
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	102
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	103
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	83
AVVERTENZA	88

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 156 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con raccomandazioni e osservazione</i>) ...	104
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	108

SEDE LEGISLATIVA:

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. Nuovo testo C. 1533 Mariani (<i>Esame e approvazione</i>)	105
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2015 e Allegati. Doc. LVII, n. 3 (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>) ...	106
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	109
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	107
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	111

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Gianpiero Bocci, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2607 Braga recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile»	112
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2607 Braga recante « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile »	113
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	113
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	113

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>) .	118
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ...	120
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	127
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del Gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	131

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2010-2012. Atto n. 152 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	121
Schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2013-2015. Atto n. 153 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	121

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In ordine alla proposta di legge C. 3029 Schullian ed altri recante « Modifica all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'adozione di criteri e limiti per la determinazione delle spese di accertamento e di notificazione delle violazioni in materia di circolazione stradale »	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126
AVVERTENZA	126

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ...	135
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla X Commissione</i>)	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti Unioncamere, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00574 Taranto, riguardante la valorizzazione dei contratti di rete	136
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3, e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ...	141
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere approvata</i>)	147
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Ciprini, Dall'Osso e Chimenti</i>)	151
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	145

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto n. 157) e dello schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni (Atto n. 158).	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL	146
Audizione di rappresentanti del Forum del Terzo settore	146

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	161
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	168
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del relatore e relativi subemendamenti</i>)	188
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	189
Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	164

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	166
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-04673 Binetti: Allontanamento dal nucleo familiare di bambini con disturbi dello spettro autistico	166
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	190
AVVERTENZA	167
ERRATA CORRIGE	167

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 e allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	193
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	197
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere contrario del gruppo FI-PdL</i>)	199
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere contrario del gruppo M5S</i>)	201

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	195
-----------------------------------	-----

5-04590 Vallascas: Sulla pesca del tonno rosso	195
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	203
5-01911 Lupo: Sulla filiera nazionale del legno	195
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	204
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni Arci Pesca FISA-Federazione italiana sport e ambiente, Federazione italiana pesca sportiva ed attività subacquee (FIPSAS), Sezione italiana della Federazione europea dei pescatori sportivi in mare (EFSA Italia) e Unione nazionale EnalCaccia pesca e tiro, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon, recanti interventi per il settore ittico	196
AVVERTENZA	196
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	206
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	215
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	207
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	217
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Atto n. 154 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	207
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	211
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	214
AUDIZIONI:	
Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega agli affari europei, Sandro Gozi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	214
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	219
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	224
Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3 (Parere alla V Commissione della Camera e alla 5ª Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	220
ALLEGATO 2 (Proposta di parere)	225
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	228
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	223

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	231
Audizione dei componenti della Commissione Stabile per il Codice Etico della Rai (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	231
ALLEGATO (<i>Quesito per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione n. 307/1569</i>)	233
AVVERTENZA	232

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del Presidente di Legacoop nazionale, Mauro Lusetti (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	234
Comunicazioni della Presidente	234

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole.	
Audizione della Ministra dello sviluppo economico, Federica Guidi (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	235

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	236
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	236
Sulla pubblicità dei lavori	237
Audizione del senatore Vincenzo Ruggiero Manca (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	237

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 13,20



17SMC0004330